

ANNO XXX N. 2

MARZO-APRILE 1978

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1978

ABBONAMENTI

ANNO L. **12.750**
UN NUMERO SEPARATO » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960

(8219130) Roma, 1978 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara)	pag. 143
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 179
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone)	» 190
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)	» 197
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	» 204
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baffie)	» 220
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria)	» 244
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Belmonte)	» 260

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 73
CONSULTAZIONI	» 86

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, Ancona; Francesco COCCO, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE
MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco
GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO,
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN-
CUSO, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio
DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MANDÒ, Venezia.**

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

AZZARITI G., <i>Il referendum abrogativo nella Costituzione italiana</i> . . .	I,	145
DI TARSIA DI BELMONTE P., <i>Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali</i>	I,	264
LAMBERTI C., <i>Sul divieto dello « jus novorum » nel nuovo processo del lavoro</i>	I,	197
MARZANO A., <i>Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno</i>	I,	179
ROSSI A., <i>Sulla responsabilità del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro</i>	I,	260
TAMIOZZO R., <i>Centro storico: rilevanza giuridica positiva in un concetto descrittivo</i>	I,	213

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Competenza e giurisdizione - Tribunali ordinari e tribunale superiore - Concessione di pertinenze idrauliche - Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici - Declaratoria di illegittimità - Giurisdizione del tribunale superiore, 248.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Riserva - C.d. sorpresa geologica - Tempo dell'iscrizione della riserva, 250.
- Appalto di opere pubbliche - Riserva - Partite di lavoro successive - Indicazione degli oneri ulteriori - Onere - Sussiste, 250.
- Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche - Cause non prevedibili - Requisiti - Fattispecie, 250.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atto amministrativo concessorio - Possibilità di effetti pregiudizievoli per i terzi - Obbligo di motivazione - Sussiste, 204.
- Licenza di commercio - Concessione - Obbligo di motivazione - Sussiste, 204.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Viabilità - Tenuta del fondo stradale - Obbligo della P.A. - Non sussiste, 202.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Decisioni dell'A.G.O. su giudizi possessori e petitori contro la P.A. - Effetto preclusivo - Irrilevanza in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Concessione di un servizio di

trasporti pubblici: affidamento a terzi - Posizione dell'ex concessionario rispetto al provvedimento di affidamento, 190.

- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Impiego pubblico - Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico, 194.
- Occupazione di immobile *sine titulo* - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Pubblico impiego - Concorso in amministrazione statale - Competenza T.A.R. per il Lazio - Sussiste, 207.

COMUNITA EUROPEE

- Normativa comunitaria - Successive e contrastanti norme di diritto interno - Necessità per il giudice nazionale di investire la Corte Costituzionale - Esclusione - Obbligo del giudice nazionale di disapplicazione della norma di diritto interno, con nota di A. MARZANO, 179.
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulo nazionali - Applicabilità - Limiti, 188.

DEMANIO E PATRIMONIO

- Beni culturali - Esercizio del diritto di prelazione ex art. 31 l. 1089/1939 - Potere di intervento della P.A. in sede di determinazione del prezzo - Presupposti - Ammissibilità, 211.
- Demanio storico e artistico - Bellezze naturali - Centri storici - Tutela - Qualificazione, con nota di R. TAMIOZZO, 211.

EDILIZIA

- Lavori pubblici - Funzioni attribuite alla Regione - Esercizio e titolarità delle funzioni amministrative - Spettano alla Giunta Regionale, con nota di R. TAMIOZZO, 212.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Annullamento del decreto di espropriazione - Possibilità di utilizzazione degli atti presupposti non travolti dall'annullamento - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Dichiarazione - Scadenza del termine per il compimento dell'espropriazione e dei lavori - Inefficacia del provvedimento di occupazione di urgenza - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Dichiarazione di pubblica utilità - Vizio di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente della Giunta senza delibera di quest'ultima - Sanabilità, con nota di R. TAMIOZZO, 211.
- Espropriazione ex l. 22 ottobre 1971, n. 865 - Dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori - Necessità - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Indennizzo - Determinazione del valore di immobile in base a nozioni di comune esperienza - Illegittimità, 201.
- Individuazione della localizzazione dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico - Rilevanza - Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 211.
- Inosservanza del termine previsto dall'art. 10, secondo comma, l. 865/1971 - Non comporta illegittimità del procedimento espropriativo, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Occupazione temporanea d'urgenza - Estensione, con nota di R. TAMIOZZO, 211.
- Provvedimenti espropriativi in materia di viabilità locale - Competenza della Regione - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 212.
- Risarcimento di danni da occupazione illecita - Equivalente del valore - Destinazione a cava dell'immobile - Rilevanza, 244.
- Strada sclassificata e ceduta a privati - Espropriazione dell'area per riapertura della strada - Irrilevanza dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 211.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Competenza e giurisdizione - Atto generale inscindibile - Irrilevanza ai fini della competenza del T.A.R. del Lazio - Sussiste, 210.
- Competenza e giurisdizione - Competenza territoriale e competenza per connessione - Competenza T.A.R., Lazio - Fattispecie, 208.
- Competenza e giurisdizione - Criteri di competenza diversi da quella territoriale - Ammissibilità, 208.
- Competenza e giurisdizione - Criteri di competenza diversi da quella territoriale - Cause principali e accessorie - Ammissibilità - Applicabilità degli artt. 31 e 40 c.p.c. - Sussiste, 208.
- Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. successivamente alla decisione sulla competenza - Termini e limiti, 210.
- Rinuncia al ricorso - Interpretazione - Rinuncia irrituale quale sopravvenuto difetto di interesse - Ammissibilità, 205.
- Rinuncia al ricorso - Omessa notifica alle controparti - Invalidità - Sussiste, 204.
- Sospensione - Effetti del provvedimento di sospensione malgrado lo spostamento di competenza - Permangono - Limiti, 210.

INFORTUNIO SUL LAVORO

- Omessa protezione di cavi elettrici e mancato regolare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico - Imputabilità dei reati - Legale rappresentante dell'ente proprietario - Esclusione, con nota di A. Rossi, 260.

IMPIEGO PUBBLICO

- Assenza dal servizio - Prestazione di servizio di leva - Non fa cessare il rapporto - Inquadrabilità in ruolo di dipendente non di ruolo - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 207.
- Autorganizzazione della P.A. - Divieto di *reformatio in pejus* - Concetto - Natura - Limiti, 205.

- Scioperi - Frazionalità della ritenuta - Ammissibilità, 206.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica - Esclusione, 239.
- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilità su area attigua - Si applica, 239.
- Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Nozione di negozio e di ufficio - Agenzia bancaria - Criteri di classificazione, 220.
- Pattuizione di unico prezzo - Unico concordato - Acquisto di area - Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto - Riduzione proporzionale del prezzo in ragione della parte di superficie, 239.
- Vendita fra commercianti - Enunciazione giudiziale - Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 - Inapplicabilità, 229.

IMPOSTA SUI FABBRICATI

- Esenzione per le case di abitazione non di lusso - Regione Siciliana - Conformità della costruzione alle norme urbanistiche e alla licenza edilizia, 223.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Azione in sede ordinaria - Termine semestrale - Decisione amministrativa pronunciata su ricorso gerarchico atipico - Decadenza - Esclusione, 228.
- Credito a medio e lungo termine - Regime sostitutivo - Operazioni su cambiali - Esclusione, 237.
- Regione Siciliana - Legislazione concorrente - Illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza - Manifesta infondatezza, 223.
- Regione Siciliana - Potestà legislativa concorrente - Funzioni non tri-

butarie della norma di agevolazione - Rientrano nella potestà di imposizione tributaria, 223.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Contratti della P.A. - Transazioni - Necessità della forma scritta - Sussiste, 200.
- Rinunzia - Interpretazione, 244.
- Rinunzia - Oggetto - Credito - Efficacia in confronto di diverso debitore - Esclusione, 244.

PROCEDIMENTO CIVILE

- (cod. civ., art. 1967; l. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17) - Legge 23 maggio 1950, n. 253, sulla determinazione dell'« equo canone » - Riconvenzionale proposta in corso di giudizio - E ammissibile, 200.
- Giudizio di secondo grado in materia di lavoro - Divieto dello *ius novorum*, con nota di C. LAMBERTI, 197.
- Opposizione al decreto pretorile ex art. 28 - Statuto lavoratori - Competenza del Tribunale - Sussiste, 200.

REATO

- Licenza edilizia - Opere costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno - Necessità - Esclusione, con nota di P. DI TARZIA DI BELMONTE, 264.

REFERENDUM

- Referendum abrogativo di legge statale - Casi di inammissibilità - Elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. - Non tassatività, con nota di G. AZZARITI, 143.
- Referendum abrogativo di legge statale - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Limiti della nozione, con nota di G. AZZARITI, 143.
- Referendum abrogativo di legge statale - Leggi di bilancio e leggi di spesa - Diversità, con nota di G. AZZARITI, 143.
- Referendum abrogativo di legge statale - Leggi ordinarie a contenuto

- costituzionalmente vincolato - Inammissibilità, con nota di G. AZZARITI, 143.
- Referendum abrogativo di legge statale - Procedimento - Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale, con nota di G. AZZARITI, 143.
 - Referendum abrogativo di legge statale - Quesito al corpo elettorale - Individuabilità di una ragione politica unitaria - Ammissibilità, con nota di G. AZZARITI, 143.
 - Referendum abrogativo di legge statale - Quesito al corpo elettorale - Pluralità di domande eterogenee - Inammissibilità, con nota di G. AZZARITI, 143.
 - Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione - Forza costituzionale del principio concordatario - Legge che dà esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede - Inammissibilità di un referendum abrogativo, con nota di G. AZZARITI, 143.
- RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO**
- Limiti alla alternatività - Rinuncia al ricorso giurisdizionale depositato - Irrilevanza ai fini di eliminare la preclusione - Sussiste, 209.
 - Limiti alla alternatività - Rinuncia al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato - Non sussiste preclusione, 209.
 - Rapporto con la l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - Limiti in tema di atto non definitivo, 209.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

7 febbraio 1978, n. 16 pag. 143

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

9 marzo 1978, nella causa 106/77 pag. 179
14 marzo 1978, nella causa 98/77 » 188

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 pag. 197
Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200 » 200
Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 » 200
Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 » 201
Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 » 202
Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 » 220
Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 » 190
Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 » 223
Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 » 228
Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 » 229
Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4844 » 194
Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 » 237
Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 » 239

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

8 luglio 1977, n. 19 pag. 244
27 ottobre 1977, n. 31 » 248

TRIBUNALE

Roma, Sez. I, 31 maggio 1977, n. 6358 pag. 250

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE**CONSIGLIO DI STATO**

Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552	<i>pag.</i> 204
Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553	» 204
Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600	» 205
Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618	» 206
Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788	» 207
Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523	» 207
Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588	» 208
Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609	» 209
Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615	» 208
Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669	» 210
Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747	» 211

T.A.R. PIEMONTE

24 maggio 1977, n. 246	<i>pag.</i> 211
----------------------------------	-----------------

PRETURA

Pescina, 9 novembre 1977, n. 82	<i>pag.</i> 260
Chieti, 17 novembre 1977	<i>pag.</i> 264

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

AUTOVEICOLI

- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore, 86.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza, 86.
- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - È tale, 86.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Avvocati e procuratori - Regime previdenziale - Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, 86.

BANCHE

- Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso, 87.

BENEFICENZA E ASSISTENZA

- O.N.I.G. - Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici - Spese di degenza supplemento rette tubercolotici - Rimborso alle amministrazioni provinciali - Limiti, 87.

BORSA

- Agente di cambio - Albo professionale - Iscrizione - Decreto presidenziale di nomina - Sufficienza, 88.
- Agente di cambio - Albo professionale - Richiesta di iscrizione - Sospensione per accertamenti - Mancato esercizio della professione - Effetti, 87.
- Agente di cambio - Albo professionale - Richiesta di iscrizione - Sospensione per accertamenti - Registri di carico - Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro, 87.
- Agente di cambio - In attesa di iscrizione all'albo professionale - Diritti - Assemblee elettive del comitato direttivo - Partecipazione, 88.

CACCIA E PESCA

- Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Abolizione senza indennizzo - Possibilità, 88.
- Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Trasferimento delle funzioni alle Regioni - Delimitazione della competenza tra Stato e Regione, 88.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Autoveicoli - Dispositivi luminosi e acustici - Istituti di vigilanza privata - Autorizzazione alla installazione - Possibilità, 88.

COMMERCIO

- Camere di commercio - Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali - Trattamento economico, 89.
- Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento economico, 89.

lità negli esercizi successivi - Tassabilità, 105.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

— Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso, 106.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

— Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Spettanza, 106.

OPERE PUBBLICHE

— Appalto - Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi - Carattere non retroattivo, 108.

— Appalto - Revisione prezzi - Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37 - Rinuncia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondenti alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente - Non costituisca patto in deroga al regime delle revisioni, 108.

— Appalto di opera pubblica - Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione - Recesso dell'appaltatore - Conseguenze economiche, 109.

— Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti, 109.

— Contratto di fornitura di paletti di ferro - Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore - Eccezionale rilevanza nei confronti della P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo, 107.

— Contratto di pubblica fornitura - Prezzo - Clausola di revisione - Mancanza - Effetti Svalutazione monetaria - Eccessiva onerosità sopraggiunta - Applicabilità, 109.

— Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. - Impugnabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato, 107.

— Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta, 109.

— Opere in conglomerato cementizio - Collaudo - Collaudatore generale - Poteri - Estensione, 107.

— Opere in conglomerato cementizio - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Obbligo di denuncia del collaudatore, 107.

— Opere in conglomerato cementizio armato - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Riscontro - Collaudabilità dell'opera, 107.

— Opere in conglomerato cementizio armato - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Riscontro del collaudatore - Approvazione del collaudo, 108.

— Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Certificato di deposito - Rifiuto per incompletezza degli atti - Reato del pubblico ufficiale - Esclusione, 108.

— Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Poteri del Genio civile - Estensione, 108.

— Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale, 109.

— Revisione prezzi - Mano d'opera - Variazione costi - Elementi computabili - Indennità e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza, 108.

ORFANI DI GUERRA

- Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero - Discrezionalità dell'Amministrazione - Non sussiste, 110.
- Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero, 110.

PARTE CIVILE

- Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso, 110.

PATRIMONIO

- Soppressione di enti - Gioventù Italiana - Soppressione ex l. 18 novembre 1975, n. 764 - Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge - Effetto dalla data di entrata in vigore di questa, 110.

PENSIONI

- Dipendenti O.N.I.G. - Iscrizione alla C.P.D.E.L. - Iscrizione al fondo di previdenza del personale - Compatibilità, 111.
- Dipendenti O.N.I.G. - Riscatto servizio preruolo - Prima richiesta al fondo di previdenza del personale - successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. - Effetti sulla procedibilità delle domande, 111.
- Invalido civile - Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Insussistenza, 112.
- Legge sui combattenti - Applicabilità dei benefici agli invalidi per causa di lavoro - Azione promossa dal lavoratore - Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali, 111.
- Mutilati ed invalidi civili - Pensione sociale - Somme anticipate dagli E.C.A. - Rimborso da parte dello I.N.P.S. - Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743, 112.
- Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero discre-

zionalità dell'amministrazione - Non sussiste, 111.

- Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero, 112.

PIGNORAMENTO

- Stipendio e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile, 112.
- Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tributario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile, 112.

SEQUESTRO

- Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile, 113.
- Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tributario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile, 113.

SERVITU'

- Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennità di asservimento, 113.

TERREMOTO

- Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti, 113.

TRIBUTI LOCALI

- Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Aree private gravate da servitù di uso pubblico - Non assoggettabilità a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante, 114.
- Tassa di plateatico - Strada comunale - Concessione di attraversamento - Imposizione di canone ricognitorio - Compatibilità, 114.

- Energia elettrica - Imprese private - Convenzioni coi comuni per l'illuminazione - Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati - Tassabilità, 101.
 - Enunciazione - Sentenza resa in causa con pluralità di soggetti - Condanna in solido alle spese - Efficacia nei riguardi del soggetto estraneo all'atto enunciato, 102.
 - Esenzioni e agevolazioni - Aeroporto Genova - Atti relativi all'esercizio - Convenzioni per l'assistenza a terra - Applicabilità, 103.
 - Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Spettanza - Limiti soggettivi, 104.
 - Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Subappalti autorizzati e non - Estensione, 104.
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Aliquota ridotta - Trasferimento fabbricati in corso di costruzione - Applicabilità, 103
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Eventi che la determinano - Obbligo del comune di segnalarli - Inosservanza - Conseguenze, 104.
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Prescrizione del diritto della finanza - Termine applicabile, 104.
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Prescrizione del diritto della finanza - Termine iniziale, 103.
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Piani di ricostruzione - Attuazione - Atti e contratti occorrenti - Tassa fissa - Estensione del beneficio, 103.
 - Esenzioni e agevolazioni - Edilizia non di lusso - Norme e prescrizioni urbanistiche - Maggiori limitazioni previste da piani di lottizzazione approvati - Rilevanza ai fini della applicabilità dei benefici, 102.
 - Esenzioni e agevolazioni - Enti ospedalieri - Equiparazione allo Stato - Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni - Effetti abrogativi, 101.
 - Imposta di registro - Facoltà generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento - Insussistenza, 103.
 - Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari - Occultamento di prezzo - Imposta sulla parte di prezzo occultata - Applicabilità dei benefici previsti dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 - Esclusione, 103.
- ### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE
- Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Decisione della commissione emanata dopo la entrata in vigore del detto d.l. - Subordinazione degli effetti alla non operatività della definizione agevolata, 105.
 - Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Pendenza di r.m. - Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. - Successiva istanza di definizione - Riperibilità per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata, 105.
 - Esenzioni e agevolazioni - Aree depresse del centro-nord - Nuove imprese artigiane e industriali - Impianti fissi - Limiti di investimento - Locazione o fusione delle aziende - Spettanza dei benefici, 106.
 - Esenzioni e agevolazioni - Società avente sede in Sicilia - Obbligazioni - Interessi - Successiva incorporazione in altra società avente sede non in Sicilia - Effetti, 104.
 - Esenzioni e agevolazioni - Stabilimenti industriali - Alberghi - Sicilia - Legislazione nazionale - Legislazione regionale - Rapporti, 105.
 - Esenzioni e agevolazioni - Zona del Vaiont - Nuove imprese - Esenzione da imposta di r.m. - Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG - Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie - Sopravvivenza dei benefici, 105.
 - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni, 106.
 - Reddito tassabile - Presupposto - Proventi ospedalieri - Riassorbibi-

- Equo indennizzo - Criteri di determinazione - Dipendenti non dirigenti - Assegno integrativo - Computabilità, 99.
- Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza per territorio - Pubblico impiego - Sede di servizio - Liquidazione buonuscita - Applicabilità del criterio, 96.
- Impiegato statale - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio - Limiti, 97.
- Impiegato statale - Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro - Dimora abituale senza residenza anagrafica - Sufficienza, 97.
- Impiego pubblico - Servizio repressione frodi in agricoltura - Laboratorio chimico dogane e imposte indirette - Personale estraneo all'Amministrazione finanze - Inquadramento - Divieto di assunzione di nuovo personale - Facoltà di avvalersi di analizzatori esterni, 99.
- Imposte comunali di consumo - Abolizione - Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo - Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio - Disciplina del rapporto, 98.
- Infermità per causa di servizio - Equo indennizzo - Morte dell'impiegato - Spettanza agli aventi causa - Titolo, 97.
- Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare per procedimento penale - Esodo volontario anticipato - Adozione del provvedimento di collocamento a riposo - Possibilità, 97.
- Professori universitari - Indennità speciale - Equiparazione ai primari ospedalieri - Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo - Effetti, 98.
- Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile, 99.
- Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tribu-

tario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile, 100.

— T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione, 96.

— Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi, 98.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

— Prezzi - Disciplina - Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni - Blocco dei prezzi - Importatori di cereali - Applicabilità, 100.

— Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità, 100.

IMPOSTA DI BOLLO

— Esenzioni e agevolazioni - Enti ospedalieri - Equiparazione allo Stato - Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni - Effetti abrogativi, 100.

— Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale definitiva - Tardività - Sopratassa - Criterio di commisurazione, 101.

— Titoli di credito - Buoni acquisto - Assoggettabilità al bollo, 101.

IMPOSTA DI CONSUMO

— Imposte comunali di consumo - Abolizione - Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo - Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio - Disciplina del rapporto, 101.

IMPOSTA DI REGISTRO

— Appalti - Stipulati all'estero - Esecuzione in Italia - Tassabilità, 102.

— Atti delle pubbliche amministrazioni - Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. - Assoggettabilità al tributo, 102.

— Avicoltura - Contratto di allevamento - Regime tributario, 102.

- Edilizia residenziale pubblica - Alloggi ex INCIS - Trasferimento agli IACP - Alloggi riservati a particolari categorie di dipendenti statali - Vincoli di destinazione e modalità di assegnazione - Permanenza, 91.
- Edilizia residenziale pubblica - Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano - Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali - Competenza provinciale o statale, 91.
- Enti pubblici - Enti pubblici non economici - Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - l. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilità agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla gioventù italiana - Esclusione, 93.
- Soppressione enti edilizi - Alloggi INCIS militari procedure di rilascio - Competenza, 92.

ELETTRICITÀ

- Fornitura di energia elettrica agli impianti pubblicitari - Necessità della preventiva autorizzazione comunale all'installazione dell'impianti, 94.

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTO

- Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione delle indennità di asservimento, 94.

ELEZIONI

- Elezioni Comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.p.c. - Giurisdizione - Spettanza, 94.

GUERRA

- Enti pubblici - Associazione nazionale combattenti e reduci - Natura, 95.
- O.N.I.G. - Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici - Spese di degenza supplemento rette tubercolotici - Rimborso alle amministrazioni provinciali - Limiti, 95.

IDROCARBURI

- Imposte di fabbricazione - Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi - Obbligo di trasmettere agli UTIF i riscontri dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, 95.

IGIENE E SANITÀ

- Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Canoni - Azione giudiziaria - Previo ricorso in via amministrativa, 95.
- Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva, 96.
- Polizia mortuaria - Cimiteri - Cimiteri militari di guerra - Distanze - Abolizione - Termine - Decorrenza, 96.
- Polizia mortuaria - Cimiteri - Distanze - Riduzione - Autorizzazione - Competenza, 96.

IMPIEGO PUBBLICO

- Camere di commercio - Personale statale non appartenenti alle qualifiche dirigenziali - Trattamento economico, 98.
- Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento economico, 98.
- Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale, 98.
- Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Limiti, 99.
- Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Onere dei mezzi e delle spese, 99.
- Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Segreto d'ufficio - Obbligo, 99.
- Enti lirici - Blocco del personale ex art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811 - Impossibilità di assunzione mediante concorso, 97.

- Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale, 89.
- Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 - Interpretazione, 89.
- Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Violazioni - Sanzioni - Proventi - Riscossione coattiva - Organo preposto, 89.
- Prezzi - Disciplina - Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni - Blocco dei prezzi - Importatori di cereali - Applicabilità, 89.
- Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità, 89.

DAZI DOGANALI

- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Espletamento di funzioni in regime di *prorogatio* spettanze delle indennità, 90.
- Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio, 90.
- Importazione temporanea di autoveicolo - Omessa riesportazione nei termini - Natura della infrazione doganale - Reato a condotta libera, 90.
- Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Decorrenza del termine, 90.
- Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Onere di produzione, 90.
- Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda di restituzione - Termine di presentazione - Natura, 90.

DEMANIO

- Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti, 91.

DIFESA DELLO STATO

- Istituti professionali di Stato - Rappresentanza e difesa - Estensione, 91.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Alloggi economici - Cessione in proprietà - Determinazione del prezzo - Successivo termine per la stipulazione del contratto - Natura, 93.
- Alloggi economici costruiti dall'amministrazione - Cessione in proprietà - Determinazione del prezzo - Lavori successivi - Possibilità di rivalutazione del prezzo, 92.
- Alloggi Gescal - Commissione centrale per l'assegnazione - funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal - Carico delle spese relative, 94.
- Alloggi Gescal - Commissioni provinciali per l'assegnazione - Funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal - Carico delle spese relative, 94.
- Alloggi per ferrovieri - Aree - Espropriazione - Indennità liquidazione - Normativa applicabile, 92.
- Case economiche per ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità, 93.
- Cessione in proprietà - Decadenza - Corrispettivo per il godimento - Limiti, 92.
- Cooperative edilizie - Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali - Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale - Stipula notarile - Onorari - Riduzione, 93.
- Edilizia economica e popolare - Cessione con patto di riservato dominio di alloggi costruiti dall'ONIG - E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale - Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante, 93.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	<i>pag.</i> 73
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 73
III - <i>Questioni proposte</i>	» 74



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 7 febbraio 1978, n. 16 - *Pres. Rossi - Rel. Paladin* - Comitati promotori di otto referendum (avv. Mellini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Giorgio Azzariti).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Procedimento - Competenze dell'Ufficio centrale per il referendum e della Corte costituzionale.

(cost., art. 75; legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 32 e 33).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Casi di inammissibilità - Elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. - Non tassatività.

(cost., art. 75; legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, art. 2).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale e referendum approvativo di legge costituzionale di revisione - Forza costituzionale del principio concordatario - Legge che dà esecuzione a trattato internazionale o a concordato con la Santa Sede - Inammissibilità di un referendum abrogativo.

(cost., artt. 75 e 138; legge 27 maggio 1929 n. 810).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Quesito al corpo elettorale - Pluralità di domande eterogenee - Inammissibilità.

(cost., art. 75; codice penale; codice penale militare di pace).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato - Inammissibilità.

(cost., art. 75, r.d. 9 settembre 1941 n. 1022).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Quesito al corpo elettorale - Individuabilità di una ragione politica unitaria - Ammissibilità.

(cost., art. 75; legge 22 maggio 1975 n. 152).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Limiti della nozione.

(cost., art. 75; legge 25 gennaio 1962 n. 20).

Referendum - Referendum abrogativo di legge statale - Leggi di bilancio e leggi di spesa - Diversità.

(cost., art. 75; legge 2 maggio 1974 n. 195).

Mentre spetta all'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione accertare la legittimità della inchiesta di referendum alla stregua delle norme di legge ordinarie che regolano le moda-

lità di attuazione del referendum (compresa la disposizione di cui all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352), spetta invece alla Corte Costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste stesse in diretta applicazione di norme o di principi di ordine costituzionale che comportino una causa imprenditiva del voto popolare abrogativo (1).

La testuale indicazione delle cause di inammissibilità del referendum, contenuta nel capoverso dell'art. 75 Cost. non è rigorosamente tassativa; altre ipotesi di inammissibilità sono ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (2).

Sono inammissibili le richieste di referendum che tendano ad abrogare in tutto o in parte la Costituzione e le altre leggi costituzionali insuscettibili di abrogazione con leggi ordinarie successive. Del pari, sono inammissibili le richieste di referendum che abbiano per oggetto leggi che ordinano l'esecuzione dei trattati internazionali. Per queste due ragioni va dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativa dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1929, n. 810, che ha disposto l'attuazione dei Patti Lateranensi (3).

Premesso che libertà dei promotori di richieste di referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse tra loro, sono inammissibili le richieste di referendum formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. Vanno perciò dichiarate inammissibili le richieste di referendum per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale e dell'intero codice penale militare di pace (4).

(1) Sulla distinzione tra il controllo di legittimità della richiesta di referendum, spettante alla Corte di Cassazione ed il controllo di ammissibilità della richiesta medesima spettante alla Corte Costituzionale, oltre a Corte Cost. 22 dicembre 1975, n. 251, citata (in questa *Rassegna*, 1975, I, 981), cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1972, n. 10 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 981) e Cass. Uff. Centr. referendum, ordinanze del 6 dicembre 1977 (in *Foro It.*, 1977, I, 2625). In dottrina v. CHIAPPETTI, *L'ammissibilità del referendum abrogativo*, Milano, 1974, 91 e segg.

(2) In tal senso, MORTATI, *Istituzioni di dir. pubblico*, Padova, 1976, II, 847; LAVAGNA, *Istituzioni di dir. pubblico*, Torino, 1973, 356; MERZ, *Sull'ammissibilità e sul sindacato di costituzionalità del referendum abrogativo*, in *Giur. Cost.*, 1977, 1022; CHIAPPETTI, *op. cit.*, 168 e segg.

(3) MORTATI, *op. loc. cit.*; LAVAGNA, *Istituzioni cit.*, 356; CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1976, 91; CHIAPPETTI, *op. cit.*, 188; MERZ, *op. loc. cit.*; FOIS, *Relazione al secondo convegno giuridico sul dettato costituzionale in tema di referendum indetto dal gruppo parlamentare radicale* (resoconto stenografico p. 10). Le sentenze Corte Cost. 27 gennaio 1972, n. 12, 6 dicembre 1973, n. 175, e gennaio 1977, n. 1, sui rapporti tra l'art. 7 Cost. e la legge ordinaria che ha dato esecuzione ai Patti Lateranensi sono pubblicate in questa *Rassegna*, 1972, I, 15; 1973, I, 49 e 1977, I, 57.

(4) Il rilievo di carattere generale, che lo stesso principio maggioritario presuppone la divisione della collettività interessata in due soli settori, mag-

Sono inammissibili le richieste di referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; va perciò dichiarata inammissibile la richiesta di referendum abrogativo dell'intero ordinamento giudiziario militare, che tende a rimuovere la totalità degli organi della giustizia militare di pace, in contrasto con il disposto dell'art. 103, terzo comma, Cost. (5).

Malgrado la varietà dei contenuti normativi della legge 22 maggio 1975, n. 152 che ha dettato « disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », il comune intento delle disposizioni medesime, risultante dal titolo della legge, enuncia nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo elettorale sarà chiamato a decidere. Va perciò dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge medesima (6).

Le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione, fatta eccezione per le disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, sono soggette ad abrogazione referendaria, allorquando il legislatore ordinario possa colmare in altro modo il vuoto normativo conseguente ad un eventuale voto popolare abrogativo. Va perciò dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20, regolanti poteri e modi di funzionamento della Commissione inquirente (7).

Le leggi di bilancio sottratte, per il disposto dell'art. 75, secondo comma, Cost. a referendum abrogativo, sono quelle individuate, nel procedimento formativo, nella struttura e nei limiti di contenuto, dall'art. 81 Cost. e non vanno confuse con le leggi di spesa. Va perciò dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 sul finanziamento dei partiti politici (8).

gioranza e minoranza e che ciò è possibile solo in ordine alla deliberazione su oggetti inscindibili è in LAVAGNA, *Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici*, in Riv. trim. dir. pubb., 1956, 408. Sulla applicazione del principio al referendum abrogativo e sulla conseguente esigenza che questo si svolga su un complesso omogeneo di normative. CHIAPPETTI, *op. cit.*, 18, 40, 117 e, poi, ma in senso riduttivo, *Intervento al convegno citato* (resoconto, p. 110).

(5-7) MORTATI, *op. loc. cit.*; LAVAGNA, *op. loc. cit.*; ZAGREBELSKY, *Relazione al convegno cit.* (resoconto, p. 28).

(8) MORTATI, *op. loc. cit.*

Si trascrive qui di seguito la memoria depositata alla Corte Costituzionale in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il referendum abrogativo nella Costituzione italiana.

Sulla competenza della Corte Costituzionale. — 1. - Il procedimento regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, dopo il deposito delle sottoscrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo si articola in due fasi consecutive alle quali viene generalmente riconosciuta natura giurisdizionale: la prima avanti l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che si conclude con ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta di referendum; la seconda avanti la

(*Omissis*). — *In fatto* - Con ordinanze del 6 dicembre 1977, pervenute a questa Corte il 9 dicembre, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime otto richieste di *referendum* popolare abrogativo. — (*Omissis*).

In tutti questi casi l'Ufficio centrale per il *referendum* ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000, fissato dall'art. 75 prima comma Cost.; e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano leggi od atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative né sentenze di annullamento della Corte costituzionale.

Per altro, l'ordinanza relativa al *referendum* per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, ha rilevato che l'art. 5 della legge stessa era stato integralmente sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533; e quindi ne ha dedotto — in base all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 — che sotto questo profilo la proposta di *referendum* non poteva avere più corso, con la conseguenza che la formula di proposizione doveva venir modificata eccettuando espressamente la disposizione dell'art. 5.

L'Ufficio centrale ha inoltre preso atto che questa Corte aveva adottato varie sentenze di accoglimento parziale, dichiarative dell'illegitti-

Corte Costituzionale, che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissibilità del *referendum*.

Sui criteri discriminatori dei poteri spettanti ai due giudici indicati dalla legge citata (per quanto riguarda la Corte Costituzionale anche dalla legge costituzionale del 1953 n. 1) questa Corte si era pronunciata con le sentenze n. 10 del 1972 e n. 251 del 1975; sono poi intervenute le ordinanze in data 6 dicembre 1977 pronunziate dalla Corte di Cassazione nei procedimenti per la dichiarazione della legittimità e della ammissibilità delle richieste di *referendum* indicate in epigrafe.

Con la prima sentenza n. 10 del 1972 la Corte Costituzionale ebbe ad affermare che il compito ad essa affidato è soltanto quello di « *verificare se la richiesta di referendum riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare* ». Con la successiva sentenza n. 251 del 1975 il principio è stato confermato osservandosi che compito della Corte è quello di « *verificare se tali disposizioni (delle quali, cioè, si chiede l'abrogazione referendaria) appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali)*: così confermato quanto già aveva precisato con la precedente sentenza in ordine ai limiti della propria competenza, la Corte ha peraltro aggiunto che « *al controllo di legittimità demandato all'apposito Ufficio (centrale costituito presso la Corte di Cassazione) è preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilità del referendum, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione* ».

In relazione alle sei richieste di *referendum* abrogativo elencate in epigrafe il Governo della Repubblica, a tutela degli interessi dello Stato inteso come

mità costituzionale di norme desumibili dalle disposizioni sulle quali era stato richiesto *referendum* abrogativo (*omissis*). Ma in tutti questi casi l'Ufficio ha rilevato che « dette pronunce non hanno toccato la portata testuale e lessicale di tali disposizioni », con la conseguenza che « esse vanno ugualmente sottoposte a *referendum* ». Unicamente in rapporto all'art. 272 cod. pen., il cui secondo comma era stato dichiarato integralmente illegittimo dalla sent. 87 del 1976, l'Ufficio stesso ha seguito una diversa linea di ragionamento: concludendo pur sempre, però, che « la rispettiva proposta di *referendum* deve ritenere riferibile e riferita allo stesso art. 272 nella sua formulazione ridotta ».

Rispondendo implicitamente alle deduzioni di un atto di intervento depositato dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ordinanza concernente la richiesta di *referendum* per l'abrogazione del codice penale militare di pace ha infine precisato « che è demandato... alla Corte costituzionale il giudizio sulla ammissibilità del *referendum razione materiae*, e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma secondo Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico ». Analoghe precisazioni risultano,

ordinamento unitario, al Governo stesso attribuita dall'art. 33, terzo comma della legge n. 352 del 1970, ha ritenuto di dover sottoporre ai giudici cui spetta controllare la legittimità del procedimento del referendum, alcune questioni relative appunto alla conformità a legge ed a Costituzione delle richieste suddette. E poiché si tratta di questioni che non riguardano l'appartenenza delle norme che vogliono assoggettarsi a referendum, ad alcuna categoria tra quelle espressamente elencate nell'art. 75, secondo comma Cost. (appartenenza anzi senz'altro esclusa per tutte le leggi; salvo la l. 27 maggio 1929 n. 810); nel dubbio che perciò solo potesse negarsi la competenza della Corte Costituzionale e conseguentemente affermarsi quella della Corte di Cassazione, data la natura residuale di questa competenza affermata con la citata sentenza n. 251 del 1975; le questioni stesse sono state prima sottoposte all'esame appunto della Corte di Cassazione.

2. - L'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, con le ordinanze pronunziate il 7 dicembre 1977, ha declinato la propria competenza a giudicare delle questioni che gli erano state prospettate: osservando che « *il compito dell'Ufficio centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum; che, pertanto, relativamente all'oggetto del referendum, spetta all'Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale* ». Così indicati i limiti della propria competenza lo stesso ufficio ha poi aggiunto che « *è demandato invece alla Corte Costituzionale il giudizio sulla ammissibilità del referendum razione materiae e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma 2 Cost.*

d'altronde, anche dalle ordinanze che hanno dichiarato la legittimità delle richieste relative all'ordinamento giudiziario militare ed a 97 articoli del codice penale. — (*Omissis*).

In diritto - Le varie questioni che la Corte è tenuta a proporsi, per accertare l'ammissibilità delle otto richieste in discussione, sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernenti la definizione dell'istituto del *referendum* abrogativo, ai sensi dell'art. 75 Cost. Pertanto gli otto giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza.

La novità e la vastità dei problemi, che nella presente occasione si prospettano alla Corte, impongono anzitutto di considerare e di determinare — in via preventiva e generale — i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilità delle richieste di *referendum*: al fine di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale si possano coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa deve in questa sede svolgere.

Rimane ferma, anche nell'attuale prospettiva, la sistemazione già operata dalla sentenza n. 251 del 1975, quanto ai compiti rispettivamente attribuiti — nel procedimento instaurato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 — a questa Corte ed all'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione. Conseguentemente, va riaffermato che spetta all'Ufficio centrale « accertare che la richiesta di *referendum* sia

rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico ».

In stretta osservanza dei limiti della propria competenza, che prima aveva indicato, l'Ufficio ha aggiunto che « non spetta all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilità della proposta in quanto diretta alla abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale, costituente legge essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico », ovvero anche « di un intero corpo di leggi, vale a dire dell'intero codice penale militare di pace (o dell'intero ordinamento giudiziario militare di pace) che d'altronde potrebbe anche essere considerato legge costituzionalmente obbligatoria ».

Le riportate, espresse dichiarazioni di incompetenza non coprono tutte le questioni che erano state sottoposte all'Ufficio; ma dai principi prima affermati nelle ordinanze circa i limiti del compito all'Ufficio stesso affidato, può comunque dedursi la sua incompetenza a giudicare anche su tutte le altre questioni.

In relazione alle richieste di referendum abrogativi di 97 articoli del codice penale e della legge 22 maggio 1975 n. 152 se ne era affermata la illegittimità dovendosi escludere che possano formare oggetto della stessa richiesta più disposizioni normative che, anche se formalmente riunite in unico atto legislativo, regolano tuttavia materie difformi ed eterogenee: non si era perciò contestato che le singole disposizioni possano singolarmente essere assoggettate a referendum perché appartenenti ad alcuna categoria espressamente elencata al comma 2 dell'art. 75 Cost. o perché costituzionalmente obbligatorie o perché essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico. Ma la

conforme alle norme di legge, rilevando con ordinanza le eventuali irregolarità e decidendo, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta medesima»; mentre a questa Corte è conferita la sola «cognizione dell'ammissibilità del referendum», secondo i disposti degli artt. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953, 32 secondo comma e 33 della legge ordinaria n. 352 del 1970. E va ribadito che tale competenza si è aggiunta a quelle previste dall'art. 134 Cost.; atteggiandosi dunque — come precisava la sentenza testé ricordata — «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge».

Ciò non toglie, però, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle «leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». Tale interpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell'assunto — postulato più che dimostrato — che la testuale indicazione delle cause d'inammissibilità, contenuta nel

incompetenza dell'Ufficio centrale si deduce ugualmente dai principi affermati nelle ordinanze, perché la questione riguarda la materia, cioè l'oggetto del referendum, senza che si dubiti in alcun modo se l'atto considerato (il codice penale o la l. n. 152 del 1975) sia una legge od abbia forza di legge, ovvero sia intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale.

In relazione alla legge 27 maggio 1929 n. 810 era stato anche sostenuto, sulla base di quanto affermato da autorevole dottrina, che non poteva ammettersi referendum abrogativo, dovendosi ritenere la legge stessa già abrogata, ovvero resa quiescente dall'art. 7 della Costituzione il quale direttamente dispone, con efficacia certamente precettiva, che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati da Patti Lateranensi. Era stata cioè rilevata una situazione normativa chiaramente diversa da quella ipotizzata dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970 che, invece, la Corte di Cassazione ha direttamente applicato, a proposito della richiesta di referendum abrogativo della legge n. 152 del 1975, sicché non può scorgersi contraddittorietà tra le due ordinanze. L'art. 39 presuppone invero un procedimento referendario legittimamente promosso nei confronti di una legge in vigore, ma successivamente divenuto inutile per la abrogazione della norma soggetta a referendum, intervenuta nel corso del procedimento medesimo.

Il caso della legge n. 810 del 1929 è diverso: si tratta di una richiesta di referendum fin dall'inizio inammissibile per inesistenza dell'oggetto ovvero, se si vuole, per essere la richiesta medesima sostanzialmente rivolta alla abrogazione di una norma costituzionale.

E non sembra privo di significato rilevare, da un punto di vista storico, che proprio «l'ipotesi di richieste di referendum dirette a promuovere l'abrogazione di leggi già abrogate» era stata fatta, insieme ad altre che, seppure

capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa; laddove è altrettanto sostenibile — in ipotesi — che essa presuppone una serie di cause inesprese, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del *referendum* abrogativo.

Vero è che questa Corte giudica dell'ammissibilità dei *referendum* — stando alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 1970 — « ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione ». Ma non per questo si può sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del *referendum* abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cioè stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione consistente nel ritenere — da un lato — che siano presenti, nel nostro ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilità, interenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del *referendum* ordinamento costituzionale, ipotesi implicite d'inammissibilità, inerenti conseguenze di sorta, solo perché il testo dell'art. 75 secondo comma Cost. non le considera specificamente.

affatto marginali « non è però escluso categoricamente possano verificarsi, sia per ignoranza da parte dei richiedenti sia anche, eventualmente, per speculazione politica », da uno dei principali artefici della legge costituzionale n. 1 del 1953: lo stesso autore aveva manifestato l'opinione che simile ipotesi, da distinguersi dal controllo d'ordine essenzialmente materiale attribuito alla Magistratura ordinaria, fosse deferita al giudizio della Corte Costituzionale con la formulazione « giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso » di cui all'art. 2 (v. LUCIFREDI, *Il controllo sulla costituzionalità delle richieste di referendum abrogativo*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1951, pagg. 129, 130, 136 e 137 e, prima, alla Camera dei Deputati, seduta pomeridiana del 28 novembre 1950, AP 24021).

3. - È evidentemente da escludere che, per effetto delle citate sentenze della Corte Costituzionale ed ordinanze della Corte di Cassazione sia insorto, tra i due organi costituzionali, un conflitto (negativo) di attribuzioni, pure in astratto possibile, almeno secondo la più accreditata dottrina: si tratta di pronunce emanate in diversi procedimenti e, in particolare, le ordinanze della Corte di Cassazione sono state emanate in procedimenti nei quali la Corte Costituzionale deve ancora intervenire; malgrado si tratti di ordinanze di incompetenza avverso le quali non è immaginabile alcuna forma d'impugnazione, da esse soltanto non deriva quella insoddisfazione del pubblico interesse cui l'esercizio della competenza si rivolge, nella quale consiste il conflitto negativo: simile conflitto potrà dirsi insorto solo se, e quando, anche l'altro giudice dovesse affermare la propria incompetenza a giudicare nello stesso procedimento. Allo

Del resto, una testuale conferma di ciò deriva per l'appunto da quell'art. 2 primo comma della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1, per cui « spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso ». Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste « presentate a norma dell'articolo 75 », tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l'ammissibilità dei *referendum* in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell'art. 75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un « *referendum* popolare » e se gli atti che ne formano l'oggetto rientrano fra i tipi di leggi costituzionalmente suscettibili di essere abrogate dal corpo elettorale.

Salve le ulteriori indicazioni contenute nel seguito dell'attuale sentenza, ai fini dei singoli giudizi di ammissibilità, questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi *referendum*, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilità. „

stato, quindi, pur se si ritenga che tra quelle sentenze e queste ordinanze sussista un contrasto insanabile si tratterà, appunto, di un mero contrasto di giurisprudenza, tra due diversi organi giurisdizionali, non anche, si ripete, di un conflitto.

Simile contrasto, peraltro, non sussiste.

Dalle pronunce di entrambi i giudici previsti dalla legge n. 352 del 1970 si deduce anzitutto una prima fondamentale e comune affermazione: le competenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione coprono, nel loro complesso, tutto il campo del controllo giurisdizionale sulla legittimità — intesa questa nel senso più ampio della conformità a tutte le leggi ordinarie e costituzionali che regolano la materia — del procedimento referendario. È questa una affermazione che potrebbe apparire ovvia, tale anzi da condizionare la stessa legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 75 Cost., della intera legge ordinaria (n. 352 del 1970) che regola il procedimento di referendum attribuendo a quei due giudici — e solamente a quei due giudici — il compito di controllare la legittimità del procedimento referendario; essa, però, si deduce chiaramente dalle più volte ricordate pronunce giurisdizionali.

Corte Costituzionale e Corte di Cassazione hanno seguito un procedimento logico inverso ma simmetrico: l'una e l'altra hanno proceduto alla determinazione in positivo dei limiti della propria competenza, per poi riconoscere all'altro giudice la residua competenza necessaria a coprire l'intero campo del controllo giurisdizionale della legittimità del procedimento per referendum. L'inverso procedimento logico seguito non ha però portato a risultati contrastanti perché quanto osservato dalla Corte Costituzionale circa il contenuto dei propri compiti, che consistono nel verificare se la richiesta di referendum abrogativo « *riguardi materie che l'art. 75, secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare* » coincide con quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione quando ha riconosciuto alla Corte Costituzionale « *il giudizio sulla ammissi-*

In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del *referendum* abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare.

In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare — del tutto od in parte — la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le « altre leggi costituzionali » considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).

In terzo luogo, vanno del pari preclusi i *referendum* aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali).

bilità del referendum ratione materiae... anche... oltre le testuali previsioni dell'art. 75, comma 2 Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico»; così, inversamente, il « controllo di legittimità demandato all'Ufficio Centrale, dal quale, come ha osservato la Corte Costituzionale, deve escludersi soltanto la cognizione dell'ammissibilità del referendum ai sensi del secondo comma dell'art. 75 Cost. »; ben può considerarsi esaurito nella « verifica della legittimità formale della proposta di referendum e, in particolare per quanto riguarda il suo oggetto, nel constatare se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge » e se non sia intervenuta la sua abrogazione.

La sostanziale conformità delle pronunce della Corte Costituzionale si verifica invero accertando l'esatto contenuto dell'art. 75, secondo comma Cost.

4. - È certamente prevalente, in dottrina, l'opinione che l'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma, Cost. non sia tassativa. In sede di interpretazione del primo comma del medesimo articolo, ovvero del secondo comma, ovvero ancora di altri articoli della Costituzione, diversi autori hanno affermato che, al di là della stretta elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost., devono ritenersi sottratte ad abrogazione referendaria:

- le leggi costituzionali;
- le leggi sulla cittadinanza;
- le leggi abrogate;
- i decreti legge;
- le leggi di delegazione;
- le dichiarazioni dello Stato di guerra;
- le soluzioni dei conflitti di merito tra Stato e Regioni;
- gli statuti regionali;
- le leggi costituzionalmente obbligatorie;
- le leggi di attuazione dell'ordinamento regionale;

In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata — ove occorra — da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa.

Ciò premesso, la questione che giova affrontare per prima — indipendentemente dall'ordine in cui le otto richieste sono state presentate e poi prese in esame dall'Ufficio centrale — concerne l'ammissibilità del referendum sull'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nelle parti interessanti l'intero Concordato, nonché gli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. Le peculiarità di posizione e di funzione, caratterizzanti questo atto nel sistema delle fonti normative, stanno infatti alla base di un duplice ordine di eccezioni d'inammissibilità — già prospettate in dottrina e quindi riproposte dall'Avvocatura dello Stato —

- le leggi regolatrici della giurisdizione;
- le leggi che garantiscono l'esercizio di diritti e libertà fondamentali dei cittadini;
- le leggi elettorali;
- le leggi finanziarie connesse alla legge di approvazione del bilancio;
- la legge che regola l'istituto del referendum;
- i testi unici più rilevanti;
- i codici.

Gli autori ai quali si è accennato non sono concordi né sulla individuazione delle leggi, non espressamente elencate al secondo comma dell'art. 75 Cost. ma ugualmente escluse dalla abrogazione referendaria, né, come si è accennato, nella individuazione della norma costituzionale dalla quale desumere simile esclusione. Ma, e questo interessa ora osservare, tutti questi autori, che come si è detto formano la parte prevalente della dottrina, concordano nel ritenere non tassativa l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 75 Cost.

5. - Che la volontà dei costituenti non fosse quella di formare un elenco tassativo ed inderogabile, al di là del quale non possa immaginarsi altra ipotesi di inammissibilità del referendum né altra legge sottratta ad abrogazione referendaria può, anche desumersi dai lavori della Assemblea Costituente.

A parte la singolare vicenda delle leggi elettorali, che con formale votazione svoltasi il 16 ottobre 1947 furono inserite nell'elenco delle leggi escluse da referendum (A.C. 1289) ma poi non risultano più previste nel testo definitivo dell'art. 75, secondo comma Cost., è significativo rilevare che nella stessa seduta l'on. Nobile propose al Presidente della Commissione di inserire tra le leggi escluse dalla abrogazione per referendum le leggi « in materia costituzionale », che lo stesso deputato distingueva dalle leggi « di revisione costituzionale »; ma la proposta non fu accolta dall'on. Ruini, per la ragione che « la

che non trova riscontro nei riguardi delle altre richieste in discussione. Precisamente, si afferma da un lato che l'art. 1 della legge n. 810, in quanto destinato ad assicurare la « piena ed intera esecuzione » dei Patti lateranensi, verrebbe ad integrarsi con la corrispondente disposizione dell'art. 7 secondo comma Cost., sulla quale finirebbe allora per incidere il voto popolare; mentre il *referendum* abrogativo non potrebbe riferirsi alle norme costituzionali, né ad altri atti legislativi comunque dotati di una specifica resistenza all'abrogazione. E d'altro lato si osserva che la legge n. 810 assolverebbe anche una funzione esecutiva di accordi internazionali, quali il Trattato e il Concordato dell'11 febbraio 1929; sicché la relativa richiesta di *referendum* dovrebbe venire respinta, allo stesso titolo per cui l'art. 75 secondo comma Cost. esclude l'abrogazione popolare delle leggi « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ».

Sotto entrambi i profili, la richiesta dev'esser dichiarata inammissibile.

Al di là del previo giudizio di legittimità, nel corso del quale l'Ufficio centrale accerta solamente se la richiesta verta su di una qualsiasi legge in senso tecnico (ovvero su di un atto costituzionalmente equiparato), con lo scopo di escludere il *referendum* riferito ad atti non legislativi, spetta invece a questa Corte di non dare adito all'abrogazione di quelle

materia delle leggi costituzionali sarà regolata insieme a quella delle garanzie costituzionali»: ma gli artt. 134 e 139 Cost. nulla dispongono al riguardo, sicché l'esclusione da referendum delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi in materia costituzionale, sulla quale sembra si fosse formato il consenso, se non dell'Assemblea, quanto meno degli onn. Nobile e Ruini, può desumersi soltanto in via di interpretazione dell'art. 75 o di altro articolo della Costituzione.

Ancora più significativo fu l'intervento dell'on. Perassi il quale negò che fosse necessaria una espressa sottrazione a referendum delle leggi di approvazione di bilancio e quelle di autorizzazione a ratificare un trattato « poiché non si vede come si potrebbe avere un referendum abrogativo di leggi di quella specie ». Il Presidente della Commissione non esclude che alcune leggi possano ritenersi escluse dal referendum, indipendentemente da alcuna espressa disposizione costituzionale, per « inconcepibilità » o per « assurdo » (lo stesso concetto sarà poi ripetuto dallo stesso on. Ruini a proposito delle leggi di amnistia); ma ritenne comunque fosse « meglio » mantenere l'esclusione espressa di quelle leggi perché per una mente non « rigorosamente giuridica » quell'assurdo poteva non apparire evidente (infatti altro deputato aveva chiesto, anche con argomenti suggestivi, che fosse ammesso referendum sopra i trattati internazionali).

Subito dopo questo intervento altro deputato osservò che le ipotesi di esclusione dal referendum previste nel progetto dovessero essere conservate « per motivo politico prima che giuridico »: ciò sembra confermare che i membri dell'Assemblea quando definirono il testo dell'art. 75, secondo comma Cost. ritennero di operare una libera scelta politica e non una elencazione delle situazioni necessitate dalla logica dell'inconcepibile e dell'assurdo.

specie di leggi — riguardate non già per la materia che esse disciplinano, ma dal punto di vista della loro forza o del loro procedimento formativo — che debbano considerarsi sottratte alla sfera di operatività dei voti popolari in esame; senza di che si potrebbero verificare, attraverso il consenso e l'apporto della Corte stessa, effetti abrogativi che la Costituzione ha implicitamente ma sicuramente voluto riservare ad organi ed a procedure ben diversi dal corpo elettorale e dal *referendum* regolato nell'art. 75 Cost. (con esiti analoghi a quelli che si avrebbero ammettendo che una disposizione di legge ordinaria potesse abrogare — sia pure illegittimamente — un articolo della Costituzione).

Se infatti il *referendum* abrogativo assumesse ad oggetto qualunque tipo di legge in senso tecnico, ordinaria o costituzionale indifferente, la conseguenza sarebbe ben difficilmente compatibile con l'attuale regime di Costituzione rigida. Accanto all'apposito procedimento di revisione e di formazione delle « altre leggi costituzionali », disciplinato dall'art. 138 Cost., si verrebbe cioè ad inserire un procedimento destinato alla sola abrogazione delle leggi costituzionali nonché — coerentemente — della Costituzione stessa, che in nessun modo potrebbe venire armonizzato con il primo di questi due istituti. Per colmare le lacune dell'*iter* configurato dall'art. 138 (ad esempio, in tema di inizia-

6. - La non tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cost., fu ritenuta anche quando, sempre in sede costituente, il nostro legislatore elaborò la legge cost. n. 1 del 1953. Nel già citato articolo dell'on. Lucifredi non solo si afferma essere assodato che il referendum abrogativo non è ammissibile nei confronti di norme costituzionali, in esse comprese quelle in materia costituzionale, come leggi sulla cittadinanza, nonché nei confronti delle leggi già abrogate o mai esistite; ma si illustrano anche le ragioni per le quali il Parlamento ritenne di affidare simile controllo alla Corte Costituzionale; ed infine si precisa che proprio simile controllo in tutta l'ampiezza prima indicata — comprensivo cioè della dichiarazione di inammissibilità di referendum abrogativi di alcune leggi non espressamente comprese nell'elenco di cui all'art. 75, secondo comma, Cost. — si volle attribuire alla Corte Costituzionale con la formulazione che sarà poi quella dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1/53 « giudicare se le richieste... siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso ».

7. - Se dai verbali della Costituente può desumersi la volontà di quella Assemblea di elencare, al secondo comma, alcune categorie di leggi che si voleva escludere dal referendum, oltre alle leggi di revisione costituzionale, in materia costituzionale ed a quelle per le quali l'esclusione doveva dedursi per la logica dell'assurdo e dell'inconcepibile; se uguale convinzione mostrò il legislatore costituente del 1953; anche il legislatore ordinario, quando, dopo circa vent'anni dette esecuzione alle norme costituzionali ed introdusse concretamente nel nostro ordinamento l'istituto del referendum, mostrò la convinzione che altre leggi, oltre quelle espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75, dovessero considerarsi escluse dal referendum.

Al Senato, nel corso della discussione che si svolse nel marzo 1969, dopo ripetute e concordi affermazioni in tal senso dei sen. Zuccalà (Atti Senato,

tiva delle leggi, di promulgazione e di pubblicazione), è possibile ed anzi necessario ricorrere alle norme dettate dagli artt. 71 e seguenti della Costituzione, relativamente alla funzione legislativa ordinaria. Ma la disciplina del *referendum* abrogativo non attiene affatto all'esercizio di tale funzione da parte delle Camere, e non è comunque utilizzabile per colmare nessuna delle lacune predette. Al contrario, la stessa previsione di uno specifico *referendum* approvativo, contenuta nel secondo comma dell'articolo 138, contribuisce ad escludere che in tema di revisione e di legislazione costituzionale vi sia posto per un ulteriore *referendum* abrogativo, nelle medesime forme previste per le leggi ordinarie.

Con ciò non si vuol certo sostenere che i Patti lateranensi siano stati costituzionalizzati ad ogni possibile effetto, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7 Cost. Al contrario, dal capoverso dello stesso art. 7 risulta testualmente che « le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale » (ma sono apportabili, dunque, nelle forme della legislazione ordinaria). E resta fermo, d'altronde, quanto la Corte ha dichiarato e ribadito più volte

6062; 6201) e Del Nero (ivi, 6202), il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe solennemente a riaffermare che l'interpretazione costante alla quale il Parlamento si è sempre riferito è che il referendum abrogativo si applica solo alla legge ordinaria e mai alle leggi costituzionali (ivi, 6203). E nella successiva relazione per la 1^a Commissione della Camera (Atti Camera, n. 1249/A) il relatore pur avendo dichiarato formalmente di ritenere tassativi i casi di esclusione stabiliti dall'art. 75 Cost., sostanzialmente affermava doversi ritenere sottratte a referendum abrogativo le leggi costituzionali; quelle di approvazione degli statuti regionali; quelle di risoluzione di questioni di merito sulla validità di una legge regionale; quelle di dichiarazione dello stato di guerra; quelle di approvazione del piano economico; quelle emanate per la risoluzione dei conflitti di interessi tra Stato e regioni; quelle emesse in esecuzione di un trattato internazionale debitamente autorizzato.

8. - Per concorde opinione della dottrina prevalente e del legislatore, costituente ed ordinario, si deve ritenere che la elencazione contenuta nell'art. 75, secondo comma Cost. non è tassativa, sicché altre leggi, pur non appartenenti alle categorie ivi espressamente elencate, quanto meno le leggi costituzionali, devono ritenersi non soggette ad abrogazione per referendum; sorge allora il problema di individuare il giudice, tra i due previsti dalla legge n. 352 del 1970, cui spetti accertare e dichiarare la inammissibilità delle richieste che si riferiscano a simili leggi.

La competenza della Corte Costituzionale deve dedursi non soltanto da quanto ha ritenuto la Corte di Cassazione, cioè che la sua competenza è limitata a verificare se l'atto considerato è una legge o un atto avente forza di legge; bensì anche direttamente alla formulazione letterale del secondo comma dell'art. 2 legge cost. n. 1 del 1953.

La norma processuale, o attributiva della competenza deve invero essere interpretata in relazione all'effettivo contenuto della norma sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 75 Cost. Nel verificare l'ammissibilità della richiesta di referendum la Corte Costituzionale dovrà allora non soltanto accer-

(nelle sentenze n. 30 e n. 31 del 1971, n. 12 e n. 195 del 1972, n. 175 del 1973): ossia che l'art. 7 secondo comma Cost. « non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi », per ciò che riguarda la conformità delle clausole stesse rispetto ai « principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Ma tutto questo non toglie che l'art. 7 contenga una norma « di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi », attribuendo loro una precisa « rilevanza » o « copertura costituzionale » (come questa Corte ha ritenuto — rispettivamente — nelle sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977). La circostanza che i Patti non abbiano la forza attiva di « negare i principi supremi dell'ordinamento » non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della forza passiva o della resistenza all'abrogazione tali fonti normative siano assimilabili alle norme costituzionali; tanto è vero che esse non possono

tare che la norma oggetto della richiesta non appartenga ad alcuna categoria espressamente elencata nel secondo comma dell'art. 75, ma anche che la richiesta medesima non sia inammissibile per un diverso motivo (per essere, ad esempio, la legge oggetto del referendum già abrogata; ovvero una legge in materia costituzionale o di revisione costituzionale; od anche per l'inconcepibilità e l'assurdità della richiesta; o, comunque, per appartenere la legge ad una delle categorie, prima elencate al n. 4, che parte della dottrina ritiene non soggette ad abrogazione referendaria).

A questa interpretazione dell'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953 conduce anche la considerazione della *ratio* della norma: come l'on. Lucifredi ha ricordato nell'articolo più volte citato quale autentica testimonianza dei problemi affrontati e risolti dal legislatore, il controllo sulla costituzionalità della richiesta fu attribuito, anziché alla Magistratura ordinaria, alla Corte Costituzionale sia per la sua composizione sia per la sua veste di suprema tutrice del rispetto della Costituzione, che è in gioco quando si tratti di vedere se un certo referendum sia o meno ammissibile a norma delle sue disposizioni; ed anche per la considerazione che, se il controllo successivo sulla costituzionalità del referendum eseguito spetterebbe certamente alla Corte Costituzionale, quel medesimo controllo non può essere esercitato da un organo diverso, quando il suo espletamento sia anticipato ad un momento anteriore rispetto alla consultazione del corpo elettorale.

Che il giudizio sulla ammissibilità del referendum « ai sensi del secondo comma dell'art. 75 Cost. » non sia limitato alla verifica dell'appartenenza della legge che si vuole abrogare ad alcuna delle categorie espressamente elencate in quella norma della Costituzione è chiaramente confermato anche dai commi terzo e quarto dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970: compito della Corte è ammettere le richieste regolari e respingere quelle che « siano contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 Cost. »; ma l'oggetto del giudizio si estende alla verifica, in via generale della « legittimità costituzionale delle richieste di referendum ».

9. - Deve infine osservarsi che dopo la pubblicazione, in questi procedimenti referendari, delle ricordate ordinanze della Corte di Cassazione, la

venire legittimamente contraddette od alterate se non con lo strumento delle leggi di revisione costituzionale, là dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano.

Effettivamente, Trattato e Concordato del 1929 non vanno equiparati da una qualsiasi di quelle tante leggi cui la Carta costituzionale opera generici richiami o rinvii, allo scopo di specificare le proprie disposizioni o di consentirne l'attuazione e la materiale applicazione; ma sono quei due atti normativi, storicamente e giuridicamente individuati, ai quali l'art. 7 allude in maniera diretta e puntuale, attraverso il congiunto riferimento ai Patti lateranensi. Ed un tale dato basta per concludere che il *referendum* previsto dall'art. 75 Cost., non potendo avere la forza necessaria per produrre l'abrogazione dei Patti, non può essere nemmeno ammissibile in quanto li assuma ad oggetto, sia pure parzialmente e non nella loro interezza.

Né vale obiettare che altro sono i Patti per sé considerati, altro la legge ordinaria che li ha immessi nel nostro ordinamento: con la

interpretazione degli artt. 2 legge cost. n. 1 del 1953 e 33 legge n. 352 del 1970 che riconosca alla Corte Costituzionale il potere di decidere su tutte le questioni che già erano state inutilmente prospettate all'Ufficio Centrale per il referendum, è in un certo senso necessitata: al di là di simile interpretazione è solo la illegittimità costituzionale della legge n. 352/70 perché non assicura la piena tutela giurisdizionale nel corso del procedimento di controllo della legittimità della richiesta di referendum; oppure, ancora peggio, il reale conflitto (negativo) di attribuzioni tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione.

* * *

Sulla legittimità costituzionale e, quindi, sulla ammissibilità delle singole richieste di referendum. 10. - Per le ragioni sopra esposte si rappresentano ora nuovamente alla Corte Costituzionale tutte le questioni già prospettate alla Corte di Cassazione, non senza farle precedere da alcune considerazioni che possono dedursi dalla lettura delle ordinanze della Corte medesima.

La prima questione prospettata alla Corte di Cassazione riguarda la ammissibilità di richieste di referendum abrogativi di più disposizioni di legge che, anche se formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie difformi ed eterogenee. La ritenuta inammissibilità si basa su due considerazioni essenziali: la impossibilità che il corpo elettorale, cioè ogni elettore, sia compiutamente informato sui singoli aspetti positivi e negativi delle singole proposte; la impossibilità che il responso, necessariamente unico ed immotivato delle urne, corrisponda alla volontà, necessariamente articolata e complessa dei singoli componenti del corpo elettorale.

La questione riguarda, in primo luogo, la richiesta di abrogazione di 97 articoli del codice penale. La lettura del testo della richiesta, riportato nella ordinanza della Cassazione, mostra in modo evidente che con essa si è tentato un uso del referendum abnorme, non solo e non tanto rispetto ad alcune disposizioni della legge n. 352 del 1970, quanto rispetto alle norme stesse della Costituzione che attribuiscono all'istituto natura e fine di strumento

conseguenza che soltanto i primi, e non la seconda, sarebbero sottratti al referendum. Distinzioni del genere non sono fondate, dal momento che il richiamo costituzionale non ha per tema esclusivo i Patti lateranensi come fonti del diritto internazionale o concordatario, ma si riferisce ad essi — anche e soprattutto — per ciò che interessa alla Costituzione di uno Stato, ossia per la loro incidenza sull'ordinamento interno del nostro Paese. La stessa previsione — implicitamente operata dall'art. 7 — che i Patti siano modificati per volontà unilaterale dell'Italia, ma nella forma d'una legge di revisione costituzionale, sarebbe priva di senso se l'articolo stesso non avesse diretto riguardo o quello che i Patti rappresentano nell'ambito del diritto italiano. E dunque ne discende — secondo la prospettiva che la Corte ha fatto espressamente propria già nella sentenza n. 1 del 1977 — che la « copertura costituzionale fornita dall'art. 7 comma secondo Cost. » garantisce al tempo stesso i Patti lateranensi e quell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che ha dato loro una « piena ed intera esecuzione ».

per l'esercizio diretto da parte del popolo — al di fuori di ogni forma di rappresentanza e di fiducia — della funzione legislativa.

Il testo della richiesta è invero estremamente elaborato e complesso; in esso i numeri prevalgono sulle parole e la sua comprensione non è certamente agevole se non dopo una lettura molto attenta ed uno studio molto approfondito di una notevole parte del codice penale.

Inoltre nella stessa richiesta di abrogazione referendaria sono riuniti articoli dal contenuto più disparato, disseminati nei diversi titoli del codice, dei quali alcuni (come ad es. quello che prevede la pena dell'ergastolo) possono certamente coinvolgere l'interesse della generalità di cittadini; mentre per altri (come ad es. quello che prevede la punizione del vilipendio della bandiera nazionale), il problema della abrogazione o conservazione è da iniziati e l'interesse del corpo elettorale non è certo ugualmente intenso.

Non è, infine, agevole individuare il filo conduttore che ha convinto i promotori del referendum a scegliere tra tutti gli articoli del codice penale, proprio quelli indicati nella richiesta per proporre l'abrogazione unitaria.

Può allora dirsi che richieste siffatte non permettono risposte che costituiscano diretta espressione della volontà popolare e non manifestazione di fiducia nei confronti dei promotori che hanno scelto le norme da abrogare; simili richieste neppure garantiscono la genuinità del responso popolare in quanto permettono la moltiplicazione dei consensi per la abrogazione di singole norme nei confronti delle quali la maggioranza del corpo elettorale può essere indifferente, se non addirittura favorevole alla conservazione.

Tutto ciò appare in chiaro contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto del referendum, che, come si è detto, è dall'art. 75 della Costituzione, inteso come strumento di democrazia diretta che si affianca in piena autonomia, pur senza contrapporsi ad essi, ai normali strumenti di democrazia rappresentativa. Proprio per garantire simili caratteri i nostri costituenti non vollero ammettere nel nostro ordinamento costituzionale il referendum, sia pure di iniziativa popolare, deliberato per l'approvazione di una proposta di legge predisposta dal Comitato promotore ovvero modificativo di leggi in vigore,

D'altronde, la richiesta in esame si dimostra egualmente inammissibile, per chi la consideri dal punto di vista del collegamento riscontrabile fra l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione degli accordi di diritto internazionale (o comunque stipulati fra soggetti « indipendenti e sovrani »), ivi compresi i Patti lateranensi del 1929. La ragion d'essere dell'esplicita esclusione costituzionale, quanto ai *referendum* incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall'art. 80 Cost., non si risolve nell'intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto più che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno — di regola — la possibilità materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben più largamente la Costituzione ha voluto impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell'indispensabile fondamento costituzionale (ai sensi dell'art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile lo Stato italiano verso gli altri contraenti.

bensi soltanto il referendum abrogativo, in relazione al quale precisarono peraltro che « un referendum significativo deve essere raccolto su una domanda chiara ed univoca, alla quale si possa rispondere soltanto con un sì o con un no » (on. Einaudi nella seduta del 17 gennaio 1947 della 2^a sotto-commissione) sicché quando il referendum abbia per oggetto non già uno o pochi articoli, ma l'intero testo di una legge « il popolo sarà chiamato a pronunciarsi non sulle singole disposizioni, ma soltanto sul loro spirito animatore » (on. Ambrosini, ivi): quel che rileva è che « possano essere sottoposte a referendum soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad esempio, quella se si debba introdurre o no il divorzio » (on. Nobile, ivi) e che « il popolo debba essere messo in grado di votare sapendo quello che vota » (on. Mortati, ivi).

Come si è prima accennato (n. 2), la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla questione che pur le era stata proposta: coerentemente alla delimitazione formale della propria competenza, l'Ufficio centrale si è limitato a verificare l'osservanza formale del principio dell'omogeneità della normativa sottoposta a referendum e si è quindi arrestata alla osservazione che « la unitarietà (del codice), quale corpo di leggi, è addirittura emblematica ». Spetta ora alla Corte Costituzionale, nell'esercizio del suo potere di controllo sostanziale della ammissibilità del referendum, verificare se a quella unitarietà formale non corrisponda una eterogeneità sostanziale, ciò che, invero, può anche dirsi « emblematico » trattandosi di più articoli disseminati in un codice che, come la Corte di Cassazione ha ricordato, è per definizione una raccolta, ovvero « un corpo di leggi ».

11. - Nella stessa ordinanza della Corte di Cassazione è ricordata una ulteriore questione relativa alla ammissibilità della richiesta di referendum per l'abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale: come prima (n. 4) si è osservato, una parte della dottrina ritiene che i codici non siano soggetti ad abrogazione referendaria trattandosi di leggi (in senso formale) contenenti ampie discipline difficilmente sostituibili e da ritenersi essenziali per il funzionamento dello ordinamento democratico.

Ma l'esclusione dev'essere quindi riferita — secondo la tesi dominante in dottrina — non solo al momento dell'autorizzazione alla ratifica, ma anche al momento dell'esecuzione strettamente intesa. Ed a questa stregua poco importa che l'ordine di esecuzione rappresenti l'oggetto di un apposito atto legislativo (com'era inevitabile nell'ordinamento statutario, date le norme costituzionali che allora regolavano la formazione dei trattati) o sia contemporaneo e contestuale all'autorizzazione, venendo inserito nella medesima legge che consente la ratifica. In entrambe le ipotesi, infatti l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75 secondo comma Cost. impone che vengano respinte le richieste di *referendum* abrogativo.

Per contestare la legittimità della richiesta di *referendum* vertente su 97 articoli del codice penale, l'Avvocatura dello Stato ha depositato presso l'Ufficio centrale un atto di intervento, in cui si deduceva l'improponibilità di quesiti referendari congiuntamente riferiti ad un'eterogenea pluralità di disposizioni legislative. Ma l'Ufficio centrale non ha

Il principio trova evidentemente applicazione non solo quando sia proposta l'integrale abrogazione di un codice, ma anche quando la proposta riguardi, come ha osservato la Cassazione, un cospicuo numero di suoi articoli.

12. - La inammissibilità della richiesta ora in esame, più precisamente, la sua illegittimità costituzionale, deriva, infine, da una ulteriore considerazione. Come ha ricordato la Corte di Cassazione, alcuni articoli investiti dalla richiesta di abrogazione hanno formato oggetto di sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale che non ne hanno toccato la portata testuale; numerosi altri (57, 205, 206, 222, 266, 270, 305, 327, 333, 341, 344, 402, 414, 415, 504, 505, 527, 528, 529, 571, 578, 654, 655, 656, 662, 663, 668, 724, 725) hanno superato il controllo di legittimità costituzionale ad opera della Corte, ed in ciò non è certamente un ostacolo alla abrogazione referendaria; ma tra questi è anche l'art. 528 che punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, a proposito del quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 1972 non si è limitata ad affermarne la legittimità costituzionale, ma ha aggiunto che « è proprio l'art. 21 Cost. che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere con mezzi adeguati le relative violazioni, tra le quali la diffusione dell'oscenità prevista dall'art. 528 c.p. si presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato dell'art. 21 Cost. l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.p.r. 20 ottobre 1949 n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della diffusione di stampati osceni ».

Può forse ammettersi che i mezzi di repressione previsti dall'ultimo comma dell'art. 21 Cost. e dall'accordo internazionale non debbano avere necessariamente carattere penale; ma in ogni caso l'art. 528 cod. pen. è norma di attuazione dei principi costituzionali proclamati dagli artt. 21 e 10 Cost., sicché la sua mera abrogazione — e non la sua modifica — costituirebbe violazione degli ora citati articoli della Costituzione.

13. - Anche la richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge n. 152 del 1975 appare inammissibile per la eterogeneità della materia regolata dai singoli articoli della legge risultante anche, come è stato osservato alla Corte

accolto né ha preso in formale considerazione la tesi dell'Avvocatura, limitandosi invece ad osservare che « il principio dell'omogeneità della normativa sottoposta a *referendum* non comporta la corrispondenza in senso assoluto di ogni singolo *referendum* ad ogni singolo atto normativo, ma deve ritenersi rispettato anche quando gli atti, pur nella loro pluralità, siano sistematicamente incorporati in un testo legislativo avente unità di oggetto ».

Nella memoria successivamente presentata a questa Corte, l'Avvocatura dello Stato insiste però nell'assunto, sostenendo che richieste del genere sarebbero comunque inammissibili. Di fronte a domande formulate in termini così complessi, gli elettori non potrebbero esprimere risposte consapevoli ed univoche; sicché del *referendum* si farebbe un uso abnorme, contrastante con i caratteri essenziali di questo istituto.

Ora la Corte deve anzitutto constatare che, sotto i profili indicati dall'Avvocatura dello Stato, l'attuale ordinamento del *referendum* abrogativo è contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie.

di Cassazione, dal fatto che con essi vengono apportate modifiche ad articoli contenuti in diversi testi normativi.

Anche a proposito di questa richiesta può ripetersi quanto si è prima osservato circa la possibilità di una illegittima moltiplicazione dei consensi: dei 36 articoli contenuti nella legge solo pochissimi hanno formato oggetto di aspre polemiche politiche; degli altri l'opinione pubblica non si è occupata, sicché è da presumerne quanto meno l'indifferenza.

14. - Altra questione formulata alla Corte di Cassazione riguarda l'ammissibilità delle richieste di referendum che abbiano per oggetto una legge ordinaria c.d. « costituzionalmente necessaria » perché emanata per dare attuazione ad una precisa norma costituzionale.

Sulla base di quanto già ritenuto dalla prevalente e più accreditata dottrina si è osservato che la mera abrogazione di simili leggi, ad opera del legislatore ordinario ovvero direttamente dal popolo con lo strumento del referendum, non può essere disposta senza produrre una immediata violazione della norma costituzionale, inammissibile dato il carattere rigido della nostra costituzione; che l'abrogazione referendaria non può confondersi con la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della Corte, onde si giustificano i particolari limiti della prima; che nel potere di abrogazione legislativa attribuito al corpo elettorale dall'art. 75 Cost. non può ritenersi compreso il potere di imporre al Parlamento l'obbligo di legiferare in un determinato modo; che alla violazione della Costituzione derivante dalla abrogazione referendaria di una legge costituzionalmente necessaria è dubbio possa porsi rimedio con la dichiarazione *successiva* di illegittimità costituzionale dei risultati a' sensi dell'art. 134 Cost.; che è comunque assurdo ammettere l'intervento della Corte successiva all'espletamento del referendum e negare invece l'ammissibilità di un intervento preventivo che valga ad evitare lo svolgimento di un referendum dall'oggetto palesemente incostituzionale.

Deve però aggiungersi che quando l'oggetto del referendum riguardi non già singole norme, ma intere leggi di attuazione di precetti costituzionali (come, ad esempio, le leggi di attuazione dell'ordinamento regionale ovvero la stessa legge n. 352 del 1970 sul referendum); allora il corpo elettorale viene chiamato

Da una parte, corrisponde alla naturale funzione dell'istituto (adde-
rendo ad alcune importanti indicazioni ricavabili dagli atti dell'Assem-
blea Costituente) l'esigenza che il quesito da porre agli elettori venga
formulato in termini semplici e chiari, con riferimento a problemi affini
e ben individuati; e che, nel caso contrario, siano previste la scissione
od anche l'integrale reiezione delle richieste non corrispondenti ad un
tale modello in coerenza con questi scopi, la legislazione attuativa del-
l'art. 75 Cost. doveva e dovrebbe prevedere, dunque, appositi controlli
delle singole iniziative, da effettuare — preferibilmente — prima ancora
che vengano apposte le firme occorrenti a sostenere ciascuna richiesta;
affinché gli stessi sottoscrittori siano messi preventivamente in grado
d'intendere con precisione il valore e la portata delle loro manifestazioni
di volontà.

D'altra parte, bisogna viceversa riconoscere che la legge n. 352 del
1970 non ha preordinato per nulla i rimedi necessari in tal senso. L'art. 27
primo comma, pur prescrivendo l'indicazione dei « termini del quesito che

ad esprimere il proprio giudizio non già sul *modo* in cui il legislatore ordinario
ha dato attuazione al precetto della Costituzione (negli esempi sopra fatti agli
artt. 114 e segg. ed all'art. 75 Cost.) bensì sullo stesso precetto costituzionale,
del quale si vuol provocare, con il voto referendario, se non la formale abro-
gazione, quanto meno la sostanziale disapplicazione o sterilizzazione. Anche
per questo, ai guasti costituzionali prodotti dal voto referendario il Parlamento
non potrebbe porre rimedio, sia pure nel tempo previsto dall'art. 37 della
legge n. 352 del 1970: perché se è certo che al Parlamento residua il potere
di colmare i vuoti legislativi provocati dal referendum; si ritiene però comu-
nemente che il legislatore non possa — o sia comunque costituzionalmente
scorretto — emanare leggi che siano in contrasto col risultato e con lo spirito
del voto referendario.

15. - Tale è la situazione creatasi con le richieste di referendum indicate
in epigrafe.

a) Sono noti i dubbi, sollevati da una parte della dottrina, sulla legiti-
mità costituzionale di *alcuni articoli* della legge 25 gennaio 1962 n. 20, recante
norme sui procedimenti e giudizi di accusa. Ma la proposta di abrogazione
referendaria non riguarda soltanto quegli articoli, bensì *tutti gli articoli che
riguardano la Commissione inquirente* determinandone e disciplinandone l'atti-
vità; il fine sostanzialmente ed anche manifestamente perseguito dai promo-
tori del referendum è perciò quello di sottrarre all'organo parlamentare ogni
potere, non solo istruttorio, ma anche di proposta, in ordine alla messa in
stato d'accusa del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per trasferire il
potere medesimo al giudice ordinario. All'esito positivo del referendum conse-
guirebbe quindi la disapplicazione, se non la sostanziale abrogazione, del-
l'art. 12 legge cost. n. 1 del 1953, che invece attribuisce quel potere alla
commissione parlamentare; a ciò il legislatore ordinario non potrebbe porre
rimedio senza contrastare i risultati del voto popolare.

b) Dall'esito positivo dei referendum per l'abrogazione integrale del codice
militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare deriverebbe la elimi-
nazione dal nostro ordinamento dei Tribunali Militari e, in genere, della
giurisdizione penale militare in tempo di pace. Questo è, del resto, l'intendi-

si intende sottoporre alla votazione popolare», si limita in sostanza a prevedere che la formula « volete che sia abrogata... » (o « volete voi l'abrogazione... ») sia completata richiamando gli estremi della legge in discussione, citando il numero dell'articolo o degli articoli specificamente interessati, nonché trascrivendo i soli testi dei commi o dei frammenti eventualmente messi in gioco (ma non gli integrali disposti degli articoli stessi). Ciò che più conta, la legge attuativa non chiarisce in nessun modo con quali criteri, da parte di quali organi, in quali momenti, né con quali effetti dovrebbe esercitarsi il controllo sull'omogeneità delle richieste: con la conseguenza che l'introduzione delle necessarie garanzie di semplicità, di univocità, di completezza dei quesiti, presentemente trascurate od ignorate dal legislatore, rimane affidata ad una futura riforma.

Ma il sindacato della Corte non si può arrestare di fronte alla constatazione delle carenze o delle lacune della legge n. 352 del 1970. Diversamente dall'Ufficio centrale, tenuto ad accertare la legittimità delle richieste alla stregua di quella legislazione ordinaria che ha determinato « le modalità di attuazione del referendum », questa Corte deve infatti giudi-

mento manifestato dai promotori e sostenitori del referendum. Alla conseguente violazione dell'art. 102, comma terzo Cost., il legislatore ordinario non potrebbe, perciò porre rimedio senza contrastare il risultato del referendum.

c) Anche il referendum per l'abrogazione della legge 27 maggio 1929 n. 810 è stato voluto per sottrarre il nostro Paese al regime concordatario; questo, del resto, sarebbe il risultato del voto popolare se favorevole alla proposta. È allora chiaro che la norma sostanzialmente investita con la richiesta di referendum non è quella ordinaria, ma quella contenuta nell'art. 7 della Costituzione.

16. - Come ha prospettato la Corte di Cassazione nella ordinanza che ne ha dichiarato la legittimità, la richiesta di abrogazione referendaria dell'intero codice penale militare è da ritenersi inammissibile anche per due ulteriori ragioni:

perché il codice, del quale si chiede l'abrogazione, deve ritenersi legge essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

perché, « in quanto diretta all'abrogazione di un intero corpo di leggi » la richiesta non ha un oggetto omogeneo nè indivisibile.

17. - Anche la richiesta di abrogazione della legge n. 810 del 1929 è inammissibile per due ulteriori ragioni:

perché, trattandosi della legge di ratifica di un trattato, rientra nelle categorie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.;

perché, come è stato rilevato da autorevole dottrina, l'art. 7 Cost. ha avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola quiescente, la legge n. 810.

18. - Poste tali precisazioni si insiste ora nuovamente, avanti la Corte Costituzionale, su tutte le richieste e questioni già formulate avanti la Corte di Cassazione. A tale scopo, ed anche per la migliore informazione della Corte Costituzionale sulla precedente fase di questo procedimento, si trascrive inte-

care sull'ammissibilità delle richieste stesse, in diretta applicazione delle norme o dei principi di ordine costituzionale che comportino una causa impeditiva — espressa od implicita — dei voti popolari abrogativi. E, su questa base, la richiesta mirante all'abrogazione — totale o parziale — di 97 articoli del codice penale dev'esser dichiarata inammissibile.

Nella disposizione dell'art. 75 primo comma Cost. (« È indetto referendum popolare... quando lo richiedono cinquecentomila elettori... ») è certo ricompresa una vastissima gamma di richieste, indeterminate ed indeterminabili a priori. Ma nello stesso modo che la cosiddetta discrezionalità legislativa non esclude il sindacato degli arbitri del legislatore, operabile da questa Corte in rapporto ai più vari parametri; così la normativa dettata dall'art. 75 non implica affatto l'ammissibilità di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del referendum abrogativo. Se è vero che il referendum non è fine a se stesso, ma tramite della sovranità popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto

gralmente in questa memoria l'atto di intervento già depositato avanti l'Ufficio centrale per il referendum.

«(Testo dell'intervento dinanzi all'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione). A - Sulla ammissibilità di questo intervento. Il procedimento regolato dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 che, dopo il deposito delle sottoscrizioni raccolte, porta alla dichiarazione di ammissibilità del referendum abrogativo si articola in due fasi consecutive alle quali viene generalmente riconosciuta natura giurisdizione: la prima avanti l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che si conclude con ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta di referendum; la seconda avanti la Corte Costituzionale che si conclude con sentenza che dichiara l'ammissibilità del referendum.

«L'art. 33 della legge citata prescrive, al secondo comma, che del giorno fissato per la deliberazione della Corte Costituzionale sulla ammissibilità delle richieste di referendum sia data comunicazione ai delegati o presentatori ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; il terzo comma aggiunge che non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati, i presentatori ed il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale del referendum.

«Con sentenza n. 10 del 1972 la Corte Costituzionale ha precisato che il Governo può intervenire nel giudizio che si svolge davanti la Corte medesima sulla ammissibilità del referendum 'quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio', così chiaramente richiamando quanto già affermato in via generale con la sentenza n. 13 del 1960 e cioè che quando la legge prevede l'intervento in giudizio davanti la Corte del Presidente del Consiglio 'essa vi ravvisa non il capo di una amministrazione, ma il rappresentante dello Stato inteso come ordinamento unitario'. Perciò, malgrado le peculiari caratteristiche del giudizio sull'ammissi-

bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.).

Né giova replicare — come hanno fatto i promotori del *referendum* in esame — che saranno gli elettori ad esprimere in proposito il loro libero giudizio politico: approvando o respingendo la richiesta, secondo che il quesito sia stato formulato in termini più o meno chiari e precisi. Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunità di abrogare certe norme ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perché coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando che meriterebbe mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi verso l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito della consultazione, giacché l'inestricabile complessità delle questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente e separatamente valutata) non consente loro di esprimersi né in modo affermativo né in modo negativo; sia che decidano di votare «no», in nome del prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengano ormai superate (e vedendosi impedita la possibilità di proporre in questo senso ulteriori *referendum*, prima che siano trascorsi almeno cinque anni,

« bilità del referendum nei confronti degli altri giudizi che si svolgono avanti
« la Corte (sent. n. 251 del 1975) deve ritenersi il carattere unitario dell'inter-
« vento del Presidente del Consiglio dei ministri quale è regolato dall'art. 20
« della legge 11 marzo 1953 n. 87, che si riferisce in genere a tutti i procedi-
« menti che si svolgono avanti alla Corte Costituzionale.

« Il precedente articolo 32 della medesima legge n. 352 regola la prima
« fase del procedimento che si svolge avanti l'Ufficio Centrale per il referen-
« dum; esso non contiene uguale disposizione riguardante l'intervento del Go-
« verno: il quinto comma prescrive che le eventuali ordinanze con le quali
« si rilevino presunte irregolarità delle richieste siano notificate ai delegati
« e presentatori, non anche al Governo, ed abilita solo costoro ed i presen-
« tatori dei partiti e dei gruppi politici a presentare deduzioni scritte. Non
« per questo, però, può ritenersi che dalla legge sia escluso l'intervento del
« Governo avanti l'Ufficio centrale per il referendum, intervento che è neces-
« sario per far valere quelle ritenute illegittimità delle richieste di referendum
« che, come si vedrà, solo l'Ufficio e non anche la Corte, è competente a
« rilevare.

« I citati commi 2° e 3° dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, come
« gli artt. 20 e 25 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, attribuiscono al Presi-
« dente del Consiglio dei Ministri la tutela in giudizio dell'interesse dello
« Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario,
« all'armonia, alla completezza ed alla certezza del diritto oggettivo, ed in
« particolare al legittimo uso di uno dei fondamentali strumenti di demo-
« crazia previsti dalla Costituzione; è però evidente che simile interesse, per
« essere tutelato integralmente, deve esserlo non solo davanti la Corte Costi-
« tuzionale, quando si discuta se la legge che si vuole sottoporre a referendum
« appartenga ad alcuna categoria prevista dal secondo comma dell'art. 75 Cost.,

dalla data la preclusione disposta dall'art. 38 della legge n. 352 del 1970): appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano falsati alla radice, per l'unico motivo che *referendum* diversi — e per se stessi ammissibili — sono stati conglobati a forza entro un solo contesto.

Effettivamente, libertà dei promotori delle richieste di *referendum* e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il *referendum* abrogativo, non può essere infatti trasformato — insindacabilmente — in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto o sostenuto le iniziative referendarie.

« ma anche ed ugualmente avanti all'Ufficio centrale per il referendum specie
« se si ritenga che quest'Ufficio debba verificare la conformità della richiesta
« di referendum non soltanto alle disposizioni di legge ordinaria ma anche
« ai precetti della Costituzione diversi da quello contenuto nel secondo comma
« dell'art. 75.

« Infatti, come si è prima osservato, la Corte Costituzionale ha ritenuto
« che l'intervento del Governo avanti la Corte medesima vale ad assicurare
« le condizioni, sia pure 'sufficienti' (e su ciò parte della dottrina è discorde),
« ma anche 'necessarie' per assicurare la formazione di un legittimo contraddittorio. Se perciò la legge medesima, che all'art. 32 prevede la partecipazione al giudizio, che si svolge avanti l'Ufficio Centrale, dei promotori, escludesse l'intervento del Governo, ne risulterebbe chiaramente violato, in questa
« prima fase del procedimento di verifica della legittimità del referendum — alla
« quale, come si è detto, viene comunemente riconosciuta natura giurisdizionale — il principio del legittimo contraddittorio. Nè potrebbero ritenersi
« comunque assicurate le condizioni necessarie alla formazione di un legittimo
« contraddittorio dalla partecipazione a questa fase del giudizio, dei partiti politici, espressamente prevista dalla norma ora richiamata: resterebbe in ogni
« caso privo di adeguata tutela, in questa sede giurisdizionale, l'interesse dello
« Stato, inteso non come amministrazione ma come ordinamento unitario, che
« la legge affida al Governo e che non può evidentemente essere affidata ai
« partiti politici, la cui funzione, per l'art. 49 della Costituzione, è quella
« di 'concorrere' a determinare la politica nazionale, sicché si ritiene comunemente che la pluralità o, almeno, la dualità dei partiti costituisca caratteristica essenziale del nostro ordinamento democratico.

« È, del resto, da aggiungere che l'astratto problema della ammissibilità
« di questo intervento non è, nella fattispecie, sostanzialmente rilevante per
« il conseguimento del risultato concreto che con questo atto viene perseguito.
« Le singole questioni che si vogliono sottoporre all'esame ed al giudizio del-

Viceversa, proprio questo finisce per essere, in modo esemplare, il caso del *referendum* vertente su 97 articoli del codice penale. Per quanti sforzi interpretativi si facciano, da tali disposizioni non si riesce ad estrarre un quesito comune e razionalmente unitario; e ciò fornisce allora la riprova che la richiesta non può venire ammessa, perché incompatibile con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost.

Analoghe considerazioni valgono ad escludere l'ammissibilità della richiesta relativa al codice penale militare di pace (approvato dal regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303).

Anche a prescindere dalle dimensioni del codice stesso (che pure si compone di ben 433 articoli), è determinante la circostanza che questo atto legislativo implica le più diverse tematiche: dall'individuazione delle categorie di « persone soggette alla legge penale militare » alla determinazione delle specie delle relative pene; dalla parte generale alla parte speciale della legislazione penale militare; dal diritto penale militare sostanziale alla procedura penale militare ed alla giurisdizione dei tribunali militari; dalla definizione dei reati esclusivamente militari, caratteristici dell'ordinamento delle forze armate, fino ad un'ampissima serie di figure criminose che s'innestano sulle parallele previsioni del codice penale comune, aggravando però le sanzioni a causa delle condizioni delle persone che abbiano commesso il fatto.

« L'Ufficio Centrale elettorale sono da tempo dibattute in dottrina sicché esse, « come si dirà subito, dovranno comunque essere rilevate d'ufficio in questa « sede di verifica della legittimità delle richieste di referendum.

« B - Sulla competenza a giudicare dell'Ufficio Centrale per il referendum. « Per l'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, spetta alla Corte « Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate « a norma dell'art. 75 della Costituzione, siano ammissibili ai sensi del secondo « comma dell'articolo stesso. La stessa Corte, con le sentenze n. 10 del 1972 « e n. 251 del 1975 ha precisato i limiti della propria competenza quali risul- « tano dal citato art. 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 e dall'art. 33 legge « n. 352 del 1970: ad essa è affidato soltanto il compito di verificare se le « leggi che formano oggetto della richiesta di referendum appartengano o « meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo « comma dell'art. 75 (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

« Per l'art. 32 della stessa legge n. 352 del 1970 spetta invece all'Ufficio « Centrale costituito presso la Corte di Cassazione accertare che la richiesta « di referendum sia conforme alle norme di legge: non si tratta di una « verifica meramente formale e contabile della autenticità e del numero delle « firme raccolte dai promotori, al controllo di legittimità demandato all'Ufficio « Centrale essendo preclusa soltanto la cognizione dell'ammissibilità del refe- « rendum ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (così, « letteralmente, la citata sentenza n. 251 del 1975 della Corte Costituzionale).

« L'estensione del controllo spettante all'Ufficio Centrale a tutte le que- « stioni relative alla conformità della richiesta di referendum a qualsiasi dispo- « sizione di legge ordinaria od anche costituzionale diversa dal secondo comma

Ma l'eterogeneità delle disposizioni del codice penale militare di pace risulta ancora più netta, in vista dei loro diversissimi rapporti con la Costituzione. Accanto a molte norme penali o processuali, che possono considerarsi costituzionalmente neutre (prestandosi indifferentemente ad essere abrogate o mantenute in vigore, modificate oppure conservate nei loro contenuti), sussistono altri precetti che, nei loro attuali nuclei normativi, si saldano con le corrispondenti disposizioni costituzionali: come si verifica — ad esempio — nei casi di reati di mancanza alla chiamata alle armi e di diserzione, che stanno indubbiamente in funzione delle previsioni dell'articolo 52 Cost., relative al servizio militare obbligatorio all'ordinamento delle forze armate. Il fatto stesso che la richiesta in esame si proponga ad abrogare simili figure criminose potrebbe esser dunque motivo sufficiente perché questa Corte la respinga. In ogni caso, però, l'aver voluto coinvolgere in un solo *referendum* le parti accessorie e le parti essenziali del codice penale militare di pace, comprese le norme a contenuto costituzionalmente vincolato, rappresenta una conferma della irriducibile pluralità delle questioni, su cui l'elettore verrebbe costretto ad esprimere un unico voto.

Perciò ne deriva, mancando alla Corte poteri di scissione o di ridefinizione dei quesiti referendari, l'inammissibilità dell'intera richiesta.

« dell'art. 75 Cost., oltre che dall'espressa formulazione dell'art. 32, comma « secondo, legge n. 352 del 1970, si deduce logicamente anche dai citati artt. 33 « della medesima legge e 2 legge costituzionale n. 1 del 1953 che delimitano nel « modo sopra ricordato la competenza della Corte Costituzionale: dalla esclu- « sione di questa deriva necessariamente la competenza dell'Ufficio centrale « dato che la pronuncia di ammissibilità del referendum che definisce il com- « plesso procedimento regolato dagli artt. 32 e 33 legge n. 352 del 1970 non « può che conseguire all'accertamento da parte dei due giudici preposti al « controllo della legittimità del procedimento per il referendum, nell'ambito « delle rispettive competenze, della conformità della richiesta a tutte le dispo- « sizioni di legge — ordinaria e costituzionale — che regolano l'istituto. Può « ancora aggiungersi che, stabilite dall'art. 134 Cost. e 2 legge costituzionale « n. 1 del 1953 le competenze della Corte Costituzionale, queste non potreb- « bero essere ampliate da una legge ordinaria.

« Il diverso criterio per discriminare la competenza dell'Ufficio centrale « e della Corte Costituzionale proposto da una parte della dottrina (per il « quale le competenze dell'Ufficio centrale e della Corte Costituzionale dovreb- « bero distinguersi in relazione alla natura, ordinaria o costituzionale, della « legge cui confrontare la richiesta di referendum per accertarne la regolarità: « l'Ufficio centrale dovrebbe accertare la 'legittimità' della richiesta, control- « lando se questa sia conforme alle prescrizioni contenute in leggi ordinarie « e, in particolare, nella legge n. 352 del 1970: la Corte Costituzionale dovrebbe « affermare l'ammissibilità del referendum previa verifica della sua confor- « mità ai precetti della Costituzione) non è quindi sorretto dalla formulazione « letterale delle norme da applicare.

« Spetta allora certamente all'Ufficio centrale pronunciarsi non solo sulle « questioni che verranno ora illustrate e che riguardano la regolarità delle

Quanto alla richiesta di *referendum* avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare, essa determina problemi almeno in parte diversi da quelli concernenti il codice penale militare di pace. Nel caso del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, non è infatti sostenibile che ci si trovi in presenza di una radicale disomogeneità delle disposizioni da sottoporre al voto popolare, tale che su questo solo dato si debba fondare un giudizio d'inammissibilità. Disciplinando la tipologia e la composizione dei tribunali militari, l'ordinamento in questione considera e configura un ben preciso complesso di organi di giurisdizione speciale (che anzi conservano i loro caratteri essenziali — in virtù della norma generale dell'art. 57 r.d. cit. — sia per il tempo di pace sia per il tempo di guerra).

Nondimeno, è anzitutto riscontrabile un collegamento strettissimo fra il codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare. Da un punto di vista formale, è significativo che entrambi i decreti in questione (n. 303 e n. 1022 del 1941) ritrovino la loro comune matrice nella delegazione legislativa operata dalla legge 25 novembre 1926, n. 2153; tanto più che, nella prima parte dell'art. 2 di tale legge-delega, si prevedeva che a ciò sarebbe bastato un unico atto delegato contenente il « nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare ». Dal punto di vista sostanziale, poi, è ancora più notevole che la materia dei

« richieste di referendum su 97 articoli del codice penale nonché sulla legge n. 152 del 1975 e sul Testo Unico di Pubblica Sicurezza per la eterogeneità della materia e quindi per la scindibilità del quesito che si vuol porre al corpo elettorale, in contrasto col disposto degli artt. 27 e 32, 4° e 6° comma della legge n. 52 del 1970; ma anche tutte le altre questioni, che riguardano la regolarità, in relazione a precetti della Costituzione diversi dal secondo comma dell'articolo 75 Cost., delle richieste di referendum per l'abrogazione di leggi che non appartengono alle categorie ivi elencate.

« C - Sulla legittimità delle singole richieste di referendum. 1) Una richiesta di referendum abrogativo riguarda circa un centinaio di articoli del codice penale: si tratta degli articoli che prevedono la pena dell'ergastolo, alcune misure di sicurezza, il segreto di Stato, i reati di vilipendio ed oltraggio nonché di atti osceni in luogo pubblico.

« Dato il preciso disposto degli artt. 75 della Costituzione e 27 della legge n. 352 del 1970 è certo che la richiesta di referendum può riguardare una intera legge ovvero più articoli della medesima legge: come è stato sostenuto, deve ritenersi che in questi casi le norme delle quali si propone l'abrogazione debbano regolare materia uniforme od analoga. In particolare è stata affermata la inammissibilità delle richieste di referendum che si riferiscono a codici e testi unici di più rilevante importanza.

« I commi 4° e 6° dell'art. 32 della legge n. 352 stabiliscono infatti che spetta all'ufficio centrale disporre la concentrazione delle varie richieste di referendum depositate che rivelino conformità o analogia di materia mentre le altre, che non presentano tali caratteri, vanno mantenute distinte: può quindi desumersi che non possono formare oggetto della stessa richiesta e dello stesso procedimento di referendum più disposizioni che, anche se

giudizi penali militari sia stata suddivisa in una parte concernente la procedura penale, che ha trovato posto nel codice penale militare di pace, e nell'altra parte riguardante l'ordinamento giudiziario propriamente inteso; fermo restando, però, che la materia rimase essenzialmente unitaria, come stanno a dimostrare i sistematici richiami ai tribunali militari che si ritrovano nei corrispondenti codici penali.

Allo stesso modo che per il codice penale militare di pace, anche per l'ordinamento giudiziario militare si può dunque ritenere che esso corrisponda — nel suo complesso, piuttosto che nei suoi singoli modificabili disposti — alle comuni esigenze della difesa della Patria, dell'obbligatorietà del servizio militare e dell'indefettibile esistenza delle forze armate, quali sono attualmente affermate e garantite dall'art. 52 Cost. E già da questo nesso potrebbero trarsi, pertanto, argomenti atti a far concludere che i due *referendum* sul codice penale militare di pace e sull'ordinamento giudiziario militare debbano venire congiuntamente preclusi.

Ma, anche a voler considerare per sé solo il problema dell'ammissibilità di un voto popolare abrogativo dell'ordinamento giudiziario militare, separato dal contesto normativo del quale esso forma una parte integrante, la conclusione ultima non muta. In effetti, non è che il *referendum* sia stato qui richiesto per privare di efficacia norme riguar-

« formalmente riunite in un unico provvedimento legislativo, regolano materie « difformi ed eterogenee.

« La necessità che il referendum abrogativo si svolga su disposizioni di « legge regolanti la stessa materia o, al più materie analoghe, oltre che desu- « mersi dalle norme ora richiamate può, del resto, ritenersi connaturale all'isti- « tuto del referendum, quale è delineato dall'art. 75 della Costituzione e disci- « plinato dalla legge n. 352 del 1970: il fine del referendum può essere solo « quello di deliberare l'abrogazione (non quindi anche la modifica) della legge; « infatti l'art. 35 della legge n. 352 precisa che l'elettore manifesta la propria « volontà tracciando sulla scheda un segno sulla risposta (al singolare) da lui « prescelta. Si tratta, quindi, di un verdetto, onde è da ritenere che il quesito « che può essere posto al corpo elettorale deve essere tale da permettere « non solo nella forma (che appunto perciò è minutamente regolata nell'art. 27) « ma anche nella sostanza, simile semplificata soluzione e non richiedere, invece, « una risposta più articolata e complessa. È stato perciò autorevolmente osser- « vato che condizione minima per un utile impiego del referendum è che le « questioni sulle quali si invoca il responso popolare siano formulate in modo « tale da prestarsi ad una risposta consapevole e razionale; come osservò « l'on. Einaudi alla Costituente, quel che importa è che al popolo siano « presentati quesiti e formule semplici e chiare.

« A tali requisiti certamente non corrisponde la richiesta di referendum « su disposizioni legislative regolanti materie scindibili ed eterogenee, com'è « quella che riguarda 97 articoli del codice penale, in relazione ai quali, « mentre è da escludere che una sia pur serrata campagna elettorale possa « compiutamente informare gli elettori sui singoli aspetti positivi e negativi « delle singole proposte ben può ipotizzarsi, ed essendo anzi prevedibile, che « la volontà di alcuni componenti il corpo elettorale sia intesa alla abroga-

danti aspetti determinati, sia pure importantissimi, della giurisdizione militare: con lo scopo di obbligare il legislatore ordinario ad attivarsi tempestivamente per colmare o prevenire le lacune.

Ben diversamente, l'iniziativa in esame si propone di sopprimere l'intera giurisdizione militare, assoggettando all'effetto abrogativo anche quelle disposizioni a contenuto vincolato, sul tipo dell'art. 1 del regio decreto n. 1022 del 1941, che non possono venir modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese le corrispondenti disposizioni costituzionali.

In altre parole, il tema del quesito sottoposto agli elettori non è tanto formato — in questa come in tutte le ipotesi del genere — dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che se ne ricava; ed il principio sul quale si fonda l'intero ordinamento giudiziario militare consiste appunto nella disposizione dell'art. 1, per cui « la giustizia penale militare è amministrata: dai tribunali militari; dal tribunale supremo militare ». Di conseguenza, il senso che obiettivamente assume la richiesta di cui si discute, quali che fossero gli intendimenti soggettivi dei presentatori e dei sottoscrittori di essa, consiste nella volontà di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione del codice penale militare di pace e dell'ordinamento militare, la totalità degli organi della giustizia militare di pace; per ritornare ai

« zione di alcune tra le norme assoggettate a referendum ed alla conservazione, invece, delle altre.

« 2) Le stesse considerazioni valgono a proposito della richiesta di referendum sulla legge n. 152 del 22 maggio 1975 i cui articoli regolano materie assolutamente eterogenee: la non omogeneità della materia è dimostrata, « anche topograficamente, dal fatto che con singoli articoli della legge n. 152 « vengono apportate modifiche ad articoli contenuti in diversi testi legislativi (i codici penali, le leggi n. 645 del 1952, 497 del 1974, 575 del 1965, « 1423 del 1956, ecc.).

« 3) Altra richiesta di referendum riguarda numerosi articoli della legge « 25 gennaio 1962 n. 20 recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa: « precisamente tutti gli articoli che riguardano la Commissione inquirente de- « terminandone e disciplinandone l'attività.

« Si tratta di una legge e, in particolare, di articoli emanati per dare « attuazione agli artt. 96 Cost. ('il Presidente del Consiglio dei Ministri ed « i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune « per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni') e 12 della legge costi- « tuzionale 11 marzo 1953 n. 1 per il quale la messa in stato d'accusa del « Presidente del Consiglio e dei Ministri è deliberata dal Parlamento su rela- « zione di una commissione composta da dieci deputati e dieci senatori.

« La legge 25 gennaio 1962 n. 20, pur essendo una legge ordinaria, è perciò « una legge c.d. 'costituzionalmente necessaria' cioè una legge emanata per « dare attuazione e precise disposizioni costituzionali e che non potrebbe « quindi venir meno senza determinare una immediata lesione degli interessi « che da quelle disposizioni costituzionali sono tutelati. Il complesso delle « disposizioni che si vogliono sottoporre a referendum abrogativo regolano

concetti ispiratori dell'art. 95 ultimo comma del progetto di Costituzione, elaborato dalla Commissione dei 75, onde i tribunali militari avrebbero potuto « essere istituiti solo in tempo di guerra » (mentre in ogni altra circostanza si sarebbe reso necessario espandere la giurisdizione penale comune). Ma il progetto è stato in questa parte superato irrevocabilmente — salvo il ricorso ad una revisione costituzionale — nell'atto in cui l'Assemblea Costituente ha approvato l'art. 103 terzo comma della Costituzione (« I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate »), nonché la VI disposizione transitoria (« Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni... dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 »).

Pur avvertendo che quest'ultima previsione costituzionale è rimasta inadempita, che l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio, e che questa inerzia del legislatore ha fornito lo spunto

« l'attività della Commissione inquirente nella fase del procedimento che precede « e prepara la deliberazione del Parlamento in seduta comune; la loro abrogazione paralizzerebbe qualunque procedimento oggi eventualmente in corso « avanti la Commissione, impedirebbe l'inizio di procedimenti nuovi e renderebbe così impossibile l'esercizio da parte del Parlamento delle funzioni « attribuitegli dall'art. 96 della Costituzione.

« Si ritiene che generalmente simili leggi siano sottratte alla abrogazione « per referendum per la ragione che questa deve rimanere soggetta all'osservanza degli stessi limiti costituzionali per quella disposta dal Parlamento, e « poiché a questo è inibito a far cadere una di simili leggi senza prevedere « contemporaneamente alla sua sostituzione, deve escludersi il referendum, dato « il carattere puramente negativo della pronuncia popolare.

« La tesi ora ricordata, certamente prevalente in dottrina, è stata recentemente contrastata in base ad un semplice ordine di argomentazioni: in primo « luogo proponendo il confronto con il sindacato di legittimità costituzionale, « che può certamente esercitarsi su tutte le leggi, anche se costituzionalmente « necessarie; in secondo luogo osservando che, seppure l'abrogazione per referendum delle leggi costituzionalmente necessarie provoca una situazione di « illegittimità, a questa situazione deve ovviare il legislatore; ponendo in « essere una nuova normativa conforme alla volontà manifestata, col referendum, dal corpo elettorale: la funzione del referendum nei casi in esame, « sarebbe non già soltanto quella di abrogare una disposizione di legge ma « anche di stimolare gli organi legislativi a sostituire la legge abrogata con « un'altra.

« Tra la funzione del giudice della costituzionalità delle leggi e quella « del corpo elettorale chiamato ad esprimere la propria volontà per mezzo « del referendum, non è però possibile alcuna analogia che non riguardi stret-

ai promotori dei *referendum* sui regi decreti n. 303 e n. 1022 del 1941, la Corte è tenuta egualmente a dichiarare inammissibile la richiesta referendaria avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare.

Nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, si afferma che l'eterogeneità della materia regolata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 (intitolata « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »), sarebbe tale da precludere l'ammissibilità della relativa richiesta di *referendum*. Ma l'assunto non può essere condiviso.

Non è contestabile, in vero, la varietà di contenuti normativi della legge n. 152, che riguarda — fra l'altro — i limiti alla concessione della libertà provvisoria, i casi di fermo di indiziati di reato, una serie di modifiche della legge n. 645 del 1952 (sul divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista), l'uso delle armi da parte di pubblici ufficiali, la prescrizione dei reati, le misure di prevenzione, l'espulsione degli stranieri, le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo. Senonché la richiesta in questione non concreta un uso così artificioso del *referendum* abrogativo, da farla considerare eccedente le previsioni

« tamente gli effetti del referendum e della sentenza della Corte Costituzionale
« sulle leggi che ne costituiscono l'oggetto. La cessazione di efficacia della
« legge di cui all'art. 136 Cost., consegue non già ad una manifestazione di
« volontà, bensì ad un giudizio della Corte Costituzionale, al quale molti
« riconoscono natura giurisdizionale, sulla conformità della legge ad alcuna
« norma o precetto della Costituzione: non è quindi astrattamente ipotizza-
« bile che la sentenza della Corte Costituzionale provochi essa stessa una
« violazione della Costituzione. L'abrogazione per referendum consegue, invece,
« ad una libera manifestazione di volontà del corpo elettorale nell'esercizio
« della funzione legislativa sulla opportunità, non sulla necessità, di conser-
« vare nel nostro ordinamento una legge della quale non si discute la legit-
« timità costituzionale (può osservarsi, incidentalmente, che alcune tra le
« norme che si vogliono sottoporre a referendum hanno superato positiva-
« mente il controllo di costituzionalità ad opera della Corte): appare logico
« che solo alla abrogazione per referendum sia posto il limite della osservanza
« del rigido sistema costituzionale.

« Neppure è convincente il secondo argomento sopra riportato: l'art. 75
« Cost. attribuisce al corpo elettorale uno strumento per l'esercizio diretto
« della funzione legislativa, anche se limitata alla c.d. « legislazione negativa »;
« si deve allora escludere che lo stesso strumento possa essere utilizzato anche
« per un fine ulteriore, cioè per obbligare il Parlamento non solo a legiferare
« ma anche ad emettere le nuove leggi con un contenuto in gran parte
« vincolato dal risultato del referendum; ciò tanto più deve dirsi se si considera
« che la stessa Costituzione, all'art. 72 secondo comma, fornisce alla iniziativa
« popolare un diverso strumento per stimolare la produzione legislativa del
« Parlamento, strumento che salvaguarda pienamente la libera determinazione
« dell'organo legislativo per quanto riguarda sia il 'se' sia il 'come' legiferare.

« È stato infine obiettato che data l'espressa elencazione delle categorie
« di leggi sottratte al referendum, contenuta nel secondo comma dell'art 75,

dell'art. 75 Cost. Al contrario, tale iniziativa ha per oggetto un particolare complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie (non si dimentichi, infatti, che le disposizioni processuali della legge n. 152 cesseranno di avere applicazione all'atto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per espressa previsione dell'art. 35 della legge stessa): che il Parlamento ha disposto nel comune intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e para-politica. Sotto questo aspetto, anzi, si può ben dire che il titolo della legge enuncia già, nei suoi tratti essenziali, la questione sulla quale il corpo elettorale verrà chiamato a decidere.

Non frapponendosi altri ostacoli di ordine costituzionale, la richiesta di *referendum* per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 risulta quindi ammissibile (salvo quanto disposto in relazione all'art. 5 — perché sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 — dall'ordinanza 6 dicembre 1977 dell'Ufficio centrale, avverso la quale i promotori del *referendum* hanno sollevato conflitto di attribuzione davanti a questa Corte).

« non può ammettersi che siano ugualmente sottratte all'abrogazione referendaria altre leggi non comprese in quelle categorie, anche se in ipotesi « 'costituzionalmente necessarie'; che resterebbe in ogni caso riservato alla « Corte Costituzionale, in sede di controllo (successivo) di legittimità costituzionale eliminare le illegittimità conseguenti alla abrogazione per referendum. « Ma, a parte ogni questione, pure estremamente opinabile, sulla ammissibilità « di un sindacato di legittimità costituzionale sui risultati del referendum, è « stato anche autorevolmente osservato che costituirebbe una assurdità od « anomalia del sistema stabilire che la Corte Costituzionale debba dar via « libera ad un referendum il cui oggetto risulti palesemente incostituzionale « sicché la Corte debba poi intervenire successivamente in sede di impugnativa « della legge abrogatrice, al fine di rendere possibile una dichiarazione di « incostituzionalità.

« 4) Quanto si è ora osservato può valere anche in relazione alla richiesta « di abrogazione per referendum del codice militare di pace (r.d. 20 febbraio « 1941 n. 303);

« 5) e dell'ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022): « anche di queste leggi può dirsi che sono 'costituzionalmente necessarie' « perché disciplinano un organo direttamente previsto dalla Costituzione, pre- « cisamente dall'art. 102, comma terzo, per il quale i tribunali militari in tempo « di pace hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti « alle Forze Armate.

« 6) È da ritenersi illegittima anche la richiesta di referendum per l'abro- « gazione della legge 27 maggio 1929 n. 810 con la quale è stata data esecu- « zione al trattato ed al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

« Come è stato rilevato da autorevole dottrina l'art. 7 della Costituzione, « per il quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono regolati dai « Patti Lateranensi, contiene esso stesso l'ordine di esecuzione di quei patti « ed ha perciò avuto l'effetto di sostituire, abrogandola o lasciandola que-

L'ipotesi che spetti alla Corte di precludere i voti popolari abrogativi sulle « leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico », è stata sistematicamente prospettata dall'Ufficio centrale per il referendum, all'atto di dichiarare la legittimità delle richieste miranti all'abrogazione di 97 articoli del codice penale comune, del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare. Ma l'Avvocatura dello Stato, riprendendo e sviluppando questo genere di argomentazioni, ha eccepito in tal senso l'inammissibilità della stessa richiesta di referendum avente per oggetto 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (intitolata « Norme sui procedimenti e giudizi di accusa »), nelle parti attinenti ai poteri ed ai modi di funzionamento dell'apposita « Commissione inquirente ». La eventuale abrogazione di tali disposti determinerebbe, infatti, l'integrale disapplicazione dell'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953, per cui « la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere... »; con l'ulteriore conseguenza che il legislatore ordinario non potrebbe più porvi rimedio, senza per ciò stesso contraddire la volontà popolare.

« scente, la legge n. 810. Manca perciò, l'oggetto stesso della richiesta di referendum.

« A parte il rilievo che l'ammissibilità del referendum sarebbe comunque « esclusa dal secondo comma dell'art. 75 Cost., dovendosi riconoscere alla « legge n. 810 del 1929 la natura di legge di ratifica di un trattato (l'esame « di questo profilo di ammissibilità spetterà alla Corte Costituzionale), la « ammissibilità stessa deve comunque escludersi anche perché l'eventuale esito « positivo del referendum comporterebbe, in violazione dell'art. 7, la esclusione « del principio pattizio affermato dall'articolo stesso o, quanto meno, una « modifica di patti non concordata con la Santa Sede e non attuata col « procedimento di revisione costituzionale. Sotto questo aspetto, perciò, anche « la legge n. 810 del 1929 rientra tra quelle 'costituzionalmente necessarie'. (Omissis).

Per le medesime ragioni ora esposte e per le altre prima rappresentate, ora, avanti la Corte Costituzionale si chiede che le richieste di referendum siano respinte.

19. - Perplessità sono state, infine, manifestate da una parte della dottrina anche per l'ammissibilità della richiesta di abrogazione per referendum della legge 2 maggio 1974 n. 195 sul finanziamento pubblico dei partiti politici, ritenendosi questa una legge finanziaria connessa alla legge di bilancio e, perciò, compresa in una delle categorie elencate dal secondo comma dell'art. 75 Cost.

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352, il Governo ritiene doveroso segnalare ciò alla Corte Costituzionale, rimettendosi al giudizio che questa vorrà esprimere al riguardo.

GIORGIO AZZARITI

Tesi del genere difettano, però, negli stessi presupposti dai quali procedono: in quanto non è sostenibile che siano sottratte al *referendum* abrogativo tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione. A parte l'ovvia considerazione che il *referendum* verrebbe in tal modo a subire limitazioni estremamente ampie e mal determinate, il riferimento alle leggi « costituzionalmente obbligatorie » si dimostra viziato da un equivoco di fondo. La formula in questione farebbe infatti pensare che quelle leggi e non altre, con i loro attuali contenuti normativi, siano indispensabili per concretare le corrispondenti previsioni costituzionali. Così invece non è, dal momento che questi atti legislativi — fatta soltanto eccezione per le disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato — non realizzano che una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione.

Tale è appunto il caso della legge n. 20 del 1962. In realtà, l'attuale disciplina della « Commissione inquirente » risponde ad una scelta politica del Parlamento, che poteva anche esser diversa, senza per questo violare l'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1953. Nell'eventualità di un voto popolare abrogativo, nulla può dunque impedire al legislatore ordinario di colmare in altro modo il conseguente vuoto normativo (o d'intervenire prima ancora che la lacuna sia divenuta effettiva, in virtù di quella previsione dell'art. 37 terzo comma della legge n. 352 del 1970, per cui lo stesso decreto presidenziale dichiarativo dell'avvenuta abrogazione della legge sottoposta al voto popolare può « ritardare » l'effetto abrogativo « per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione »).

E questo conferma che la legge n. 20 del 1962, nelle parti coinvolte dalla richiesta in esame, non può essere esclusa dal complesso degli atti legislativi assoggettabili al *referendum* abrogativo.

Nemmeno è fondata la tesi, problematicamente accennata dall'Avvocatura dello Stato, che la legge 2 maggio 1974, n. 195 (sul « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »), rappresenti una legge finanziaria connessa alla legge di bilancio; sicché la relativa richiesta di *referendum* potrebbe esser respinta, sulla base di una larga interpretazione dell'art. 75 secondo comma Cost.

Le leggi di bilancio cui si riferisce l'art. 75 — ben individuate come sono, sia per il loro procedimento formativo, sia per la loro tipica struttura, sia per i limiti cui le sottopone l'art. 81 terzo comma Cost. — non vanno infatti confuse con le innumerevoli leggi di spesa, del genere di quella concernente il finanziamento dei partiti politici. E questo stesso atto, d'altra parte, non può neppure esser fatto rientrare fra le leggi finanziarie, intese nel senso più proprio del termine.

In definitiva, anche per la legge n. 195 del 1974, la Corte non rileva ragioni impeditive, che valgano ad escluderne la abrogazione popolare

(mentre, per quanto riguarda la legge 16 gennaio 1978, n. 11, sopravvenuta nel corso dell'attuale giudizio a modificare l'art. 3 terzo comma lettera *b*) della legge n. 195, le eventuali conseguenti valutazioni spettano all'Ufficio centrale per il *referendum*, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970).

Finalmente, non sono riscontrabili cause d'inammissibilità e nessuna eccezione è stata comunque sollevata dall'Avvocatura dello Stato, circa la richiesta di *referendum* attinente agli artt. 1, 2, 3, e *3-bis* delle norme « sui manicomi e sugli alienati », dettate dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36, e successive modificazioni.

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 9 marzo 1978, nella causa 106/77 - Pres. Kutscher - Avv. Gen. Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Susa nella causa Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal s.p.a. (avv. Cappelli) - Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Marzano) e Commissione delle Comunità europee (ag. Olmi).

Comunità europee - Normativa comunitaria - Successive e contrastanti norme di diritto interno - Necessità per il giudice nazionale di investire la Corte Costituzionale - Esclusione - Obbligo del giudice nazionale di disapplicazione della norma di diritto interno.

(trattato CEE, art. 189; Costituzione, art. 11).

Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (1).

(1) Con riserva di successiva approfondita disamina della decisione in rassegna, che si pone in netto contrasto con il noto orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (Corte Costituzionale, 27 dicembre 1973, n. 183, in questa *Rassegna*, 1974, I, 57, con nota di DI CIOMMO, *La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario*; 30 ottobre 1975, n. 232, *ibid.*, 1975, I, 812; 28 luglio 1976, n. 205, *ibid.*, 1976, I, 709; ordinanza in pari data n. 206; 29 dicembre 1977, n. 163, *infra*, I, 52; Cass. Sez. Un., ord. 31 ottobre 1974, *ibid.*, 1975, I, 336; varie ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale; sentenze 22 aprile 1976, n. 1445, *ibid.*, 1976, I, 378; 4 agosto 1977, n. 3461, in *Foro it.*, 1977, I, 2145) e comporta implicazioni di notevole portata e di rilevante interesse, si ritiene utile pubblicare per il momento la memoria depositata nell'interesse del Governo italiano:

Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno.

1. - Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di conoscere se le norme del diritto interno successive a norme comunitarie ed in contrasto con tali norme debbano essere immediatamente disapplicate « senza che si debba

(*Omissis*). — *In diritto*. - 1. Con ordinanza 28 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 29 agosto successivo, il Pretore di Susa ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali relative al principio della diretta applicabilità del diritto comunitario, enunciato nell'art. 189 del Trattato, al fine di determinare le conseguenze di tale principio in caso di conflitto fra una norma di diritto comunitario ed una disposizione legislativa interna posteriore.

2. - È opportuno ricordare che, in una precedente fase della controversia, il Pretore aveva sottoposto a questa Corte talune questioni pregiudiziali intese a permettergli di valutare la compatibilità col Trattato e con determinate disposizioni regolamentari — in particolare, col regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (G.U. n. L 148, pag. 24) — di certi diritti di visita sanitaria riscossi sulle importazioni di carni bovine in forza del testo unico delle leggi sanitarie italiane, diritti il cui importo era stato da ultimo fissato nella tabella allegata alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (Gazzetta Ufficiale n. 26, del 1° febbraio 1971);

3. - in seguito alla soluzione data dalla Corte a tali questioni nella sentenza 15 dicembre 1976 (causa 35/76, Racc. pag. 1871), il Pretore, ritenendo incompatibile la riscossione dei tributi considerati con quanto

attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costituzionali (dichiarazione di incostituzionalità)», e se la preventiva rimozione, in ipotesi necessaria, delle disposizioni di diritto interno in contrasto con la normativa comunitaria debba in ogni caso avere efficacia totalmente retroattiva.

2. - (*Omissis*).

3. - Le questioni proposte nel provvedimento di rinvio sono state in effetti già segnalate all'attenzione della Corte di giustizia nella causa di interpretazione pregiudiziale 52/76, relativa, tra l'altro, alla efficacia delle sentenze rese dalla Corte di giustizia.

In tale causa, invero, le parti private del giudizio di merito hanno già sostenuto la soluzione positiva del primo dei quesiti ora in esame, deducendo espressamente, e con specifico riferimento ai diversi principi enunciati dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza 30 ottobre 1975, n. 232, che «in presenza di una norma comunitaria che la Corte dichiara immediatamente applicabile il giudice deve disapplicare, "senza bisogno d'altro", la normativa interna deviante»; e la semplice lettura delle argomentazioni svolte dalle parti private in quella causa, sia nella fase scritta del procedimento sia in sede di discussione, consente di avvertire con immediatezza la identità della questione di principio in quella occasione discussa con quella proposta in questa sede dal giudice del rinvio.

Nella sentenza 3 febbraio 1977, resa nella causa 52/76, la Corte di giustizia, in coerenza con il principio secondo cui rimane necessariamente estranea alle sue decisioni ogni soluzione di questioni di diritto interno, ha statuito, sulla questione discussa tra le parti, che «la sentenza emessa da questa Corte in via pregiudiziale ha lo scopo di risolvere questioni di diritto e vincola il

disposto dal diritto comunitario, ingiungeva all'Amministrazione delle finanze dello Stato di rimborsare i diritti indebitamente percepiti, più gli interessi;

4. - l'Amministrazione delle finanze faceva opposizione al relativo decreto ingiuntivo;

5. - tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge nazionale posteriore (legge n. 1239 del 1970);

6. - egli ha rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n. 206/76), la soluzione di un siffatto problema implica la necessità di rinviare alla stessa Corte costituzionale la questione dell'illegittimità costituzionale della legge controversa, con riguardo all'art. 11 della Costituzione;

7. - considerando, da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e, dall'altro, gli inconvenienti che possono derivare da situazioni in cui il giudice, invece di disapplicare di

giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme e degli atti comunitari rilevanti nella causa»; e tale principio; conforme alla soluzione in quella sede sostenuta sia dal Governo italiano sia dalla Commissione delle Comunità europee, costituisce in effetti il condizionante presupposto ed al tempo stesso il limite della rilevanza che può essere attribuita, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, alle questioni ora proposte dal giudice del rinvio.

4. - Certamente, è ovvio che il giudice nazionale non debba e non possa applicare, nel decidere una controversia, norme di diritto interno che siano a suo avviso in contrasto o comunque incompatibili con la normativa comunitaria: e ciò, evidentemente, a maggior ragione quando la competente interpretazione della normativa comunitaria, in ipotesi già intervenuta ad opera della Corte di giustizia, nessun dubbio consenta sulla incompatibilità con tale normativa della successiva disposizione di diritto interno.

E' pure evidente, inoltre, che la efficacia delle norme comunitarie direttamente applicabili, e tali da attribuire ai singoli diritti che i giudici sono tenuti a tutelare, non può essere compromessa o pregiudicata da contrastanti disposizioni di diritto interno.

Quanto al « modo », peraltro, in cui deve essere garantita la non applicazione della contrastante disposizione di diritto interno, non può non essere riconosciuto che trattasi di questione di diritto interno, la cui concreta soluzione dipende, necessariamente, ed in quanto tale, dai singoli ordinamenti costituzionali degli Stati membri; ed assume quindi rilievo determinante, in argomento, il principio secondo cui ogni eventuale contrasto della disciplina nazionale con la normativa comunitaria va eliminato con i mezzi offerti da ciascun ordinamento interno (cfr., per utili spunti: Corte di giustizia, 4 aprile 1968, nella causa 34/67, Lück, *Racc.*, 1968, 325,, e 15 dicembre 1971, nelle cause 51-54/71, *International Fruit*, *Racc.*, 1971, 1107).

5. - In effetti l'ipotesi presupposta nelle questioni proposte dal giudice del rinvio può in concreto verificarsi soltanto nel caso di norme di diritto interno

propria iniziativa una legge che osta alla piena efficacia del diritto comunitario, debba sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Pretore si è rivolto a questa Corte per sottoporle due quesiti del seguente tenore:

a) Posto che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato C.E.E. e della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicitare, a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati, se ne consegue che la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costituzionali (dichiarazione di incostituzionalità), specie ove si consideri, rispetto a questa seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita l'applicazione delle norme comunitarie, e quindi non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati.

successive a norme comunitarie e con tali norme incompatibili, essendo ogni questione relativa a norme interne *anteriori* superabile in ragione dell'abrogazione implicita della sopravvenuta e contrastante normativa comunitaria; ed anche relativamente alle disposizioni di diritto interno « successive », oltretutto, un eventuale contrasto può essere in concreto eliminato e risolto, secondo criterio ermeneutico già di fatto applicato, in ragione della *specialità, razione materiae*, della normativa comunitaria, e quindi per la riferibilità della norma di diritto interno contrastante alle sole ipotesi non disciplinate già dalla normativa comunitaria e di competenza statale.

Quando peraltro un eventuale contrasto di norme non sia in tal modo risolubile e conciliabile, si tratta di garantire l'assorbente rilevanza da riconoscere, per effetto del trasferimento di competenze attuato con il trattato CEE, alla normativa comunitaria: garanzia che non può essere assicurata (né può dubitarsi della necessità che sia in concreto assicurata) se non con i mezzi offerti dall'ordinamento costituzionale dei singoli Stati membri.

6. - Nell'ordinamento giuridico italiano, come la Corte costituzionale ha avuto occasione di ribadire con la già richiamata sentenza 30 ottobre 1975, n. 232, non è consentito al giudice di « disapplicare » la norma di legge; ed a commento di tale criterio, coerente con il principio della separazione dei poteri, è sufficiente richiamare, ai fini della presente memoria, quanto rilevato nella indicata sentenza della Corte Costituzionale.

Perché possa essere non applicata, ed anche quando sia in contrasto con i principi enunciati nella Costituzione, la norma di legge deve essere quindi abrogata o deve di essa dichiararsi, da parte dell'organo costituzionale competente, la illegittimità costituzionale; e tali rimedi sono appunto offerti dallo ordinamento giuridico italiano anche per eliminare e risolvere eventuali contrasti delle norme di diritto interno con la normativa comunitaria (e quindi per

b) In relazione al quesito che precede, qualora il diritto comunitario ammetta che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, sorte per effetto di disposizioni comunitarie « direttamente applicabili », possa essere rinviata al momento della effettiva rimozione ad opera dei competenti organi nazionali delle eventuali misure nazionali contrastanti, se tale operazione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le situazioni giuridiche soggettive.

Sul rinvio pregiudiziale

8. - Nelle sue osservazioni orali, l'agente del Governo italiano ha richiamato l'attenzione di questa Corte sulla sentenza n. 163/77, emessa dalla Corte costituzionale il 29 dicembre 1977 in merito a questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Milano e di Roma, e nella quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 30 dicembre 1970, fra cui quelle rilevanti nella causa pendente dinanzi al Pretore di Susa;

9. - Poiché le disposizioni controverse sono state eliminate in virtù della dichiarazione d'incostituzionalità, le questioni formulate dal Pretore avrebbero perduto ogni interesse, di guisa che non sarebbe necessario risolverle.

garantire ed assicurare la concreta applicazione delle norme comunitarie): soluzione di diritto che appare del resto idonea ed efficace ai fini perseguiti, essendo stato già riconosciuto in via di principio, con la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, della Corte costituzionale italiana, che le norme di diritto interno riproduttive, in contrasto, o comunque incompatibili con la normativa comunitaria, sono viziate da illegittimità costituzionale.

7. - Alla tutela dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme comunitarie non può assumersi di ostacolo, del resto, il fatto che la norma interna di cui sia stata dichiarata la illegittimità costituzionale per contrasto con la normativa comunitaria « cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione »; e ciò sia perché nessun impedimento deriva da tale criterio alla possibilità per i singoli cittadini di far valere la diretta applicabilità delle norme comunitarie ed i diritti che da tali norme siano ad essi attribuiti, sia in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale consente comunque anche a chi non vi avesse prima provveduto di tutelare i diritti derivanti dalla normativa comunitaria, con il solo limite delle prescrizioni e delle preclusioni in ipotesi già verificatesi: limitazione la cui opponibilità, anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario (e nonostante le notevoli divergenze rilevanti in tema di prescrizione, preclusioni e decadenze a seconda dei singoli ordinamenti nazionali), è stata del resto già espressamente affermata dalla Corte di giustizia nelle due sentenze del 16 dicembre 1976, rese nella causa 33/76, Rew-Zentralfinanz, e nella causa 45/76, Comet.

Secondo consolidato principio giurisprudenziale, infatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge « ha efficacia retroattiva », e « colpisce la norma sin dalla sua origine », eliminandola dall'ordinamento giu-

10. - In proposito occorre ricordare che, secondo una prassi costante, questa Corte si considera investita di una domanda pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 177, fino a quando il provvedimento di rinvio non sia stato revocato dal giudice *a quo*, ovvero annullato, in seguito ad impugnazione, da una giurisdizione superiore;

11. - effetti analoghi a quelli della revoca o dell'annullamento non possono derivare dalla richiamata sentenza, intervenuta nell'ambito di procedimenti estranei alla controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, e la cui efficacia nei confronti dei terzi non può essere valutata da questa Corte;

12. - l'obiezione preliminare sollevata dal Governo italiano va quindi respinta.

Nel merito.

13. - La *prima questione* mira in sostanza a far precisare le conseguenze dell'applicabilità diretta di una disposizione di diritto comunitario in caso d'incompatibilità con una disposizione successiva facente parte della legislazione d'uno Stato membro.

ridico « *ex tunc* », dal momento in cui è entrata in vigore, se si tratta di norma successiva alla Costituzione, o dal momento di entrata in vigore della Costituzione, se si tratta di norma anteriore » (cfr., per tutte: Cass., 26 luglio 1973, n. 2183, *Foro it.*, 1974, I, 1941; 9 luglio 1974, n. 2022, *ibidem*, I, 2630; 4 febbraio 1975, n. 419, *ivi*, 1975, I, 2031, 11 aprile 1975, n. 1384; 13 giugno 1975, n. 2361, 16 maggio 1975, n. 1092).

8. - La soluzione imposta dall'ordinamento giuridico italiano offre del resto notevoli vantaggi, la cui rilevanza non può essere sottovalutata, proprio per la maggiore garanzia che ne deriva quanto alla uniforme applicazione del diritto comunitario.

Va tenuto presente invero, che il riconoscimento al giudice del potere di *disapplicare* la norma di diritto interno incompatibile con la normativa comunitaria varrebbe a garantire l'applicazione della norma comunitaria soltanto nel caso concreto dedotto in giudizio ed a tutela del solo singolo diritto in tale sede vantato (e con risultato del tutto analogo, oltretutto, a quello conseguito con la declaratoria di illegittimità costituzionale della contrastante disposizione di diritto interno), mentre la norma nazionale rimarrebbe comunque in vigore e risulterebbe di fatto preclusiva nelle ipotesi in cui l'eventuale violazione dei diritti attribuiti ai singoli da norme comunitarie non sia fatta valere in sede giudiziale.

In ogni caso il contrasto tra norme comunitarie e diritto interno occorrerebbe quindi verificarlo, quante volte il contrasto non venisse avvertito dal legislatore nazionale (ed è ovvio che una *volontaria* violazione legislativa della normativa comunitaria deve escludersi *a priori*), con il ricorso al complesso procedimento di infrazione disciplinato dall'art. 169 del trattato C.E.E., condizionatamente all'iniziativa della competente istituzione comunitaria, e con il solo risultato, oltretutto, di rendere il singolo Stato (che avesse in ipotesi contestato la ravvisabilità di un contrasto) consapevole della necessità di rimuovere la contrastante norma di diritto interno (e senza quindi rendere

14. - Considerata sotto questo profilo, l'applicabilità diretta va intesa nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicitare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità;

15. - dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario;

16. - questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell'ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario;

17. - inoltre, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere *ipso jure* inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche — in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel terri-

di per sé invalida o inefficace tale norma interna); e non può invero negarsi, nell'ambito di tale prospettiva, la particolare efficacia e rilevanza che assume invece la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di legge, e la sua idoneità a garantire in concreto, *erga omnes* (e più di quanto possa fare la «disapplicazione» da parte del singolo giudice), l'osservanza del diritto comunitario.

9. - Non può non essere considerato, inoltre, che la incompatibilità con la normativa comunitaria di una disposizione di diritto interno può di fatto risultare, anche quando la norma comunitaria sia stata già interpretata dalla Corte di giustizia (e nessun dubbio possa quindi più sussistere sulla sua portata), quantomeno discutibile, anche perché la valutazione e l'eventuale sindacato delle norme di diritto interno sono com'è noto estranee alla competenza della Corte di giustizia (e restano quindi estranee alle sentenze di interpretazione pregiudiziale); ed è evidente che in caso il riconoscimento di un potere di disapplicazione al singolo giudice nazionale si risolverebbe nel condizionare l'osservanza del diritto comunitario alle variabili e contingenti valutazioni di ciascun singolo giudice nazionale, e senza alcuna garanzia di effettiva uniforme applicazione della normativa comunitaria.

La norma «disapplicata» dal giudice di primo grado, invero, potrebbe essere ritenuta invece applicabile dal giudice di appello, ed ancora «disapplicata» dal giudice di ultimo grado, o viceversa: tormentoso *iter* giudiziale (oltretutto riferibile e rilevante per la sola singola fattispecie in discussione) rispetto al quale risulta invece evidentemente risolutivo l'intervento di una declaratoria di illegittimità costituzionale della contrastante disposizione di diritto interno, che viene solo in tal modo rimossa del tutto dalla legislazione nazionale, e con una definitività che anche la «disapplicazione» da parte del giudice di ultimo grado non potrebbe comunque garantire.

10. - La rilevanza di tali considerazioni, invero, già può essere avvertita con riguardo alle ipotesi in cui l'interpretazione competente della normativa

torio dei singoli Stati membri → di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie.

18. - Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d'impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità;

19. - la stessa concezione si desume dalla *ratio* dell'art. 177 del Trattato, secondo cui qualsiasi giudice nazionale ha la facoltà di rivolgersi alla Corte, ogniqualvolta reputi necessaria, per emanare la propria sentenza, una pronunzia pregiudiziale su questioni d'interpretazione o di validità relative al diritto comunitario;

20. - l'effetto utile di tale disposizione verrebbe ridotto, se il giudice non potesse applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della Corte;

comunitaria risulti tale da rimettere al giudice nazionale di verificare se la norma di diritto interno sia suscettibile di provocare conseguenze incompatibili con il diritto comunitario, come nel caso delle sentenze rese nella causa 60/75, Russo, o nella causa 52/76, Benedetti; e risulta a maggior ragione evidente con riferimento alle ipotesi in cui il giudizio della Corte di giustizia sulla possibile compatibilità con il diritto comunitario di determinate norme nazionali sia espresso in termini di «ragionevolezza» o di «proporzionalità», come nel caso della sentenza resa nella causa 118/75, Watson.

In tali casi, infatti, l'applicazione o la non applicazione della norma di diritto interno, se la possibilità di una «disapplicazione» fosse riconosciuta al giudice, verrebbe a dipendere, in concreto, dalle soggettive e variabili valutazioni del singolo giudice, con una possibile varietà di soluzioni tale da compromettere il principio della certezza del diritto, e tale da far ritenere la singola norma di diritto interno compatibile o no con la normativa comunitaria a seconda che ciascun giudice nazionale ritenga o no la norma di diritto interno suscettibile di determinare determinate conseguenze ed a seconda del suo giudizio di congruità sulla ragionevolezza o sulla proporzionalità di tali conseguenze; e sarebbe quindi necessario pervenire, quantomeno, e condizionatamente oltretutto all'iniziativa delle parti in causa, al giudizio del giudice di ultima istanza, le cui valutazioni potrebbero fornire utile orientamento agli altri giudici nazionali e garantire perciò, in un senso o nell'altro, l'uniforme applicazione del diritto: soluzione che imporrebbe in ogni caso, a tutela dei diritti dei singoli, il ricorso all'autorità giudiziaria, perché la norma «disapplicata» in sede contenziosa rimarrebbe comunque in vigore, fin quando non venisse abrogata dal legislatore o non ne fosse dichiarata la illegittimità costituzionale.

21. - dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria;

22. - è quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme comunitarie;

23. - ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire l'applicazione del diritto comunitario, e dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l'ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo;

24. - la prima questione va perciò risolta nel senso che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena

Tali inconvenienti, e soprattutto il maggior tempo necessario perché possa risultare definitivamente esclusa l'applicazione di una norma di diritto interno incompatibile con la normativa comunitaria, sono in definitiva evitati proprio negli ordinamenti nei quali, come in quello italiano, non è consentito al giudice di disapplicare la legge.

In tale ipotesi, infatti, richiedendosi una preventiva valutazione della stessa legittimità costituzionale della norma di diritto interno, il giudizio sulla sua compatibilità con la normativa comunitaria e sulla ragionevolezza e proporzionalità delle sue previsioni, riservato ai giudici nazionali e condizionato dalla normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di giustizia, viene quantomeno a risultare oggetto di una unica ed assorbente valutazione, vincolante *erga omnes* e non soltanto in sede giudiziale, ed utile in definitiva a garantire una uniforme applicazione dello stesso diritto comunitario.

11. - Sulla base delle sopra riassunte considerazioni, si propone quindi di affermare in diritto che il giudice nazionale non può applicare norme di diritto interno in contrasto con la normativa comunitaria, e che alla eliminazione di tale contrasto va provveduto con i mezzi e secondo le procedure previsti dall'ordinamento nazionale.

ARTURO MARZANO

efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

25. - Con la *seconda questione* si chiede in sostanza — per il caso in cui sia ammesso che la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto di norme comunitarie possa essere rinviata al momento dell'effettiva rimozione, da parte dei competenti organi nazionali, delle eventuali misure nazionali contrastanti — se tale rimozione debba avere in ogni caso efficacia totalmente retroattiva, in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per le suddette situazioni giuridiche.

26. - Dalla soluzione data alla prima questione risulta che il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto delle norme dell'ordinamento giuridico comunitario, senza dover chiedere o attendere l'effettiva rimozione, ad opera degli organi nazionali all'uopo competenti, delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme comunitarie;

27. - la seconda questione risulta quindi priva di oggetto. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 14 marzo 1978, nella causa 98/77 - *Pres. Kutscher - Avv. Gen. Warner* - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht nella causa *Schaap c. Bestuur van de Bedryesvereniging voor Bank en Verzekeringswezen Groothandel en Vrye Berolpen* (Comitato direttivo dell'associazione di categoria delle banche e degli istituti assicurativi, dei commercianti all'ingrosso e delle professioni liberali). Interv. Governo belga (ag. Dhoore), Governo italiano (agente Maresca, avv. Stato Fiumara), Commissione delle Comunità europee (ag. Haagsma).

Comunità europee - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Cumulo - Limitazione - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulo nazionali - Applicabilità - Limiti.

(trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, artt. 1 2 e 46; regolamento CEE del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, art. 46).

Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano inte-

ramente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che, se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo (1).

(1) Nello stesso senso le sentenze, pur esse del 14 marzo 1978, nella causa 105/77, Kersjes, e, — con riferimento alle non dissimili norme dei precedenti regolamenti CEE del Consiglio n. 3/1958 e n. 4/1958 — nella causa 83/77, Naselli.

La Corte ha confermato il principio già enunciato con le sentenze, entrambe del 13 ottobre 1977, nelle cause 22/77, Mura, e 37/77, Greco, malgrado le osservazioni contrarie svolte dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee (in questa *Rassegna*, 1977, I, 781, con note).

La nuova pronuncia, pur apparendo l'espressione di un indirizzo che può ormai ritenersi consolidato, non elimina le riserve e le perplessità che si erano prospettate, limitandosi ad un mero richiamo del principio precedentemente espresso, senza alcuna specifica motivazione (che pertanto si omette di pubblicare) e, quindi, senza alcuna confutazione degli argomenti contrari.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 ottobre 1977, n. 4297 - Pres. Vinci Orlando - Rel. Corasanti - P.M. Gambogi (Concl. conf.) - Regione Lazio (avv.ti M. Amata, Lagonegro, Cervati, Prosperetti) c. STEFER s.p.a. (avv.ti N. e G. Cavasda Mezzatesta), Prefetto di Roma (avv. Stato Lancia), SARO s.p.a. (avv. Zammit), Comune di Roma (avv.ti Rago e Carnovale).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Concessione di un servizio di trasporti pubblici: affidamento a terzi - Posizione dell'ex concessionario rispetto al provvedimento di affidamento.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; t.u. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 23; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 4, 8).

L'ex concessionario di un pubblico servizio di trasporti è titolare di una posizione di interesse legittimo — tutelabile dinanzi al giudice amministrativo — in ordine all'affidamento del servizio a terzi ed ai relativi provvedimenti di attuazione anche se la concessione sia scaduta e non ne sia possibile la proroga (1).

(*Omissis*). — Per chiarezza di motivazione è opportuno rammentare che davanti al Consiglio di Stato erano stati impugnati dalla Società S.A.R.O. con tre ricorsi, che quel Supremo Consesso riunì per concessione soggettiva ed oggettiva, tre gruppi di provvedimenti: 1) la deliberazione 30 ottobre 1972 della Giunta Regionale della Regione Lazio, di affidamento alla Società S.T.E.F.E.R. in via precaria, fino al 31 gennaio 1973, dell'esercizio dell'autolinea Terminal-Fiumicino, già gestita in concessione dalla Società S.A.R.O. ed i provvedimenti consequenziali ed attuativi 24 novembre 1972 del Prefetto di Roma, di requisizione degli automezzi della S.A.R.O. e di precettazione del personale da questa dipendente ai

(1) Per un quadro completo della complessa fattispecie, cfr. Cass. SS. UU. 8 ottobre 1977, n. 3296, in *Giust. civ.*, 1978, I, 69 e Cass. SS. UU. 8 ottobre 1977, n. 4291, *ivi*, 1978, I, 280, con nota di richiami.

fini del disposto esercizio precario da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti impugnati con ricorso n. 12/73, in ordine al quale il Consiglio di Stato dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuta decadenza dei provvedimenti stessi); 2) deliberazioni 13 febbraio 1973 e 21 febbraio 1973 del Consiglio Regionale della Regione Lazio di affidamento, sempre in via precaria, della stessa autolinea alla S.T.E.F.E.R., nonché di requisizione degli automezzi della S.A.R.O. e di precettazione del personale da questa dipendente ai fini del disposto esercizio precario da parte della S.T.E.F.E.R. (provvedimenti, codesti, impugnati insieme, per quanto potesse occorrere, ad altri adottati nel frattempo dalla Giunta regionale); con ricorso n. 305/73, in ordine al quale il Consiglio di Stato dichiarò la propria incompetenza e la competenza del Tribunale amministrativo regionale); 3) deliberazione 21-22 novembre 1973, n. 257, del consiglio regionale della Regione Lazio e deliberazione 26 settembre 1973, n. 1862 del Comune di Roma — successive all'emanazione delle leggi regionali 26 marzo 1973 n. 10 e 11 maggio 1973 n. 17 — deliberazioni concernenti rispettivamente l'assunzione da parte della soc. S.T.E.F.E.R. del personale dell'autolinea già dipendente dalla soc. F.A.R.O. e l'assunzione dell'onere finanziario relativo da parte del Comune (provvedimenti, codesti, impugnati con ricorso n. 31/74 in ordine al quale il Consiglio di Stato egualmente dichiarò la propria incompetenza e la competenza del T.A.R.).

Ciò posto, vanno esaminati congiuntamente i due motivi del ricorso della Regione Lazio, ai quali aderisce il Comune di Roma.

Premette la ricorrente Regione Lazio (primo motivo) che la concessione olim assentita alla Società S.A.R.O. era scaduta (come accertato dallo stesso Consiglio di Stato) per mancata proroga o rinnovazione (nella specie neppur chiesta) e che la stessa possibilità attuale di qualsiasi concessione era ed è esclusa dalla nuova normativa introdotta con la legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 e successive (con la detta legge si stabiliva che, fino all'approvazione di un piano generale dei trasporti, l'esercizio delle autolinee restava affidato in via precaria fino ad una certa data, alle aziende che la gestivano al 31 dicembre 1972 e con la legge 11 maggio 1973, n. 17 si precisava che tali aziende erano quelle che esercitavano di fatto le autolinee; il termine finale dell'affidamento era stato prorogato con varie leggi, ed ancora con la legge n. 33 del 1975, con la quale la gestione delle autolinee era stata affidata in via precaria alla S.T.E.F.E.R. ed alla Società Roma-Nord per bacini di traffico, e con la legge n. 17 del 1976, che in relazione alla disciplina introdotta con la legge n. 10 del 1973, parlava di superamento dei preesistenti rapporti concessori; con la legge 21 marzo 1973, n. 11 e con la legge 2 aprile 1973 n. 12, frattanto, si prevedeva la costituzione di consorzi di enti locali per la gestione di pubblici trasporti, e, rispettivamente, si dettavano norme in tema di nuove concessioni). Sostiene

la ricorrente (primo motivo) che, pertanto, rispetto a nessuno dei provvedimenti impugnati era configurabile in capo all'ex concessionaria un interesse legittimo, e che il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a negare la propria competenza ritenuta (non trattandosi di ricorsi relativi a rapporti di concessione a norma dell'art. 38 in relazione all'art. 5, legge n. 1034 del 1971) e ad affermare quella del Tribunale amministrativo, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, difetto che dovrebbe essere dichiarato da queste Sezioni Unite.

La non configurabilità in capo all'ex concessionaria Società S.A.R.O. di un interesse legittimo ed il conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo — sostiene ancora la ricorrente (secondo motivo) — sarebbero dovuti e dovrebbero essere dichiarati in particolare per le deliberazioni del Consiglio regionale e del Comune di Roma rispettivamente del novembre e del settembre 1973, dirette a regolare in via amministrativa la sorte del personale delle autolinee dopo l'assetto dato al servizio in via normativa e ciò per le seguenti autonome ragioni: a) perché la situazione giuridica soggettiva lesa con i detti provvedimenti, in quanto diretti a privare l'ex concessionaria del suo personale, costituirebbe, se configurabile, un diritto soggettivo (all'integrità della azienda); b) perché, d'altra parte, una situazione siffatta non sarebbe tutelabile se riferita al personale dipendente, essendo incompatibile con i principi costituzionali circa la libertà del lavoro; c) perché il provvedimento del Consiglio regionale si limitava a sancire un accordo collettivo fra personale addetto al servizio e società S.T.E.F.E.R., e quindi, rispetto alle parti di tale accordo, interferiva in diritti soggettivi, mentre rispetto ai terzi come la S.A.R.O. non interferiva in alcuna situazione tutelabile; d) perché del pari l'assunzione di oneri da parte del Comune non riguardava l'ex concessionario, in quanto aveva carattere interno, programmatico e meramente accessivo rispetto al detto accordo collettivo.

Gli esposti rilievi non possono essere condivisi.

Il concetto di fondo della ricorrente è che non sia configurabile in capo all'ex concessionario alcuna situazione giurisdizionalmente tutelabile, che non abbia come contenuto una pretesa alla proroga o rinnovazione della concessione.

Di qui il convincimento che non sia dato riconoscere al detto ex concessionario alcun interesse legittimo in ordine all'affidamento precario, disposto a favore di terzi, del servizio già a lui concesso ed ai provvedimenti attuativi di tale affidamento.

Ma in contrario va considerato che come queste Sezioni Unite hanno più volte affermato (sentenza n. 1094/74 ed altre successive) l'interesse legittimo è una posizione soggettiva collegata all'interesse pubblico, in vista del quale è dato un certo potere pubblico, mediante criteri di

collegamento consistenti in qualità status, situazioni rilevanti nel settore (materia) o nell'ambito di competenza del potere secondo la normativa concernente il potere stesso; che il *proprium* di tale posizione è di essere inserita nell'area del potere pubblico, di « esserci » con presenza impegnativa per il potere, ed anzi di essere a questo affidata per quel che concerne la sua attuazione, qualunque sia la misura di utilità che la detta posizione consente di realizzare nel caso concreto in relazione all'esercizio corretto del potere, qualunque sia il modo concreto della sua attuazione mediante l'esercizio corretto del potere (problema di merito, codesto, non di giurisdizione); che correlativamente, l'autorità investita del potere deve tenerne conto nel provvedere uniformando la propria azione ad una regola che si atteggia e si specifica variamente nel caso concreto (anche codesto è problema di merito, non di giurisdizione), ma che trova il suo contenuto minimo costante nell'esigenza che la posizione coinvolta non sia sacrificata o pregiudicata oltre quanto è strettamente necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico.

Orbene non può negarsi la configurabilità in capo al già concessionario di una posizione siffatta in ordine all'affidamento del servizio a terzi, ed ai provvedimenti attuativi, indipendentemente dal fatto che la concessione sia scaduta e non ne sia stato chiesto o non ne sia possibile ex lege la proroga. E ciò almeno quando tale affidamento costituisca rinnovazione di un affidamento disposto nel corso della concessione (questa è l'ipotesi dedotta nel giudizio e non vi è dubbio che se la dichiarazione di cessazione della materia del contendere preclude la pronuncia sulla giurisdizione in ordine al ricorso n. 12/73 concernente il primo affidamento, quello dell'ottobre 1972, essa non preclude la rilevazione della circostanza che l'affidamento disposto con le deliberazioni del febbraio 1973, impugnate con ricorso n. 305/73, costituisce rinnovazione del primo) o quando i provvedimenti attuativi di esso incidono sull'assetto dato dall'ex concessionario alla propria azienda a causa ed ai fini del servizio, come nell'ipotesi (che è pure dedotta nel giudizio col ricorso n. 305/73) di provvedimenti attuativi diretti alla requisizione ai fini della gestione affidata in via precaria ad altri, dei mezzi già impiegati dal concessionario nell'espletamento del servizio o di precettazione, agli stessi fini, del personale già addetto ad opera del concessionario al servizio (ricorso n. 305/73). E ad analoga conclusione deve pervenirsi, oltre che per l'ipotesi di provvedimenti attuativi del tipo di quelli ora indicati, anche per l'ipotesi (dedotta nel giudizio col ricorso n. 31/74) di provvedimenti attuativi dell'affidamento diretti all'assetto dato, in funzione di esso, al personale addetto al servizio (deliberazione 21-22 novembre 1973 del consiglio regionale di approvazione dell'assunzione del personale addetto al servizio da parte dell'affidataria S.T.E.F.E.R. e deliberazione 26 settembre 1973 del Comune di Roma di assunzione dei relativi oneri), in quanto anche tali provvedimenti incidono sull'assetto dato dall'ex concessionario alla pro-

pria azienda a causa ed ai fini del servizio. Né vale opporre che tali ultimi provvedimenti sono successivi all'affidamento disposto con le leggi della Regione Lazio n. 10 e n. 17 del 1973, giacché con queste altro non si è fatto che rinnovare legislativamente l'affidamento precedente; il che, se vale a rendere insindacabile l'affidamento con esse disposto, non vale, non trattandosi di norma con efficacia retroattiva, ad escludere *radicitus* un interesse che era già configurabile in capo all'ex concessionario, in relazione all'affidamento precedente, rispetto a provvedimenti siffatti.

Vanno anche disattesi, in relazione alle esposte considerazioni, i rilievi esposti a proposito della configurabilità o no rispetto alla deliberazione 21-22 novembre 1973 del consiglio regionale di diritti soggettivi attinenti al rapporto di impiego fra il personale e la S.A.R.O. giacché questa, impugnando i provvedimenti, fa valere una propria posizione interna all'area di potere dell'Autorità Regionale e il dovere di questa di tenerne conto, e non già un proprio diritto soggettivo, configurabile o no, verso il personale alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Va dunque, rigettandosi i ricorsi, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo... — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977 n. 4844 - Pres. Vinci Orlando - Rel. Mancuso - P.M. Saja (concl. conf.). Ministro P.I. ed Università degli Studi di Milano (avv. Stato Conti) c. Boselli (avv. Gilardoni).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Impiego pubblico - Assistenti universitari ordinari: impiego pubblico.

Le controversie relative al rapporto di impiego degli assistenti universitari ordinari rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo (1).

(*Omissis*). L'istanza del regolamento preventivo della giurisdizione in ordine alle domande come sopra spiegate dal Boselli nei confronti del Ministero della P.I. e della Università degli Studi di Milano, viene dai ricorrenti in questa sede sostenuta sulla base delle seguenti considerazioni:

(1) Degna di nota è la configurazione della pretesa ad ottenere nuovamente le attribuzioni svolte in origine, come posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo derivante dalla lesione alla « inamovibilità ».

Su tale punto l'Avvocatura Generale dello Stato aveva sostenuto il difetto assoluto di giurisdizione in quanto esso corrisponde ad un interesse individuale di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale.

premessi che gli assistenti ordinari delle Università degli Studi sono impiegati dello Stato, la pretesa lesione dell'interesse giuridico del Bosselli, il quale è appunto titolare di tale ufficio, all'esercizio di determinate mansioni ad esso relative, inerendo ad un aspetto del rapporto di impiego, non può non appartenere alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Conclusione, questa, non inficiata né dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie individuali di lavoro (la quale ha riservato al G.O. soltanto le vertenze riguardanti i dipendenti degli enti pubblici economici) né dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei Lavoratori, di notoria inapplicabilità ai rapporti del tipo di quello di cui trattasi, e neppure, ovviamente, dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (la quale, per essere coordinata al potere di autoorganizzazione della P.A., si definisce come di interesse legittimo, limitatamente, peraltro, alla domanda di annullamento, a quella tendente alla reintegra nelle primitive mansioni corrispondendo un'interesse individuale di mero fatto, estraneo a qualsiasi tutela giurisdizionale).

La istanza è fondata nei limiti e sensi di cui appresso.

Gli assistenti ordinari delle Università degli studi sono pubblici dipendenti in quanto impiegati dello Stato, procedendo la loro nomina, che pur comporta l'inserimento nei servizi dell'Università, da un atto di proposizione del Ministro per la P.I. (art. 6 d.lgt. 7 maggio 1948, n. 1172 e inoltre legge 18 marzo 1958, n. 349) con conseguente inquadramento in un apposito ruolo organico presso detto Ministero (art. 1 d.lgt. 7 maggio 1947, n. 1172 *cit.*). Del che, peraltro, trovasi espressa conferma testuale nel capoverso di quest'ultima disposizione.

Tale acquisizione fa venir meno il presupposto stesso della impostazione della eccezione del resistente, in ciò che essa tenderebbe, nella specie, alla individuazione di un rapporto di lavoro riferibile piuttosto all'università, da classificarsi — sempre con l'effetto della attribuzione della controversia al G.O. — come ente pubblico economico (art. 409, n. 4, c.p.c.) o, subordinatamente, come ente pubblico non economico, i rapporti di lavoro con il quale istituiti non sarebbero devoluti per legge ad altro giudice (art. 409, n. 5, c.p.c.), e sarebbero, come tali, sottoposti al regime di tutela dello statuto dei lavoratori (art. 37, legge 1970, n. 300).

Resta, dunque, la evidente pertinenza del principio che le vicende del rapporto di p.i. possono venire condizionati dal potere di autoregolamentazione dell'ente pubblico e dai relativi provvedimenti di autoorganizzazione e strutturazione dei medesimi, con la conseguente degradazione delle posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti interessati (cfr. S.U. 23 agosto 1972, n. 2710). Dal che non può non derivare l'appartenenza delle controversie relative alla competenza esclusiva del G.A., ai sensi degli artt. 29 n. 1 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e 7, comma 2°, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, giacché in materia di p.i. tale competenza riguarda tutte le pretese, le quali trovino il loro momento genetico,

immediato e diretto, nel rapporto di impiego e nell'asserita violazione, da parte dell'ente, delle norme che lo regolano (cfr. S.U. 11 marzo 1974, n. 629).

Tale esattamente si configura la pretesa fatta valere dal Boselli avanti il Pretore di Milano, ed essa, atteso l'anzidetto, resta, nella sua intierezza, attribuita, perciò, al giudice amministrativo: nella sua intierezza, cioè anche per quanto riguarda il contenuto consequenziale della pretesa alla restituzione alle primitive attribuzioni, giacché anch'esso, prospettando una posizione soggettiva costituita dall'interesse alla inamovibilità, postula caratteristicamente una lesione derivante dall'assunta violazione, da parte della P.A., di una norma che in tal senso regolerebbe il determinato rapporto... — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 29 aprile 1977, n. 1657 - Pres. Ian-nitti Piromallo - Rel. Alibrandi - P. M. Gentile (conf.) - Istituto Poli-grafico dello Stato (avv. Stato Cerocchi) c. Bompani Fernando (avv. Trotta).

**Procedimento civile - Giudizio di secondo grado in materia di lavoro -
Divieto dello « jus novorum ».**

(cod. proc. civ., art. 345; l. 14 luglio 1950, n. 581; l. 11 agosto 1973, n. 533).

Il secondo comma dell'art. 437 cod. di proc. civ., nella formulazione innovata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre l'inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande, muove eccezioni e nuovi mezzi di prova, ripristina il divieto del jus novorum in appello secondo il testo originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore cioè alla riforma del 1950 (l. 14 luglio 1950, n. 581). Tale divieto, pur nella imprecisa formulazione della norma, deve intendersi riferito all'intero giudizio di appello, senza che possa riferirsene la limitazione alla sola fase dell'udienza di discussione (1).

(Omissis). — L'Istituto ricorrente denunciando, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell'art. 345 c.p.c. ed errata applica-zione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel testo di cui alla legge

(1) Sul divieto dello « jus novorum » nel nuovo processo del lavoro.

La pronunzia si mantiene nell'ambito della rigidità di forme che la giuri-sprudenza applica nell'interpretazione della nuova disciplina sul processo del lavoro.

Né può negarsi, del resto, che la Cassazione sia, almeno in apparenza, coerente con la *ratio* che ha ispirato la nuova normativa: il principio dell'ora-lità che caratterizzava il Codice del '42 nella sua originaria formulazione (ri-spetto al quale la riforma del 1950 è da considerarsi senz'altro un regresso) (1), trovava la sua corrispondenza nella concezione dell'appello come pura e sem-plice *revisio prioris instantiae*, e perciò nel divieto dello *jus novorum*, in qualsiasi forma prospettato, anche come eccezione.

Del resto, l'incongruenza dell'ammissibilità dello *jus novorum*, rispetto all'originario carattere del giudizio di appello, nella formulazione dell'art. 345 c.p.c. non era sfuggito alla più accorta dottrina, quando notava come ... « l'in-troduzione di nuove eccezioni di merito può portare al risultato che, in alcuni casi, della materia del contendere conosca soltanto il giudice d'appello, il che rende molto flessibile il principio del doppio grado di giurisdizione » (2).

Proprio quella flessibilità il nuovo legislatore ha inteso evitare, escludendo, dalla materia sottoposta alla revisione del giudice di secondo grado, qualsiasi

(1) SATTA S., *Diritto processuale civile*, Padova, 1967, 238.

(2) VELLANI M., *Appello, Encicl. del dir.*, Milano, II, 1958, 730.

11 agosto 1973, n. 533, nonché contraddittorietà della motivazione, si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in grado d'appello, e precluso l'esame dei documenti prodotti in quel grado. Deduce, in particolare, che il Tribunale, così statuendo, è incorso in errore, perché il divieto di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 437, secondo comma (nuovo testo), c.p.c., è relativo all'udienza di discussione e non già alla intera fase del giudizio in grado di appello, come si evince dalla collocazione della citata norma processuale. Aggiunge che il motivo addotto dal Tribunale, ravvisato nella supposta esigenza di accelerare lo svolgimento della fase d'impugnazione del processo del lavoro, non è persuasivo e che la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, non esente da contraddittorietà.

Il motivo non è fondato.

Il secondo comma dell'art. 437 c.p.c., nel testo di cui all'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nel disporre che non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nonché nuovi mezzi di prova (ad eccezione del giuramento estimatorio), ripristina il divieto dello *ius novorum* in grado

elemento che poteva ampliare l'oggetto della cognizione oltre i limiti del precedente giudizio, nel più assoluto rispetto quindi del principio del doppio grado di giurisdizione (3), salve, naturalmente, restando le eccezioni rilevabili d'ufficio, posto che, per opinione ormai consolidata, esse non ampliano il *thema decidendum*.

È innegabile però il dubbio che può emergere dalla carenza di precisione nella formulazione dell'art. 437 c.p.c., specie se lo si confronta con la norma, senz'altro tecnicamente più perfetta, dell'art. 345 del Codice.

Il divieto, infatti, anche se limitato alle *nuove domande*, permea l'intera struttura dell'appello ordinario, posto come è quasi all'inizio della disciplina del procedimento: chi appella, in altre parole, è posto immediatamente di fronte a ciò che gli è concesso, e ciò che gli è vietato.

Lo stesso non avviene nell'ambito della disciplina sul rito speciale del lavoro; ove l'art. 434 contiene un generico riferimento ai fatti e ai motivi specifici della impugnazione, rinviando, per ciò che attiene alla esposizione particolareggiata di questi ultimi, alle « indicazioni trascritte all'art. 414 », senza formulare alcuna esclusione.

Solamente nella disciplina del procedimento, vale a dire all'art. 437, il divieto di nuove eccezioni e nuove prove viene chiaramente enunciato: nulla impedisce a questo punto di supporre la limitazione solo nell'ambito dell'udienza di discussione della causa, quando cioè è da escludere qualsiasi attività istruttoria.

La concentrazione della materia del contendere, sarebbe quindi limitata unicamente all'ultimo stadio del processo, ove le parti, una volta puntualizzate tutte le loro domande e difese, sono ammesse soltanto a precisarle ed illustrarle di fronte al Collegio, con esclusione di tutto ciò che potrebbe riaprire un'eventuale istruttoria, e pertanto delle nuove domande, eccezioni in senso stretto e mezzi di prova.

(3) PROTO-PISANI A., PEZZANO G., BARONE C., ANDRIOLI V., *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1974, 432.

d'appello, secondo il testo originario dell'art. 345 c.p.c., anteriore, cioè, alla riforma del 1950 (legge 14 luglio 1950, n. 581). Tale divieto, la cui introduzione nel processo del lavoro risulta oltre che dalla lettera della legge, anche dai lavori preparatori che hanno preceduto la definitiva formulazione del citato secondo comma dell'art. 437, resterebbe privo di contenuto in caso di accoglimento della tesi prospettata dall'Istituto ricorrente, secondo cui l'efficacia del divieto dello *ius novorum* è limitata all'udienza di discussione. Tale assunto, che il ricorrente impugna sull'argomento tratto dalla collocazione della norma dianzi citata, non può essere condiviso. Esso, invero, è, da un lato, insicuro perché poggia sulla denominazione della norma ed è noto che la rubrica di un articolo di legge non fa parte del dettato legislativo vero e proprio, e, da un altro lato, contrasta con elementi letterali e logico-sistematici, dianzi richiamati, che inducono a ritenere l'estensione del divieto a tutto il giudizio d'appello, estensione peraltro coerente con lo specifico fine perseguito dal legislatore del 1973, sensibile alle esigenze di celerità del processo del lavoro.

Quanto alla censura di contraddittorietà della motivazione, pure mos-
sa nel mezzo che si esamina, resta agevole rilevare che il difetto di
motivazione in tanto ha rilevanza quale vizio della sentenza, utilmente
denunciabile con il ricorso per cassazione, in quanto riguarda punti di
fatto decisivi e non nel caso in cui, come nella specie, concerne questione
di diritto (v. in tal senso, Cass., sent. n. 799 del 1972; sent. n. 1935 del
1973 e sent. n. 3761 del 1975). — (*Omissis*).

Né si può dire che simile opinione può considerarsi del tutto peregrina: la giurisprudenza di merito, in una recente pronunzia (App. Roma, 9 gennaio 1976, Est. Nocella, inedita) ha riferito il divieto dello *ius novorum* alla sola udienza di discussione, argomentando l'impossibilità di estenderne la portata, in mancanza di un'esplicita disposizione, alla fase anteriore del procedimento, anche in considerazione dell'art. 345 c.p.c. ... «il quale esclude le domande nuove, salvo i casi specificamente accertati, ma ammette la proposizione di nuove eccezioni. Le caratteristiche del nuovo rito — si legge nella sentenza — non consentono di configurare la rigorosa caratteristica di *revisio prioris instantiae* del giudizio di secondo grado, ma più semplicemente una riaffermazione di quelle caratteristiche del giudizio d'appello ordinario di cui la riforma del 1950 deve considerarsi parte integrante.

A questo punto però risulta evidente come la posizione del divieto viene a dipendere non più da una specifica disposizione di legge, ma dalla concezione che si abbia delle norme innovatrici e del rigore con cui le si voglia applicare: riesce infatti difficile ipotizzare un cambiamento così brusco nella concezione del legislatore, cui era ben nota la caratteristica di nuovo giudizio che l'appello veniva ad assumere con la riforma del 1950.

La sentenza che si riporta non costituisce dunque un definitivo elemento di chiarificazione del problema, quanto piuttosto un modo di proporlo, tra i tanti che la frettolosa riforma del 1973 ha contribuito a far sorgere.

CESARE LAMBERTI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 maggio 1977, n. 2200, *Pres. Pedroni - Rel. Guerrieri - P.M. Meo (conf.) - Lo Casto Matilde (avv. Savarese) c. Ministero dell'Interno (avv. dello Stato Tarin).*

Obbligazioni e contratti - Contratti della p.a. - Transazioni - Necessità della forma scritta - Sussiste.

(cod. civ., art. 1967; l. 11 novembre 1923, n. 2440, art. 17).

Procedimento civile sulla determinazione dell'« equo canone » - Riconvenzionale proposta in corso di giudizio - E ammissibile.

(cod. proc. civ., art. 36; l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 30).

Contrariamente a quanto previsto dal diritto comune il contratto di transazione in cui parte sia una pubblica Amministrazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità stante l'applicabilità della disciplina dettata dalla legge sulla contabilità generale dello Stato (1).

Lo speciale procedimento di cui all'art. 30 della legge 23 maggio 1950, n. 253, postula — in ossequio al canone della speditezza e della libertà di forma cui è ispirato — che il Pretore, investito della controversia sulla determinazione dell'equo canone della locazione, possa regolarne le forme nella maniera che ritiene più opportuna, con la unica salvezza dei requisiti essenziali alla costituzione del contraddittorio: è pertanto da ritenere ammissibile una domanda riconvenzionale non spiegata in comparsa di risposta, anche se il convenuto ha espressamente dichiarato di non accettare su di essa il contraddittorio (2).

(1-2) Circa l'obbligo della forma scritta per i contratti conclusi dalla p.a. cfr. Cass. 14 marzo 1974, n. 708, in *Giust. Civ. Mass.*, 1974, 336, con nota di richiami.

Non constano precedenti specifici circa il procedimento speciale di cui alla l. 23 maggio 1960, n. 253, e la libertà di forme cui esso è ispirato.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 10 giugno 1977, n. 2403 - *Pres. Maccarone - Rel. Valente - P.M. Pedace (conf.) - Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (Avv. Stato Freni) c. U.I.L.-U.I.L.A.M.T. (Unione Italiana Lavoratori Alberghi, Mense e Termali).*

Procedimento civile - Opposizione al decreto pretorile ex art. 28 Statuto lavoratori - Competenza del Tribunale - Sussiste.

(l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

L'opposizione prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, spetta funzionalmente al Tribunale e non al Pretore (1).

(1) *Massima esatta ed in linea con i precedenti giudicati (cfr. Cass., 24 marzo 1976, n. 1050, Foro it., 1976, I, 547).*

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 giugno 1977, n. 2466 - Pres. Jannuzzi - Rel. Battimelli - P.M. Raja (conf.) - Min. Lav. Pubblici (avv. Stato Tomasicchio) c. Spina Giuseppe (avv. Fornario).

Espropriazione per p.u. - Indennizzo - Determinazione del valore di immobile in base a nozioni di comune esperienza - Illegittimità.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39).

Il valore in comune commercio di un suolo agricolo espropriato non può essere determinato facendo riferimento a generiche nozioni di comune esperienza, ma in base ad una serie di accertamenti di fatto facilmente controllabili desunti da tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio (1).

(Omissis). — La motivazione della sentenza impugnata, così come innanzi esposta, si presta alle critiche che sono state sollevate dall'Amministrazione ricorrente. Essa, infatti, dopo una descrizione delle caratteristiche del suolo e dopo averne evidenziato i pregi quale suolo agricolo, giunge a fissarne il valore venale al metro quadrato senza alcun riferimento o richiamo di prezzi correnti di mercato sulla zona o ad altro elemento di valutazione, ma unicamente mediante una generica affermazione che il valore di L. 2.500 al mq. appare congruo secondo la comune esperienza.

In tal modo, la Corte di merito ha dato della propria decisione una motivazione soltanto apparente, in quanto, con le stesse identiche frasi, avrebbe potuto giustificare anche una valutazione di lire mille o di lire cinquemila al metro quadrato, senza alcuna possibilità di controllo (che a ciò appunto tende la normativa che impone la motivazione) della giustizia della decisione. È evidente, infatti, che il valore determinato dalla Corte può essere giustificato dalla descrizione fatta delle caratteristiche del suolo così come, in ipotesi, potrebbe essere giustificato un valore diverso, il che in concreto, significa che non vi è stata nessuna giustificazione.

L'unico elemento su cui la Corte, senza effettuare nessuna operazione di stima per comparazione coi prezzi correnti di mercato o mediante un calcolo desunto dalla redditività del suolo, ha ritenuto di poter basare la propria decisione è l'affermazione secondo cui il valore da essa stabi-

(1) La decisione che si annota esattamente distingue tra « fatto notorio » e « valutazione ». Quest'ultima è, infatti, un giudizio che, come tale, deve essere congruamente motivato utilizzando tutti gli elementi probatori, in modo da consentirne il controllo da parte del giudice di legittimità.

Il ricorso al « fatto notorio » è in ogni caso non idoneo a comprovare il valore di un immobile che costituisce ovviamente un « prezzo unico ».

lito appare giusto « in base di nozioni di comune esperienza », il che non soddisfa l'obbligo della motivazione basata su apprezzabili elementi probatori.

Se è vero, infatti, che il giudice può porre a base della propria decisione « le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza » (articolo 115, secondo comma, c.p.c.), ciò, peraltro, comporta che un giudizio sulla esattezza della decisione deve comunque potersi fare verificando se effettivamente il fatto ritenuto certo dal giudice, rientri nella comune esperienza, se cioè il fatto possa con certezza ritenersi come entrato a far parte delle nozioni pacificamente acquisite nella cultura dell'uomo medio in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Ora ciò non può certo dirsi per il valore non già di una merce di ampia diffusione o di un prodotto di ampio smercio, sia pure in un ambiente ristretto, bensì in relazione al valore venale, in un determinato momento, di un singolo bene immobile, specie quando, trattandosi di un suolo agricolo, detto valore sia soggetto, oltre che alle oscillazioni di mercato in base alla legge della domanda e dell'offerta, alla estensione del fondo, alla sua produttività, al tipo di colture che su di esso si possono effettuare, alle spese occorrenti per dette colture e ad una serie di altri fattori, i quali tutti concorrono a determinare (se pure sempre con una certa approssimazione) il valore venale di una libera contrattazione; fattori e circostanze tutti che non rientrano certo fra le nozioni di comune esperienza, ma che al massimo, nel caso di specie, potevano rientrare nelle specifiche nozioni degli abitanti del posto e di tecnici specializzati.

La sentenza, pertanto, appare carente di motivazione, essendo necessario che il valore del suolo sia stabilito, oltre che sulle generiche considerazioni contenute nella decisione impugnata, altresì in base ad una serie di accertamenti di fatto facilmente controllabili, sia pure desunti da tutti gli elementi probatori che, purché rettamente utilizzati, possono porsi a base della decisione del giudice di merito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 luglio 1977, n. 3143 - Pres. Toro - Rel. Pedroni - P.M. Grossi (diff.) - Rizziero (avv. Ferro) c. A.N.A.S. (avv. dello Stato Bronzini).

Circolazione stradale - Viabilità - Manutenzione del fondo stradale - Obbligo della p.a. - Non sussiste.

(cod. civ., art. 21043).

L'ente proprietario della strada non ha un dovere pubblicistico di assicurare agli utenti un servizio di viabilità adeguato; ma è solamente tenuto all'osservanza del neminem laedere che gli impone di mantenere

la strada in condizioni tali da evitare agli utenti — i quali facciano affidamento ragionevole sullo stato di apparente transitabilità — di incorrere in una situazione costituente insidia occulta, per la non visibilità o non prevedibilità della medesima (nella specie, l'A.N.A.S. è stata ritenuta non responsabile per i danni riportati da un'autovettura per impatto contro un ingombro stradale, verificatosi per effetto di cadute sassi da una montagna, ingombro che, secondo il giudice di merito, l'A.N.A.S. non aveva avuto il tempo materiale di rimuovere (1).

(1) Applicazione esatta al caso concreto di principi ormai pacifici.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 552 - Pres. Roehrsen - di Pistoia (avv. Totoro e Amenta) e Soc. Tinegal (avv. Martugana e Dallari). Appello T.A.R. Toscana 22 maggio 1975, n. 189.

Atto amministrativo - Atto amministrativo concessorio - Possibilità di effetti pregiudizievoli per i terzi - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Atto amministrativo - Licenza di commercio - Concessione - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Sussiste l'obbligo della motivazione non solo in ordine ai provvedimenti negativi o sfavorevoli per il destinatario richiedente, ma anche relativamente a quei provvedimenti i quali — pur se favorevoli per il destinatario — possono produrre effetti negativi per i terzi, imponendo sacrifici agli interessi dei medesimi, posto che la motivazione non mira tanto e semplicemente alla funzione di tutela di interessi individuali, quanto piuttosto e più precisamente alla funzione di tutela di interessi collettivi al fine di rafforzare nei confronti di tutti i cittadini la concreta possibilità di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione in pieno rispetto dell'art. 113 della Costituzione (1).

Poiché la concessione della licenza di commercio ai sensi dell'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426, mira a tutelare non già gli interessi del richiedente quanto quelli della collettività ad una ordinata estensione della rete commerciale nonché ad evitare squilibri dell'apparato distributivo e pregiudizi agli interessi dei consumatori, essa deve essere congruamente motivata (2).

(1-2) Interessante decisione, che sancisce l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo in tema di commercio, sia esso positivo o negativo, e ciò in quanto l'omessa motivazione del provvedimento positivo si porrebbe, fra l'altro, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento nei confronti del terzo leso, il quale si vedrebbe preclusa ogni possibilità di addurre elementi di giudizio e prove per dimostrare la illegittimità dell'atto, in assenza di una motivazione che consenta di individuare gli elementi posti a sostegno dello stesso atto lesivo e della sua emanazione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 3 giugno 1977, n. 553 - Pres. (ff.) Pranzetti - Est. Biagini - Castagni (avv. Mengoli e Mariani) c. G.P.A. in s.a. di Bologna e Comune di Bologna (n.c.).

Giustizia amministrativa - Rinuncia al ricorso - Omessa notifica alle controparti - Invalidità - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Rinuncia al ricorso - Interpretazione - Rinuncia irrituale quale sopravvenuto difetto di interesse - Ammissibilità.

Non è valida, ai sensi dell'art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la rinuncia al ricorso giurisdizionale che non risulti notificata alle controparti (4).

Ferma l'invalidità della rinuncia in ordine agli effetti previsti dall'art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, ove non risulti notificata alle controparti, essa ben può essere interpretata quale ammissione e conferma di un sopravvenuto difetto di interesse tale da giustificare — e pienamente — una pronuncia di improcedibilità del ricorso (1).

(1) Sulla disciplina degli effetti della rinuncia e sul problema della liquidazione delle spese, in generale, cfr. Sepe Pes, *Le nuove leggi di giustizia amministrativa*, Milano 1972, 320; Virga, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano 1976, 387 e sgg., il quale ultimo conferma in particolare che: a) in caso di rinuncia al ricorso l'obbligo del pagamento delle spese compiute da tutte le parti grava sul ricorrente (art. 6 reg. proc.); b) la rinuncia non richiede, a differenza di quanto è previsto, nel giudizio civile, l'accettazione delle altre parti, alle quali deve solo essere resa nota; c) la rinuncia deve effettuarsi: 1) o mediante dichiarazione scritta notificata alle controparti e depositata in Segreteria; 2) oppure, stante la preclusione ad un intervento personale delle parti alla trattazione orale, a mezzo di procuratore, munito di mandato *ad hoc*, oralmente, in udienza, con verbalizzazione da parte del Segretario; d) le spese che il rinunciante sopporta sono quelle degli atti di procedura compiuti dalle altre parti fino al momento della notifica della rinuncia o della dichiarazione orale fatta in udienza.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 600 - Pres. Roehrsen - Est. Pranzetti - Comune di Orbetello (avv. Bernardi) c. Bencivenni (avv. Mesiano). Appello T.A.R. Toscana 10 aprile 1975 n. 123.

Impiego pubblico - Autorganizzazione della p.a. - Divieto di « reformatio in pejus » - Concetto - Natura - Limiti.

Fermo il potere di autorganizzazione dei propri Uffici spettante alla p.a., il limite del divieto di reformatio in pejus delle posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti non va riferito solo al trattamento economico (relativamente al quale detto limite è di natura assoluta), ma va riferito anche alle altre posizioni acquisite dal personale, se non altro in forma di legittima aspettativa, e pertanto ogni nuova organizzazione degli uffici deve essere accompagnata da un minimo di motivazione affinché la p.a. dia concreta ragione della sussistenza del collegamento effettiva-

mente ed esclusivamente voluto e realizzato fra la nuova organizzazione e la finalità del miglior perseguimento dei fini istituzionali, onde consentire il sindacato di legittimità del suo operato anche e precipuamente allo scopo di eliminare ogni dubbio circa l'esercizio del potere non a fini di organizzazione, ma per scopi comunque persecutori e punitivi nei confronti del personale (1).

(1) Cfr. Ad. Pl. 26 gennaio 1971, n. 1, in *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 686. La presente decisione è comunque di particolare interesse poiché, innovando alla precedente giurisprudenza (cfr. ad es., Sez. V, 27 novembre 1973, n. 912, *ivi*, 1973, I, 1690; Csi, 27 ottobre 1972, n. 470, *ivi*, 1972, I, 1853; Sez. IV, 28 novembre 1972, n. 1163, *ivi*, 1972, I, 1995), estende, — sia pure indirettamente, mediante la sottolineata esigenza di un *minimo* di motivazione — il principio del divieto della *reformatio in pejus* al di là della semplice riferibilità al trattamento economico, per investire direttamente le altre posizioni sostanziali acquisite dal pubblico dipendente.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 giugno 1977, n. 618 - Pres. Pescatore - Est. Petriccione - Aziende industriali municipalizzate di Vicenza (avv. Stratta e Romanelli G. ed E.) c. Ministero interno (avv. Stato Cevaro).

Impiego pubblico - Scioperi - Frazionabilità della ritenuta - Ammissibilità.

È ammissibile la frazionabilità ad ore della ritenuta per sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa, fatto da un pubblico dipendente, non sussistendo alcun ostacolo al riguardo né nel sistema retributivo, né nella corresponsività delle prestazioni, eccezion fatta per i casi in cui risulti priva di ogni apprezzabile utilità per l'Amministrazione la residua prestazione lavorativa svolta (1).

(1) In senso contrario si era in precedenza pronunciata la Corte dei Conti (Sez. contr. Stato, 22 maggio 1975, n. 612, in *Il Consiglio di Stato*, 1975, II, 1179), allineandosi ad analoga giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato (cfr. ad es., Sez. IV, 16 novembre 1966, n. 808, *ivi*, 1966, I, 2031; Sez. V, 27 luglio 1964, n. 930, *ivi*, 1964, I, 1242).

La presente decisione, innovativa, sembra senz'altro da condividere, in quanto fra l'altro correlata al precedente parere 13/73 del 21 maggio 1973 della Commissione speciale nonché alla successiva circolare 10 settembre 1974, n. 10282.65.32/13.1 nella quale la Presidenza del Consiglio aveva ribadito che «in linea di principio, una ripartizione in ore della retribuzione giornaliera è materialmente e giuridicamente possibile», con ciò superando così le obiezioni (recepite anche dalla Corte dei Conti nel citato parere 612), ancorate formalisticamente all'art. 1, 2° comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, il quale stabilisce che la unità minima di misura dello stipendio dei pubblici impiegati è la giornata.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 luglio 1977, n. 788 - Pres. Di Pace - Est. Cossu - Porzio (avv. A. e N. Picardi) c. Pio Istituto S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma (avv. Radius e Fusco) e Stramigioli e altri (n.c.).

Impiego pubblico - Assenza dal servizio - Prestazione di servizio di leva - Non fa cessare il rapporto - Inquadrabilità in ruolo di dipendente non di ruolo - Sussiste.

Il periodo in cui il servizio non viene prestato perché il dipendente pubblico non di ruolo possa assolvere al servizio militare di leva comporta esclusivamente la sospensione del pagamento della retribuzione, ma non determina la cessazione del rapporto, che permane a tutti gli altri effetti, ivi compresi la inquadrabilità in ruolo del dipendente medesimo al verificarsi dei presupposti per legge richiesti (1).

(1) Massima esatta e da condividere in quanto ribadisce sostanzialmente la configurazione di mera prestazione obbligatoria, dovuta ex art. 52 della Costituzione, del servizio militare di leva, idoneo a costituire perciò solo un rapporto di servizio, non un rapporto di impiego: principio questo applicabile anche agli ufficiali di complemento (arg. ex d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e art. 3, legge 10 aprile 1954, n. 113), come riconosciuto del resto anche in sede di interpretazione giurisprudenziale (cfr., ad esempio, Sez. IV, 10 aprile 1973, n. 392, in *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 542; Sez. IV, 30 luglio 1965, n. 543, *ivi*, 1965, I, 1167).

Così configurata la natura del rapporto, ne consegue che il compenso per il servizio obbligatorio, pur non potendosi ritenere corrisposto a titolo di risarcimento (in quanto evidentemente non deriva dalla violazione di obblighi della p.a.), non andrà neppure considerato come erogato a titolo di corrispettivo, in quanto, non avendo carattere retributivo esso non può ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato; tale compenso non va così equiparato ai redditi di lavoro, ma deve piuttosto considerarsi assimilabile alle pensioni di guerra che — come è noto — partecipano della stessa natura di *indennizzo*.

R. T.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 3 giugno 1977, n. 523 - Pres. Levi Sandri - Est. Cossu - Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Pierantozzi) c. Palazzo (avv. Chiummo e Lubrano) e Palomba (n.c.). *Regola competenza.*

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Concorso in amministrazione statale - Competenza T.A.R. per il Lazio - Sussiste.

È riservata al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ai sensi dell'art. 3, 1° e 3° comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la competenza a conoscere sui ricorsi aventi per oggetto bandi di concorso per

posti nell'amministrazione statale (quale ad esempio un concorso del Ministero della pubblica istruzione per posti di preside di scuola media) per i quali non siano concepibili limiti di carattere territoriale (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10 giugno 1977, n. 588 - Pres. (ff.) ed Est. Varino - Min. industria, commercio e artigianato (avv. Stato Ferri) c. Barnaba (avv. Piras) e Camera Comm. Taranto (avv. Russo).

Giustizia amministrativa - Competenza e giurisdizione - Criteri di competenza diversi da quella territoriale - Ammissibilità.

Giustizia amministrativa - Competenza e giurisdizione - Criteri di competenza diversi da quella territoriale - Cause principali e accessorie - Ammissibilità - Applicabilità degli artt. 31 e 40 c.p.c. - Sussiste.

Oltre alla competenza per territorio espressamente disciplinata dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono individuarsi anche altre forme di competenza idonee ad acquistare rilevanza nell'ambito del giudizio amministrativo (1).

Qualora si tratti di disciplinare altre forme di competenza nel giudizio amministrativo diverse dalla competenza per territorio (specificamente ed autonomamente regolamentata), dovrà farsi riferimento ai principi desumibili dal codice di procedura civile, ivi compresi gli artt. 31 e 40, a norma dei quali la cognizione delle cause accessorie deve essere attribuita al giudice competente a conoscere della causa principale, e ciò in forza del principio di economicità ed efficienza del giudizio applicabile anche in sede di giurisdizione amministrativa (2).

(1-2) Massima esatta, che istituisce un'ulteriore esigenza di riferimento a principi desumibili dal codice di procedura civile per la soluzione di analoghi problemi di economicità ed efficienza del giudizio, prospettabili anche in sede di giudizio amministrativo.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 615 - Pres. Daniele - Est. Giacchetti - I.N.A.M. (avv. Scanga, Galanti e Solarino) c. Farsetti (avv. Morcavallo). *Regolamento di competenza.*

Giustizia amministrativa - Competenza e giurisdizione - Competenza territoriale e competenza per connessione - Competenza T.A.R. Lazio - Fattispecie.

Qualora il ricorso abbia per oggetto provvedimenti per i quali è applicabile il foro del pubblico impiego nonché provvedimenti presup-

posti dei primi, con efficacia non limitata territorialmente e adottati da organi centrali dello Stato, la relativa controversia rientra nella competenza del T.A.R. per il Lazio (1).

(1) Principio consolidato. Cfr., in termini, Ad. Pl. 19 aprile 1977, n. 5, in questa *Rassegna*, 1977, I, 288, con nota di CARAMAZZA, *In tema di competenza per connessione*.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1977, n. 609 - Pres. Daniele - Est. Santoni Rugiu G. - Aversano (avv. D'Audino) c. Banca d'Italia (avv. Jemolo e Molè) e De Vita ed altri (n.c.) - Appello T.A.R. Lazio 25 febbraio 1976, n. 109.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Rapporto con la l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - Limiti in tema di atto non definitivo.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Limiti alla alternatività - Rinuncia al ricorso giurisdizionale notificato ma non depositato - Non sussiste preclusione.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Limiti alla alternatività - Rinuncia al ricorso giurisdizionale depositato - Irrilevanza ai fini di eliminare la preclusione - Sussiste.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è proponibile solo nei confronti di atti amministrativi definitivi, essendo prive di ogni influenza su detto istituto le modificazioni introdotte dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (1).

Qualora il ricorrente abbia provveduto alla notifica del ricorso giurisdizionale ma non al deposito del medesimo, sussiste la possibilità di scegliere la via alternativa del ricorso straordinario al Capo dello Stato, possibilità che invece è preclusa qualora il ricorrente abbia provveduto sia pure fuori termine al deposito del ricorso stesso (2).

La successiva rinuncia agli atti del giudizio incardinato innanzi al giudice amministrativo, con avvenuto deposito del ricorso, è ininfluenza ai fini della proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, mezzo di impugnazione ormai irrimediabilmente precluso (3).

(1-3) Sulle condizioni di forma richieste per una valida instaurazione del giudizio amministrativo, cfr. *supra*, Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21 giugno 1977, n. 669 - Pres. Levi Sandri - Est. Menichini - Ottato (avv. Lorenzoni e Procaccini) c. Provveditore agli studi di Napoli ed altro (avv. Stato Siconolfi) e Piccirillo (avv. Pizzuti e Costa). *Regolamento di competenza.*

Giudizio amministrativo - Competenza e giurisdizione - Atto generale inscindibile - Irrilevanza ai fini della competenza del T.A.R. del Lazio - Sussiste.

Giurisdizione amministrativa - Riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. successivamente alla decisione sulla competenza - Termini e limiti.

Giurisdizione amministrativa - Sospensione - Effetti del provvedimento di sospensione malgrado lo spostamento di competenza - Permangono - Limiti.

Solo se risulta effettivamente necessaria l'impugnativa di un atto generale inscindibile è possibile proporre il regolamento di competenza a favore del T.A.R. per il Lazio, non essendo sufficiente la semplice indicazione dell'atto di cui sopra fra quelli impugnati, e cioè al fine di evitare che il ricorrente imponga sempre la competenza del T.A.R. per il Lazio anche in base ad una impegnativa inutiliter formulata di un atto generale inscindibile, possibilità che deve invece ritenersi esclusa ex art. 3, comma 2°, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (1).

Una volta accolta l'istanza di regolamento di competenza ex art. 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è previsto il termine di 30 gg. dalla notifica della decisione di accoglimento per riproporre il giudizio dinanzi al T.A.R. dichiarato territorialmente competente (2).

L'ordinanza di sospensione delle esecutorietà del provvedimento impugnato, in relazione alla funzione cautelare che le è propria, non perde di efficacia in relazione all'eventuale accoglimento della istanza di regolamento di competenza se non alla scadenza del termine, di 30 giorni dalla notifica della decisione sul regolamento, utile per la riassunzione del ricorso, innanzi al T.A.R. territorialmente competente, a cura della parte che vi abbia interesse e salvo, beninteso, che il Consiglio di Stato, in sede di esame sul regolamento di competenza non decida diversamente in merito alla efficacia della predetta ordinanza di sospensione (3).

(1-3) Sul problema della competenza ex art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in base all'efficacia dell'atto da impugnare e alla natura dell'autorità che lo ha emanato, cfr. Sez. VI, 5 novembre 1976, n. 396, in questa *Rassegna*, 1977, I, 439.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15 luglio 1977, n. 747 - Pres. Daniele - Est. Virgilio - Rubin de Cervin Albrizzi (avv. Camerino e Sorrentino) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Lorenzoni) e Soc. Casa vinicola Castel Monreale di Karl Schmid (avv. Barbato).

Demanio e patrimonio - Beni culturali - Esercizio del diritto di prelazione ex art. 31 l. 1089/1939 - Potere di intervento della p.a. in sede di determinazione del prezzo - Presupposti - Ammissibilità.

La concreta determinazione del prezzo di vendita fra privati di un bene di interesse culturale, notificato ex legge 1089/1939, in ordine al quale la Pubblica Amministrazione intenda esercitare il diritto di prelazione, preclude ogni ingerenza della stessa p.a. al riguardo, laddove una concreta possibilità di intervento è sempre ammissibile ogniqualvolta le parti private non abbiano provveduto ad una autonoma valutazione in danaro del bene oggetto di prelazione, come ad esempio nel caso in cui l'alienazione sia prevista congiuntamente con altre cose per un corrispettivo globale o nel caso in cui in relazione alla alienazione del bene notificato sia prevista una controprestazione non determinabile in danaro (1).

(1) Si segnala la presente decisione per la interessante motivazione, pubblicata in *Il Consiglio di Stato*, 1977, I, 1246, che offre una puntuale e chiara applicazione dell'art. 31, legge 1° giugno 1939, n. 1089, con esatta individuazione del rapporto fra la facoltà attribuita all'Amministrazione dal 1° comma e l'ambito, particolarmente ristretto, di determinabilità d'ufficio del prezzo contemplato dal 2° comma.

T.A.R. PIEMONTE, 24 maggio 1977, n. 246 - Pres. Lo Jacono - Est. Bonifacio - Demorra ed altri (avv. Astengo, Levi e Ludogoroff) c. Comune di Casalgrasso (avv. Videtta) Regione Piemonte (avv. Maiorca e Crosetti) e Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte (n.c.).

Espropriazione per pubblica utilità - Strada sclassificata e ceduta a privati - Espropriazione dell'area per riapertura della strada - Irrilevanza dei precedenti rapporti fra Comune e proprietario - Sussiste.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione temporanea d'urgenza - Estensione.

Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Bellezze naturali - Centri storici - Tutela - Qualificazione.

Espropriazione per pubblica utilità - Dichiarazione di pubblica utilità - Vizio di incompetenza del provvedimento emanato dal Presidente della Giunta senza delibera di quest'ultima - Sanabilità.

Espropriazione per pubblica utilità - Individuazione della localizzazione dell'opera pubblica in uno strumento urbanistico - Rilevanza - Limiti.

Espropriazione per pubblica utilità - Provvedimenti espropriativi in materia di viabilità locale - Competenza della Regione - Sussiste.

Espropriazione per pubblica utilità - Inosservanza del termine previsto dall'art. 10, secondo comma, L. 865/1971 - Non comporta illegittimità del procedimento espropriativo.

Espropriazione per pubblica utilità - Annullamento del decreto di espropriazione - Possibilità di utilizzazione degli atti presupposti non travolti dall'annullamento - Sussiste.

Espropriazione per pubblica utilità - Dichiarazione - Scadenza del termine per il compimento dell'espropriazione e dei lavori - Inefficacia del provvedimento di occupazione di urgenza - Sussiste.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione ex L. 22 ottobre 1971, n. 865 - Dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori - Necessità - Sussiste.

Competenza e giurisdizione - Occupazione di immobile « sine titulo » - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.

Competenza e giurisdizione - Decisioni dell'A.G.O. su giudizi possessori e petitori contro la p.a. - Effetto preclusivo - Irrilevanza in ordine alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Edilizia e urbanistica - Lavori pubblici - Funzioni attribuite alla Regione - Esercizio e titolarità delle funzioni amministrative - Spettano alla Giunta Regionale.

In considerazione della irrilevanza dei pregressi rapporti fra Comune e soggetti privati, ai quali in passato sia stata ceduta un'area sulla quale si trovava una strada sclassificata perché ritenuta inutile alle esigenze della viabilità, va considerata pienamente legittima l'iniziativa del Comune che promuova successivamente l'espropriazione dell'area al fine di procedere alla riapertura della strada in relazione a specifiche e attuali esigenze sopravvenute di viabilità.

L'occupazione temporanea degli immobili rappresenta lo strumento normale in tema di espropriazione per pubblica utilità al fine di accelerare l'esecuzione di un'opera pubblica che sia stata ritenuta indifferibile e urgente, e ciò indipendentemente dai limiti di urgenza contemplati dall'art. 71 della legge 2359/1865.

Poiché la tutela prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è collegata alla esistenza di vincolo (di bellezza d'insieme o di bellezza indi-

vidua), non è sufficiente che un immobile sia compreso nel centro storico contemplato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per considerarlo automaticamente soggetto alla predetta normativa di tutela (1).

La Giunta Regionale può sanare il vizio di incompetenza di una dichiarazione di pubblica utilità di un'opera a fini di espropriazione, che risulti adottata non con deliberazione della Giunta stessa ma semplicemente con decreto del suo Presidente.

(1) Centro storico: rilevanza giuridica positiva di un concetto descrittivo.

Già in sede di prima interpretazione della normativa introdotta dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (1), venne chiarita la esatta portata della nuova disciplina, volta ad accentuare l'importanza dell'ambiente urbanistico attraverso l'imposizione di prescrizioni dettate preminentemente a tutela dell'interesse pubblico e — ma solo indirettamente — dell'insediamento abitativo, non già — comunque — della proprietà immobiliare come tale.

Con diretto riferimento, poi, allo specifico problema del centro storico, venne successivamente sancita in particolare (2) l'obbligatorietà della applicazione della norma dell'art. 41 *quinquies* della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della citata L. 765/1967, anche in difetto di una deliberazione *ad hoc* del consiglio comunale e in assenza, altresì, di una efficace statuizione di piano regolatore; nell'occasione si chiarì, in particolare, a sostegno di siffatta conclusione che, diversamente, veniva frustrata la salvaguardia interinale dell'ambiente che la norma mirava ad assicurare proprio in pendenza della entrata in vigore delle prescrizioni urbanistiche del piano regolatore.

Ben diverso è, invece, il problema del riconoscimento delle caratteristiche storiche dell'agglomerato urbano e della sua delimitazione, problema la cui soluzione deve essere riservata all'organo più rappresentativo del Comune, in relazione alle qualificazioni di fondamentale rilevanza per l'assetto cittadino che una siffatta delimitazione implica e comporta.

Fermo che la stessa legge urbanistica (3) prescrive che i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico vengono indicati espressamente dal piano regolatore generale, l'art. 41 *quinquies*, lett. a), per la delimitazione dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale prevede una deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi sentiti il Provveditore alle OO.PP. e il Soprintendente ai monumenti.

Il problema della applicabilità dell'art. 41 *quinquies* in esame, quinto comma, in carenza non solo del piano regolatore generale, ma altresì di una determinazione consiliare di carattere generale e qualitativo sull'esistenza e sulla estensione del centro storico, non sembra potersi risolvere se non in senso affermativo, posto che il divieto contenuto nell'articolo stesso è proprio diretto a garantire una tutela provvisoria, interinale, e cioè ad evitare turbative, modificazioni e alterazioni dei luoghi, ciò in vista della emanazione del piano regolatore generale che definitivamente sancisca le prescrizioni e i vincoli rispondenti alle caratteristiche ambientali del centro stesso.

(1) Cfr., ad es., Cons. St., Sez. V, 9 giugno 1970, n. 523, in *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 977).

(2) Cfr. Sez. V, 23 marzo 1971, n. 257, *ivi*, 1971, I, 502.

(3) Cfr. art. 7 l. 1150/1942 nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

Qualora l'opera dichiarata di pubblica utilità corrisponda esattamente e fedelmente alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici non sussiste alcuna necessità di procedere alla rigorosa individuazione della sede di localizzazione dell'opera pubblica ai fini della espropriazione, non sussistendo alcun contrasto con le prescrizioni urbanistiche.

Il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, assegna alle Regioni le funzioni amministrative per l'espropriazione ai fini di realizzare opere pubbliche in materia di viabilità locale.

Cosicché ben potrà e dovrà rifiutarsi il rilascio della licenza edilizia (4) nella zona del centro storico in difetto di p.r.g. e della precisata determinazione generale e qualificativa, in sede di esame volta per volta dei singoli casi prospettati, con la sola necessità di una congrua motivazione che evidenzi l'adeguata consapevolezza degli specifici valori dei quali la norma in concreto esige comunque la tutela.

È ben vero che, in sede di piano regolatore generale, centro storico non deve significare divieto di edificabilità in assoluto; una indiscriminata inedificabilità ne altererebbe la stessa funzione protettiva, e non perché il centro storico perderebbe la sua vitalità rischiando, come da alcuni si usa ripetere, di « diventare un museo », con la quale espressione si manifesta, fra l'altro se non esclusivamente, una macroscopica ignoranza, posto che nulla è più vivo, vitale e vivificante per lo spirito prima che per la cultura, di un museo considerato e concepito nella sua più moderna, attuale accezione. La ragione è diversa: invero, anche l'assoluta inedificabilità, conservando spazi vuoti indiscriminatamente, come ad esempio (e forse è l'unico) in relazione ad aree di risulta da edifici antichi abbattuti a seguito di eventi naturali o bellici, può indubbiamente essere contraria all'estetica e all'armonia ambientale (5).

Un tentativo di approfondimento concettuale dell'espressione « centro storico » è dato rinvenire nelle disposizioni ministeriali succedutesi alla L. 765/1967.

Anzitutto, l'individuazione dei criteri di massima ai fini di una possibile qualificazione dei centri storici, con l'esplicito intento di fornire criteri di orientamento ai Comuni, è contenuta nella Circolare della Direzione Generale dell'Urbanistica del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 3210 del 28 ottobre 1967, div. XXIII (6); inoltre, fra le zone precisate in altra Circolare della stessa Direzione Generale dell'Urbanistica n. 1501 del 14 aprile 1969, e cioè zone di espansione, zone di completamento, zone di ristrutturazione urbanistica, zone di sostituzione edilizia, figuravano anche i centri storici, per i quali si ribadiva la necessità della conservazione dei pregi esistenti, secondo « dettagliate previsioni formulate in piani regolatori particolareggiati o strumenti equivalenti » (7).

Anche la circolare n. 486, prot. n. 13487, del 3 dicembre 1968, Div. Musei, del Ministero della Pubblica Istruzione, recante il titolo « Schedatura dei centri

(4) Ora concessione *ad aedificandum* ex art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10. Si ricordi che l'art. 4 di tale testo normativo prescrive, all'ottavo comma, lett. b), che « nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico ».

(5) Cfr. Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 95, in *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 163.

(6) Pubblicata a cura del Ministero LL.PP. dallo Stabil. Tip. EDIGRAF, Roma, 5 e segg.; cfr., per richiami e per una approfondita indagine di peculiari aspetti del problema in esame, ALBAMONTE A., *La tutela penale dei centri storici*, in *La Giustizia Penale*, 1977, I, 20.

(7) Cfr. TESTA, *Disciplina Urbanistica*, Milano, 1972, 84 e segg.

Il termine contenuto nell'art. 10, 2° comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, è da ritenersi semplicemente ordinatorio e pertanto la sua inosservanza da parte del Sindaco non configura alcun vizio di illegittimità del procedimento espropriativo.

In caso di annullamento del procedimento di espropriazione è consentito all'Amministrazione di avvalersi degli atti presupposti del prov-

antichi e dei complessi di interesse storico» (8), nel prospettare la necessità della pubblicazione delle schede dei cosiddetti «centri storici» in vista della riforma della legge di tutela delle cose di interesse storico-artistico «che ne doveva prevedere la protezione», fissava dei parametri di riferimento con richiamo alla pubblicazione di planimetrie delle città, in relazione specificamente al *semplice perimetro della zona identificata come avente importante interesse artistico, storico o ambientale*, accompagnata da una scheda sul modello di quella consigliata dal Consiglio d'Europa; l'Amministrazione si richiamava altresì: *a)* alla possibilità di aggiunta delle perimetrazioni dei complessi esterni al centro storico vero e proprio; *b)* alla eventuale pianta antica della città; *c)* solo quando possibile, ad una veduta aerea: indicazioni di massima, di natura squisitamente tecnica per il lavoro delle Soprintendenze, impegnate nella definizione delle perimetrazioni richieste dai comuni in seguito alla entrata in vigore della L. 765/1967.

Osserviamo, peraltro, a tale proposito, che l'art. 3, lett. c), di detto testo normativo contempla esplicitamente, tra l'altro, la possibilità di modifiche al piano regolatore generale, che siano riconosciute indispensabili per assicurare la tutela di *complessi storici*: tuttavia il successivo art. 5 specifica che vanno sottoposti preventivamente alla Soprintendenza o al Ministero della P.I. (ora per i Beni Culturali e Ambientali) i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale, nei quali siano comprese cose immobili *soggette* alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali: il che, invero, sembrerebbe escludere una rilevanza autonoma, sotto il profilo strettamente giuridico, del concetto di centro storico, esattamente come ritenuto nella decisione oggetto della presente nota.

La stessa Suprema Corte (9), pur confermando il divieto di cui all'art. 17, quinto comma, della L. 765/1967, ha precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 734 del codice penale, non è sufficiente la semplice alterazione di volumi preesistenti nell'ambito di un agglomerato urbano avente carattere storico; occorre, infatti, che detto agglomerato, per il suo notevole interesse pubblico, sia sottoposto alla speciale protezione della competente autorità amministrativa *secondo le formalità di cui alla legge 1497/1939, e ciò in quanto l'applicabilità della norma penale è subordinata alla emanazione dell'atto amministrativo di costituzione del vincolo* (10).

(8) Pubblicata in Cantone, *Difesa dei Monumenti e delle Bellezze Naturali*, Napoli, 1969, 251 e sgg.

(9) Cfr. Cass., Sez. 6 pen., 3 luglio 1972, n. 279, ric. Torroni, in *La Giustizia Penale*, 1973, II, 268.

(10) Cfr., in termini, con riferimento all'obbligo di prescrizione dei progetti di modifica alla Soprintendenza, sussistente solo per lavori interessanti immobili oggetto di notificata dichiarazione, Cass., Sez. 6 pen., 9 marzo 1974, n. 2042, ric. Flagiello, in *Mass. Elettronico Cass. Pen.*

vedimento annullato ai fini della validità di una successiva determinazione dell'Amministrazione medesima di adottare un nuovo procedimento espropriativo.

Il provvedimento di occupazione d'urgenza relativo ad un procedimento espropriativo diventa inefficace per effetto della scadenza dei termini fissati nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità per il compi-

Solo il più volte richiamato art. 41 *quinquies* della legge urbanistica precisa testualmente al quinto comma: « Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi »: ma anche in questo caso l'uso del concetto presuppone già risolto il problema della determinazione del suo contenuto e la norma non offre così alcun elemento di indagine ai propositi fini conoscitivi, o meglio delimitativi (dell'agglomerato urbano di interesse storico).

La necessità della tutela del centro storico, o più precisamente del « centro monumentale », comprensivo delle città e degli altri centri minori *costituenti un insieme di monumenti inseparabili* (come Roma, Atene, Venezia, Firenze) si rinviene esplicitamente sancita fin dai primi progetti di convenzione per la tutela internazionale delle cose d'arte dell'UNESCO (11).

Il centro storico della città è espressamente contemplato nella legge 31 marzo 1956, n. 294 (12), concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. In particolare l'art. 3 (in relazione all'art. 2) impone ai proprietari l'obbligo di provvedere al completo restauro nei riguardi statici, igienici e dell'ornato dei loro edifici che sorgano nel centro della città, o nella fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali.

La successiva legge 16 aprile 1973, n. 171 (13), dopo aver qualificato problema di « preminente interesse nazionale » la protezione di Venezia, sancisce, in particolare, all'art. 1, il principio della salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna. Fra le direttive del piano comprensoriale di competenza regionale, previsto dall'art. 2, è compresa — ai fini della formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici — la individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale e ambientale. L'art. 13, poi, impone la necessità della redazione di un elenco di edifici di interesse monumentale, storico e artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ex L. 1089/1939, per la successiva approvazione ministeriale: anche in tale circostanza il legislatore ha avvertito la necessità dell'inscindibile collegamento fra tutela monumentale degli edifici del centro storico e strumenti di notifica ex L. 1089/1939.

L'esigenza della sottoposizione ad una speciale protezione dell'autorità ai fini della riconoscibilità della rilevanza penale delle alterazioni apportate alle antiche mura di una città è stata ribadita anche dal Supremo Collegio in una

(11) Cfr. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952, 149 e sgg.

(12) In G.U. 28 aprile 1956, n. 103, 1476 e sgg.

(13) *Interventi per la salvaguardia di Venezia*, in G.U. 8 maggio 1973, n. 117.

mento dell'espropriazione e dei lavori, e ciò qualora l'occupazione temporanea risulti strumentalmente connessa al procedimento espropriativo, quale attività preordinata al passaggio di proprietà degli immobili dall'espropriato all'Ente espropriante.

In relazione alla funzione garantistica del diritto di proprietà privata e del corretto esercizio delle pubbliche potestà, va considerata sempre

recente decisione concernente una costruzione nel centro storico di Melfi, sopraelevata rispetto alle antiche mura normanne (14).

Interessanti spunti per la nostra breve indagine emergono anche dall'esame della legislazione regionale.

La legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (15), all'art. 35, fa esplicito riferimento ai piani di lottizzazione che contemplino interventi nei « centri storici », per i quali — fatti salvi i piani di lottizzazione in esecuzione di piani particolareggiati approvati dalla Regione — è richiesto il preventivo nulla-osta regionale.

La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (16), individua specificamente all'art. 5 le caratteristiche degli interventi nei centri storici: « I centri storici e le zone territoriali omogenee tipo A, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono le aree delimitate come tali negli *strumenti urbanistici generali*, e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro ».

Come risulta evidente, anche quest'ultimo testo legislativo non è che uno dei tanti esempi di disciplina normativa che si limita a regolare le modalità per gli interventi di consolidamento e restauro, con diretto riferimento agli strumenti urbanistici che tali possibilità di intervento prevedono e conferiscono.

Fatta eccezione per la citata L. 294/1956, che imponeva espressamente ai proprietari un obbligo di *facere*, la disciplina normativa degli obblighi dei privati per gli edifici compresi nel centro storico sembra pertanto, attualmente, da ricercare esclusivamente nell'ambito degli artt. 11 e segg. della L. 1089/1939, che comunque rappresenta un ambito tutt'altro che limitato o ristretto, come l'esperienza quotidiana costantemente dimostra quando, beninteso, l'applicazione di siffatta normativa sia affidata ad interpreti sensibili e affinati, ai quali, tuttavia, non è mai dato superare i limiti propri della sfera di applicazione della legge stessa quale risulta dal suo letterale contesto, che, ad esempio, consente di colpire solo l'uso « non compatibile » con il carattere del bene (arg. ex art. 11); che attribuisce il potere di intervento conservativo solo per le cose che abbiano formato oggetto di notifica ex artt. 2, 3 e 5 (arg. ex art. 15); che subordina la sottoposizione dei progetti di modifica per i soli immobili notificati (arg. ex art. 18, secondo comma); che consente, infine, una limitatissima facoltà di intervento su cose non notificate solo nella forma della sospensione di lavori iniziati, salva la notifica successiva ma da effettuarsi entro brevissimo termine (arg. ex art. 20).

(14) Cfr. Cass., Sez. 3 pen., 15 gennaio 1976, n. 84, ric. Carbone, in *La Giustizia Penale*, 1977, II, 101.

(15) Regione Lombardia, *Disciplina urbanistica del territorio e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico*, in G.U. 8 luglio 1975, n. 179.

(16) Regione Umbria, *Prime norme di politica urbanistica*, in G.U. 22 ottobre 1974, n. 275.

sussistente la necessità della fissazione di un termine nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità per il compimento dell'esproprio e l'esecuzione dei lavori.

È competente l'A.G.O. e non il Giudice Amministrativo in ordine alle questioni di occupazione sine titolo di un immobile da parte della p.a., trattandosi di comportamenti illeciti dai quali scaturiscono lesioni di diritti soggettivi.

L'insufficienza di tali strumenti induce a ritenere che proprio il concetto di *centro storico*, concetto ormai, e da tempo, acquisito in sede di elaborazione teorica della disciplina urbanistica e della pianificazione del territorio (17), ben potrebbe e dovrebbe rappresentare — se convenientemente e chiaramente definito anche in senso tecnico-giuridico — la leva di espansione di un diverso modo di intendere la tutela dei nuclei abitativi, non solo, cioè, in funzione garantistica degli interventi restaurativi dello Stato e degli enti locali sugli immobili che lo costituiscono; né tanto meno in funzione semplicemente limitativa delle facoltà di intervento rimesse alla volontà dei privati; bensì, e più propriamente, *in funzione impositiva per gli stessi privati* — proprietari, possessori o semplici detentori di immobili comunque compresi nel centro storico — *indipendentemente da qualsivoglia obbligo per la p.a. di preventiva notifica* — di un preciso *obbligo conservativo positivo*.

Esso si dovrebbe concretizzare nell'obbligo di apportare, secondo le prescrizioni e le indicazioni tecniche del competente Soprintendente, i restauri e le modifiche che di volta in volta si rendessero indispensabili; obbligazione dunque di *facere*, positiva, non già, come è attualmente, limite solo negativo (nel senso cioè di non poter realizzare un progetto di modifica o restauro se non autorizzato).

Tale obbligo di natura conservativa, permanente, reale in quanto connesso all'immobile che risulti compreso nell'area del centro storico e per ciò stesso indipendente dalla necessità della preventiva imposizione del vincolo, dovrebbe necessariamente essere collegato alla previsione di sanzioni per la sua violazione, sanzioni graduabili in relazione al pregiudizio, alla sua entità e gravità, fino al limite, nei casi più gravi (ad esempio, di accertato abbandono dell'immobile), della applicazione della confisca (18).

È evidentemente una soluzione *de iure condendo*, che peraltro non ci sembra da trascurare, particolarmente in vista della prossima riforma della disciplina di tutela dei beni culturali e ambientali, così come prevista dall'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il cui termine verrà a scadere, come è noto, il 31 dicembre 1979. Appare, invero, ben difficile contestare che una siffatta innovazione rappresenterebbe un indubbio contributo alla soluzione del duplice problema del *mancato risanamento* e del conseguenziale *degrado* dei centri storici.

RAFFAELE TAMIOZZO

(17) Cfr. GURRIERI, *Teoria e cultura del restauro dei monumenti e dei centri antichi*, Firenze, 1977, 88 e sgg.

(18) Analogamente a quanto dispone l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli. Come è noto, in precedenza le leggi speciali in materia urbanistica non consentivano la confisca; cfr. Cass., Sez. 6 pen., 25 giugno 1976, n. 153, Ric. D'Argento, in *La Giustizia Penale*, 1977, II, 158).

I provvedimenti emanati nei procedimenti espropriativi sulla base della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori non incontrano alcuna preclusione nelle sentenze dell'A.G.O. che abbiano deciso giudizi possessori o petitori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In base all'art. 121, 3° comma, Cost. è la Giunta Regionale l'organo cui è attribuita la titolarità della iniziativa della Regione in materia urbanistica e di lavori pubblici, laddove al Presidente della Giunta compete la sola manifestazione esterna della volontà della Regione in ordine alle funzioni esecutive non di spettanza del Consiglio Regionale.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1977, n. 4256 - Pres. Rossi - Est. Scanzano - P.M. Gambogi (diff.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Credito Commerciale (avv. Lanza).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Vendita isolata di negozi - Nozione di negozio e di ufficio - Agenzia bancaria - Criteri di classificazione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17).

Agli effetti dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è negozio qualunque locale in cui vengono direttamente offerti al pubblico beni e servizi nell'esercizio di attività imprenditoriale, mentre è ufficio qualunque locale destinato, sia pure in connessione con un'impresa, al solo svolgimento di attività di direzione ed amministrazione senza necessità di diretto contatto con il pubblico dei consumatori. Conseguentemente è da definire negozio la sede di una agenzia bancaria, in cui si svolgono le attività ed i servizi tipici dell'istituto di credito, mentre va qualificata come ufficio la sede in cui la banca svolge attività di direzione o amministrazione o altre attività tecniche senza necessità di contatto con la clientela (1).

(Omissis). — Col primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 17 legge 2 luglio 1949, n. 408 e 12 preleggi, nonché contraddittorietà di motivazione, e premesso che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408, continuano ad essere inapplicabili alla vendita isolata di negozi pur dopo l'entrata in vigore delle leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212, sostiene che tale inapplicabilità si estende anche alla vendita degli uffici, questi costituendo, insieme con i negozi, una categoria di beni contrapposti, anche per caratteristiche strutturali, alle case di abitazioni di cui, le leggi agevolative vollero favorire la costruzione.

La censura non è fondata.

La riduzione alla metà dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta ipotecaria, concessa dall'art. 17 della citata legge n. 409 ai tra-

(1) Decisione di evidente interesse. Per la precisazione, in termini più generali, delle due espressioni negozio ed ufficio, v. Cass. 7 ottobre 1970, n. 1837, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1085.

sferimenti delle case costruite ai sensi del precedente art. 13, non spetta alla vendita isolata di negozi, sia che essi siano compresi nel fabbricato destinato nella maggior parte ad abitazione sia che essi costituiscano unità economiche a se stanti.

In tal senso è chiaro il testo dei commi secondo e terzo della detta disposizione. Tale regime ha continuato ad essere applicabile pur dopo l'entrata in vigore delle leggi 1493/62 e 1212/67, cui la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, superato l'orientamento espresso dalla sentenza 20 giugno 1969, n. 2198, ha riconosciuto carattere interpretativo loro attribuendo la limitata funzione di precisare, ai fini dell'applicazione, delle agevolazioni di cui si discute, la determinazione specifica del criterio della prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi compresi nel fabbricato (Cass. 1276/76, 1890/74, 176/73 e altre).

Tuttavia la norma che escludeva e — come si è detto — continua ad escludere le predette agevolazioni alle vendite isolate di negozi, non opera anche per gli analoghi contratti concernenti gli uffici e ciò risulta, attraverso il collegamento dell'art. 17 con l'art. 13 della l. 408/49, dal rilievo che le costruzioni agevolate dall'art. 17 sono « le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi » e che gli ultimi due commi di tali disposizioni, quando prevedono, per escludere l'agevolazione, il trasferimento isolato di entità diverse dalle case di abitazione, fanno riferimento solo ai negozi e non anche agli uffici. Ed in tal senso questa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza 3023 del 23 novembre 1963. Deve quindi affermarsi che la vendita isolata di uffici, compresi in fabbricati strutturali prevalentemente per uso abitazioni ed in cui tale prevalenza risponda ai criteri precisati dalle leggi 1493/62 e 1272/67, gode delle agevolazioni previste dall'art. 17 della l. 408/49, delle quali non godono invece le vendite isolate di negozi.

Si tratta allora di stabilire se un locale predisposto per essere adibito a sede di agenzia bancaria debba ai fini tributari qui considerati essere qualificato come ufficio, secondo quanto ha ritenuto la Corte del merito, oppure come negozio, secondo quanto si sostiene col secondo motivo del ricorso.

Al riguardo l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione di massime di esperienza nonché illogicità e difetto di motivazione, ed assume che l'attività delle semplici agenzie bancarie consiste nella raccolta e distribuzione del denaro oltre che nell'acquisto di valuta estera, di titoli e di monete di metalli preziosi, cioè in operazioni che rientrano nell'attività tipicamente commerciale.

La censura è fondata.

Questa Corte ha già avvertito che nell'interpretazione della legge 408/49 i termini « negozio » ed « ufficio » vanno intesi in senso lato (v. sent. 7 ottobre 1970, n. 1837), essendo evidente che il legislatore non poteva fare un'enumerazione precisa ed esauriente di tutte le ipotesi

riconducibili alla categoria diversa da quella, bene individuabile, delle case di abitazione. Ha adottato dunque, in contrapposizione a queste, due espressioni (« negozi » ed « uffici ») che non possano essere intese nel senso del lessico corrente (cioè quello di negozio come locale di smercio dei comuni beni di consumo, e di ufficio come sede di attività burocratiche) perché debbono necessariamente ricomprendere una serie di casi che alla stregua di quel tradizionale e corrente significato sarebbero difficilmente qualificabili: la sede di attività artigianali, o di rappresentanza o di assicurazione, l'autorimessa, il cinematografo, la tintoria, il monte di pegni, sono esempi, fra i tanti che si potrebbero elencare di locali che il criterio adottato dalla Corte milanese non si presta a definire.

Occorre allora trovare un denominatore comune capace di ricondurre ad unità le varie possibili ipotesi, onde poterle ricomprendere rispettivamente nelle due categorie considerate dal legislatore. Avuto dunque riguardo alla finalità della legge in esame ed al fatto che la complessa realtà di cui si è fatto cenno non poté non essere presente al legislatore stesso, quando, in contrapposto alle case, faceva riferimento ai negozi ed agli uffici, deve, ai fini tributari qui considerati, intendersi per negozio qualunque locale in cui vengono offerti direttamente al pubblico beni e servizi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, mentre deve intendersi per ufficio qualunque locale destinato sia pure in connessione con un'impresa, al solo svolgimento di attività di direzione ed amministrazione senza necessità di diretto contatto col pubblico dei consumatori.

La sede di una banca può rientrare nell'una o nell'altra ipotesi a seconda delle attività che, in conformità alla struttura del relativo locale, vi sono esercitate. A questo riguardo, e con riferimento al terzo motivo del ricorso, con cui si sostiene che, ai fini tributari in esame, è rilevante la destinazione strutturale e funzionale esistente al momento dell'atto traslativo, e non quella che al locale viene attribuita in tale atto dalle parti anche se in effetti poi attuata, è da rilevare che in realtà la contraria opinione espressa dalla Corte del merito, non può essere condivisa perché contrasta con la giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio (sent. 2258/72, 2240/72, 3422/68, 1750/66). La questione finisce, tuttavia con l'esame assorbita, in quanto la Corte di merito, fuorviata, dall'idea che la sede di un'agenzia bancaria costituisca in ogni caso un ufficio, da un lato ha affermato che uffici e negozi non si distinguono fra loro quanto ad elementi strutturali; e dall'altro, nel dare rilievo alla destinazione data dalle parti al locale come « ufficio di agenzia bancaria », ha affermato che tale uso non contrastava con l'ubicazione e la struttura del locale stesso, senza ulteriore approfondimento della questione in punto di fatto.

Deve conclusivamente affermarsi che la sede di una agenzia bancaria in cui si svolgono direttamente a favore del pubblico le attività ed i

servizi tipici dell'istituto di credito rientra, agli effetti della l. 408 del 1949, nella categoria dei negozi, e che tali vanno qualificati i locali strutturalmente idonei all'esercizio di tali attività, mentre le sedi in cui la banca svolge attività di direzione e di amministrazione, od attività puramente tecniche, senza necessità di contatto con la clientela, rientrano nella categoria degli uffici. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1977, n. 4648 - Pres. Mirabelli - Est. Sandulli - P.M. Serio (conf.) - Alfonsetti (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

Imposte e tasse in genere - Regione Siciliana - Potestà legislativa concorrente - Funzioni non tributarie della norma di agevolazione - Rientrano nella potestà di imposizione tributaria.

Imposta sui fabbricati - Esenzione per le case di abitazione non di lusso - Regione Siciliana - Conformità della costruzione alle norme urbanistiche e alla licenza edilizia.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; l. Reg. Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, art. 9).

Imposte e tasse in genere - Regione Siciliana - Legislazione concorrente - Illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza - Manifesta infondatezza.

(l. Reg. Sicilia, 28 aprile 1954, n. 11, art. 9).

La norma tributaria di imposizione (e di agevolazione) va sempre riguardata come esercizio della potestà tributaria, quali che siano gli scopi extra tributari che indirettamente persegue; conseguentemente la norma dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (in forza della quale l'esenzione venticinquennale per le case di abitazione non di lusso è subordinata alla conformità delle opere costruite ai piani regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alle licenze di costruzione) è da riportare alla potestà legislativa (concorrente) della Regione Siciliana in materia di tributi e non alla potestà legislativa (esclusiva) in materia urbanistica (1).

In base alla norma regionale siciliana (art. 9, legge 29 aprile 1954, n. 11), rispettosa degli interessi generali a cui si ispira la legislazione

(1-3) Di eguale contenuto l'altra sentenza in pari data n. 4649. La prima massima, da condividere pienamente, chiarisce opportunamente che la norma tributaria (sia di imposizione che di agevolazione) non assume una diversa natura in ragione dei fini secondari (o motivi) che essa persegue o degli effetti extra tributari, in genere irrilevanti, che produce.

Ciò vale non solo ai fini dell'individuazione della potestà legislativa, ma anche ai fini della giurisdizione e in genere del rapporto giuridico di imposta che per tale si definisce per tutte le conseguenze formali del procedimento.

nazionale, che nell'ambito della potestà legislativa concorrente può integrare la legislazione nazionale, il beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione non di lusso è subordinato alla conformità delle costruzioni ai piani regolatori, alle leggi e ai regolamenti edilizi e alla licenza di costruzione (2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza dell'art. 9 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (che restringe l'applicabilità dell'agevolazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408), in quanto l'esercizio della potestà legislativa regionale, concorrente con quella statale, di per sé comporta, entro i limiti del rispetto dei principi generali a cui si ispira la legislazione nazionale, statuizioni che creano una differenziazione nell'ambito del territorio della regione rispetto a quello di altre regioni (3).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, il ricorrente — denunciata la violazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e la falsa applicazione dell'art. 9 della legge reg. Sic. 28 aprile 1954, n. 11, in relazione agli artt. 17 dello Statuto della Regione Siciliana e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile — si duole che la Commissione Tributaria Centrale abbia negato, in ordine ad uno stabile da lui costruito in Sicilia, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati prevista dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul riflesso che, nella specie, dovesse applicarsi la legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, la quale, richiedendo la ulteriore condizione della conformità dell'opera alle prescrizioni della licenza edilizia, concernerebbe la materia urbanistica, riservata dallo Statuto della Regione alla legislazione esclusiva di questa.

La censura è infondata.

Il problema che si pone è se, ai fini della concessione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, riguardo ad uno stabile edificato (nel 1963) in Sicilia, in difformità delle prescrizioni della licenza di costruzione, debba applicarsi la legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408 (disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), il cui art. 13 stabilisce che « le case di abitazioni, non aventi carattere di lusso, sono esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità », ovvero la legge regio-

Sulla sconda massima, e più in generale sulla regola della potestà legislativa concorrente della Regione Siciliana (che può essere diretta, nei limiti consentiti, ad ampliare come a restringere la portata della norma nazionale) la giurisprudenza è ormai pacifica (Corte Cost. 21 novembre 1973, n. 158, 18 aprile 1974, n. 97, e 14 luglio 1976, n. 166, in questa *Rassegna*, 1974, I, 42 e 796, 1977, I, 7). Coerente conseguenza è l'improponibilità del confronto ai fini dell'art. 3 della Costituzione tra la situazione di diverse regioni rispetto ad una norma regionale la cui ragion d'essere è di introdurre (limitate) modificazioni e integrazioni alla legislazione nazionale.

nale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), il cui art. 9 dispone che « il godimento delle agevolazioni previste dalla presente legge (fra cui l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati considerata nell'art. 5) è subordinata alla conformità delle opere costruite ai piani regolatori e di costruzione, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonché alle prescrizioni della licenza di costruzione ».

La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse esclusivamente applicabile la legge regionale siciliana n. 11 del 1954, sulla considerazione che questa, concernendo la materia urbanistica, riservata ex art. 14, lett. f, dello Statuto della Regione Siciliana alla legislazione esclusiva della Regione, in quanto tesa ad assicurare (attraverso il rispetto delle disposizioni contenute nei programmi di pianificazione urbanistica e nelle autorizzazioni edilizie) l'armonico sviluppo dell'assetto urbanistico in seno alla Regione, attenesse ad un tema sottratto alla potestà di normazione del legislatore nazionale e devoluto, per uno specifico interesse regionale, esclusivamente al potere normativo della Regione, traendo da tale premessa giuridica la implicazione della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, in quanto — pur sussistendo i presupposti richiesti dalla legge nazionale n. 409 del 1948 — sarebbe mancata la ulteriore condizione prevista dalla legge regionale n. 11 del 1954, per essere stata la costruzione edificata in modo non conforme alle prescrizioni stabilite dalla licenza edilizia.

Secondo la tesi del ricorrente, invece — trattandosi di materia tributaria, oggetto di legislazione concorrente (nazionale e regionale), governata, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Regionale Siciliano, al principio della prevalenza (della legge nazionale) — avrebbe dovuto trovare applicazione la legge 2 luglio 1949, n. 408, con la conseguenza dell'attribuzione della esenzione venticinquennale per la non incidenza della ulteriore condizione posta dalla legge regionale.

Il *decisum* della Commissione Centrale, pur fondandosi su una *ratio decidendi* non condividibile, va, peraltro, mantenuto fermo, essendo il dispositivo conforme al diritto, e l'erroneo principio in esso affermato va corretto *ex officio* da questa Corte, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civile, in base ad argomentazioni giuridiche diverse da quelle poste a sostegno della decisione impugnata.

Va, quindi, immediatamente sgombrato il campo dalla questione preliminare se la norma (cosiddetta di dettaglio) contenuta nell'art. 9, lett. a, della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, attenga alla materia urbanistica od a quella tributaria.

In ordine alla natura della materia disciplinata dalla citata legge, non dovrebbero sussistere dubbi, in quanto — come emerge chiaramente dalla stessa intitolazione « Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie » — la legge, essendo intesa ad applicare agevolazioni tributarie alle fattispecie materiali descritte in tutte le sue norme (escluse le ultime

due aventi carattere transitorio), detta statuizioni legislative di diritto tributario, attinenti esclusivamente alla disciplina fiscale.

Invero, non può escludersi che rientrino nella funzione tributaria regionale anche quegli aspetti che, pur esulando dalla attività impositiva, vengono ad essa ricondotti per l'analogo fondamento normativo e dogmatico.

Tra le fattispecie tributarie non impositive, infatti, vanno ricomprese anche quelle figure che, con diverse modalità, impediscono il sorgere del rapporto giuridico d'imposta o ne limitano gli effetti tipici (esclusioni, esenzioni, dispense tributarie).

Invero, quale che sia la posizione concettuale che alle esenzioni tributarie voglia assegnarsi, è indubbio che l'interesse da queste perseguito, pur se diversamente atteggiato, non può non rientrare nel quadro di quelli coinvolti nella valutazione impositiva, non potendo dubitarsi che ambedue appartengono alla stessa matrice potestativa, cui viene ascritta la funzione impositiva in senso stretto.

E ciò in quanto il potere di non riscuotere (in presenza di determinati vincolanti presupposti) tributi per ogni altro verso maturati trova anch'esso la sua giustificazione nei principi fondamentali afferenti la materia tributaria; e richiede, quindi (nonostante le distinzioni strutturali e funzionali), un fondamento di pari valore e grado rispetto a quello che condiziona e sorregge l'azione impositiva, non potendo ritenersi gli interessi tutelati con tali strumenti diversi da quelli che competano all'ente cui spetta porre in essere le fattispecie impositive.

E — poiché possedendo le Regioni una potestà legislativa concorrente in materia finanziaria, non può negarsi che esse possano disporre esenzioni nelle materie di loro competenza impositiva (nei limiti delineati dall'osservanza dei principi costituzionali) per soddisfare particolari esigenze della regione (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 24 giugno 1961, n. 37; sent. 16 dicembre 1958, n. 76) — resta da considerare se, ed entro quali limiti, nell'ambito di una più ampia situazione di base, le stesse possano porre, ai fini dell'attribuzione delle esenzioni, ulteriori condizioni rispetto a quelle fissate dal corrispondente potere legislativo statale.

È indubbio che, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia tributaria, la Regione debba osservare i principi fondamentali e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr., in tal senso, Corte Cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 2).

Deve, quindi, ritenersi che, perché un'ulteriore condizione alla esenzione tributaria possa essere legittimamente posta dal legislatore regionale, la stessa non possa essere in contrasto con i principi ed i criteri generali, cui si ispira il sistema legislativo dello Stato.

E — poiché, nel caso di specie, la disposizioni dell'art. 9 della legge regionale in esame 28 aprile 1954, n. 11, con la quale si subordinava il godimento della esenzione tributaria alla conformità delle opere edificate

« ai piani regolatori, alle leggi ed ai regolamenti edilizi, nonché alle prescrizioni della licenza di costruzione », è perfettamente rispettosa degli interessi generali cui si ispira la normazione statale e pienamente conforme ai principi fondamentali della legislazione dello Stato, agevolmente ravvisabile nella legge urbanistica e nella disciplina normativa dell'attività edificatoria — deve concludersi che esattamente la Commissione Tributaria Centrale abbia ritenuto legittimo l'ulteriore limite stabilito dal legislatore regionale per l'attribuzione dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati.

Il primo motivo è, quindi, da disattendere.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in quanto il legislatore regionale, aggiungendo, ai fini del godimento dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, l'ulteriore condizione della conformità dell'opera alla licenza di costruzione, avrebbe determinato una situazione di disuguaglianza fra i cittadini dello Stato.

Il denunciato profilo di incostituzionalità è affetto da manifesta infondatezza.

E le ragioni di questa possono rilevarsi nelle stesse argomentazioni svolte nell'esame del primo motivo.

Invero — essendo investito il legislatore regionale siciliano, in materia tributaria, e, quindi, anche in tema di esenzioni fiscali, di una potestà legislativa concorrente (con quella dello Stato) e potendo lo stesso (secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale: cfr., da ultimo, sent. 18 aprile 1974, n. 97) introdurre, nella predetta materia, variazioni utili ad adattare le leggi nazionali agli specifici interessi regionali ed alle speciali necessità del territorio della regione, purché le disposizioni legislative introdotte siano rispettose dei principi fondamentali e conformi agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato — è con esclusivo riferimento all'ambito territoriale della regione che vanno considerati — una volta rilevata la legittimità delle statuizioni normative introdotte dal legislatore regionale, in quanto giustificate da interessi di carattere locale — gli aspetti ed i riflessi costituzionali coinvolti dalla normativa regionale, ove si lamentino pretese situazioni di disuguaglianza fra i cittadini.

E — poiché, nel caso di specie, nessuna situazione di disparità viene a verificarsi, in conseguenza della fattispecie agevolativa introdotta dalla legge regionale, neppure sotto il profilo della capacità contributiva, fra i cittadini della regione siciliana, trovando la normativa applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti al corpo sociale della regione — il delineato profilo di incostituzionalità deve considerarsi manifestamente infondato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4791 - Pres. Caporaso - Est. Battimelli - P.M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. Soc. CEDIM (avv. Redondi).

Imposte e tasse in genere - Azione in sede ordinaria - Termine semestrale - Decisione amministrativa pronunciata su ricorso gerarchico atipico - Decadenza - Esclusione.

Il termine semestrale per l'azione innanzi all'AGO decorre soltanto rispetto ad una decisione, anche amministrativa, pronunciata nell'ambito di un procedimento regolato dalla legge e rispondente alle regole di questo, non anche rispetto ad un provvedimento emesso su un ricorso gerarchico atipico (1).

(Omissis). — Il primo motivo del ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza della decadenza della società CEDIM dal diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria è infondato.

Erroneamente, infatti, l'Amministrazione ricorrente sostiene che tale decadenza sarebbe dovuta all'esperimento, da parte della CEDIM, di un vero e proprio ricorso gerarchico contro l'operato dell'UTIF, ricorso su cui avrebbe provveduto il Ministro delle Finanze, con la conseguenza che entro sei mesi dall'esaurimento di tale rimedio avrebbe dovuto adirsi il giudice ordinario; ed a torto lamenta che la Corte di merito non abbia riconosciuto sussistente tale decadenza, in forza di una erronea interpretazione del contenuto del ricorso al Ministro e della decisione ministeriale.

Ed infatti, a parte che l'interpretazione degli atti amministrativi rientra, al pari dell'interpretazione dei contratti, nella competenza esclusiva del giudice di merito e che i risultati di tale interpretazione sono denunciabili per cassazione unicamente per ragioni attinenti non al merito della questione, come ha fatto l'amministrazione ricorrente, bensì a motivi di omessa e contraddittoria o insufficiente motivazione, che nella specie non risultano denunciati, sta di fatto che l'Amministrazione ricorrente ha omesso di considerare, così come ha omesso di farlo la sentenza impugnata (la cui decisione, peraltro, va confermata, sia pure con

(1) In senso contrario, v. Cass. 10 dicembre 1970, n. 2625 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 146) che ritiene idonea a diventare irretrattabile per decorso del termine semestrale ogni decisione amministrativa pronunciata da un organo superiore all'ufficio precedente che abbia per oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi tra Amministrazione e contribuente anche se trattisi di provvedimento anomalo che comunque definisca il rapporto controverso, se pure pronunciato da organo non immediatamente superiore e su istanza avente natura di diffida per la ripetizione di indebito.

diversa motivazione) che nel caso di specie il ricorso al Ministro, ammesso che tale carattere rivestisse l'istanza della CEDIM, non costituiva il rimedio contro l'imposizione, da cui far discendere, per decorso di termini dalla sua definizione, l'invocata decadenza.

In base all'art. 27 *ter* del d.l. 6 ottobre 1955, n. 873, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, che regola la materia in esame, infatti, per il contenzioso relativo all'applicazione delle norme in materia di diritti erariali sul gas confezionato in bombole si applicava l'art. 18 delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con d.m. 8 luglio 1924, con l'esclusione dell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto (che prevedeva il divieto della proposizione di ogni azione innanzi al giudice ordinario) e in forza di detto richiamo, le questioni relative all'imposizione sul gas in bombole dovevano essere decise in primo grado da comitati peritali provinciali e in secondo grado da una Commissione Centrale presso il Ministero delle Finanze. È evidente che qualsiasi decadenza dalla proposizione di una autonoma domanda innanzi al giudice ordinario non poteva discendere che dal decorso di un determinato termine dalla decisione finale del procedimento anzidetto, non certo dal ricorso, da parte del contribuente, ad un rimedio atipico, quale quello di una istanza direttamente rivolta al Ministro delle Finanze, potendosi in tal caso porre in essere, al massimo, un ricorso gerarchico atipico, non certo il rimedio specifico delle controversie, dall'esperimento del quale concreto rimedio soltanto poteva discendere ogni presupposto di una decadenza.

Conseguentemente, sia pure con la diversa motivazione qui data, la decisione impugnata va confermata, essendo esattamente stato deciso non essersi verificato, a carico della CEDIM, alcuna decadenza. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 novembre 1977, n. 4841 - Pres. Danzi - Est. Granata - P.M. Saja (conf.) - CIMA (avv. Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

Imposta di registro - Vendita fra commercianti - Enunciazione giudiziale - Artt. 44 e 45, tabella D, della legge di registro del 1923 - Inapplicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; tariffa A, artt. 2, 3 e 115; tabella D, artt. 44 e 45).

Quando la vendita fra commercianti non risultante né da corrispondenza idonea da sola a documentarla né da scrittura privata abbia dato luogo ad enunciazione in sentenza di convenzione verbale, non sono applicabili né l'art. 44 della tabella D, che presuppone una compraven-

dita perfezionata in base alla sola corrispondenza che non darebbe luogo ad enunciazione ex art. 72, né l'art. 45 che presuppone una scrittura privata; sarà allora applicabile il regime normale degli artt. 2 e 3 della tariffa A (1).

(Omissis). — 1. - Il ricorso principale della Sic. CICA e quello incidentale della Amministrazione finanziaria vanno riuniti, perché proposti contro la medesima sentenza.

2. - Le contrapposte impugnazioni ripropongono le due questioni — oggetto di dibattito in tutte le precedenti fasi del giudizio svoltosi davanti alle Commissioni, prima, ed al Giudice ordinario, dopo — concernenti il *quantum* dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza 30 maggio 1952 del Tribunale di Roma, che ha dichiarato essere stata posta in essere, tra la Società CICA e la Compagnia Importadora Exportadora Perú, un contratto di compravendita di materie zuccherine, con prezzo determinato in dollari. Le questioni, relative, l'una, alla misura della aliquota (0,50% come sostenuto dalla Società; 2% come sostenuto dalla Amministrazione) e, l'altra, alla misura del cambio (lire 100 per dollaro, secondo la tesi della società; lire 225 per dollaro, secondo la tesi dell'Amministrazione) applicabili, sono state dalla Corte di appello decise — dopo le altalenanti soluzioni via via adottate nelle sedi precedenti (aliquota 2% e cambio 100 all'atto della registrazione; aliquota 0,50% e cambio 100 in Commissione provinciale; aliquota 2% e cambio 100 in Commissione centrale; aliquota 0,50% e cambio 100 in Tribunale) — con la determinazione, la prima, della aliquota nella misura del 2%, sul rilievo che l'art. 44, Tabella All. D della legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi in cui la corrispondenza commerciale sia da sola sufficiente ad integrare il contratto, mentre nella specie le lettere prodotte costituivano solo uno degli elementi in base ai quali il complesso accertamento del giudice aveva stabilito la sussistenza del vincolo, onde il titolo della registrazione era realizzato solo dalla sentenza contenente tale accertamento; con la determinazione, la seconda, dell'imponibile in base al cambio di lire 100 per dollaro, argomentandosi che il cambio 1 : 225 era — dall'art. 1 d.l.l. 4 gennaio 1946, n. 2, invocato dall'Amministrazione — previsto solo sul presupposto, nella specie mancante essendo stata l'operazione effettuata franco valuta, che l'importatore si fosse procurato valuta estera in Italia.

3. - Contro la prima statuizione insorge la CICA con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e la falsa applicazione

(1) La decisione, a seguito di profonda disamina, fa il punto sulla complessa casistica delle vendite fra commercianti con i diversi mezzi di documentazione.

degli artt. 62 e 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 44 e 45 della relativa Tabella All. D, nonché insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Sostiene che l'aliquota ridotta di cui agli artt. 44 e 45 della citata Tabella andrebbe applicata indistintamente a tutte le vendite tra commercianti aventi per oggetto merci destinate alla rivendita, indipendentemente, altresì, dalla loro registrabilità in caso d'uso o in termine fisso. Ed afferma che — artificiosa nella distinzione tra corrispondenza documentalmente sufficiente a provare la esistenza del contratto e corrispondenza costituente il presupposto della sentenza di accertamento, distinzione alla cui stregua la misura dell'aliquota verrebbe a dipendere dalla mancanza o dall'insorgenza di una controversia fra le parti, e comunque superata nella specie dal riconoscimento, contenuto nella parte narrativa, che la sentenza tassata aveva dichiarato la compravendita posta in essere mediante « scambio di telegrammi » — la decisione impugnata sarebbe erronea pur quando si consideri la sentenza tassata stessa quale titolo del rapporto negoziale o quale atto enunciativo del rapporto, in quanto sia l'art. 72, che l'art. 62, legge di registro del 1923, stabiliscono essere dovuta l'imposta prevista per il negozio sostanziale che la sentenza documenta o enunzia, e quindi, nel caso, quella dello 0,50%, alla quale, come implicitamente la corte di merito ammetterebbe, lo scambio di corrispondenza sarebbe stato di per se stesso assoggettabile. Ma quando anche, prosegue la ricorrente, si potesse prescindere dalle riferite critiche, resterebbe in ogni caso il duplice vizio di avere considerato la fattispecie unicamente sotto il profilo dell'art. 44 della Tabella All. D e, per conseguenza, di non avere rilevato l'applicabilità alla specie, comunque, del successivo art. 45, concernente in generale, secondo il suo assunto, tutte le compravendite, in qualunque forma stipulate, di merci destinate, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita.

4. - La censura è infondata in ogni suo aspetto.

L'art. 44 della Tabella All. D alla legge di registro del 1923 riguarda l'ipotesi dei contratti conclusi per corrispondenza, l'ipotesi, cioè, in cui le lettere scambiate fra le parti realizzano il procedimento di formazione del contratto, esprimendo esse stesse, in modo compiuto e sufficiente, le dichiarazioni negoziali mediante le quali la stipulazione si attua. Nella specie, invece, la sentenza impugnata, se pure non del tutto univoca sul punto nella narrazione della vicenda processuale, quando nella motivazione in diritto ha *ex professo* proceduto ad interpretare la sentenza tassata, è pervenuta alla conclusione avere questa ritenuto perfezionata la compravendita, oggetto della tassazione, in base non alla (sola) corrispondenza versata in atti, ma ad un « complesso accertamento del giudice ». Alla stregua di tale interpretazione, non censurabile in Cassazione perché riguardante un giudicato esterno, la inapplicabilità dell'art. 44 è fuori discussione.

Né si rivela utile il richiamo agli artt. 72 e 62 della legge, ancora effettuato sul presupposto di fatto, escluso invece dalla sentenza impugnata, di una tassabilità *ex se* della corrispondenza commerciale intercorsa fra i contraenti.

Rimane il problema di fondo, concernente la applicabilità dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45 anche alle compravendite (aventi il contenuto ed intervenute fra i soggetti ivi previsti, ma) stipulate verbalmente.

Sul punto la ricorrente ha, in memoria, denunciato un contrasto nella giurisprudenza di questa C.S. fra le sentenze 28 gennaio 1966, n. 335, e la sentenza 7 dicembre 1973, n. 3324.

In realtà, un vero e proprio contrasto di statuizione fra i due arresti non c'è, solo il primo riguardando il caso delle convenzioni verbali e l'altro, invece, riferendosi alla ipotesi della stipulazione per scrittura privata autenticata. Sussiste, peraltro, effettivamente una non coincidenza di *ratio decidendi*, la seconda sentenza circoscrivendo alla presenza essenziale dello scritto (pur se non limitato alla sola scrittura privata non autenticata) l'ambito di rilevanza dei termini oggettivi e soggettivi del contratto, dalla prima elevati invece a *ratio* generale ed unica della agevolazione tributaria. È cioè una situazione non dissimile da quella formatasi nella giurisprudenza meno remota relativamente alla disposizione dell'art. 46 della stessa Tabella All. D, concernente i contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, rispetto alla quale, mentre, da un lato, la generalizzata valorizzazione del contenuto, al di là della forma, ha condotto ad ammettere al beneficio anche le convenzioni stipulate in forma pubblica amministrativa (Cass., 30 aprile 1969, n. 1398 e 1399), soluzione — questa — comunque suffragata, almeno nella fattispecie allora esaminata, dalla testuale estensione della norma anche ai contratti con la P.A., tenuta a contrattare istituzionalmente con moduli rigidamente formali, dall'altro, invece, si sono ritenute escluse dalla previsione legislativa le convenzioni stipulate verbalmente (Cass., 5 maggio 1962, n. 893), in ciò evidenziandosi un contrasto di *ratio decidendi* già noto nella sua sostanza anche alla giurisprudenza più antica, la quale, secondo che privilegiasse sul piano ermeneutico il momento finalistico della agevolazione in relazione al contenuto del contratto, ovvero il dato formale testualmente menzionato dalla legge, ammetteva (Cass., 30 aprile 1931, n. 1646; Cass., 26 aprile 1935, n. 2475, con riferimento alla legge di registro del 1923) o negava (Cass., 27 luglio 1931, n. 3284, con riferimento alla precedente legge 23 luglio 1911, n. 509) il beneficio anche per le convenzioni stipulate per atto pubblico.

Sul tema specifico della causa, e cioè in punto di applicabilità, o meno, dell'art. 45 anche alle convenzioni verbali, invece, un vero e proprio contrasto è ravvisabile tra la sentenza n. 3324 del 1973 citata e la meno recente decisione n. 3252 del 24 settembre 1956, la cui statuizione

di annullamento, con rinvio ad altro giudice di merito per verificare se fosse stata, o no, proposta nel caso la domanda di applicazione dell'art. 45 alla convenzione orale della cui tassazione si discuteva, postula, ovviamente, la spettanza, in linea di tesi, di tale beneficio anche alle convenzioni concluse in forma orale.

È tuttavia la soluzione negativa, ribadita da ultimo, sulla scia della precedente n. 3324 del 1973, dalla sentenza Cass. 28 ottobre 1976, n. 3879, che merita di essere tenuta ferma.

Inequivocabilmente in tal senso è la lettera della legge, che nella rubrica della Tabella All. D, parlando di *atti*, utilizza un termine, che nell'art. 1 della legge certamente si riferisce, per la contestuale contrapposizione ai contratti verbali, alla categoria dei contratti scritti, come pure a questi si riferisce nel successivo art. 62, ove pure l'enunciazione di « atti » è contrapposta alla enunciazione di « convenzioni verbali ». Onde la specificazione, nel testo nell'art. 45 come in altri articoli della medesima tabella, della categoria *atto scritto*, genericamente considerata nella rubrica, nella specie *scrittura privata*, assume — nel quadro di questa sequenza logica dal generale al particolare — un significato ed un valore ermeneutico nettamente contrario alla possibilità di riferire la norma a fattispecie non predicate dal requisito della forma documentale.

Conformi sono le indicazioni offerte dalla *ratio* ispiratrice della disposizione, quale si desume dai lavori preparatori della legge 23 aprile 1909, n. 509, del cui articolo 6 direttamente deriva l'art. 45 citato, già in quello stabilendosi che « le private scritture di vendita o promesse di vendita contemplate dall'art. 4 » (e cioè « le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di vendite obbligatorie tra tutte le parti », relative a « merci o altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinate alla rivendita », nonché « le dette scritture, anche tra non commercianti » relative a « vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria o armentizia ») erano « non... soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso... » (primo comma), scontando « in tal caso... » una tassa ridotta rispetto a quella ordinaria (secondo comma). Orbene, questa norma (cfr. i citati lavori preparatori, in Atti parlamentari della XXIII Legislatura del Regno: *Camera*, Doc. 492 disegno di legge governativo; Doc. 492/A relazione della Giunta generale del Bilancio; verbale tornata del 25 gennaio 1911 p. 11438 e ss. e del 26 gennaio 1911 p. 11476 e ss.; *Senato*; Doc. 462 disegno di legge; Doc. 462/A Relazione dell'Ufficio centrale; verbale tornata 11 aprile 1911 p. 5082 e ss.) nasceva dalla constatazione che l'alto costo fiscale della redazione per iscritto delle convenzioni comportava, anche per quelle « di attuazione continua e che rappresentano la massima parte del movimento commerciale, industriale ed agricolo » (Senato, doc. 462/A p. 6), o la sottrazione dei paciscenti all'onere relativo, pregiudicando la

« sincerità nelle contrattazioni » (Camera, doc. 492, p. 2 e 17), precludendo « l'accesso alla giustizia » (ivi, p. 4), e così « dando luogo a facili contestazioni » (Senato, doc. 462, p. 3), ovvero, in caso di stipulazione scritta, il mancato assoggettamento « alle dovute tasse di registro e di bollo » (ivi), con grave pregiudizio, anche in tal caso, « per i contraenti onesti... costretti a sottostare al peso, talvolta enorme, delle tasse e sovrattasse... o (a) rinunciare, per non subire tale danno, ad un onesto guadagno » (ivi). La nuova normativa, invece, « crea(va) un ordinamento... che facilita(va) sommamente la redazione della prova scritta e ne rende(va) facile e non gravoso l'uso in giudizio » (ivi), cioè incoraggiava, per quelle usuali convenzioni, la « loro regolare redazione e produzione in giudizio » (Camera, doc. 492, p. 4), consentendo « una più efficace e meno dispendiosa tutela legale » (ivi p. 17). Al tempo stesso, l'aumentato numero dei contratti assoggettabili a tassazione (ivi, p. 17; Camera, doc. 492/A, p. 2) e la conseguente recessione del fenomeno evasivo avrebbero pur sempre comportato, malgrado l'alleggerimento del peso tributario, « un prodotto maggiore o almeno non minore dell'attuale » (Senato, doc. 462/A, p. 2), così tutelandosi anche gli interessi del fisco. È la forma scritta, dunque, che la legge del 1911 si proponeva di incentivare, ai plurimi e concorrenti scopi di dare certezza alle contrattazioni private, assicurando la preconstituzione della prova documentale ed agevolandone la produzione in giudizio, nonché di promuovere una più proficua politica tributaria, combattendo e contenendo il fenomeno della evasione fiscale. Fuori dall'ambito di una siffatta *ratio* non poteva non rimanere quella forma di stipulazione, che la legge si proponeva di contrastare, cioè la forma orale, come del resto ancora dai lavori preparatori risulta essere stato ben avvertito dai *conditores*, quando espressamente avvertivano che gli articoli 4 e 6 si riferivano al caso in cui le vendite considerate avvenissero « non... verbalmente e per corrispondenza, ma... (con) scrittura di... contratto scritto bilaterale » (Senato, doc. 462/A, p. 5).

Conferma ulteriore alla tesi accolta viene, infine, dalla interpretazione sistematica della legge del 1923. La forma scritta della convenzione è l'unico elemento di diversificazione tra la fattispecie legale agevolata dell'art. 45 Tabella All. D e quella assoggettata a tassazione ordinaria ex artt. 2 e 3 della Tariffa All. A relativamente alla ipotesi della vendita di bestiame e di prodotti della industria agraria ed armentizia. E questa è già una indicazione, indiretta ma estremamente probante attesa la unitarietà logica e sintattica della proposizione normativa contenuta nell'art. 45, per ritenere la prova scritta essenziale anche nell'ipotesi della vendita di merci, macchine ed altri prodotti industriali, contestualmente prevista. Per la quale, comunque, dirette indicazioni di segno conforme si colgono ove si tengano presenti le modificazioni apportate dall'art. 3 d.l.l. 6 aprile 1946, n. 141, al testo originario degli artt. 2 e 3 citati. Questo, riferendosi agli « atti di compravendita: a) di merci fra

commercianti », non poteva non riguardare pur esso (quanto meno: anche) le vendite rientranti nella normale attività dei commercianti stessi, sicché dall'ambito della sua applicazione, stando alla lettera della norma, poteva sostenersi che rimanesse fuori soltanto l'ultimo anello del ciclo commerciale, cioè la vendita al commerciante, che invece l'art. 45, centrato tutto sulla appartenenza della *res* al normale commercio del venditore, già allora ricomprendeva, onde almeno per questa parte non vi sarebbe stata coincidenza fra le due disposizioni. Ma la sostituzione, nell'art. 3 della formula originaria « tra commercianti » con quella « anche fra commercianti » ha escluso la possibilità di una siffatta lettura, estendendo l'ambito considerato dalla norma anche al menzionato ultimo passaggio (vendita al consumatore), senza peraltro che per ciò solo possa ritenersi espunto quel carattere di normalità predicato dalla formulazione precedente. Se, dunque, la previsione normativa dell'art. 45 Tabella All. D si distingue da quella degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A solo per la presenza, nella prima, come suo tratto fisionomico, della forma scritta della convenzione, ovviamente l'eliminazione di essa in sede interpretativa condurrebbe ad imputare al legislatore una assurda embricazione normativa, per la quale sarebbero compresenti nell'ordinamento due disposizioni sovrapposte, regolanti, ciascuna in modo diverso, la stessa fattispecie.

Sicché, in definitiva deve escludersi che per le convenzioni verbali, quando enunziate, come nella specie, in sentenza, la tassazione ex art. 72 possa farsi in base all'aliquota ridotta dell'art. 45 Tabella All. D, dovendosi invece applicare l'aliquota normale degli artt. 2 e 3 Tariffa All. A come modificati dall'art. 3 d.l.l. 1946, n. 141 citato, in conformità del resto all'espressa previsione dell'art. 115 della Tariffa menzionata, che per l'ipotesi di siffatta enunciazione rinvia alle aliquote fissate, appunto, dalle proprie disposizioni e non anche a quelle delle (altre) tabelle.

Problema diverso, ma estraneo, alla causa, è se la previsione dell'art. 45, ferma la non riferibilità alle convenzioni verbali, possa essere letta — superandone la formulazione letterale — in guisa da ricomprendere anche le forme scritte diverse da quella in esso testualmente considerata, e quindi anche la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico.

La lettera normativa, che menziona soltanto le scritture private (non autenticate), è ovviamente contraria, come contraria è l'indicazione della categoria di documenti, desumibile dal profilo cronologico della loro registrazione, contenuta nella rubrica della Tabella All. D di appartenenza, essendo per regola generale le scritture private autenticate e gli atti pubblici soggetti a registrazione non in caso d'uso soltanto, ma immediatamente. Incerto è, poi, il segnale desumibile dalla *ratio*, ché se, da un lato, talune delle finalità perseguite attraverso la particolare riduzione d'aliquota appaiono soddisfatte dall'uso di qualunque forma scritta, può, dall'altro, dubitarsi — ed in effetti se ne è dubitato (Cass. n. 3284 del

1931 citata) — che forme documentali diverse da quella della semplice scrittura privata, strumento agile e proprio delle minute e correnti contrattazioni per le quali si è voluto incentivare la predisposizione della prova scritta, siano state considerate dal legislatore. Neppure del tutto univoco è il dato sistematico: invero l'art. 46 della stessa Tabella All. D — certamente complementare dell'art. 45, essendo stato dettato per risolvere (cfr. Relazione al t.u. sulla legge di registro del 1923; parte seconda, tabelle allegate alla legge; tabella all. D; contratti di somministrazione di acqua etc.) in senso affermativo il dubbio, affacciato sotto la precedente legge del 1911, circa l'applicabilità del beneficio ai contratti di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica, in genere e in particolare nei confronti della P.A., così come con il precedente art. 44 si è chiarito l'ambito di applicabilità del trattamento agevolato in materia di corrispondenza commerciale (Relazione cit., loco cit.) — ammette, sì, al beneficio anche le convenzioni con la P.A., che normalmente hanno, e non possono non avere, forma pubblica, ma lascia aperto il quesito se tale statuizione sia l'espressione di un principio generale valido anche per le convenzioni fra privati, ovvero sia dettato in via derogatoria ad una opposta regola. In ogni caso, poi, la misura della possibilità di leggere la disposizione dell'art. 45 in senso più ampio di quanto appaia dalla sua formulazione letterale per ricomprendervi anche forme scritte diverse dalla semplice scrittura privata in esso unicamente menzionata, deve fare i conti con la natura del rapporto intercorrente fra le disposizioni della tariffa e quelle delle tabelle, definito nel senso ora di un rapporto di parità di rango (Cass., 25 novembre 1963, n. 3032; Cass., S.U., 18 febbraio 1963, n. 391), ora di specialità delle prime rispetto alle seconde (Cass., 5 maggio 1962, n. 893, in motivazione), con ovvie conseguenze in ordine alla possibilità di interpretazione anche analogica o soltanto estensiva di queste ultime.

Tuttavia il problema adombrato — ripetesì — è affatto estraneo alla causa e per nulla interferente con quello qui dibattuto, posto che la *ratio* fondamentale della disciplina normativa, imperniata sulla necessità della forma scritta, pur quando la si ritenga estensibile fino ad abbracciare forme scritte diverse da quella espressamente considerata, certamente resta inconciliabile con la riferibilità ad ipotesi in cui una qualunque forma scritta manchi.

Onde il ricorso principale della società va respinto, ribadendosi il principio secondo cui, nella vigenza della legge di registro del 1923, i contratti verbali, riguardanti la vendita di merci e prodotti industriali destinati, nel commercio esercitato dal venditore, alla rivendita, non beneficiano dell'aliquota ridotta contemplata nell'art. 45 Tabella All. D della stessa legge.

5. - Contro l'altra statuizione della sentenza impugnata, che ha determinato l'imponibile, in correlazione con il prezzo pattuito in dollari,

sulla base del cambio 1:100, escludendo il computo della addizionale di lire 125 per dollaro introdotta dal d.l.l. 1946, n. 2, si appunta l'unico motivo del ricorso incidentale. Con il quale l'Amministrazione finanziaria — denunciando violazione degli artt. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 15 e 16 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1 d.l.l. 4 gennaio 1946, n. 2, in relazione all'art. 350, n. 3, c.p.c. — sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di poter limitare l'applicabilità del citato d.l.l. 1946, n. 2, alle sole ipotesi di effettivo acquisto o cessione di valuta da parte dell'Ufficio Italiano Cambi - U.I.C., laddove l'art. 16 u.c. del r.d.l. 1936, n. 1639, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione della imposta di registro, dispone che i prezzi in valuta estera siano ragguagliati al cambio del giorno, e non al cambio ufficiale, prescindendo da ogni considerazione circa l'effettivo scambio di valuta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5048 - Pres. Caporaso - Est. Battimelli - P.M. Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Cassa Rurale La Riscossa (avv. Passanisi).

Imposte e tasse in genere - Credito a medio e lungo termine - Regime sostitutivo - Operazioni su cambiali - Esclusione.

(l. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1).

Il regime sostitutivo stabilito nell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, per il credito a medio e lungo termine è posto in relazione ai finanziamenti definibili a medio e lungo termine e non abbraccia le operazioni su cambiali che danno vita ad un atto del tutto autonomo dal finanziamento (1).

(*Omissis*). — Il ricorso è fondato.

L'art. 1 della legge n. 1228 del 1962, infatti, nell'istituire un'imposta in abbonamento per le aziende e istituti di credito esercenti il finanziamento a medio e lungo termine, prevede, come base imponibile dell'imposta, l'ammontare dei crediti esistenti alla fine di ogni esercizio per i finanziamenti effettuati, e, contemporaneamente, stabilisce che l'imposta così corrisposta è sostitutiva di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e

(1) Conformi sono le sentenze in pari data n. 5049 e 5050. Decisione da condividere pienamente. Per altro aspetto dello stesso problema della necessità dell'esistenza di un finanziamento, v. Cass. 12 maggio 1976, n. 1665, in questa *Rassegna*, 1976, I, 1021.

formalità relativi ai finanziamenti stessi e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo da chiunque prestate; peraltro, prevede espressamente che sulle cambiali emesse da determinati enti sia dovuta l'imposta di bollo, in misura ridotta.

La formulazione della norma, pertanto, seppure ampia, è comunque tale da lasciare intendere che il particolare sistema di tassazione agevolata riguarda pur sempre e soltanto gli atti di finanziamento, ossia i contratti di mutuo e simili, ma non anche il rilascio di cambiali emesse dai mutuatari, avendo il legislatore considerato tale rilascio come un atto del tutto distinto, che altrimenti non sarebbe stata prevista, per le cambiali rilasciate (e per giunta da enti pubblici, con esclusione dei privati) una riduzione dell'imposta di bollo: essendo anche quest'ultima classificabile fra le « tasse e imposte indirette sugli affari », infatti, ove il regime agevolato dovesse comprendere qualsiasi atto comunque inerente ai finanziamenti, non sarebbe stato previsto un particolare regime di tassazione per le cambiali, per quanto attiene all'imposta di bollo, l'unica, peraltro, cui le cambiali stesse, per la loro astrattezza, sono soggette.

Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'ampiezza di previsione della norma permettesse di comprendere nell'agevolazione anche l'iscrizione di ipoteca a garanzia di cambiali, richiamando decisioni di questa Corte che non hanno preso in esame la questione che forma oggetto del ricorso, bensì questioni diverse, quali quella del rilascio di più di una garanzia sull'operazione di finanziamento vero e proprio, o quella di una ipotesi giudiziale iscritta a garanzia di cambiali agrarie (data la particolare natura di queste ultime, ben diverse da normali cambiali all'ordine, quali quelle rilasciate, nel caso di specie, alla Cassa).

Nè può ritenersi che il rilascio di cambiali da parte del mutuatario possa costituire un atto relativo alla esecuzione, modificazione od estinzione del finanziamento: non alla esecuzione, concetto questo che attiene agli atti direttamente derivanti dal finanziamento (ad es. rilascio di quietanze), mentre il rilascio di cambiali costituisce atto del tutto autonomo; non alla modificazione, in quanto il rilascio di cambiali non può modificare (nè nel caso concreto ciò comunque risulta) l'ammontare del finanziamento o la sua durata; non l'estinzione, perché il rilascio suddetto non costituisce, ovviamente, mezzo di pagamento estintivo del mutuo.

In sostanza, il rilascio di cambiali costituisce, in genere, un atto del tutto autonomo e distinto dal finanziamento, e le cambiali, per la loro astrattezza e possibilità di circolazione, una volta emesse, restano completamente avulse e svincolate dalla sorte del finanziamento, potendo circolare anche fra soggetti diversi dal mutuante e mutuatario e potendo essere utilizzate per operazioni del tutto diverse da quella del finan-

ziamento agevolato (ben essendo possibile, ad esempio, che la Cassa, una volta ricevute le cambiali, le sconti presso altro istituto di credito, utilizzandole così per fini diversi da quello dell'estinzione del finanziamento concesso). In questi casi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ved. sent. n. 1248 del 1970 e sent. n. 3331 del 1976), ove la garanzia ipotecaria sia concessa direttamente per il buon fine delle cambiali, la garanzia stessa resta avulsa dal finanziamento e utilizzabile per altri rapporti connessi alla circolazione delle cambiali, e viene meno, di conseguenza, la ragion d'essere della sua inclusione fra gli atti assoggettati alla sola imposta in abbonamento, atti che, come risulta da questo innanzi detto, sono solo quelli relativi alle operazioni di finanziamento vere e proprie.

Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imposta ipotecaria non fosse dovuta per il solo fatto che le cambiali fossero state rilasciate dal soggetto passivo del finanziamento, mentre avrebbe dovuto accertare se, dall'atto di costituzione dell'ipoteca, risultasse che questa veniva iscritta a garanzia del finanziamento oppure del pagamento delle cambiali, traendone le necessarie conseguenze, in base ai principi innanzi enunciati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1977, n. 5327 - Pres. Rossi - Est. Martinelli - P. M. Pedace (conf.). Soc. Alpinia (avv. Ollivero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Vendita di superfici non edificabili necessarie per l'edificabilità su area attigua - Si applica.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Costruzione su una parte dell'area acquistata di autorimessa pubblica - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6).

Imposta di registro - Pattuizione di unico prezzo - Unico concordato - Acquisto di area - Agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto - Riduzione proporzionale del prezzo in ragione della parte di superficie.

In forza dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1968, n. 26, che ha radicalmente innovato la precedente regolamentazione contenuta nell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'agevolazione si estende anche alle parti originariamente inedificabili dell'area acquistata se queste, in base alle norme

urbanistiche vigenti nel luogo, sono necessarie per la costruzione di un edificio su altra area (1).

L'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non è applicabile alla superficie coperta da una autorimessa pubblica non pertinente ad edificio di case di abitazione, nemmeno se detta superficie è ricompresa nel doppio dell'area edificata per la costruzione di case e se la superficie dell'autorimessa non supera il quarto dell'intero volume (2).

Qualora l'area acquistata, con la pattuizione di un unico prezzo sul quale è stato sottoscritto un concordato per unico valore, possa fruire della agevolazione solo per una parte, i distinti valori delle due parti soggette a diverso regime tributario si determinano mediante riduzione proporzionale del prezzo globale in ragione delle rispettive superfici, fermo restando il concordato (3).

(*Omissis*). Con l'unico motivo del ricorso principale l'Amministrazione finanziaria, lamentando la violazione dell'art. 14 legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 6 legge 7 febbraio 1968, n. 26, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver erroneamente, affermato che l'agevolazione tributaria, prevista nell'art. 14 legge cit. sia applicabile oltre che all'area edificata e al suo reale valore di trasferimento, anche a quelle altre parti del terreno, che fin dall'epoca della formazione dell'atto di acquisto, risultavano già destinate a strada pubblica, e pertanto, inutilizzabili ai fini edificatori. In proposito afferma che l'agevolazione *de qua* per estendersi all'intero valore del terreno (pure nell'ipotesi di mancata utilizzazione di alcune parti del medesimo a causa di limiti imposti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione al fine di realizzare predeterminati volumi fabbricabili) richiede necessariamente l'attitudine astratta del terreno, oggetto di vendita, all'edificabilità in ogni sua parte.

La censura è infondata.

Invero, l'art. 6 legge n. 26 del 1968 ha radicalmente innovato la precedente regolamentazione stabilita dall'art. 14 legge n. 408 del 1949, esten-

(1-3) La sentenza ha esaminato un ulteriore aspetto dei singolari negozi di trasferimento di aree edificabili in connessione con le norme urbanistiche del Comune di Torino. Mentre in generale si è affermato che una superficie oggettivamente inedificabile non può mai fruire dell'agevolazione, nemmeno quando concorre ad incrementare l'edificabilità su area diversa (Cass. 28 luglio 1972, n. 2583, in questa *Rassegna*, 1972, I, 1182; 29 luglio 1974, n. 2289, *ivi*, 1974, I, 1438) per la città di Torino si è affermato che le cessioni di cubatura, che non sono nemmeno un trasferimento di area, sono ricomprese nell'agevolazione ed ora che anche superfici non edificabili (da cedere al comune per la costruzione di strade) destinate a non rimanere nemmeno come pertinenza del lotto, fruiscono del beneficio se sono necessarie alla costruzione del fabbricato per case di abitazione. La soluzione adottata non persuade perché il concetto

dendo il beneficio tributario non soltanto al valore o al prezzo della parte del terreno edificabile (e in concreto edificato), ma altresì, anche a quelle parti inedificabili a causa di vincoli stabiliti dal piano regolatore o da quello di fabbricazione per il rispetto di distanze e volumetrie edificatorie, o per cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione, ciò indipendentemente, dell'esistenza d'una concreta determinazione, all'atto della stipulazione contrattuale, della parte del terreno inedificabile per tale vincolo, sempre che l'acquisto di detta area sia necessario per la costruzione dell'edificio conformemente alle prescrizioni del piano regolatore o di quello di fabbricazione.

La portata innovativa dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 è resa palese non soltanto dalla diversa formulazione letterale delle norme rispetto all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, ma altresì dall'indubbia *ratio legis* che è diretta a favorire il massimo incremento edilizio tenendo conto, ai fini dell'agevolazione, anche di quelle aree inedificabili non per mera volontà della parte, ma a causa di prescrizioni contenute nei piani regolatori e di fabbricazione.

Peraltro, va considerato che la nuova formulazione legislativa non ha potuto non tenere conto delle particolari regolamentazioni urbanistiche vigenti in molte città e che specie in Torino, consente la cosiddetta cessione delle cubature ai fini urbanistici che da questa Corte è stato ritenuto un vero e proprio contratto traslativo di diritti reali suscettibile di beneficiare dell'agevolazione tributaria in esame (cfr. Cass. 6 luglio 1972, n. 2235).

Stabilito il suesposto principio è evidente che il giudice di merito ha accertato in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, la rilevanza ed influenza della porzione del terreno da destinarsi a

fondamentale cui si riferisce la norma è quello di area che, quali che siano le prescrizioni urbanistiche, non può comprendere una superficie a destinazione pubblica non pertinente al fabbricato da costruire.

La seconda massima è di evidente esattezza; un separato edificio che non ha alcun carattere di casa di abitazione o suo accessorio è totalmente fuori del campo della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Importante è la terza massima. Era pacifico (Cass. 8 luglio 1974, n. 1980, *Giust. Civ.*, 1975, I, 831) che quando esista un'unica determinazione di valore, per concordato o in altro modo, e successivamente per diverse parti dell'area si stabiliscono diversi regimi tributari (aliquote diverse o agevolazione riconosciuta ad una parte soltanto) si procede ad una riduzione proporzionale del valore globale in ragione delle rispettive superfici per formare due distinte basi imponibili. E questo è già un aggiustamento a vantaggio del contribuente che è possibile solo quando esista una omogeneità (aree edificabili divisibili per metro quadrato) che consente una riduzione aritmetica, che se si trattasse di immobile eterogeneo o di più immobili sarebbe inevitabile assoggettare l'intero plesso alla imposizione più gravosa.

Tuttavia con una isolata pronunzia (6 ottobre 1971, n. 2736, *Riv. Leg. fisc.*, 1972, 757) era stato affermato che allorché dopo la conclusione del concordato

strada pubblica ai fini dei volumi edificatori da realizzarsi sul fondo acquistato dalla società Alpina, secondo quanto previsto nel piano regolatore del Comune di Torino vigente all'epoca.

A diversa conclusione si sarebbe dovuto pervenire soltanto nel caso in cui tale fascia del terreno, soggetta a normale espropriazione pubblica non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini delle volumetrie edificatorie previste nel piano regolatore.

D'altra parte sull'applicazione retroattiva dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 non sorge questione in quanto tale retroattività è riconosciuta espressamente dalla legge n. 285 del 1972. — (*Omissis*).

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949, dell'art. 6 legge n. 26 del 1968 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza non definitiva della Corte per aver escluso l'applicazione del beneficio all'area acquistata e coperta dall'autorimessa pubblica senza procedere ad adeguato esame sia per quanto riguarda l'esistenza o meno del rapporto « entro il quarto » tra detto manufatto e la costruzione adibita ad uso abitativo, sia per quanto attiene la circostanza che l'autorimessa copre la parte del terreno pari al doppio dell'area edificata, esente per legge dall'imposta proporzionale.

Anche tale censura è destituita di fondamento.

Infatti, il giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha proceduto all'esame dell'anzidetta circostanza, prospettata dalla soc. Alpina, accertando che l'autorimessa, non facente parte integrante dell'edificio adibito ad abitazione, neppure è con questo in rapporto pertinenziale in quanto adibita ad autorimessa pubblica con carattere commerciale.

Tale apprezzamento è insindacabile in questa sede non soltanto perché immune da vizi logici, ma anche perché è conforme al diritto.

vengono a modificarsi le premesse di imponibilità (« il modo d'essere della cosa ») considerate al momento della sottoscrizione, il concordato non è più utilizzabile e deve procedersi (in che modo?) a nuova valutazione. Con altra pronuncia 7 ottobre 1975, n. 3185 (in questa *Rassegna*, 1975, I, 3185) era stato poi ritenuto che nel caso di trasferimento di più beni con unico prezzo seguito da unica valutazione, deve procedersi ad un supplemento di accertamento per separare i valori rispettivi se emerge la necessità di un diverso trattamento tributario.

Questo indirizzo era per molte ragioni inaccettabile e praticamente inattuabile (v. *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 538 e segg.). Ora si ritorna al criterio della riduzione proporzionale, precisando con esattezza che il concordato attiene alla sola determinazione del valore oggettivo in comune commercio e non può essere influenzato dalle questioni riguardanti l'*an* della pretesa tributaria e quindi resta fermo quali che siano in qualunque tempo e in qualunque sede la vicende della determinazione del regime di imposizione.

Invero, non può riconoscersi l'agevolazione tributaria in esame a quelle parti di terreno, pur concretizzanti il doppio dell'area edificata, qualora siano coperte da costruzioni non collegate in rapporto pertinenziale con l'edificio destinato ad abitazione civile; ciò è del tutto evidente ove si tenga presente la *ratio legis* su cui si fonda la normativa in oggetto che considera, ai fini dell'agevolazione anche le parti di terreno non utilizzate per la costruzione di edifici abitativi, non superiori ad una determinata estensione, al fine di non escludere dal beneficio quelle parti del terreno che possono servire a realizzare entità che costituiscono pertinenze dell'edificio, ovvero sono predisposte per il rispetto dei prescritti distacchi. È indubbio che tale *ratio* viene, invece, meno nell'ipotesi in cui dette aree residue ne vengano utilizzate per altre destinazioni e per scopi di lucro.

La mancanza di una unità organica tra l'edificio abitativo e l'auto-rimessa esclude, altresì, la possibilità di un riferimento (ai fini dell'agevolazione) al rapporto proporzionale del « quarto » stabilito dalla legge tra vani abitativi e quelli destinati ad altro uso.

Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 14 legge n. 408 del 1949 e dell'art. 6 legge n. 28 del 1968 critica la sentenza definitiva per aver applicato alla tassazione dell'area destinata a pubblica autorimessa il criterio di proporzionalità matematica sul presupposto erroneo dell'esistenza di un concordato per un valore unico e globale del terreno, non considerando che detto concordato nella specie doveva ritenersi travolto e caducato a seguito dell'insorta controversia giudiziaria.

La censura è destituita di fondamento.

Invero, questa Corte ha in precedenza affermato (Cass. Sez. I, 8 luglio 1974, n. 1980) che nel caso di acquisto di un'area della quale soltanto una parte possa essere ammessa all'agevolazione fiscale (concessa dalla legge 2 luglio 1949, n. 408), la restante parte soggetta all'imposta ordinaria, ai fini della determinazione del valore, va valutata in funzione della frazione proporzionale del prezzo, considerato in modo globale ed unitario (per *modum unius*).

D'altra parte va rilevato che il concordato, attenendo alla mera determinazione dell'imponibile, è del tutto indipendente — e non può quindi esserne, comunque, influenzato — dalle questioni riguardanti l'« an » della pretesa tributaria, cosicché in caso di contestazione in ordine al titolo della pretesa tributaria, il concordato, per la sua autonomia, non può ritenersi travolto o caducato. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 19 - Pres. Vallillo -
Rel. SgROI - Ente acquedotti siciliani (avv. Stato Imponente) c. Scalia
(avv. Bonanni).

Obbligazioni e contratti - Rinuncia - Interpretazione.

**Obbligazioni e contratti - Rinuncia - Oggetto - Credito - Efficacia in
confronto di diverso debitore - Esclusione.**

**Espropriazione per p.u. - Risarcimento di danni da occupazione illecita -
Equivalente del valore - Destinazione a cava dell'immobile - Rile-
vanza.**

*L'interpretazione di una dichiarazione di rinuncia va operata con
criteri restrittivi, non dovendo essa lasciare dubbi sulla volontà di ri-
nunciare (1).*

*La rinuncia al credito che sarà per sorgere nei confronti di un
dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potrà sorgere nei
confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il
fatto previsto come generatore del credito (2).*

*Il risarcimento del danno rappresentato dalla definitiva destina-
zione di un immobile a sede di opera pubblica, che deve consistere nel
valore venale del bene, va liquidato in base alle sue peculiari caratteri-
stiche e perciò tenere conto della composizione che ne consente lo sfrutta-
mento come cava di materiale lapideo (3)*

(Omissis). — L'appellante giudica erronea l'interpretazione che la sen-
tenza impugnata ha dato della dichiarazione di rinuncia, alla quale — a
suo avviso — non è stata apposta alcuna condizione; e sostiene che,
anche volendo ritenere il contrario, l'asserita condizione si è verificata,
essendo stata soddisfatta dall'avvenuto rinvenimento dell'acqua l'aspetta-
tiva della Scalia di poterla utilizzare per i bisogni della sua proprietà
fondiaria.

Questo motivo di gravame è inaccoglibile.

(1) Nel senso che l'interpretazione della volontà dichiarata o del compor-
tamento non debba lasciare dubbi nella volontà di rinunciare, cfr., Cass. 10
ottobre 1974, n. 2767, *Giust. civ. Mass.*, 1974, 1238; Cass. 6 dicembre 1966,
n. 2857, *Giur. it.*, 1967, I, 1, 1396.

(2) Non consta di precedenti in termini.

(3) Cfr., nello stesso senso, Trib. sup. acque, 12 novembre 1975, n. 26,
in questa *Rassegna*, 1976, I, 139.

Si può concordare con l'appellante allorché nega che la dichiarazione di rinuncia della Scalia — quale risulta dalla scrittura prodotta dalla stessa rinunciante e presa in esame dal primo giudice — sia assoggettata ad un congegno condizionale. Infatti, piuttosto che vedere configurato nel conseguimento effettivo dei benefici del rinvenimento dell'acqua l'evento condizionante sospensivamente l'efficacia della dichiarazione, apporre meglio fondata la ricostruzione della volontà della Scalia nel senso che la prospettiva degli eventuali benefici abbia svolto il ruolo di motivo della rinuncia (« in considerazione dei benefici... »). Per contro, la formula adottata dalla Scalia è chiarissima nel riferimento specifico alla « occupazione » (e, più precisamente, all'impianto del cantiere per lo svolgimento delle trivellazioni di sondaggio, che comporta un'indisponibilità temporanea del terreno). Pertanto, anche alla luce del criterio tendenzialmente restrittivo che deve guidare l'interprete nell'identificare la portata di una rinuncia, dovendo la relativa dichiarazione essere tale da non lasciare dubbi sulla volontà di rinunciare (cfr. Cass. 10 ottobre 1974, n. 2767), non può affatto sostenersi che formi oggetto della rinuncia, oltre all'indennità di occupazione, anche quella di espropriazione o, in difetto della procedura espropriativa, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita definitiva del terreno utilizzato per l'opera pubblica. A questa lettura della dichiarazione induce, del resto, il riconoscimento della spettanza della indennità di espropriazione, secondo l'assunto formulato dallo E.A.S. nella comparsa di risposta di primo grado.

È, tuttavia, risolutivo il rilievo, svolto dalla Scalia nella comparsa di risposta di appello, concernente l'identificazione del destinatario degli effetti favorevoli della rinuncia, che è un soggetto diverso (E.S.A.) rispetto a quello che vorrebbe avvalersene (E.A.S.). Questo rilievo non si pone in contrasto con il carattere di negozio unilaterale e non recettizio della rinuncia, che produce effetti definitivi e irrevocabili per la sola volontà del rinunciante (cfr. Cass. 22 marzo 1962, n. 592; Cass. 26 giugno 1961, n. 1531), giacché non procede affatto da una visione contrattualistica della rinuncia *de qua*.

Occorre, per vero, considerare che il credito futuro ed eventuale, cui la Scalia ha dichiarato di rinunciare, è quello che ha per debitore un determinato soggetto (E.S.A.) e sebbene, sotto un profilo generico, il fatto costitutivo del credito considerato nella scrittura sia l'occupazione del terreno, che è il fatto successivamente posto in essere dell'E.S.A. (e non dall'E.S.A.) e invocato dalla Scalia a fondamento della sua pretesa, sotto un profilo specifico si rileva, da una parte, come neppure naturalisticamente vi sia identità del fatto e, dall'altra parte, come la persona del debitore (al di fuori delle ipotesi di obbligazione ambulatoria e di successione nel debito, che nella specie non ricorrono) funga da elemento necessario del rapporto obbligatorio, che si identifica precisamente in quanto intercorre fra due soggetti determinati.

Pertanto, a parte le considerazioni prima svolte in ordine all'oggetto della dichiarazione, poiché la rinuncia al credito che sarà per sorgere nei confronti di un dato soggetto non comporta la rinuncia al credito che potrà sorgere nei confronti di un soggetto diverso, anche se non muta sostanzialmente il fatto previsto come generatore del credito, l'E.A.S. non può opporre alla Scalia la dichiarazione di rinuncia.

Con il secondo motivo di appello l'E.A.S. critica il criterio seguito dal Tribunale regionale per determinare il valore del bene occupato, giudicando incontrollabili sia il calcolo fondato sul prezzo del materiale lapideo estraibile fino all'esaurimento sia il calcolo delle spese di estrazione (determinate in un quinto appena della prima somma), mentre avrebbe dovuto far ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito annuale.

La doglianza è destituita di fondamento.

Prima dell'occupazione il terreno *de quo* era coltivato a cava di pietrisco: questo punto (che ha formato oggetto di specifica contestazione soltanto nella comparsa conclusionale) risulta limpidamente accertato attraverso la relazione di consulenza corredata da una ineccepibile documentazione fotografica e dal certificato di analisi (rilasciato dal laboratorio dell'Istituto di costruzioni stradali della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo). Queste risultanze eliminano qualsiasi dubbio al riguardo.

Ulteriore conferma nello stesso senso si trae dalla vicinanza, rilevata dal consulente tecnico d'ufficio, di cave analoghe.

La circostanza che al momento dell'occupazione l'esercizio della cava in questione fosse interrotto non è idonea ad escludere, nella determinazione del danno, la rilevanza delle particolari caratteristiche del terreno occupato, sotto un duplice profilo: 1) in primo luogo, perché l'attività è cessata proprio in previsione dei trivellamenti per la ricerca dell'acqua; 2) in secondo luogo, perché si tratta di determinare non già il valore di un'azienda (funzionante) di escavazione, ma quello di un terreno suscettibile di sfruttamento per il materiale lapideo che concretamente se ne può estrarre.

Per vero, sulla premessa che la disponibilità di cui parla l'art. 826 c.c. a proposito delle cave corrisponde al diritto di proprietà (cfr. Cass., 23 gennaio 1962, n. 95), non si può prescindere, nel determinare il valore venale del terreno occupato dalle sue caratteristiche peculiari; e, in particolare, si deve tener conto della sua composizione, che ne consente lo sfruttamento attuale o futuro come cava (cfr. Cass., 7 agosto 1962, n. 2431; Trib. Sup., 12 novembre 1975, n. 26). Si tratta, perciò, contrariamente all'assunto dell'E.A.S., di calcolare non eventualità meramente aleatorie di maggiore valorizzazione, ma l'effettiva consistenza di un terreno, considerato nelle sue intrinseche risorse e nella sua naturale destinazione. — (Omissis).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1977, n. 30 - Pres. Vallillo -
Rel. Granata - Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) c.
Martinelli e altro (avv. Di Majo).

Acque pubbliche ed elettricità - Requisiti - Sommergibilità delle piene ordinarie.

Non ha natura di golena ed è perciò estranea al demanio idrico una zona adiacente al letto del fiume non soggetta alle sue piene ordinarie (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di appello l'Amministrazione ripropone la tesi — disattesa dal Tribunale regionale — della sopravvenuta demanializzazione della striscia di suolo controverso, per avere la stessa acquistato la natura di golena, o riva interna (sinistra), del fiume Lao, in quanto soggetta a sommersione in occasione delle piene ordinarie, a contenere e regolare le quali nel 1931 sarebbe stata eretta l'arginatura, che oggi delimita, sul lato opposto al filo dell'alveo, la striscia in questione.

L'assunto è smentito dalle risultanze istruttorie.

Le eventuali incertezze nascenti dalle contrastanti dichiarazioni testimoniali raccolte in occasione dell'accesso *in loco* espletato in primo grado (comunque prevalenti nel senso di escludere la normale sommersione del terreno, affermata in termini netti e recisi solo dal vecchio Manco Carmelo, ma negata altrettanto recisamente dalla Carnevale Maria Luigia e, nella sostanza, anche da Lomuscio Francesco e dal Ceccarato Francesco, mentre è equivoca, perché intimamente contraddittoria, la deposizione del Neccarato Nicolantonio, che da un lato riferisce di inondazioni anche biennali, ma dall'altro ricollega l'evento a « piogge... eccezionali » e ne fa risalire l'ultima manifestazione a « tre anni fa ») sono invero eliminate in modo certo e definitivo sia dai rilievi eseguiti dall'Ufficio nel corso di quel medesimo sopralluogo e della sua rinnovazione in questo grado, sia dalle indicazioni offerte dalla consulenza tecnica disposta con la precedente ordinanza collegiale di questo Tribunale Superiore.

Dai verbali delle due ispezioni risulta invero che il terreno era in condizioni di normale coltivabilità ed in larga parte sfruttato in atto (I e II accesso) con colture a grano ed ortive (II accesso); inoltre sorreggeva, nella zona a margine immediato del fiume, una fitta vegetazione di alberi e cespugli (I accesso), e, nel tratto più interno compreso tra questa zona e l'arginatura, alti alberi (I accesso) anche di età remota (II accesso), mentre altre ceppaie di alberi di alto fusto apparivano divelte di recente nell'area coltivata (I accesso).

(1) In argomento, cfr., Trib. sup. acque, 14 febbraio 1976, n. 3, in questa *Rassegna*, 1976, I, 298.

La esclusione di (una vicenda di) normale sommersione del suolo in occasione delle piene ordinarie, con tutta evidenza desumibili dalla riferita topologia, è poi pienamente confermata — e spiegata sotto l'aspetto idrografico — dalla consulenza tecnica, la quale ha accertato che il fondo alveo del fiume, presentando per la sua particolare composizione un grado di coerenza presso che nullo, è soggetto a sostanziali erosioni che ne modificano la sezione di deflusso durante le piene a partire da velocità anche molto basse, con la conseguenza che lungo l'intero tratto interessato la portata della sezione idrica si appalesa capace di contenere le piene ordinarie — come in effetti le ha contenute durante il biennio di rilievi del C.T.U. — in quanto aumenta in funzione non dell'altezza dell'acqua, il cui livello non cresce, ma della erosione del fondo. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 ottobre 1977, n. 31 - Pres. Vallillo - Rel. Mancuso - Martina (avv. Fossetta e Franco) c. Ministero delle finanze e Intendenza di finanza di Udine (avv. Stato Fiumara).

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Tribunali ordinari e tribunale superiore - Concessione di pertinenze idrauliche - Revoca parziale per pregiudizio agli interessi idraulici - Declaratoria di illegittimità - Giurisdizione del tribunale superiore.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

Rientra nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche conoscere della domanda, con cui si deduca che non sussiste la causa giustificativa atta a rendere operativa la clausola di salvezza dei preminenti interessi idraulici dell'Amministrazione, inserita in una concessione contratto di pertinenze idrauliche, in base alla quale sia stato ordinato il parziale sgombrò dell'area concessa perché utilizzata in modo da poter costituire grave pregiudizio per quegli interessi (1).

(1) La giurisdizione del Tribunale superiore è stata affermata, a norma dell'art. 143, comma 1°, lett. a) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in base ad una corretta indicazione del potere esercitato nel caso dall'Amministrazione, potere di revoca della concessione in presenza d'un allegato comportamento abusivo del concessionario considerato pregiudizievole agli interessi idraulici.

Sulla giurisdizione del Tribunale superiore cfr., da ultimo, per varie fattispecie, Trib. sup. acque, 31 gennaio 1977, n. 3 e 7 dicembre 1976 n. 24, in questa *Rassegna*, 1977, I, 188 e 340.

(*Omissis*). — Va preventivamente esaminata, per la portata decisiva ed assorbente della questione pregiudiziale della proponibilità della domanda rispetto alle questioni di merito, cui si riferiscono sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi dell'appello incidentale, quest'ultima impugnazione.

L'eccezione va accolta in forza dei rilievi che seguono.

Premesso che trattasi della specie di concessione contratto, il concessionario ha contestato, e contesta ancora in questa sede, la ricorrenza di una causa giustificativa, atta a rendere operativa la clausola di salvezza dei preminenti interessi idraulici della Amministrazione. Ha contestato e contesta, in sostanza, la legittimità della degradazione del diritto a conservare tutte e per intero le utilità assicurate dalla concessione invocando « l'accertamento giudiziale in ordine all'esistenza in concreto dei preminenti interessi idraulici », coerentemente alla formula petitoria (« annullarsi per illegittimità »), adottata, sia avanti il Tribunale Regionale sia avanti questo Tribunale Superiore.

Ciò posto, è da osservare che ove il privato ricorrente avesse retamente percepito i nessi che intercorrono fra la fattispecie prospettata e la disciplina normativa della pertinente tutela del resto in quei termini invocata, avrebbe avvertito anche il naturale orientamento di essa verso la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, t.u. 1933/19775.

Competenza, questa, fatta salva, com'è noto, dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Anche il giudice di primo grado ha male inteso i termini di detta fattispecie, risolvendola erroneamente in chiave di disapplicazione, laddove l'atto impugnato veniva ad incidere, non indirettamente in funzione riflessa, ma direttamente ed esclusivamente, sulla concessione, perché (pretesamente) soppressa o ridotta nella (supposta) ricorrenza di interessi generali, apprezzati discrezionalmente dall'Amministrazione concessionaria.

Al di fuori, dunque, dai condizionamenti definitivi, e con riferimento al *petitum* sostanziale non poteva, come non può, dubitarsi dell'effettiva natura dell'oggetto della controversia e della correlativa protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione giuridica assunta a fondamento della pretesa. Di vero, per quanto concerne l'attività discrezionale della P.A., ci si trova in presenza di una situazione di interesse legittimo quando alla medesima spetti il potere di incidere sulla posizione soggettiva del privato e la controversia derivantene abbia, quindi, per oggetto un preteso esercizio illegittimo di tale potere discrezionale, sotto il profilo di uno, e di più insieme, dei tipici vizi del provvedimento.

Un tale criterio è costante nella giurisprudenza della S.C., e ad essa questo Tribunale ritiene ancora una volta consapevolmente di non ne-

gare la propria adesione, discendendo il sottostante criterio dai principi stessi in ordine alla tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche attive del privato nei confronti della P.A.

La eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito con la domanda attrice (e, quindi, di questo stesso Tribunale Superiore, quale giudice delle materie di cui all'art. 142 t.u. cit.), è, dunque, palesemente fondata.

In tali sensi accogliendosi l'appello incidentale, restano assorbiti, sia l'appello principale sia gli ulteriori motivi della stessa impugnazione incidentale. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 31 maggio 1977, n. 6358 - Pres. Zappanico - Est. Massani - Società Impresa F.lli Giovannetti e Soc. Costruzioni edilizie stradali ferroviarie (avv. Piga) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Marzano).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserva - C.d. sorpresa geologica - Tempo dell'iscrizione della riserva.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 ss. e 54 ss.; cod. civ., art. 1664, secondo comma).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Partite di lavoro successive - Indicazione degli oneri ulteriori - Onere - Sussiste.

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54).

Appalto - Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche - Cause non prevedibili - Requisiti - Fattispecie.

(cod. civ., art. 1664, secondo comma).

La riserva, riguardante maggiori oneri subiti per difficoltà impreviste incontrate nella esecuzione di lavori di scavo d'una galleria, è da considerare non tempestiva relativamente alle partite di lavori contabilizzate in precedenza senza contestazione, se la riserva sia per la prima volta formulata quando, per la costanza dei fenomeni naturali impedienti e la quantità di lavori già eseguiti, la maggiore onerosità debba ritenersi già avvertita o tale da poterlo essere con una condotta improntata a diligenza e buona fede (1).

(1-2) Nello stesso senso, Cass. 18 aprile 1975, n. 1458, in questa *Rassegna*, 1975, I, 447.

Sull'estensione dell'onere della riserva al diritto a un equo compenso ex art. 1664, comma 2°, cod. civ., cfr., altresì, Cass. 15 aprile 1976, n. 1337, in questa *Rassegna*, 1976, I, 619 e Cass. 10 gennaio 1974, n. 78, *ivi*, 1974, I, 259.

(3) La decisione è conforme all'indirizzo interpretativo che ritiene necessario per il sorgere del diritto al compenso la imprevedibilità e non sufficiente la concreta mancata previsione delle circostanze che hanno reso più onerosa

Formulata riserva per la maggiore onerosità di lavori di scavo di una galleria per effetto di non previste difficoltà di esecuzione, l'appaltatore ha l'onere di quantificare ad ogni successiva sottoscrizione della contabilità i maggiori oneri incontrati per le partite via via iscritte (2).

La configurazione della c.d. sorpresa geologica richiede la impossibilità tecnica di accertare mediante opportuni assaggi l'effettiva situazione dei luoghi (nel caso di specie si è esclusa la sorpresa geologica considerando che la effettiva conformazione della roccia era rilevabile attraverso l'esame della carta geologica d'Italia e delle sezioni geologiche presenti in cave aperte nella stessa formazione rocciosa in cui avrebbe dovuto eseguirsi lo scavo) (3).

(*Omissis*). — Per una migliore comprensione delle questioni dibattute è opportuno premettere un breve accenno alle vicende che hanno dato luogo alla presente causa. La Cassa per il Mezzogiorno, con delibera del 18 luglio 1962, approvava il progetto n. 4331 relativo ai lavori di costruzione dell'acquedotto dell'Alto Simeri in Calabria da eseguirsi in appalto per un importo a base d'asta di L. 440.000.000; successivamente invitava l'impresa Giovannetti a partecipare ad una licitazione privata (eseguita il 18 ottobre 1962).

I lavori di esecuzione dell'acquedotto furono aggiudicati alla impresa Giovannetti con un ribasso del 10,97%.

Il contratto d'appalto fu stipulato il 5 dicembre 1962 per un importo netto, in base all'applicazione del predetto ribasso, di L. 391.732.000.

I lavori venivano ultimati e consegnati in tempo utile, il 15 settembre 1967, e successivamente favorevolmente collaudati.

Durante l'esecuzione dei lavori, con delibera n. 692/A 154 del 15 dicembre 1965, il Consiglio di Amministrazione della Cassa approvava una perizia suppletiva di variante a completamento dell'opera, e, con successivo contratto stipulato per trattativa privata in data 16 febbraio 1967, anche tali lavori venivano affidati alla medesima impresa per un importo netto di L. 36.397.800; l'esecuzione dei lavori era ultimata nei termini contrattuali.

Alla consegna seguiva favorevole collaudo.

In corso d'opera, e precisamente il 28 luglio 1964, l'impresa Giovannetti esprimeva la prima riserva, esplicandola poi il 10 agosto successivo, in occasione dell'emissione dell'undicesimo stato di avanzamento,

la prestazione: sul punto, nello stesso senso, cfr. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1976, pag. 19; RUBINO, *L'appalto*, in *Commentario di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1967, pag. 181 ss. e 190.

Per richiami di giurisprudenza, cfr. *L'Appalto*, *Rassegna di giurisprudenza commentata a cura di Carnevale e Ferrati*, Milano, 1974, I, pag. 691 ss.

sostenendo di aver incontrato nella esecuzione degli scavi delle gallerie imprevedibili difficoltà a causa della natura dei terreni attraversati. Indicava i maggiori oneri fino ad allora sostenuti in complessive lire 10.492.554 nette.

Da quella data sino alla chiusura dei lavori, in occasione d'ogni stato di avanzamento l'impresa Giovannetti si è limitata a richiamare la riserva inserita nell'undicesimo stato di avanzamento.

In occasione dell'emissione del trentesimo stato di avanzamento, in data 29 settembre 1966, esprimeva la seconda riserva, esplicita il 10 ottobre successivo, indicando i maggiori oneri sostenuti in L. 23.965.481, importo che, integrato della precedente richiesta di L. 10.492.554 (riserva formulata all'undicesimo stato di avanzamento), portava a L. 43.458.035 il compenso totale richiesto dalla Impresa.

A chiusura di conto finale, l'Impresa, oltre che confermare le riserve già espresse, esprimeva nuova riserva in relazione ai maggiori oneri subito per l'impiego nelle gallerie, di armature « a cassa chiusa » in quantità superiore a quella prevista dal contratto di appalto (art. 73 cap. spec.).

Richiedeva per tale onere l'importo di L. 18.365.000.

Dichiarava inoltre che per esigenze di contabilità parte dei lavori eseguiti nella prima galleria, erano stati stralciati dal contratto principale d'appalto (stipulato il 5 dicembre 1962) e inseriti nel contratto del 16 febbraio 1967; pertanto anche la contabilità e le riserve formulate relativamente a tali lavori, per un ammontare complessivo di L. 4.977.907, doveva intendersi inserita nel contratto suddetto.

Precisava quindi che le riserve di cui al contratto 5 dicembre 1962 ammontavano ad un totale di L. 47.843.128 al netto del ribasso d'asta.

Per quanto riguarda il contratto 16 febbraio 1967, l'impresa, solo dopo la chiusura del conto finale (6 marzo 1968) esprimeva riserva, avanzando pretese per oneri sostenuti a causa del maggior volume di scavo, del maggior volume di calcestruzzo usato, dell'uso di pietrame secco per un totale di L. 4.929.907 (riserve stralciate dal contratto 5 dicembre 1962); altra riserva di L. 7.298.750 per l'uso di armatura in legname « a cassa chiusa » per una lunghezza superiore alle previsioni contrattuali; per un totale quindi di L. 12.999.344 al netto del ribasso d'asta.

Le riserve venivano respinte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Con atto notificato il 15 gennaio 1973 l'Impresa Giovannetti proponeva nei confronti della committente domanda di arbitrato, che veniva però respinta dalla Cassa.

Veniva quindi promossa la presente causa a cura dell'impresa appaltatrice per il recupero della somma di L. 60.842.444.

La Cassa per il Mezzogiorno, abbandonata l'eccezione relativa al difetto di poteri di rappresentanza nella persona che aveva iscritto ed esplicitato le riserve (in corso di causa l'Impresa ha provato che i poteri

di rappresentanza dell'impresa appartenevano ad entrambi i firmatari delle riserve), eccepisce la inammissibilità delle pretese attrici per tardività, in quanto, a suo dire, le riserve non sarebbero state avanzate nei termini di legge.

Assume a sua volta l'Impresa Giovannetti che le riserve — essendo tutte riferite a fatti continuativi — non erano legate a termini di decadenza e pertanto risultano tutte avanzate tempestivamente.

Come è noto, la materia delle riserve dell'appaltatore di opere pubbliche, nel corso dello svolgimento dei suoi rapporti con la stazione appaltante, ha dato luogo per un certo periodo di tempo a qualche incertezza nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Mentre alcune pronunce confermavano rigorosamente il carattere generale dell'istituto delle riserve, altre, risentendo dell'indirizzo meno rigoroso della giurisprudenza arbitrale, pur riaffermando quel principio come regola di massima, ammettevano, tuttavia, eccezioni tali da ridurre notevolmente il campo di applicazione dell'onere delle riserve.

Con la sentenza del 20 giugno 1972, n. 1960, le sezioni unite della S.C. hanno tuttavia riaffermato, nella maniera più piena, il carattere generale dell'istituto.

Siffatto indirizzo è stato sostanzialmente ribadito dalle sentenze n. 2168 del 1973, n. 2486 del 1973, n. 78 del 1974 e n. 1458 del 1975.

Questo Collegio ritiene di adeguarsi a tale più rigoroso orientamento.

Come è noto, l'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, fa obbligo all'appaltatore di firmare il registro di contabilità ogni volta che gli viene presentato, ma gli consente altresì di firmare con riserva, nel qual caso l'appaltatore avrà l'onere di esplicitare le proprie riserve nel termine di 15 giorni.

In relazione a tale obbligo, e alle relative facoltà, l'ultimo comma dell'art. 54, prevede, poi, che si abbiano come definitivamente accertati i fatti registrati — con la conseguente decadenza dell'appaltatore dal far valere in qualsiasi tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono — qualora egli non abbia firmato il registro, oppure qualora, avendo firmato con riserva, non abbia tempestivamente esplicitato le proprie riserve.

Il carattere generale dell'istituto delle riserve, nel rapporto di appalto concernente opere pubbliche assunte dallo Stato, risulta oltre che dalla citata disposizione, anche da numerose altre norme del regolamento n. 350 del 1895.

Tra le più significative gli artt. 36 e 37, dai quali risulta inequivocabilmente che la contabilità (ed in questa devono essere incluse le riserve) dei fatti producenti spesa deve procedere di pari passo con l'avverarsi dei fatti stessi.

Si può pertanto concludere che dall'intero sistema che regola l'appalto di opere pubbliche a carico dello Stato, la mancata protesta entro termini perentori, mediante l'opportuno uso delle riserve, porta alla decadenza delle pretese se non iscritte tempestivamente nei documenti contabili.

La ragione fondamentale giustificatrice di tale sistema è stata esattamente individuata nella necessità, nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, della continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché alle altre possibili determinazioni dell'Amministrazione di fronte ad un notevole superamento delle originarie previsioni di spesa, non escluso l'esercizio della facoltà di risolvere unilateralmente ed in qualunque tempo, il contratto (art. 37 rg. e 345 della l. n. 2248/1865 all. F): tali esigenze sarebbero infatti frustrate e quei poteri della Pubblica Amministrazione sarebbero praticamente resi inoperanti se fosse consentito all'appaltatore d'avanzare pretese di maggiori compensi o indennità per qualsiasi titolo che si risolve in un incremento della spesa di esecuzione dell'opera, dopo il compimento o dopo un notevolmente avanzamento di essa (Cass. n. 2168/73, n. 1960/1972).

Pertanto, ogni qualvolta l'appaltatore ritenga di avere un diritto (maturato nel corso dell'esecuzione dell'appalto) a compensi non specificatamente previsti dagli atti contrattuali, deve esprimere la relativa riserva.

Ne deriva che, essendo finalità essenziale dell'onere della riserva quella di apprestare a favore della stazione appaltante uno strumento di controllo continuo delle spese, deve senz'altro ritenersi esatta la tesi seguita dal più recente indirizzo della S.C., secondo cui basta l'oggettiva avvisata rilevanza, secondo diligenza o buona fede, dell'atipicità di un evento rispetto all'economia dell'appalto, perché scatti l'onere della denuncia dell'appaltatore, concretantesi poi, all'atto della prima firma dei documenti contabili presentatigli dal committente, nella specifica riserva di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilità, in relazione alle singole unità di lavori e di amministrazione, via via effettuate (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486).

Alla luce di tali principi deve essere risolta anche la questione delle riserve relative ai così detti fatti continuativi. La pronuncia n. 2168/73 ha chiarito che la circostanza che il fatto produttivo di maggiore onere per l'appaltatore e, in ipotesi di maggiore spesa per l'appaltante, non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, non è, di per sé, ragione valida che possa giustificare la omissione della riserva.

La stessa sentenza ha messo in luce come da tempo parte della dottrina non aveva mancato di ricondurre entro più giusti limiti la rilevanza del così detto « fatto continuativo » nel sistema delle riserve, rite-

nendo che il protrarsi della situazione onerosa non fosse motivo pertinente per dilazionare e, tanto meno, per omettere la iscrizione della riserva, ma potesse solo giustificare la temporanea disapplicazione dell'onere di esplicitarla quantitativamente, stante la impossibilità di precisare, nel termine prescritto, le cifre di compenso (art. 54 co. 3 Reg.).

Su linea analoga si era posta la giurisprudenza della S.C. con il considerare rilevante il « fatto continuativo », non già al fine di far venir meno l'onere della riserva, ma al fine della determinazione del momento in cui quell'onere diventa operante di norma e il momento in cui l'onere nella riserva diventa attuale è stato fatto coincidere con il momento in cui si manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa, quando cioè, come si è detto, si abbia modo di avvertire, « secondo diligenza e buona fede », l'anormalità di un evento rispetto alla economia dell'appalto e la pregiudizievole incidenza di tale evento sul costo dell'opera (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960). Il problema non è dunque di sussistenza o di insussistenza dell'onere della riserva.

Si tratta piuttosto di individuare il momento in cui, in rapporto alle esecuzione dei lavori, quell'onere, nella duplice forma della iscrizione e della traduzione in cifre, della pretesa, diviene attuale.

Successivamente è stato ulteriormente ribadito (Cass. n. 78 del 1974) che l'onere della riserva riguarda non soltanto pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche l'equo compenso cui l'appaltatore ritenga di avere diritto a norma dell'art. 1664 c.c. quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficoltà di esecuzione non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore.

In tal caso è ovvio che l'appaltatore ha l'onere di denunciare i fatti da cui derivano tali difficoltà non appena egli si renda conto che le relative conseguenze sono tali da modificare notevolmente la remuneratività della prestazione, con un'inevitabile alterazione dell'equilibrio contrattuale.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è necessario, anzitutto individuare quale sia il fatto genetico dei maggiori oneri che l'impresa assume di aver sopportato.

Il fatto invocato dall'Impresa è la sorpresa geologica, per avere l'impresa stessa trovato, a suo dire, lungo tutto il tracciato dell'opera (scavi per posa di tubi) un terreno particolarmente polimorfo e intensamente fratturato che ha reso la esecuzione dei lavori difficoltosa e onerosa oltre il prevedibile.

Si tratterebbe, dunque, di un fatto non immediatamente riscontrabile all'esame esterno del terreno sul quale l'opera doveva essere eseguita.

Ciò posto si deve tuttavia osservare che trattandosi di fatto genetico di maggiori oneri connessi alla esecuzione dell'appalto, aventi immediato e diretto riferimento ad una ben determinata categoria di lavori, i rela-

tivi oneri si venivano a ripercuotere sulle singole unità dei lavori di scavo e, quindi, a riflettere sulle singole partite man mano eseguite; sicché l'impresa aveva, comunque, l'onere di esprimere le proprie riserve non appena manifestatasi la rilevanza causale del fatto generatore della situazione di maggiore onerosità, ossia non appena fosse in grado di riscontrare che i maggiori oneri derivanti da quella situazione venivano a modificare le remuneratività della sua prestazione, alterando l'equilibrio contrattuale — a nulla rilevando la natura continuativa (ossia avente uno svolgimento protraentesi nel tempo) delle difficoltà incontrate.

Di fatto l'Impresa Giovannetti, a proposito dei maggiori oneri sopportati a causa dell'impervia natura del terreno attraversato, ha espresso la prima riserva soltanto in occasione dell'undicesimo stato di avanzamento, quando già una notevole parte dei lavori di scavo era stata eseguita.

La seconda riserva fu avanzata in occasione del trentesimo ed ultimo stato di avanzamento.

Infine, dopo la chiusura del conto finale, ha espresso riserve per gli oneri sostenuti a causa dell'ampio impiego in galleria di armature « a cassa chiusa ».

Non vi è dubbio che tale ultima riserva sia tardiva ed inidonea a costituire un esatto e puntuale adempimento dell'onere. Se è vero infatti, che anche il conto finale è ritenuto sede idonea per la iscrizione di riserve, ciò vale solo per quelle relative a fatti sopravvenuti dopo il compimento dei lavori e dopo la chiusura del registro di contabilità; se ciò non fosse, non avrebbe senso la norma dell'art. 64, secondo comma, del Reg. n. 350 del 1895 che vieta all'appaltatore di iscrivere, all'atto della firma del conto finale, domande diverse per oggetto o per importo, da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, a norma degli artt. 53 e 54.

Nella specie, trattandosi di maggiori oneri lamentati per difficoltà incontrate nella esecuzione dei lavori, le relative riserve dovevano essere iscritte nel registro di contabilità in rapporto allo svolgimento dei lavori in occasione dei vari stati di avanzamento.

Rileva il Collegio che la tardività dell'iscrizione, alla stregua dei richiamati principi di buona fede e media diligenza, non può essere giustificata dalla impossibilità per l'appaltatore, di disporre, fino alla compilazione del conto finale, dei dati e degli elementi occorrenti per la quantificazione della sua pretesa: infatti, poiché la pretesa nell'appaltatore trae origine da difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori in galleria, l'Impresa sicuramente disponeva, quanto meno alla data della ultimazione dei lavori, di tutti i dati indispensabili per una precisa valutazione dell'entità dell'onere sopportato e per una altrettanto precisa quantificazione del compenso da richiedere.

La riserva deve quindi essere ritenuta tardiva e la relativa pretesa dichiarata inammissibile.

Per quanto riguarda le altre riserve, inerenti più precisamente ad oneri sostenuti a causa: *a)* del maggior volume di scavo in galleria; *b)* della maggior quantità di calcestruzzo impiegata; *c)* della maggior quantità di muratura in pietrame secco, osserva il Collegio che in applicazione dei principi su esposti, si devono ritenere tempestive le riserve formulate in occasione dell'undicesimo e del trentesimo stato di avanzamento soltanto per quanto riguarda le difficoltà incontrate in relazione ai lavori di scavo eseguiti rispettivamente nel lasso di tempo fra l'emissione del decimo e dell'undicesimo stato e del ventinovesimo e trentesimo stato di avanzamento; infatti, anche se dalla contabilità in atti non emergono dati precisi, è pacifico che le pretese avanzate nell'undicesimo stato di avanzamento riguardano tutti e i maggiori oneri incontrati dall'impresa dall'inizio dei lavori fino a quella data (29 luglio 1964); come è altrettanto pacifico che la riserva espressa al trentesimo ed ultimo stato di avanzamento concerne tutti i maggiori oneri incontrati dall'impresa nella esecuzione dei lavori.

Poiché gli scavi sono avvenuti tutti nella stessa zona, caratterizzata, per ammissione della stessa attrice, da analoghi fenomeni di roccia frangente, si deve ritenere che al momento in cui l'impresa Giovannetti sottoscriveva il registro di contabilità, senza manifestare alcuna riserva relativa ai fatti in oggetto, le difficoltà da essa lamentate per la prima volta il 28 luglio 1964 si erano già da tempo verificate e continuarono a verificarsi anche successivamente, ed avevano già assunto proporzioni tali da far certamente scattare l'onere della denuncia, avuto riguardo alla rilevanza, secondo normale diligenza, anche prima del 28 luglio 1964, e certamente ad ogni stato di avanzamento dopo quella data e prima della chiusura dei lavori.

Le riserve in esame devono dunque ritenersi tempestive solo parzialmente e per un ammontare che allo stato non è possibile indicare.

Un'indagine più approfondita allo scopo di accertare l'esatto ammontare delle pretese ammissibili è comunque superfluo, in quanto la domanda proposta dall'impresa, nel merito risulta infondata.

Come si è detto, tutte le pretese di maggior compenso avanzate dall'attrice traggono origine dalle impreviste difficoltà che l'impresa assume di aver incontrato nella esecuzione dei lavori.

Le pretese avanzate devono essere valutate alla luce delle risultanze emerse dalla C.T. disposta dal Tribunale a chiarimento, tra l'altro, dalle seguenti circostanze: «... chiarisca (il C.T.U.) se i maggiori oneri sopportati dall'impresa per le difficoltà di esecuzione derivanti dalla natura dei terreni fossero prevedibili per le parti con la ordinaria diligenza al tempo del contratto in relazione allo stato delle conoscenze geologiche della zona ».

Orbene, proprio attraverso le indagini peritali (che peraltro hanno portato il C.T.U. a conclusioni che il Collegio non può condividere, in quanto contraddittorie), è emerso che se è vero che l'impresa Giovannetti nell'esecuzione dei lavori si è spesso trovata davanti a difficoltà notevoli, non per questo tali difficoltà hanno concretato nella specie « una sorpresa geologica ».

Come è noto, è stato rilevato (Coll. arb. 22 giugno 1970, n. 55) che la sorpresa geologica sussiste « quando non vi sia una possibilità tecnica, mediante opportuni assaggi, di prevedere l'effettiva situazione » e pertanto sorpresa non sussiste « quando sarebbe stato sufficiente per ambedue le parti procedere a saltuari scavi di pochi metri per verificare preventivamente quanto è stato poi constatato durante la esecuzione dei lavori ».

Nella specie è emerso (Consulenza tecnica d'ufficio) « che una conoscenza delle parti, non superficiale, ma profonda, dei terreni interessati dai lavori, poteva ottenersi, in via primaria, solo da un esame delle carta geologica d'Italia ».

Il C.T.U. precisa poi che dalla descrizione della zona contenuta nel Foglio 237 III SF della citata Carta, si può dedurre « che la roccia, che doveva formare oggetto di scavo non aveva assetto compatto e monolitico, ma presentava soluzioni di continuità, ossia fratturazioni, ed inoltre che lo scavo di formazione rocciosa di tal genere, ed in particolare l'effetto dell'azione degli esplosivi, usati per l'abbattimento della roccia, non poteva esser circoscritto a regole o sagome prestabilite ».

Lo stesso consulente fa presente di aver potuto constatare, in occasione del sopralluogo effettuato nella zona in questione, dall'esame delle sezioni geologiche presenti in una cava di prestito aperta nella stessa formazione rocciosa in cui sono state scavate le gallerie, « la presenza di intense e frequenti piegature degli strati, fessurazioni e fratturazioni tipiche della roccia scistose, la giustapposizione di blocchi litoidi di forma e dimensione notevolmente diverse e a volte notevoli, la presenza di fratture non "beanti" (cioè vuote), ma colme di materiale di tipo argilloso »...

Il C.T.U. conclude l'esame dichiarando « si è potuto così riscontrare la presenza di quella specie di "falde di scorrimento" che, durante le opere di scavo, ha reso più facile lo slittamento di blocchi isolati che, a seguito dell'apertura dello scavo, si sono venuti a trovare in equilibrio instabile ».

Dalle considerazioni svolte dal C.T.U., appare incontrovertibile che se l'impresa, usando normale diligenza e buona fede, avesse eseguito delle indagini nella zona della valle del Simeri, prima di accettare le condizioni contrattuali, avrebbe potuto facilmente accertare il grado di difficoltà che presentavano i lavori offerti in appalto dalla Cassa del Mezzogiorno.

Osserva inoltre il Collegio che le stesse clausole di cui all'art. 55 dell'elenco prezzi, che esclude ogni ulteriore compenso oltre quello pattuito per « scavi fuori sagoma », avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'impresa sulla natura del terreno su cui dovevano eseguirsi gli scavi medesimi.

Per concludere quindi, appare evidente come la Impresa Giovannetti nella esecuzione dei lavori non sia incorsa « in una sorpresa geologica », ma abbia piuttosto incontrato delle difficoltà, che per quanto notevoli, erano purtuttavia prevedibili al momento dell'accettazione delle condizioni di appalto.

Essa non ha dunque diritto ad alcun ulteriore compenso, oltre quello pattuito, né a titolo di sovrapprezzo, né a titolo di indennizzo ex art. 1664 c.c. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

PRETURA DI PESCINA, 9 novembre 1977, n. 82 - Est. Spina - Imp. Pescatore (avv. Stato Rossi).

Infortuni sul lavoro - Omessa protezione di cavi elettrici e mancato regolare funzionamento di macchinario con fune avvolgibile appartenenti ad ente pubblico - Imputabilità dei reati - Legale rappresentante dell'ente proprietario - Esclusione.

(d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 1, 4, 177, 275 e 389).

I reati previsti dagli artt. 177 (mancato regolare funzionamento di tamburi e pulegge per l'avvolgimento di funi di macchinari di sollevamento e di trasporto per trazione) e 275 (omessa protezione di conduttori elettrici di alimentazione) e puniti dall'art. 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, non sono ascrivibili al legale rappresentante di un ente pubblico quando è stato addetto al servizio un tecnico responsabile (1).

(1) Sulla responsabilità del rappresentante legale di ente pubblico per le violazioni della legge sugli infortuni sul lavoro.

1. - La sentenza che si annota ha risolto correttamente una questione di un certo interesse e che presenta qualche aspetto di novità.

Poiché, peraltro, la sua motivazione è estremamente breve, anche se in realtà ben centrata, come meglio si vedrà in seguito, si ritiene opportuno svolgere qualche precisazione per illustrare tale valutazione.

2. - Il d.P.R. n. 547 del 1955, che detta un complesso di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dopo aver fissato all'art. 1 il principio che le norme predette si applicano a tutti i dipendenti sia di imprenditori privati sia di enti pubblici, all'art. 4 stabilisce testualmente che «i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate dall'art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni o competenze, attuare le misure di sicurezza previste nel presente decreto».

L'art. 389 poi punisce in via generale (v. lett. c) l'inosservanza delle norme in parola con l'ammenda di L. 50.000, salvo per le ipotesi particolari previste nelle lettere a) e b) in cui la pena è diversa (e maggiore).

Il problema più delicato che il combinato disposto delle disposizioni ricordate pone è quello di individuare concretamente a chi debba ascrivere la responsabilità penale derivante dall'avvenuta violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Deve, peraltro, rilevarsi che la giurisprudenza formatasi nel periodo ormai più che ventennale che è trascorso dall'entrata in vigore della normativa in esame ha raggiunto alcuni punti fermi in ordine alla individuazione del soggetto cui fa capo la responsabilità penale nel caso in cui l'omessa osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni si verifichi nell'ambito di una impresa privata.

(*Omissis*). — A seguito di vista presso la Centrale di sollevamento delle acque dell'Acquedotto delle Ferriere, sito in Comune di Ortona dei Marsi, in gestione all'Ufficio Acquedotti per l'Abruzzo della Cassa per il Mezzogiorno, ispettore dell'E.N.P.I., in data 3 dicembre 1975 redigeva un verbale in cui si rilevava che la gru a ponte (AQ I - 205) esistente nella centrale presentava pericolosi difetti e precisamente erano privi

In particolare, premesso che a mente dell'art. 2087 cod. civ. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, la giurisprudenza ha ritenuto che sia l'imprenditore stesso il responsabile in via primaria delle infrazioni rilevate. Peraltro la stessa giurisprudenza insegna che, poiché all'imprenditore è attribuito in forza del combinato disposto degli artt. 2086, 2104 e 2106 cod. civ., il potere di regolamentare lo svolgimento dell'attività dei suoi dipendenti, affidando a taluni collaboratori particolarmente qualificati (dirigenti) il compito di sovrintendere in via esclusiva a determinati servizi o attività, nel caso che l'imprenditore dimostri di essersi avvalso di tale potere di regolamentazione, esso diventa rilevante anche in sede penale, sicché in tale caso l'obbligo di provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione grava in via esclusiva sul soggetto preposto.

Peraltro, la stessa giurisprudenza precisa che perché vi sia esenzione da responsabilità dell'imprenditore occorre che la scelta sia caduta su persona avente le caratteristiche idonee a sostituire l'imprenditore stesso (v. da ultimo Cass., Sez. VI, 13 ottobre 1975, APOLLINARE ed altro, in *Giust. pen.*, 1976, II, 361; Cass., Sez. IV, 26 maggio 1972, SCHIAZZI, in *Giust. pen.*, 1973, II, 195; Cass., Sez. VI, 22 aprile 1970, ZAMPARELLI, in *Giust. pen.*, 1971, II, 164; Cass., Sez. VI, 7 marzo 1970, SERAFINI, in *Giust. civ. rep.*, 1971, voce Lavoro previdenza ecc., n. 35).

La giurisprudenza ha avuto modo di interessarsi anche al caso in cui datore di lavoro sia una persona giuridica privata (società di capitale).

In tali ipotesi le soluzioni adottate tengono conto della ripartizione delle attribuzioni fra i vari organi sociali risultanti dalle clausole statutarie e, in difetto di esse, vien fatto riferimento alle specifiche attività ai vari organi demandate, anche in modo non formale (v. Cass., Sez. VI, 30 settembre 1975, SCIANATICO, in *Giust. civ. rep.*, 1976, Voce Lavoro e prev., n. 71; Cass., Sez. IV, 21 ottobre 1964, DE ALOISIO, in *Giust. civ. rep.*, 1965, voce Lavoro e prev., n. 108).

Non consta invece, che la giurisprudenza abbia affrontato in via generale il problema dell'individuazione del soggetto penalmente responsabile nel caso in cui « datore di lavoro » sia un ente pubblico (anche se non mancano decisioni che, come appresso si metterà in luce, pur risolvendo casi specifici, tuttavia indicano implicitamente un preciso indirizzo).

Peraltro per giungere ad una soluzione pienamente appagante del problema non sembra necessario un lungo e difficile discorso.

Invero, nell'ambito degli enti pubblici occorre distinguere tra quelli che svolgono in via principale o esclusiva attività di impresa (c.d. enti pubblici economici) dagli altri enti pubblici.

Ai primi, come è noto, in base all'art. 2093, primo comma, cod. civ., si applicano le norme sull'imprenditore.

Pertanto sembra doversi ritenere che, salvo diversa disposizione della legge istitutiva, o dello statuto, l'individuazione del soggetto responsabile penalmente per le omissioni previste dalla legge sulla prevenzione degli infortuni

di protezione, e la fune si avvolgeva in modo irregolare sul tamburo. Detto verbale veniva rimesso alla Pretura di Pescina, denunciando le violazioni di cui sopra dal parte del prof. Gabriele Pescatore, quale presidente della Cassa per il Mezzogiorno. Con decreto penale del 6 giugno 1977 questo Pretore infliggeva al prof. Pescatore, nella qualità, la pena dell'ammenda di L. 50.000, per ciascuna delle violazioni contestate. Av-

debba avvenire con gli stessi criteri dell'imprenditore privato più sopra ricordati.

V'è però anche qui da segnalare che ove vi sia una specifica competenza creata dalla legge istitutiva, dallo statuto o da altra regolamentazione interna dell'ente avente natura pubblicistica (quando gli enti in parola ne siano dotati) in quest'ultimo caso non è consentita al giudice penale l'indagine se l'organo direttivo dell'ente abbia scelto persona idonea, essendo la scelta espressamente prevista dalla normativa pubblicistica pienamente vincolante.

3. - Questi ultimi accenni indirizzano in modo adeguato il discorso della individuazione del soggetto penalmente responsabile dell'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni quando il « datore di lavoro » sia un ente pubblico non economico.

Rispetto a questi enti, infatti, non trova più applicazione (salvo i casi particolari e discussi rientranti nel disposto del secondo comma dell'art. 2093 cod. civ.) l'art. 2087 cod. civ., ma una ben diversa disciplina.

L'organizzazione dell'ente (cioè il modo del riparto delle sfere di azione dei vari uffici che ne compongono la struttura) è, infatti, regolata non da un atto di autonomia privata, su cui si fonda in definitiva l'organizzazione dell'impresa (anche se con l'affermarsi della forza dei sindacati anche l'organizzazione interna dell'impresa privata si va sempre più basando di atti di autonomia c.d. « collettiva », secondo la nota definizione di autorevole dottrina), ma da atti normativi pubblicistici (leggi, regolamenti, circolari o semplici atti interni di autarchia v. M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, vol. I, p. 219 e segg.).

La conseguenza di tale diverso modo di regolamentazione è evidente.

Mentre nell'impresa privata l'imprenditore, in base al dovere generale di vigilanza previsto dall'art. 2087 cod. civ. non è liberato da responsabilità penale se non dimostra di aver affidato a persona idonea un determinato compito previsto, nell'ente pubblico essendo la « competenza » dell'organo esclusiva, solo il titolare dell'organo e non altro è tenuto a rispondere del comportamento di un determinato ufficio.

La responsabilità, infatti, dell'ente pubblico per l'operato dell'organo preposto ad una determinata sfera di attività è diretta e non indiretta come nell'ipotesi dell'imprenditore privato.

Per poter quindi individuare il soggetto penalmente responsabile è necessario far riferimento a quell'organo dell'ente cui è affidata in via esclusiva la competenza dell'esercizio dell'attività.

Occorre, in altre parole, ricercare nell'ambito delle norme che regolano l'attività dell'ente, l'ufficio (e quindi il soggetto ad esso preposto) che tale attività deve svolgere.

4. - Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, occorre esaminare la regolamentazione delle competenze relative alla Cassa per il Mezzogiorno.

Tale regolamentazione è contenuta in primo luogo nel T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, agli artt. 9 e segg. che prevedono un presidente, un consiglio di amministrazione, un (possibile) comitato esecutivo, un collegio dei revisori.

verso tale decreto notificato il 18 giugno 1977, l'imputato proponeva opposizione negando ogni responsabilità in ordine alle contestazioni mossegli. Con decreto di citazione rinviava a giudizio il prof. Pescatore Gabriele per i reati di cui in epigrafe. In dibattimento il Pescatore si dichiarava del tutto estraneo ai reati addebitatigli nel decreto penale poiché nel cantiere di Ortona dei Marsi, per il buon funzionamento era addetto un tecnico, responsabile di ogni operato nella persona di Spera

Si tratta di organi aventi competenza generale ed esterna.

La stessa legge demanda al potere di autodisciplina dell'ente la regolamentazione dell'organizzazione interna dell'ente stesso.

Peraltro l'art. 33 T.U., dopo aver previsto in via generale che l'esecuzione delle opere da realizzare dalla Cassa nonché la gestione e la manutenzione delle stesse una volta realizzate sia affidata ad enti locali o ad altri enti tenuti per legge, all'ultimo capoverso espressamente dispone che ove per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo gli enti destinatari non fossero in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e all'esecuzione delle opere, la Cassa può istituire degli uffici per la gestione temporanea di « opere acquedottistiche ».

Alla competenza esclusiva di questo ufficio è stata, quindi, legislativamente affidata la gestione dei vari servizi necessari per la cura delle opere realizzate.

Appare allora evidente come al presidente dell'ente, organo di rappresentanza esterna (e non di gestione) e con funzioni di carattere estremamente generale ed amministrativo, non possa in nessun caso essere fatta risalire alcuna responsabilità per la mancata osservanza, nella centrale di sollevamento di un acquedotto gestito direttamente dalla Cassa, di alcune disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

La competenza esclusiva in materia, specialmente dal punto di vista tecnico, è demandata per legge ad un ufficio particolare, ed è nell'ambito di questo ufficio, in conformità della eventuale interna disciplina, che va ricercato il responsabile del comportamento penalmente rilevante, comportamento a cui il presidente dell'ente è del tutto estraneo.

Né al presidente dell'ente può farsi risalire un generico dovere di vigilanza sulla attività dell'ufficio subordinato (nella specie quello per gli acquedotti dell'Abruzzo) posto che, come si è visto, un tale dovere discende dall'art. 2087 cod. civ., norma non applicabile agli enti pubblici non economici.

E che quello suggerito sia l'unico criterio di interpretazione della normativa in esame coerente con il disposto dell'art. 27 della Costituzione (secondo cui « la responsabilità penale è personale ») è confermato, come si è già in precedente accennato, dalla giurisprudenza la quale mostra implicitamente, ma chiaramente, di accoglierlo.

Sulla responsabilità penale per violazione della legge di prevenzione degli infortuni sul lavoro relativi a dipendenti di enti pubblici non economici esiste per quanto consta, un solo precedente.

Il caso è quello previsto da Cass., Sez. IV, 4 maggio 1962 (in *Giust. civ. rep.*, 1966, voce Lavoro e prev. n. 92) in cui viene ritenuto responsabile penalmente dall'omessa osservanza degli obblighi derivanti dalla legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro il funzionario di un comune preposto alla direzione dei lavori svolti in economia dal comune stesso.

Ora sembra evidente come a fondamento di tale disciplina non possa esservi se non la considerazione che, essendovi stato affidamento del compito

Antonio, res. in Ortona dei Marsi. Sulla base di tali dichiarazioni l'imputato deve ritenersi estraneo ai reati contestatigli, mentre il procedimento penale deve essere instaurato nei confronti dello Spera Antonio, autore materiale dei fatti e delle violazioni riscontrate dai funzionali dell'E.N.P.I. — (*Omissis*).

ad un determinato soggetto, e tale affidamento derivando da un potere di autarchia dell'ente, ogni altro soggetto è esonerato da responsabilità e specialmente il Sindaco, pur essendo questi il soggetto a cui è affidata in via esclusiva la rappresentanza del Comune.

Esattamente, pertanto il Pretore di Pescara ha escluso ogni responsabilità della Cassa per il Mezzogiorno per il fatto accaduto nell'impianto «acquedottistico» di Ortona dei Marsi, senza ritenere necessaria alcuna indagine circa la idoneità del soggetto incaricato della gestione dell'impianto, non essendo applicabile nei confronti dell'ente pubblico non economico la disciplina propria dell'imprenditore.

ADRIANO ROSSI

PRETURA DI CHIETI, 17 novembre 1977 - *Pret.* S. Azzariti - *Imp.* Ettore Nicola ed altri (avv. Stato Di Tarsia).

Reato - Licenza edilizia - Opere costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno - Necessità - Esclusione.

(art. 13, l. 6 agosto 1967, n. 765).

(artt. 29 e 31, l. 17 agosto 1942, n. 1150).

Per le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale organo straordinario dello Stato, non è necessaria la licenza edilizia (1).

(*Omissis*). — In fatto è bene risultato (v. rapporto della squadra PG dei CC) che la Cassa per il Mezzogiorno aveva realizzato l'ampliamento

(1) Licenza edilizia e concessione comunale per le opere statali?

È la prima volta, a quanto consta, che il problema della necessità o meno della licenza edilizia per le opere da realizzare da Amministrazioni statali viene affrontato esplicitamente in sede giurisdizionale.

La soluzione adottata dal Pretore di Chieti con una stringata e puntuale motivazione, è intervenuta in un caso in cui si era provveduto a lavori di ampliamento di un corpo di fabbrica del Centro di addestramento professionale di Chieti Scalo e vari erano pertanto i problemi da esaminarsi: le attribuzioni della Cassa per il Mezzogiorno in relazione alla materia in esame ed in funzione della sfera di applicazione dell'art. 29 e 31 della legge urbanistica e la portata di queste norme in riferimento alla fattispecie penale prevista dall'art. 13 della legge del 1967, n. 765.

Occorreva cioè accertare se l'opera era costruita da Amministrazione dello Stato in virtù di un potere demandato dalla legge (campo d'applicazione

del corpo di fabbrica destinato a sede del CIAPI circa due anni prima dell'ottobre 1976; che, sempre la Cassa tramite il sig. Mascolo Federico quale dirigente del servizio Istruzione Professionale, in data 12 aprile 1975 aveva presentato il progetto al Comune di Chieti, che veniva approvato dalla Commissione edilizia il 23 luglio 1975; successivamente l'11 dicembre 1975 il Genio Civile aveva data la sua approvazione, senonché non era stata più presentata all'Ufficio tecnico del Comune la copia del progetto approvato dal Genio Civile sicché non era stato possibile approntare la licenza; successivamente risulta rilasciata in data 23 novembre 1976 licenza in sanatoria.

La difesa ha sostenuto che, a prescindere dall'avvenuta richiesta di licenza e dal successivo rilascio in sanatoria, per l'opera in questione realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, quale organo straordinario dello Stato (Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; l. 10 agosto 1950, n. 646), nell'esplicazione di specifici poteri istituzionali di intervento e quindi di funzione pubblica, non era comunque necessaria la richiesta

dell'art. 29), se la licenza edilizia fosse in tal caso necessaria e se, infine, l'eventuale violazione di prescrizioni diverse da quelle cui fa riferimento la norma incriminatrice potessero perfezionare ugualmente il reato. Non c'è dubbio che il problema più delicato era quello centrale, anche se il succedersi di disposizioni legislative ed il trasferimento di funzioni alle regioni imponeva attenzione anche al primo problema.

Infatti in materia di addestramento professionale dei lavoratori l'art. 129 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prevede che le disponibilità del relativo Fondo (l. 29 aprile 1949, n. 264) dovranno essere impiegate annualmente almeno per la metà dei territori compresi nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno (che, come è noto, è organo straordinario dello Stato: Cass., Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 3025; l. 10 agosto 1950, n. 646) per le finalità di addestramento dei lavoratori. Questo articolo ed il successivo articolo 131 sono le norme che attribuiscono alla Cassa lo specifico potere di intervento e la corrispondente funzione pubblica. Con legge 6 ottobre 1971, n. 853, gli interventi straordinari affidati alla Cassa con il d.P.R. sopra citato sono stati attribuiti alle Regioni, che avrebbero dovuto provvedere alla realizzazione degli interventi stessi — nell'ambito della competenza regionale prevista dall'art. 117 della Costituzione — a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle corrispondenti funzioni (art. 4). La Cassa peraltro poteva, su richiesta delle Regioni, fino al 31 dicembre 1973 provvedere alla progettazione ed attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo e quindi anche di quelli relativi all'addestramento dei lavoratori (art. 5).

Successivamente, con l'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono state trasferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni amministrative concernenti i corsi di addestramento professionale dei lavoratori e l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale. Con delibera del C.I.P.E. infine, del 12 dicembre 1972, i C.I.A.P.I. (Centri Internazionali di addestramento professionale per l'Industria) sono stati trasferiti, a decorrere dal 31 dicembre 1972 alle Regioni, mentre, a richiesta di quest'ultime, la Cassa avrebbe potuto continuare a fornire collaborazione tecnica, finanziaria e amministrativa.

di licenza edilizia in applicazione della normativa dell'art. 29 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (rimasto invariato anche dopo la legge del 1967 e quella recente del 1977) e, in particolare, di quella dell'art. 32 cpv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (t.u. delle leggi sul Mezzogiorno). La tesi appare corretta ed è quindi accoglibile. Invero non pare contestabile la caratterizzazione pubblicistica degli interventi e delle attività della Cassa per il Mezzogiorno, come desumibile dalla legge istitutiva nonché da quelle successive che hanno trasferito i relativi poteri alle Regioni. Peraltro la normativa del capv. dell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che recita che « si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici » conferma esplicitamente la riconducibilità della disciplina legale relativa alla esecuzione delle opere a quella prevista per le opere pubbliche, in genere, di competenza del Ministero LL.PP. D'altro verso non sembra sussistere valido motivo per la eventuale « non applicabilità » di cui all'inciso di detto capv. Alla stregua dell'art. 29 L.U. compete al

* * *

In fatto risultava che la Cassa per il Mezzogiorno aveva acquistato l'immobile, poi sede del C.I.A.P.I., per la realizzazione del Centro.

Come è noto, e come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. III Sez., 21 giugno 1974, n. 1863, n. 370083), la Cassa, pur potendo essere proprietaria di beni mobili e immobili, è in concreto un ente strumentale, volto a perseguire non già finalità specifiche proprie, ma finalità dello Stato o di altri enti pubblici. In conseguenza, anche l'autonomia patrimoniale della Cassa ha carattere meramente strumentale, posto che le opere da essa realizzate appartengano in definitiva allo Stato o all'Ente per conto del quale la Cassa compie la sua attività.

Ciò comportava che l'acquisto del bene da parte della Cassa era in funzione della realizzazione dell'opera cui la Cassa era tenuta e che non poteva negarsi la natura quanto meno di bene patrimoniale (se non demaniale) dello Stato dell'immobile acquistato.

Quanto fin qui richiamato, vale a dimostrare, nel succedersi delle disposizioni legislative, che l'ampliamento e la variante del C.I.A.P.I. di Chieti, progettata ed attuata dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'esercizio di pubbliche funzioni demandate per legge era « opera eseguita da Amministrazione statale » secondo la previsione dell'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e per la quale non è prevista la licenza edilizia, ma solo l'accertamento devoluto alla competenza del Ministero dei Lavori Pubblici della conformità della costruzione alle prescrizioni del piano regolatore comunale.

Tale norma, che, come il suo tenore letterale rende palese, non fa riferimento alla natura patrimoniale o demaniale del bene, così come invece prevede il successivo art. 31 (modificato dalla l. 6 agosto 1967, n. 765), ma soltanto al *criterio funzionale* dell'opera da eseguirsi da un'Amministrazione statale (e si è visto che la Cassa è Amministrazione statale e che era tenuta all'esecuzione) non è stata modificata da leggi successive e la più recente legge in materia (l. 28 gennaio 1977, n. 10) espressamente dispone, nel suo art. 9, ultimo comma, che « restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo

Ministero dei Lavori Pubblici accertare che le opere « da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono »; si aggiunge che, allo scopo, « le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei Lavori Pubblici ». Per il necessario coordinamento l'art. 32 capv. L.U. del 1942 recita che quando l'inosservanza (di prescrizioni urbanistiche) concerne « costruzioni eseguite da amministrazioni statali, il sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti del precedente art. 29 ». Alla stregua della detta normativa il Ministero dei LL.PP. con circolare n. 6557 del dicembre 1958 impartì istruzioni nel senso che le opere considerate dall'art. 29 L.U. non abbisognano della licenza edilizia comunale in quanto, diversamente opinando, le costruzioni statali verrebbero sottoposte in base all'art. 29 e da parte del sindaco in base all'art. 31. Non sembra che detta interpretazione possa decisamente contrastarsi in base alla « apparente » genericità del primo comma art. 31 L.U. (nel testo modificato ex art. 10 l. del 1967, secondo cui « chiunque » intenda costruire deve richiedere la licenza al sindaco) e non sembra nemmeno che possa farsi distinzione tra opere concernenti beni rientranti nel demanio pubblico o nel patrimonio indisponibile dello Stato e quelle concernenti invece i beni patrimoniali disponibili

comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ». La *ratio* della norma è evidente: la legittimità dell'azione amministrativa, principio fondamentale dell'organizzazione amministrativa dello Stato e la priorità dell'Amministrazione statale su quella comunale (si pensi alla vigilanza e al controllo degli organi statali su quelli comunali) rendono ingiustificata la previsione della licenza edilizia comunale per le opere da eseguirsi dallo Stato, indipendentemente dalla natura, patrimoniale o demaniale, del bene rispetto al quale, per ragioni analoghe, è prevista analoga disciplina (art. 31). Per queste ragioni, non sembra si possa condividere la contraria opinione (PREDIERI, *La legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella edificabilità dei suoli*, Giuffré, 1977, p. 358 e ss.) secondo la quale la concessione comunale sarebbe pur sempre necessaria, anche se di concerto (!) fra il sindaco e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Se quindi è esclusa la necessità della licenza edilizia, è esclusa per il noto principio della tipicità che presiede al nostro sistema del diritto penale, la sussistenza del reato; l'art. 41 infatti della legge urbanistica del 1942 e le modificazioni ad esso arretrate dall'art. 13 della legge n. 765 del 1967 prevedono come contravvenzione l'inizio dei lavori edilizi senza licenza. Nel caso di specie, la licenza non doveva essere richiesta e nessun reato era quindi configurabile, tanto più che — e questa è la norma che opera il definitivo collegamento come ha giustamente notato il Pretore — l'art. 32 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sulla Cassa per il Mezzogiorno stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE

dell'ente pubblico. Circa la non amnicomprensività della prescrizione generale quale deducibile dall'espressione citata (« chiunque » intenda costruire) può osservarsi che il medesimo art. 31 L.U. (10 della l. del 1967) al suo secondo comma ne prevede una chiara eccezione (— per le opere da eseguirsi su « terreni demaniali », per le quali prevede che compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, sentito il comune, accertare la conformità agli strumenti urbanistici locali —), eccezione come tale confermata dallo stesso terzo comma, perché questo prevede che per le opere da costruirsi sempre « su aree demaniali », ma questa volta da parte *di privati* (privati concessionari) debba sempre essere richiesta la licenza al sindaco. Il coordinamento quindi dei 3 commi dell'articolo in questione non può altro, logicamente, che palesare la regola generale, l'eccezione (secondo comma) e il ritorno alla regola generale (per il privato concessionario: terzo comma).

D'altro verso, in aderenza a logica interpretazione del testo normativo, è stato pure correttamente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 1955, n. 936) che il Comune, quale ente titolare del potere di sindacare i progetti edilizi, non è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione a costruire in proprio, perché la deliberazione comunale di eseguire l'opera implica il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'idoneità e della legittimità del progetto.


La norma dell'art. 29 L.U. a sua volta appare in rapporto di specialità rispetto a quella generale, per le opere pubbliche statali, e imponendo prescrittivamente un controllo *preventivo* di rispondenza agli strumenti urbanistici locali (« opere da eseguirsi... ») demandato al Ministero dei Lavori Pubblici (per l'esplicazione del quale è imposta la preventiva comunicazione dei progetti al Ministero stesso), mostra chiaramente, come ritenuto anche da autorevole dottrina, di avere per fine di non subordinare l'esecuzione di opere di interesse statale al benessere delle autorità locali. Del resto il capv. art. 32 L.U. allorché prescrive che il sindaco, ove accerti la inosservanza di strumenti urbanistici locali in costruzioni pubbliche ne debba informare il Ministero LL.PP., mostra in modo abbastanza palese che per le medesime opere il sindaco non possa usare di quelle facoltà generali di repressione (ordine di demolizione) di cui la legge fa applicazione per le opere costruite da privati. Ma se il sindaco non ha di detti poteri per le opere pubbliche statali, non si comprenderebbe come e perché per dette medesime opere debba o possa rilasciare preventivamente la licenza edilizia. In buona sostanza il sistema della legge come congegnato non pare sottoporre alla potestà dell'autorità locale l'opera pubblica e se questa è, come obiettivamente sembra essere, la rigorosa interpretazione della normativa in questione, ne deve anche discendere che non è possibile introdurre una discriminazione tra opere pubbliche concernenti beni demaniali o patrimoniali

indisponibili e non — come sostenuto da parte della dottrina —, perché una siffatta discriminazione è del tutto estranea alla formulazione dell'art. 29 L.U.

Per le esposte considerazioni e considerando, come sopra detto, la Cassa per il Mezzogiorno alla stregua di organo straordinario dello Stato e comunque in applicazione dell'art. 32 capv. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, deve ritenersi non sussistente nella specie la necessità della licenza edilizia del sindaco (a parte il rilievo che per l'avvenuta approvazione della commissione edilizia l'opera nella specie realizzata non mostrò motivi di illegittimità), onde gli imputati vanno mandati assolti perché il fatto non costituisce reato. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Rd. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 14, comma primo.

Sentenza 20 marzo 1978, n. 20, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1° ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973-74, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

Sentenza 20 marzo 1978, n. 25, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, art. 48.

Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge provinciale di Bolzano 21 aprile 1976.

Sentenza 20 aprile 1978, n. 45, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge regione Siciliana 7 luglio 1977, n. 283/A, art. 4.

Sentenza 20 marzo 1978, n. 21, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 34 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 6 agosto 1967, n. 765, artt. 8, 12 e 17 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 115, tab. XIV e nota a), 118, tab. XIV (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 12 aprile 1978, n. 27, *G. U.* 19 aprile 1978, n. 109.

legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 17, primo comma (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 20 marzo 1978, n. 24, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 30 novembre 1973, n. 756, art. 1 (artt. 3, 42 e 117 della Costituzione).
Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 3 febbraio 1975, n. 15 (art. 68 dello Statuto speciale per Bolzano).
Sentenza 20 marzo 1978, n. 22, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, art. 1, secondo comma
(artt. 3, 42 e 117 della Costituzione).

Sentenza 20 marzo 1978, n. 23, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 1 (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 20 aprile 1978, n. 46, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 18 aprile 1978, n. 110, art. 36, primo comma (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 12 aprile 1978, n. 26, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

III - Questioni proposte

Codice civile, art. 541 (artt. 3 e 30 della Costituzione).

Corte d'appello di Lecce, ordinanza 1° dicembre 1977, n. 51/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice civile artt. 595 e 599 (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 5 luglio 1977, n. 47/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice civile, art. 2948, n. 4 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 586, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn. da 52 a 57/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice di procedura civile, artt. 415 e 416 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Savona, ordinanza 3 novembre 1977, n. 62/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Massa, ordinanze (sei) 8 novembre 1977, nn. da 52 a 57/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice di procedura civile, art. 696, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 1° ottobre 1977, n. 7/1978, *G. U.* 15 marzo 1978, n. 74.

codice di procedura civile, art. 696 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 1° ottobre 1977, n. 8/1978, *G. U.* 22 marzo 1978, n. 81.

codice penale, art. 222, primo comma (artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 584, *G. U.* 1° marzo 1978 n. 60.

codice penale, artt. 423 e 449 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 25 novembre 1977, n. 96/1978, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

codice di procedura penale, art. 60, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bracciano, ordinanza 22 dicembre 1977, n. 58/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice di procedura penale, art. 263 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Bologna, sezione istruttoria, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 85/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice di procedura penale, art. 271, u.p. (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione).

Corte di assise di appello di Palermo, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 67/1978, *G. U.* 12 aprile 1978, n. 101.

codice di procedura penale, art. 315-bis (artt. 3 e 108 della Costituzione).

Pretore di Bressanone, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 82/1978, *G. U.* 19 aprile 1978, n. 109.

codice di procedura penale, art. 317, penultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Lanusei, ordinanza 16 agosto 1977, n. 34/1978, *G. U.* 29 marzo 1978, n. 87.

codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 10 novembre 1977, n. 59/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

codice della navigazione, art. 345 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, *G. U.* 22 marzo 1978, n. 81.

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, comma primo e secondo (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1977, n. 1/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 14 luglio 1898, n. 404 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bonorva, ordinanza 26 maggio 1977, n. 12/1978, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 79/1978, *G.U.* 19 aprile 1977, n. 109.

Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione).

Corte d'appello di Milano, ordinanza 3 giugno 1977, n. 79/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

Corte d'appello di Milano, ordinanza 14 ottobre 1977, n. 68/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 2 giugno 1930, n. 733, art. 18 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 19, 20 e 21 della Costituzione).

Pretore di Pescara, ordinanza 28 novembre 1977, n. 29/1978, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, secondo e quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, *G.U.* 15 aprile 1978, n. 105.

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 585, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

r.d. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 4 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 78/1978, *G.U.* 15 aprile 1978, n. 105.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 100/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 12, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 18 aprile 1977, n. 603, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cassino, ordinanza 9 dicembre 1977, n. 15/1978, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

Pretore di Pignataro Maggiore, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 31/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 1977, n. 66/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi quarto ed ultimo (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. 8, primo comma, n. 1, e 50 (artt. 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 106, primo comma, della Costituzione).

Tribunale militare territoriale di La Spezia, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 33/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

d.l. 13 settembre 1946, n. 303, art. 2 (artt. 3 e 52 della Costituzione).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 9 novembre 1977, n. 601, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione).

Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ordinanza 26 novembre 1977, n. 60/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 90/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 10 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 98/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 1, primo e terzo comma (art. 23 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 1977, n. 2/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 3 (artt. 3, 29 e 31 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 32/1978, *G.U.* 23 marzo 1978, n. 87.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Rodi Garganico, ordinanza 10 novembre 1977, n. 103/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (artt. 36, terzo comma, 53, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 24 novembre 1977, n. 70/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 1° dicembre 1977, n. 65/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 80/1978, *G.U.* 15 aprile 1978, n. 105.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Forlì, ordinanze (sei) 27 novembre e 17 dicembre 1974, nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594/1977, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 105, 109 e 119 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Forlì, ordinanze (cinque) 28 dicembre 1974, nn. 595, 596, 597, 598 e 599/1977, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 18, primo comma (art. 36 della Costituzione).

Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 29 aprile 1977, n. 84/1978, *G.U.* 15 aprile 1978, n. 105.

legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, lettera f), e 6, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanze (tre) 3 e 12 novembre 1977, nn. 92, 93 e 94/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, artt. 2, secondo comma, lettera a), e 8 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 16 aprile 1977, n. 98/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 85, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 26 maggio 1977, n. 582, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, primo comma, e 131 (artt. 3, 4, 24, 32 e 41 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1977, n. 81/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 75 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 63/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 75, 79 e 80 (artt. 76, 38, 35 e 3 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 64/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 80 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale dell'Aquila, ordinanza 23 novembre 1977, n. 13/1978, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 80 (artt. 3, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 26 aprile 1978, n. 99/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 10 (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 25 novembre 1977, n. 30/1978, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 18 novembre 1977, n. 603, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10 maggio 1977, n. 602, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 19 ottobre 1977, n. 37/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

Pretore di Borgo San Lorenzo, ordinanza 7 dicembre 1977, n. 49/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.P.R. 2 agosto 1967, n. 799, art. 32, primo ed ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 7 novembre 1977, n. 104/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 9 agosto 1967, n. 804, che ratifica la convenzione di Vienna 18 aprile 1961, art. 31, par. I e III (artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 maggio 1977, n. 587, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 40, ultimo comma (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 8 marzo 1968, n. 152, artt. 2 e seguenti (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 21 aprile 1977, n. 1/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 4, comma sesto (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 8 novembre 1977, n. 97/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3 e 52 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 21 aprile 1976, n. 77/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 39 (art. 75 della Costituzione).

Corte costituzionale, ordinanza 11 aprile 1978, n. 260, *G.U.* 15 aprile 1978, n. 105.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Andria, ordinanza 22 novembre 1977, n. 36/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, primo comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione).

Pretore di Varese, ordinanze (due) 23 novembre 1977, nn. 42 e 43/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 (art. 3, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 18 gennaio 1978, n. 14, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge 29 ottobre 1971, n. 889, artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma (artt. 3, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 16 novembre 1977, n. 46/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 6 dicembre 1971, n. 1083, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 11 ottobre 1977, n. 95/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma (artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 28 ottobre 1977, n. 114/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza 18 maggio 1977, n. 41/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Forlì, ordinanza 6 marzo 1976, n. 600/1977, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma (artt. 24, 76 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Frosinone, ordinanze (tredici) 21 marzo 1977, nn. da 16 a 28/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Padova, ordinanza 11 luglio 1977, n. 83/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

Commissione tributaria di primo grado di Mondovì, ordinanze (sei) 6 giugno 1977, nn. 71, 72, 73, 74, 75 e 76/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 7 maggio 1977, n. 35/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14 e 15 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Vercelli, ordinanza 17 giugno 1977, n. 112/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 334 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 8 novembre 1977, n. 87/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lettera b) (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 88/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

legge regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, art. 109 e Tabella B (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26, art. 36 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 8 novembre 1977, n. 61/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.l. 8 luglio 1974, n. 255, conv. in legge 10 agosto 1974, n. 352 (artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione).

Tribunale di Novara, ordinanza 7 novembre 1977, n. 86/1978, *G.U.* 19 aprile 1978, n. 109.

d.l. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7, terzo comma, conv. in legge 17 agosto 1974, n. 386 (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 29 marzo 1977, nn. 44 e 45/1978, *G.U.* 29 marzo 1978, n. 87.

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. 1-bis (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 23 novembre 1977, n. 11/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Porretta Terme, ordinanza 7 novembre 1977, n. 6/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo e terzo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 21 novembre 1977, n. 10/1978, *G.U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 31 luglio 1975, n. 363, art. 1-ter (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge regione Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1, primo comma (art. 117, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 30 novembre 1977, n. 89/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 22 maggio 1976, n. 349, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, artt. 1, 2, 3, 4 e 5, convertito, con modificazioni, in legge 10 dicembre 1977, n. 797 (artt. 3, 23, 36 e 53 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, *G.U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 24 novembre 1977, n. 69/1978, *G.U.* 12 aprile 1978, n. 101.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bari, ordinanza 27 giugno 1977, n. 9/1978, *G. U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanza 7 ottobre 1977, n. 48/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 24, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 5/1978, *G. U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 3/1978, *G. U.* 15 marzo 1978, n. 74.

Commissione tributaria centrale, ordinanza 11 luglio 1977, n. 4/1978, *G. U.* 15 marzo 1978, n. 74.

legge 10 dicembre 1976, n. 797 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 17 e 22 (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Palombara Sabina, ordinanza 16 dicembre 1977, n. 106/1978, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, artt. 2 e 4, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977, n. 91 (artt. 3, 36 e 39 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 23 dicembre 1977, n. 101/1978, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 21 febbraio 1977, n. 28, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, *G. U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 31 marzo 1977, n. 91 (artt. 3, 36, 39 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 7 novembre 1977, n. 102/1978, *G. U.* 26 aprile 1978, n. 115.

legge 8 agosto 1977, n. 510, art. 1 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 ottobre 1977, n. 50/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

Pretore di Modena, ordinanze (tre) 21 novembre 1977, nn. 38, 39 e 40/1978, *G.U.* 5 aprile 1978, n. 94.

legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 4, n. 2, dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).

Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato l'11 febbraio 1978, n. 3, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 8 n. 21, 9 n. 9, 14, 16 e 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Presidente della giunta provinciale di Trento, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 4, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 5, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, art. 16, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma (artt. 23, 117 e 119 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 3 novembre 1977, n. 588, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 117 della Costituzione).

Presidente della Giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 8, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 15 febbraio 1978, n. 6, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (art. 117 della Costituzione).

Presidente della giunta regionale della Lombardia, ricorso depositato il 22 febbraio 1978, n. 9, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

Presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, ricorso depositato il 23 febbraio 1978, n. 10, *G.U.* 8 marzo 1978, n. 67.

legge 3 gennaio 1978, n. 2, art. 3 (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Presidente della giunta regionale del Piemonte, ricorso depositato il 17 febbraio 1978, n. 7, *G.U.* 1° marzo 1978, n. 60.

d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 (artt. 76, 117 e 118 della Costituzione).

Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 9 marzo 1978, n. 11, *G.U.* 22 marzo 1978, n. 81.

CONSULTAZIONI

AUTOVEICOLI

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Procedimento penale a carico dell'assicurato - Posizione di responsabile civile dell'assicuratore (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ. art. 2054).

Se nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore assuma la veste di responsabile civile nei riguardi del fatto di cui l'assicurato è chiamato a rispondere penalmente (n. 81).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli - Nozione di « assicurato » - Conducente non contraente - È tale (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - cod. civ. art. 2054 - cod. civ. art. 1917).

Se, nel regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il conducente non proprietario dell'auto e non contraente della polizza assicurativa assuma comunque la veste di « assicurato » per tutto ciò che attiene al contenuto legale del rapporto « esterno ed interno » di assicurazione (n. 82).

Assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione degli autoveicoli - Processo penale a carico di conducente della P.A. - Obbligo di intervento della compagnia assicuratrice a norma di polizza - Sussistenza (legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - c.p.p. art. 107 - c.p.p. art. 112 - c.p.p. art. 27 - cod. civ. art. 2054).

Se, allorché si procede penalmente a carico del conducente di auto della Pubblica Amministrazione e ci sia stata costituzione di parte civile (e si discuta quindi della responsabilità « dell'assicurato », benché non contraente, tale essendo la posizione del detto conducente) la compagnia assicuratrice abbia l'obbligo di intervenire a norma del contratto assicurativo (n. 83).

AVVOCATI E PROCURATORI

Avvocati e procuratori - Regime previdenziale - Esenzione da contributi sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego (l. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17 - l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 - l. 22 luglio 1975, n. 319).

Se la esenzione dai contributi a favore della Cassa avvocati e procuratori sugli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, già prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 991, e dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, sia da considerare in vigore perché non incompatibile con le previsioni della successiva l. 22 luglio 1975, n. 319, recante modifica delle norme sulla previdenza ed assistenza forense (n. 76).

BANCHE

Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4° comma, e 53, 4° comma - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 - cod. pen., art. 485).

Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa l'esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in essa contenute, assorba od escluda la configurazione di più grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p.: falso in scrittura privata) (n. 21).

BENEFICENZA E ASSISTENZA

O.N.I.G. - Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici - Spese di degenza supplemento rette tubercolotici - Rimborso alle amministrazioni provinciali - Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e tab. F - d.m. 4 maggio 1970).

Se l'onere del supplemento giornaliero rette tubercolotici, da corrispondersi alle amministrazioni provinciali, faccia carico all'O.N.I.G., e pertanto, debba essere a questo anticipato dal Ministero del tesoro in base al combinato disposto della l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni caso ovvero solo nel caso di ricovero di invalidi per infermità mentale che godono di trattamento pensionistico de??? e sia parte integrante l'assegno di cumulo per infermità tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla l. 1° marzo 1968, n. 313 (n. 6).

BORSA

Agente di cambio - Albo professionale - Richiesta di iscrizione - Sospensione per accertamenti - Mancato esercizio della professione - Effetti (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 - d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321, art. 11).

Se, avendo il Consiglio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'albo professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, il mancato esercizio della attività professionale da parte dell'aspirante alla iscrizione possa comportare la decadenza di cui all'art. 11 del d.l.l. 19 luglio 1946, n. 321 (n. 35).

Agente di cambio - Albo professionale - Richiesta di iscrizione - Sospensione per accertamenti - Registri di carico - Apposizione del visto da parte dell'ispettore del tesoro (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 - l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 17 - d.m. 15 marzo 1963).

Se, avendo il Consiglio dell'Ordine degli agenti di cambio sospeso di provvedere in merito alla richiesta di iscrizione all'albo professionale, per accertamenti circa i requisiti necessari, l'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa sulla borsa valori possa nel frattempo procedere alla apposizione del visto sui registri di carico dei fissati bollati per contratti di borsa come previsto dall'art. 17 della l. 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 36).

Agente di cambio - In attesa di iscrizione all'albo professionale - Diritti - Assemblee elettive del comitato direttivo - Partecipazione (l. 29 maggio 1967, n. 402, artt. 1 e 4 - d.l.l. 18 settembre 1944, n. 250, art. 1, 2° comma).

Se l'agente di cambio nominato con decreto presidenziale ma non ancora iscritto nell'albo professionale possa prendere parte alla assemblea per la elezione del comitato direttivo degli agenti di cambio presso la borsa valori (n. 37).

Agente di cambio - Albo professionale - Iscrizione - Decreto presidenziale di nomina - Sufficienza (l. 29 maggio 1967, n. 402, art. 1 - l. 23 maggio 1956, n. 515).

Se la iscrizione all'albo professionale degli agenti di cambio da parte del Consiglio dell'Ordine debba ritenersi atto dovuto una volta che il soggetto interessato abbia conseguito la nomina ad agente di cambio con decreto presidenziale (n. 38).

CACCIA E PESCA

Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Trasferimento delle funzioni alle regioni - Delimitazione della competenza tra Stato e Regione (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 - d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p) - d.l.C.p.S. 31 marzo 1947, n. 396, art. 1 - l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 1).

Quale sia, a seguito dell'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che ha attribuito alla regione le funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato — e in particolare dall'Amministrazione agricoltura e foreste — in materia di pesca nelle acque interne (art. 1, lett. p), la delimitazione della competenza tra Stato e Regione relativamente ai diritti esclusivi di pesca nell'ambito dei canali della laguna veneta (n. 42).

Pesca marittima e lagunare - Diritti esclusivi di pesca - Abolizione senza indennizzo - Possibilità (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 23, 24 e 25 - cod. nav., art. 1292).

Se sia consentita, per essere venuti meno i fini di pubblico interesse su cui si fondavano, l'abolizione senza indennizzo dei diritti esclusivi di pesca riconosciuti in base all'art. 23 del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, ovvero si possa far luogo soltanto a decadenza o espropriazione per pubblica utilità o revoca dietro pagamento di indennizzo (n. 43).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Autoveicoli - Dispositivi luminosi e acustici - Istituti di vigilanza privata - Autorizzazione alla installazione - Possibilità (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 45 e 46 - d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 578 - r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134).

Se, agli istituti di vigilanza privata possa essere rilasciata l'autorizzazione a dotare i propri autoveicoli dei dispositivi luminosi ed acustici previsti dagli artt. 45 e 46 del codice della strada per gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia (n. 59).

COMMERCIO

Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973 - Interpretazione (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 4 - d.m. 3 agosto 1973, artt. 5 e 7).

Se il blocco dei prezzi stabilito con l'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba intendersi riferito al prezzo in concreto praticato da ogni singolo operatore economico alla data stabilita del 16 luglio 1973 ovvero ad un prezzo unico medio (nazionale o locale) (n. 37).

Generi di largo consumo - Blocco dei prezzi - Violazioni - Sanzioni - Proventi - Riscossione coattiva - Organo preposto (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 8 e 9 - d.m. 3 agosto 1973, art. 25 - l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13 - r.d. 14 aprile 1910, n. 639).

Se alla procedura coattiva di riscossione dei proventi delle sanzioni preminarie inflitte dal prefetto per le violazioni delle norme in materia di blocco dei prezzi dei generi di largo consumo ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, debba provvedere lo stesso prefetto ovvero l'Amministrazione del tesoro e in particolare le singole direzioni provinciali del tesoro (n. 38).

Prezzi - Disciplina - Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni - Blocco dei prezzi - Importatori di cereali - Applicabilità (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 - d.l. 24 luglio 1973, n. 427).

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.l. 24 luglio 1973, n. 425 e 427, e in particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 39).

Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 - d.l. 24 luglio 1973, n. 427 - reg. CEE 120/67).

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.l. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle importazioni agricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 40).

Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557).

Se ai segretari generali delle camere di commercio compete il trattamento economico onnicomprensivo del dirigente superiore previsto dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 41).

Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557 - l. 23 febbraio 1968, n. 125).

Se ai segretari generali delle camere di commercio compete, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenziale dei dipendenti delle camere di commercio di cui alla l. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 42).

Camere di commercio - Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali - Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557).

Se al personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, compete, anche dopo la con-

cessione dell'assegno perequativo di cui alla l. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei dipendenti delle camere stesse, in particolare la gratificazione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno personale (n. 43).

DAZI DOGANALI

Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda di restituzione - Termine di presentazione - Natura (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se il termine semestrale stabilito per il deposito della pratica di restituzione a fronte di esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regime di prezzo unico in paesi extra C.E.E. sia di decadenza (n. 102).

Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Onere di produzione (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se nel termine di sei mesi stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente alla esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. sia sufficiente la sola presentazione della domanda di restituzione ovvero vi sia l'onere di produrre anche la prescritta documentazione (n. 103).

Prodotti agricoli - Esportazione in paesi extra C.E.E. - Domanda e pratica di restituzione - Decorrenza del termine (reg. comm. C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041, art. 10, n. 2 - reg. comm. C.E.E. 17 marzo 1969, n. 499, art. 7).

Se il termine semestrale stabilito per la restituzione di prelievi agricoli conseguente alla esportazione di prodotti agricoli in paesi extra C.E.E. debba farsi decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale anche quando la merce sia assoggettata ad analisi (n. 104).

Importazione temporanea di autoveicolo - Omessa riesportazione nei termini - Natura della infrazione doganale - Reato a condotta libera (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Se sia configurabile come reato di contrabbando l'ipotesi di mancata riesportazione, o mancata richiesta di nazionalizzazione nei termini di validità del titolo, di automezzo ammesso al regime della temporanea importazione (n. 105).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Scadenza del quadriennio dalla costituzione - Legittimità dell'espletamento delle funzioni sino all'insediamento del nuovo collegio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 66).

Se i collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (di cui già agli artt. 109 sgg. del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente agli artt. 66 sgg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) possano legittimamente svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del quadriennio per il quale sono stati costituiti e sino al perfezionamento delle nomine dei membri dei nuovi collegi (*rectius* sino all'insediamento dei nuovi collegi) (n. 106).

Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali - Espletamento di funzioni in regime di prorogatio spettanze delle indennità (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 109 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 67).

Se ai membri dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali (già previsti dagli artt. 109 sgg. d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed attualmente

dagli artt. 66 sgg. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) operanti in regime di *prorogatio*, dopo la scadenza del quadriennio della nomina, possono corrispondersi i trattamenti di missione ed i rimborsi spese previsti dalla legge per i membri dei collegi in carica (n. 107).

DEMANIO

Concessioni di beni demaniali - Costruzioni a confine con proprietà private - Distanze legali - Rispetto - Limiti (cod. civ., artt. 823, 2° comma, 828, 1° comma, 873 e 879).

Se, nell'assentire concessioni su beni demaniali, la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pretendere dal concessionario che siano osservate le distanze legali nel caso che nella concessione debbano essere costruite opere a confine con proprietà private (n. 285).

DIFESA DELLO STATO

Istituti professionali di Stato - Rappresentanza e difesa - Estensione (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 - d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027).

Se l'autorizzazione alla rappresentanza e difesa in giudizio degli istituti professionali contenuta nel d.P.R. 26 novembre 1975, n. 1027, a favore dell'Avvocatura generale dello Stato valga genericamente per l'Avvocatura dello Stato nel suo complesso, secondo le competenze degli uffici (Avvocatura generale e Avvocatura distrettuale) nei quali essa si articola (n. 42).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Edilizia residenziale pubblica - Alloggi ex INCIS - Trasferimento agli IACP - Alloggi riservati a particolari categorie di dipendenti statali - Vincoli di destinazione e modalità di assegnazione - Permanenza (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3° comma - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 - d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24 - d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 2, lett. b).

Se, riguardo agli immobili già di proprietà dell'INCIS, ma riservati per l'utilizzo da parte di particolari categorie di dipendenti statali (militari, pubblica sicurezza, guardia di finanza), debbano tuttora ritenersi sussistenti, pur dopo l'intervenuto trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare dal soppresso INCIS agli IACP per effetto dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, gli originari e particolari vincoli di destinazione e, conseguentemente, le particolari prescrizioni relative alle modalità di assegnazione a speciali categorie di dipendenti dello Stato (n. 281).

Edilizia residenziale pubblica - Competenza primaria ed esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano - Alloggi ex INCIS destinati a particolari categorie di dipendenti statali - Competenza provinciale o statale (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, 3° comma - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 14 - l. Cost. 10 novembre 1971, n. 1, art. 5, n. 10 - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, n. 10 - d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1 e 24).

Se la competenza normativa primaria ed esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata da pubblico finanziamento riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del vigente statuto regionale

modificato (art. 5, n. 10, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e delle relative norme delegate di attuazione statutaria (art. 8, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ricompreda anche la regolamentazione dell'assegnazione a particolari categorie di dipendenti statali (militari, pubblica sicurezza, guardia di finanza), di alloggi già facenti parte del patrimonio del soppresso INCIS, ma riservati per l'utilizzo da parte delle dette categorie particolari (n. 232).

Alloggi per ferrovieri - Aree - Espropriazione - Indennità liquidazione - Normativa applicabile (l. 15 luglio 1966, n. 605, art. 5 - l. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13 - l. 25 giugno 1865, n. 2359 - t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, art. 161 - l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 - l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter).

Se per la liquidazione delle indennità relative ad espropriazioni di aree occorrenti per la costruzione di alloggi per ferrovieri in Reggio Calabria, in attuazione del programma decennale di cui alla l. 15 luglio 1966, n. 605, debbano applicarsi le norme della l. 15 gennaio 1885, n. 2892, richiamate dall'art. 5 della l. n. 605 del 1966, oppure quelle della l. 25 giugno 1865, n. 2359, richiamate dall'art. 161 del t.u. 19 agosto 1917, n. 1399, ovvero quelle della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 283).

Soppressione enti edilizi - Alloggi INCIS militari procedure di rilascio - Competenza (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 386 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, artt. 13 e 14 - l. 19 gennaio 1974, n. 9, art. 1).

Se, a seguito della soppressione dell'INCIS operata dall'art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, con decorrenza 31 dicembre 1973 e la conseguente devoluzione agli IACP del patrimonio immobiliare dell'Ente, per le procedure di sfratto da alloggi INCIS militari, ai sensi dell'art. 386 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sia competente il comitato di liquidazione previsto dalla l. 19 gennaio 1974, n. 9, ovvero gli IACP (n. 284).

Cessione in proprietà - Decadenza - Corrispettivo per il godimento - Limiti (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 9, 4° comma - l. 27 aprile 1962, n. 231 - r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 332).

Se l'assegnatario di alloggio economico decaduto dal diritto alla cessione di proprietà sia tenuto verso l'ente proprietario, a titolo di corrispettivo per il frutto godimento dell'alloggio, a pagare un importo superiore a quello già stabilito come prezzo per il riscatto (n. 285).

Alloggi economici costruiti dall'amministrazione - Cessione in proprietà - Determinazione del prezzo - Lavori successivi - Possibilità di rivalutazione del prezzo (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6, 1° comma - l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 4).

Se, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (come modificato dall'art. 4 della l. 27 aprile 1962, n. 231), ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio i lavori eseguiti dall'amministrazione successivamente alla realizzazione dell'edificio debbano essere valutati, quanto alla determinazione del costo di costruzione, per intero oppure soltanto per la parte corrispondente all'incremento di valore dell'immobile, ovvero sia da escludere qualsiasi rivalutazione del prezzo di cessione già determinato (n. 286).

Alloggi economici - Cessione in proprietà - Determinazione del prezzo - Successivo termine per la stipulazione del contratto - Natura (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 10 - l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7).

Se il termine di 60 giorni dalla comunicazione all'assegnatario del valore determinato dalla commissione provinciale previsto dall'art. 10 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (come modificato dall'art. 7 della l. 27 aprile 1962, n. 231) per la stipulazione del contratto di cessione in proprietà dell'alloggio abbia carattere perentorio ovvero solo ordinatorio (n. 287).

Cooperative edilizie - Finanziamento cassa pensioni dipendenti enti locali - Contratti di assegnazione alloggio e mutuo edilizio individuale - Stipula notarile - Onorari - Riduzione (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 151, 5° comma - l. 13 giugno 1962, n. 855, artt. 15 e 16 - l. 16 febbraio 1913, n. 89).

Se agli atti di assegnazione di alloggio e di mutuo edilizio individuale, allorché trattasi di cooperative edilizie finanziate dalla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, si applichi, se tali atti vengano ricevuti da notaio, la riduzione ad un quarto dell'onorario notarile come prevista dall'art. 151, comma quinto, del t.u. edilizia popolare ed economica approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 288).

Case economiche per ferrovieri - Sfratto amministrativo - Graduazione pretorile - Sottoposizione - Necessità (l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 47 - l. 26 novembre 1969, n. 833).

Se debbano tuttora ritenersi soggette al procedimento pretorile di graduazione di cui alla l. 23 maggio 1950, n. 253, le procedure di rilascio in via amministrativa attuale nei confronti di dipendenti o ex dipendenti concessionari di alloggi in case economiche per ferrovieri (n. 289).

Enti pubblici - Enti pubblici non economici - Riordinamento degli enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - l. 20 marzo 1975, n. 70, applicabilità agli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036, ed alla gioventù italiana - Esclusione (d.p. 26 maggio 1976, n. 411, art. 45 - l. 20 marzo 1975, n. 70 - d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 - d.p. 18 novembre 1975, n. 764).

Se la corresponsione dell'assegno temporaneo mensile di L. 15.000 decorrente dal 1° ottobre 1973, previsto dall'art. 45 dell'ipotesi di accordo ex art. 28 l. 20 marzo 1975, n. 70, approvata con d.p. 26 maggio 1976, n. 411 (recante disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici), compete ai dipendenti degli enti edilizi soppressi col d.p. 30 dicembre 1972, n. 1036 e della gioventù italiana, ente soppresso con l. 18 novembre 1975, n. 764 (n. 290).

Edilizia economica e popolare - Cessione con patto di riservato dominio di alloggi costruiti dall'ONIG - E finanziati con contratto di mutuo garantito da ipoteca e cessione di contributo statale - Momento di trasferimento in capo ai cessionari degli alloggi del rapporto assicurativo relativo a polizza contro i rischi dell'incendio stipulata in adempimento del contratto di mutuo e vincolata in favore dell'istituto mutuante (l. 1959, n. 2, art. 6 - cod. civ. art. 1918).

Se l'ente pubblico, che ha proceduto alla cessione con patto di riservato dominio degli alloggi costruiti con finanziamento rappresentato da mutuo ipotecario, possa « porre a carico » dei cessionari degli alloggi medesimi l'onere dei premi dell'assicurazione contro gli incendi stipulata in adempimento del contratto di mutuo con polizza vincolata in favore dell'istituto mutuante (n. 291).

Alloggi Gescal - Commissioni provinciali per l'assegnazione - Funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal - Carico delle spese relative (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 6).

Se l'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro sia tenuto alle spese di funzionamento (gettoni di presenze) delle commissioni provinciali alloggi Gescal per il periodo successivo al trasferimento del patrimonio immobiliare della Gescal agli IACP (n. 292).

Alloggi Gescal - Commissione centrale per l'assegnazione - funzionamento dopo la data di soppressione della Gescal - Carico delle spese relative (reg. 11 ottobre 1973, n. 1471, art. 63 - reg. 11 ottobre 1963, n. 1471, art. 64 - d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036).

Se l'onere del pagamento dei gettoni di presenza per i membri della commissione centrale alloggi Gescal per il periodo anteriore al 31 maggio 1975 debba far carico al bilancio di liquidazione dell'ente soppresso, la cui liquidazione è stata affidata all'apposito ufficio del ministero del tesoro (n. 293).

ELETTRICITA

Fornitura di energia elettrica agli impianti pubblicitari - Necessità della preventiva autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 3 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 52).

Se l'E.N.E.L. debba aderire alla richiesta dei comuni diretta ad ottenere che l'erogazione di energia elettrica per impianti pubblicitari venga subordinata all'esibizione da parte del richiedente della prescritta autorizzazione comunale (n. 15).

ELETTRICITA ED ELETTRODOTTO

Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) per la determinazione delle indennità di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

Se per la costituzione di servitù di elettrodotto a base espropriativa e preordinata alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la liquidazione e la determinazione delle indennità di asservimento debba effettuarsi in base alle più favorevoli disposizioni contenute nel titolo II delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anziché in base a quelle meno favorevoli previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 61).

ELEZIONI

Elezioni Comunali - Convalida - Annullamento da parte della C.p.c. - Giurisdizione - Spettanza (l. 23 dicembre 1966, n. 1147, artt. 1 e 4 - d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82).

Se spetti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero al giudice amministrativo la giurisdizione sui ricorsi proposti avverso decisioni della commissione provinciale di controllo che abbiano annullato delibere comunali di convalida di elezioni per meri vizi di forma (n. 8).

GUERRA

O.N.I.G. - Invalidi di guerra affetti da t.b.c. ricoverati in ospedali psichiatrici - Spese di degenza supplemento rette tubercolotici - Rimborso alle amministrazioni provinciali - Limiti (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29 e tab. F - d.m. 4 maggio 1970).

Se l'onere del supplemento giornaliero rette tubercolotici, da corrispondersi alle amministrazioni provinciali, faccia carico all'O.N.I.G., e pertanto, debba essere a questo anticipato dal ministero del Tesoro in base al combinato disposto della l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, e del d.m. 4 maggio 1970, in ogni caso ovvero solo nel caso di ricovero di invalidi per infermità mentale che godono di trattamento pensionistico de ;;; e sia parte integrante l'assegno di cumulo per infermità tubercolare contemplato nella tabella F annessa alla legge 1° marzo 1968, n. 313 (n. 142).

Enti pubblici - Associazione nazionale combattenti e reduci - Natura (r.d. 19 aprile 1923, n. 850, art. 1 - r.d. 24 giugno 1923, n. 1371 - r.d. 3 agosto 1943, n. 704, art. 5 - l. 21 marzo 1958, n. 259 - l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 2).

Se l'Associazione nazionale combattenti e reduci abbia natura di ente pubblico ovvero di associazione privata (n. 143).

IDROCARBURI

Imposte di fabbricazione - Esercenti depositi liberi per usi commerciali di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti autorizzati all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti estratti dai loro depositi - Obbligo di trasmettere agli UTIF i riscontrini dei certificati emessi non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione (art. 6, d.l. 5 maggio 1957, n. 271).

Se l'espressione legislativa «giorno festivo» di cui all'art. 6, d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito con legge 2 luglio 1957, n. 474) debba essere intesa nel senso di «giorno festivo legale» ovvero possa considerarsi corrispondente a quella di giorno non lavorativo (secondo l'organizzazione del lavoro nei settori interessati) (n. 10).

IGIENE E SANITA

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Canoni - Azione giudiziaria - Previo ricorso in via amministrativa (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 - l. 20 febbraio 1958, n. 93, art. 14 - d.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 - d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 39, 3° comma, e 45 - cod. proc. civ., art. 443).

Se l'azione giudiziaria, con cui il datore di lavoro contesti all'INAIL l'obbligo di corrispondere i canoni dell'assicurazione obbligatoria per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive ovvero la loro misura, debba essere necessariamente preceduta dal ricorso in via amministrativa alla commissione prevista dall'art. 39, 3° comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 24).

Apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive - Assicurazione obbligatoria - Premi - Determinazione ministeriale - Efficacia retroattiva (l. 30 gennaio 1968, n. 47, art. 1 - d.m. 13 ottobre 1973).

Se al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 ottobre 1973 emesso ai sensi dell'art. 1 della l. 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale è stato determinato l'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria per apparecchiature radiologiche e sorgenti radioattive, possa riconoscersi efficacia retroattiva (n. 25).

Polizia mortuaria - Cimiteri - Cimiteri militari di guerra - Distanze - Abolizione - Termine - Decorrenza (l. 4 dicembre 1956, n. 1428 - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 - d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, art. 56, n. 2).

Se l'abolizione della zona di rispetto di 200 metri per i cimiteri militari di guerra, di cui alla l. 4 dicembre 1956, n. 1428, che ha modificato l'art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, si verifichi trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma ovvero se debbano anche trascorrere dieci anni dalla più recente tumulazione di resti mortali (n. 26).

Polizia mortuaria - Cimiteri - Distanze - Riduzione - Autorizzazione - Competenza (l. 17 ottobre 1957, n. 983, art. 1 - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338, 4° comma - d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Se la competenza a ridurre la zona di rispetto per i cimiteri, attribuita al prefetto dall'art. 1 della l. 17 ottobre 1957, n. 983, che ha modificato il 4° comma dell'art. 338 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, sia rimasta al prefetto ovvero sia passata al medico provinciale (n. 27).

IMPIEGO PUBBLICO

T.A.R. - Rapporti di pubblico impiego - Competenza - Ricorsi di magistrati - Estensione (l. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17 - r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1 - l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, 2° comma - Cost., artt. 24 e 113).

Se nel trasferimento ai tribunali amministrativi regionali della generale competenza del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego disposto con l'art. 7, 2° comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, debba ritenersi compresa anche la competenza in materia di rapporto d'impiego dei magistrati già devoluta al Consiglio di Stato dall'art. 17 della l. 24 marzo 1958, n. 195 (n. 842).

Giudizi innanzi al T.A.R. - Competenza per territorio - Pubblico impiego - Sede di servizio - Liquidazione buonuscita - Applicabilità del criterio (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, 2° comma).

Se, nella ipotesi di impugnativa giurisdizionale di atti, quale la liquidazione dell'indennità di buonuscita, attinenti in senso lato ad un pregresso rapporto di impiego pubblico, sia applicabile, ai fini della determinazione del T.A.R. competente territorialmente, il criterio della sede di servizio di cui all'art. 3, 2° comma, seconda parte, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (n. 843).

Impiegato statale - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Ordine del giudice all'Amministrazione del tesoro di pagare direttamente alla ex coniuge del dipendente una quota dello stipendio - Limiti (art. 33, 8° comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - art. 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898 - art. 5, l. 1° dicembre 1970, n. 898).

Se l'Amministrazione del tesoro debba dare integrale esecuzione all'ordine emesso dal giudice ex art. 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del dipendente statale, di pagare direttamente all'ex coniuge di questi un assegno mensile che supera il limite del quinto dello stipendio stabilito dall'art. 33, 8° comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero debba dare esecuzione all'anzidetto ordine nel limite del quinto dello stipendio del dipendente ancorché questi abbia genericamente « autorizzato » l'Amministrazione al pagamento dell'intero assegno disposto dal giudice a norma dell'art. 5, l. 898/1970 (n. 844).

Infermità per causa di servizio - Equo indennizzo - Morte dell'impiegato - Spettanza agli aventi causa - Titolo (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68 - d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 48 e 57).

Se il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, e agli artt. 48 e segg. del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, nel caso di morte dell'impiegato spetti ai suoi aventi causa *iure proprio e iure successionis* (n. 845).

Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare per procedimento penale - Esodo volontario anticipato - Adozione del provvedimento di collocamento a riposo - Possibilità (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67 - l. 24 maggio 1970, n. 336, art. 3 - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 85 e 91).

Se possono collocarsi a riposo con i benefici di cui all'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, che prevede particolari agevolazioni per i dirigenti statali e gli appartenenti alle carriere direttive che abbiano fatto domanda di esodo anticipato entro il 30 giugno 1973, funzionari sospesi cautelativamente dal servizio in seguito ad imputazione di reati per i quali siano in stato di detenzione in attesa di giudizio ovvero debba sedersi alla adozione di qualsiasi provvedimento in attesa dell'esito dei procedimenti penali pendenti (n. 846).

Enti lirici - Blocco del personale ex art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811 - Impossibilità di assunzione mediante concorso (art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811).

Se il blocco del personale degli enti lirici alla data del 31 ottobre 1973 stabilito dall'art. 8, l. 27 novembre 1973, n. 811, comporti l'impossibilità di assunzione di nuovo personale mediante concorso (n. 847).

Impiegato statale - Obbligo di residenza nel comune del luogo di lavoro - Dimora abituale senza residenza anagrafica - Sufficienza (art. 43 cod. civ. - t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 12).

Se l'obbligo di risiedere nel comune del luogo di lavoro, imposto ai dipendenti dello Stato debba considerarsi assolto quando l'impiegato abbia stabile dimora nel comune considerato, o se sia anche richiesta la iscrizione anagrafica nella popolazione residente (n. 848).

Professori universitari - Indennità speciale - Equiparazione ai primari ospedalieri - Transito dalla posizione di incaricato a quella di ruolo - Effetti (l. 24 marzo 1971, n. 213).

Se, ai fini della corresponsione della speciale indennità stabilita dalla l. 25 marzo 1971, n. 213, un professore universitario incaricato che transiti nei ruoli ordinari venga a perdere l'anzianità acquisita come incaricato (n. 849).

Imposte comunali di consumo - Abolizione - Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo - Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio - Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 649).

Se la destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) si applichi al personale delle abolite imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 850).

Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557).

Se ai segretari generali delle camere di commercio compete il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente superiore previsto dal d.p. 30 giugno 1972, n. 748 (n. 851).

Camere di commercio - Segretari generali - Trattamento previdenziale e assistenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557, l. 23 febbraio 1968, n. 125).

Se ai segretari generali delle camere di commercio compete, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato), il trattamento previdenziale ed assistenziale dei dipendenti delle camere di commercio di cui alla l. 25 luglio 1971, n. 557 (n. 852).

Camere di commercio - Personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali - Trattamento economico (l. 23 febbraio 1968, n. 125 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - l. 25 luglio 1971, n. 557).

Se al personale statale non appartenente alle qualifiche dirigenziali che presta servizio presso le camere di commercio, compete, anche dopo la concessione dell'assegno perequativo di cui alla l. 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento economico dei dipendenti delle camere stesse, in particolare la gratificazione annuale, l'assegno tabellare e l'assegno personale (n. 853).

Università - Collaudi di appalti di opere effettuati da tecnici dipendenti da amministrazioni statali - Pagamento dei compensi (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 21 - d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61).

Se ed a quali condizioni, particolarmente per quanto riguarda il compenso, l'università degli studi possano richiedere e ottenere da funzionari tecnici dello Stato prestazioni di natura tecnico-professionale (n. 854).

Impiego pubblico - Servizio repressione frodi in agricoltura - Laboratorio chimico dogane e imposte indirette - Personale estraneo all'Amministrazione finanze - Inquadramento - Divieto di assunzione di nuovo personale - Facoltà di avvalersi di analizzatori esterni (l. 4 agosto 1975, n. 387, art. 14, 10° e 11° comma - r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 43, 2° comma).

Se l'avvenuto inquadramento — a norma dell'art. 14, 10° comma, l. 4 agosto 1975, n. 397 — nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, del personale ad essa estraneo che abbia prestato servizio presso il laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette, ed il correlativo divieto, disposto dall'11° comma dell'art. 14 succitato, di assumere nuovo personale sotto qualsiasi forma per il servizio repressione frodi alimentari, abbia fatto venir meno la facoltà per il direttore del predetto laboratorio di avvalersi di analizzatori esterni di sua fiducia, da compensare in ragione delle analisi eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 43, 2° comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (n. 855).

Equo indennizzo - Criteri di determinazione - Dipendenti non dirigenti - Assegno integrativo - Computabilità (d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 49 - l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 1).

Se per la liquidazione dell'equo indennizzo a dipendenti non aventi qualifiche dirigenziali debba tenersi conto non solo dello stipendio, ma anche dell'assegno integrativo previsto dall'art. 1 della l. 15 novembre 1973, n. 734 (n. 856).

Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2° comma).

Se la facoltà di estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare prevista a favore dell'impiegato dall'art. 111, 2° comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi ristretta alla sola operazione di copiatura manuale (n. 857).

Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Onere dei mezzi e delle spese (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 111, 2° comma).

Se la facoltà di estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare prevista a favore dell'impiegato dall'art. 111, 2° comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, debba intendersi nel senso che l'impiegato sia autorizzato ad effettuare esclusivamente con propri mezzi e a proprie spese il lavoro di copia (n. 858).

Disciplina - Procedimento disciplinare - Atti - Facoltà di estrarre copia - Segreto d'ufficio - Obbligo (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 15 e 111, 2° comma).

Se l'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare abbia l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio in relazione agli atti di cui abbia ottenuto copia nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 111, 2° comma, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 859).

Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma - d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non può gravare che su un quinto degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente sta-

tale, trovi applicazione, ai sensi dell'art. 33, 8° comma, del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto già fissato per il cumulo dei crediti indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giungere sino all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto per ognuna delle due cause di credito) (n. 860).

Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tributario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2° comma - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma).

Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilità o sequestrabilità degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente statale sia costituito sempre e soltanto dall'aliquota massima del quinto giusta il 2° comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 861).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Prezzi - Disciplina - Beni prodotti o distribuiti da imprese di grandi dimensioni - Blocco dei prezzi - Importatori di cereali - Applicabilità (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 - d.l. 24 luglio 1973, n. 427).

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, e in particolare l'obbligo da essa previsto di presentazione del listino dei prezzi, sia applicabile alle imprese che operano nel settore della importazione dei cereali (n. 73).

Prezzi - Disciplina - Blocco dei prezzi - Disciplina comunitaria nel settore agricolo - Compatibilità (d.l. 24 luglio 1973, n. 425 - d.l. 24 luglio 1973, n. 427 - reg. CEE 120/67).

Se la normativa italiana istitutiva del c.d. blocco dei prezzi di cui ai dd.ll. 24 luglio 1973, nn. 425 e 427, sia in contrasto, per quanto attiene al settore delle importazioni agricole, con le disposizioni comunitarie disciplinanti le varie organizzazioni europee dei mercati agricoli (n. 74).

IMPOSTA DI BOLLO

Esenzioni e agevolazioni - Enti ospedalieri - Equiparazione allo Stato - Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni - Effetti abrogativi (l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 - l. 9 ottobre 1971, n. 825 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42).

Se le agevolazioni tributarie in materia di bollo e di registro previste a favore degli enti ospedalieri dall'art. 3 della l. 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto considerate, sia pure in modo generico, negli artt. 8 e 17 nonché 16, all. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della l. 9 ottobre 1971, n. 825, possano ritenersi tuttora in vigore nonostante la generale abrogazione dei trattamenti fiscali di favore disposta con l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (n. 55).

Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale definitiva - Tardività - Sopratassa - Criterio di commisurazione (d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, artt. 22, 23, 37 e 38 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 15 e 25, 4° e 5° comma).

Se la sopratassa dovuta dal contribuente per il ritardo nella presentazione della dichiarazione annuale definitiva del numero degli atti e documenti sottoposti a imposta di bollo corrisposta in modo virtuale durante l'anno debba calcolarsi oltre che sull'ammontare del conguaglio dovuto per l'imposta già corrisposta nell'anno precedente anche sull'ammontare dell'imposta liquidata provvisoriamente per l'anno in corso (n. 56).

Titoli di credito - Buoni acquisto - Assoggettabilità al bollo - r.d.l. 28 aprile 1910, n. 204, art. 141 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 25 e tar. all. A, n. 12).

Se i buoni acquisto emessi da una associazione commercianti, per superare le difficoltà determinate dalla scarsità di moneta spicciola, ma costituente a scopo di illuminazione pubblica e contenenti anche pattuizioni circa le compresi fra i titoli di credito indicati al n. 12 della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sulla imposta di bollo e quindi assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 25 del citato d.P.R. n. 642/72 (n. 57).

IMPOSTA DI CONSUMO

Imposte comunali di consumo - Abolizione - Passaggio alle dipendenze dello Stato del personale relativo - Sentenza di condanna penale successiva alla assunzione in servizio - Disciplina del rapporto (t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 649).

Se la destituzione di diritto prevista dall'art. 85 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), si applichi al personale delle abolite imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (n. 34).

IMPOSTA DI REGISTRO

Energia elettrica - Imprese private - Convenzioni coi comuni per l'illuminazione - Pattuizioni circa la distribuzione di energia ai privati - Tassabilità (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56).

Se le convenzioni stipulate dai comuni con imprese private per la fornitura di energia elettrica, anteriormente alla nazionalizzazione di tale settore, a scopo di illuminazione pubblica e contenenti anche pattuizioni circa le condizioni e la disciplina della distribuzione della stessa energia ai privati siano soggette a imposta di registro, per questa parte, ai sensi dell'art. 56 della l.o.r. quali concessioni di pubblici servizi (n. 480).

Esenzioni e agevolazioni - Enti ospedalieri - Equiparazione allo Stato - Nuova disciplina dei benefici e delle equiparazioni - Effetti abrogativi l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 3 - l. 9 ottobre 1971, n. 825 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 8, 17 e 16, all. B - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42).

Se le agevolazioni tributarie in materia di bollo e di registro previste a favore degli enti ospedalieri dall'art. 3 della l. 12 febbraio 1968, n. 132, in

quanto considerate, sia pure in modo generico, negli artt. 8 e 17 nonché 16, all. B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anch'esso emanato in attuazione della l. 9 ottobre 1971, n. 825, possano ritenersi tuttora in vigore nonostante la generale abrogazione dei trattamenti fiscali di favore disposta con l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (n. 481).

Avicoltura - Contratto di allevamento - Regime tributario (cod. civ., artt. 1655 e 2170).

Se i contratti di allevamento in avicoltura, ai fini tributari di registro, siano da qualificare come contratti di appalto ovvero di soccida (n. 482).

Atti delle pubbliche amministrazioni - Decreti di espropriazione a favore dell'A.N.A.S. - Assoggettabilità al tributo (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 - l. 7 febbraio 1961, n. 29, art. 34 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 e tar. all. A (1)).

Se i decreti di espropriazione per pubblica utilità emessi a favore dell'A.N.A.S. e più in generale a favore delle amministrazioni statali siano assoggettati, dopo l'abrogazione dell'art. 34, ultimo comma, della l. 7 febbraio 1961, n. 29, operata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'imposta fissa di lire 2.000 ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 1 della tariffa all. A prima parte (n. 483).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia non di lusso - Norme e prescrizioni urbanistiche - Maggiori limitazioni previste da piani di lottizzazione approvati - Rilevanza ai fini della applicabilità dei benefici (d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 6 ter - l. 7 febbraio 1968, n. 26 - l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 - l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28).

Se, nell'ipotesi in cui i piani di lottizzazione pongano limitazioni maggiori alla edificabilità delle aree rispetto ai piani regolatori generali, le relative norme debbano prevalere rispetto a quelle del piano ai fini della applicabilità dell'art. 6 ter del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, introdotto dalla legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26, che stabilisce che nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici fiscali di cui all'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali (n. 484).

Enunciazione - Sentenza resa in causa con pluralità di soggetti - Condanna in solido alle spese - Efficacia nei riguardi del soggetto estraneo all'atto enunciato (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 93, n. 2, 62 e 72).

Se la condanna in solido alle spese processuali in una causa alla quale abbiano partecipato più soggetti possa costituire per uno di essi fondamento dell'obbligo di corresponsione dell'imposta di titolo, a norma dell'art. 93, n. 2, della l.o.r., per atti ai quali lo stesso non abbia personalmente partecipato e che riguardino altri convenuti nel medesimo giudizio (n. 485).

Appalti - Stipulati all'estero - Esecuzione in Italia - Tassabilità (d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

Se la esecuzione dell'appalto in Italia costituisca presupposto della tassazione del rapporto indipendentemente dalla esistenza dell'atto scritto, che, per essere stato stipulato all'estero, è soggetto a tassazione solo in caso d'uso (n. 486).

Esenzioni e agevolazioni - Aeroporto Genova - Atti relativi all'esercizio - Convenzioni per l'assistenza a terra - Applicabilità (l. 16 aprile 1954, n. 156, art. 7 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110).

Se i benefici fiscali di cui all'art. 7 della l. 16 aprile 1954, n. 156, che dispone l'esenzione da qualsiasi tributo per tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto Genova-Sestri, siano applicabili ai contratti di appalto per i servizi di assistenza a terra (n. 487).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Piani di ricostruzione - Attuazione - Atti e contratti occorrenti - Tassa fissa - Estensione del beneficio (l. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21).

Se la agevolazione della registrazione a tassa fissa prevista dall'art. 21 della l. 27 ottobre 1951, n. 1402, a favore degli atti e contratti per l'attuazione delle disposizioni concernenti i piani di ricostruzione si applichi ai soli trasferimenti a favore dell'ente pubblico cui è demandata l'attuazione dei piani e sono conferiti i poteri per realizzarli ovvero si estenda a qualsiasi atto, posto in essere tra privati a scopo edificatorio, che abbia ad oggetto aree comprese nei piani di ricostruzione (n. 488).

Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari - Occultamento di prezzo - Imposta sulla parte di prezzo occultata - Applicabilità dei benefici previsti dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 - Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 105 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110 - l. 2 luglio 1949, n. 408).

Se l'imposta di registro dovuta ex art. 105, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla parte del valore (o prezzo) occultato, costituente tributo speciale ed autonomo discendente da un titolo proprio ed avente carattere principale, possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 (n. 489).

Imposta di registro - Facoltà generale dell'Amministrazione finanziaria di concedere dilazioni di pagamento - Insussistenza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 10 - r.d. 22 gennaio 1922, n. 200).

Se sussista la facoltà dell'amministrazione di consentire dilazioni al pagamento delle imposte principali, complementari, suppletive di registro fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (n. 490).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Aliquota ridotta - Trasferimento fabbricati in corso di costruzione - Applicabilità (d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44).

Se l'aliquota ridotta del 4% dell'imposta di registro prevista dall'art. 44 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124, sia applicabile anche agli atti di trasferimento di fabbricati in corso di costruzione (n. 491).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Prescrizione del diritto della finanza - Termine iniziale (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter - l. 6 agosto 1967, n. 765 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634).

Quale sia il termine iniziale della prescrizione del diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali, in materia edilizia in dipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della l. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla l. 6 agosto 1967, n. 765, dopo la entrata in vigore della nuova normativa di registro (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) (n. 492).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Eventi che la determinano - Obbligo del comune di segnalarli - Inosservanza - Conseguenze (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter - l. 6 agosto 1967, n. 765 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74).

Se si verifici decadenza del diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in dipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della l. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla l. 6 agosto 1967, n. 765, come sanzione dell'inosservanza da parte del comune dell'obbligo di segnalazione, entro tre mesi dall'accadimento, dei fatti rappresentativi degli eventi produttivi di decadenza dalle agevolazioni predette (n. 493).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Decadenza - Prescrizione del diritto della finanza - Termine applicabile (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter - l. 6 agosto 1967, n. 765 - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 137 e 138 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 77 - cod. civ., art. 2946).

Se al diritto della finanza alla percezione delle imposte di registro in misura ordinaria, dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia in dipendenza dei fatti previsti dall'art. 41 ter della l. 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla l. 6 agosto 1967, n. 765, sia applicabile il termine triennale di cui all'art. 137 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ovvero altro diverso termine di prescrizione (n. 494).

Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Spettanza - Limiti soggettivi (l. 29 dicembre 1969, n. 1042, art. 1).

Se relativamente ai contratti di appalto e di fornitura per la costruzione o l'esercizio di ferrovie metropolitane l'esenzione dall'imposta di registro sia applicabile soltanto ai contratti stipulati da quei comuni o consorzi ai quali, ai sensi dell'art. 1 della l. 29 dicembre 1969, n. 1042, spetta la competenza per la costruzione e l'esercizio delle metropolitane (n. 495).

Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Subappalti autorizzati e non - Estensione (l. 29 dicembre 1969, n. 1042, art. 8 - l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339 - cod. civ., art. 1656).

Se la esenzione dalla imposta di registro di cui all'art. 8 della l. 29 dicembre 1969, n. 1042, per gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge stessa sia applicabile ai subappalti, anche se autorizzati ai sensi dell'art. 339 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e dell'art. 1656 cod. civ., stipulati per la costruzione di ferrovie metropolitane (n. 496).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Esenzioni e agevolazioni - Società avente sede in Sicilia - Obbligazioni - Interessi - Successiva incorporazione in altra società avente sede non in Sicilia - Effetti (l. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, art. 6 - l. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29, art. 12 - l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 30, lett. b).

Se, nel caso di incorporazione di una società avente sede nel territorio della regione siciliana in un'altra avente sede fuori del territorio della regione, gli interessi sulle obbligazioni emesse dalla società avente sede in Si-

cilia prima della incorporazione possano continuare a godere dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile prevista dagli artt. 6, l. reg.ne 7 dicembre 1953, n. 61, e 12, l. reg.ne 20 marzo 1950, n. 29 (n. 67).

Esenzioni e agevolazioni - Stabilimenti industriali - Alberghi - Sicilia - Legislazione nazionale - Legislazione regionale - Rapporti (d.l. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 - l. reg. sic. 4 aprile 1969, n. 6 - l. reg. sic. 20 marzo 1950, n. 29 - l. reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7).

Se sia applicabile al reddito prodotto da un albergo di recente costruzione in Sicilia l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dal d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nonostante l'esistenza di una legislazione regionale siciliana concernente regolante la stessa materia in modo parzialmente difforme (n. 68).

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Decisione della commissione emanata dopo l'entrata in vigore del detto d.l. - Subordinazione degli effetti alla non operatività della definizione agevolata (d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se la decisione del giudice tributario pronunciata in materia di imposte dirette dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) sia condizionata alla non operatività del c.d. condono (cioè alla mancata presentazione o al mancato accoglimento della relativa istanza) (n. 69).

Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex d.l. 660/1973 - Penadenza di r.m. - Decisione di annullamento della commissione centrale posteriore all'entrata in vigore del d.l. - Successiva istanza di definizione - Riperibilità per la liquidazione dei tributi alla decisione annullata (art. 2, lett. e, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - l. 19 dicembre 1973, n. 823).

Se, nel caso in cui la commissione centrale delle imposte dopo l'entrata in vigore del d.l. 660/1973 (sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie) abbia emesso una pronuncia di annullamento della decisione della commissione provinciale in materia di r.m. con rinvio ad altra sezione della stessa commissione provinciale, ed il contribuente presenti successivamente istanza di definizione ex d.l. 660/1973 citato, da prendersi a base per tale definizione la decisione annullata dalla commissione centrale (n. 70).

Reddito tassabile - Presupposto - Proventi ospedalieri - Riassorbibilità negli esercizi successivi - Tassabilità (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81 - l. 12 febbraio 1968, n. 132 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 2, lett. B e C, e 19).

Se i proventi dell'esercizio di un ospedale, in quanto destinati per legge ad essere riassorbiti negli anni successivi per la riduzione delle rette di poveri e dei ricoverati di urgenza, possano costituire reddito tassabile di ricchezza mobile (n. 71).

Esenzioni e agevolazioni - Zona del Vaiont - Nuove imprese - Esenzione da imposta di r.m. - Imposte comunali varie, ILOR e IRPEG - Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie - Sopravvivenza dei benefici (l. 4 novembre 1963, n. 1457, artt. 12 e 13 - l. 31 maggio 1964, n. 357, artt. 10 e 31 - d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 601, art. 42 - l. 19 dicembre 1973, n. 837, artt. 19 e 20).

Se debba ritenersi tuttora in vigore la norma di cui all'art. 31 della l. 31 maggio 1964, n. 357, in relazione alla disposizione di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 set-

tembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazione tributarie e quindi debba riconoscersi efficacia alla norma di cui all'art. 20 della l. 19 dicembre 1973, n. 837, che ha disposto ulteriori interventi a favore della zona del Vaiont (n. 72).

Esenzioni e agevolazioni - Aree depresse del centro-nord - Nuove imprese artigiane e industriali - Impianti fissi - Limiti di investimento - Locazione o fusione delle aziende - Spettanza dei benefici (l. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 - l. 6 agosto 1967, n. 690 - l. 29 luglio 1957, n. 635).

Se spetti l'esenzione decennale da tributi diretti nel reddito di cui all'art. 8 della l. 22 luglio 1966, n. 614, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 690, concernente la nuova disciplina degli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, anche nel caso in cui una delle nuove imprese industriali, il cui investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire come prescritto per godere del beneficio tributario, prenda in locazione ovvero si fonda con altre imprese, generando una unicità di gestione e producendo un reddito in virtù di un coacervo di impianti fissi che complessivamente eccede il predetto limite legale (n. 73).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali - Case di cura - Non spettanza delle agevolazioni (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 - d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3 - l. 19 luglio 1961, n. 659 - cod. civ. art. 2195).

Se siano applicabili le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno alle case di cura (cliniche), in particolare ove siano costituite in forma di società per azioni (n. 74).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di contestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, 4° comma e 53, 4° comma - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 - cod. pen. art. 485).

Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53 ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma stesso d.P.R. (contestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa false dichiarazioni circa la esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in esso contenute assorbe ed esclude la configurazione di più grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 98).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Esenzioni e agevolazioni - Appalti e forniture - Costruzione o esercizio di ferrovie metropolitane - Spettanza (l. 29 dicembre 1969, n. 1042, art. 8).

Se spetti la esenzione dall'imposta generale sull'entrata, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, relativamente alle entrate derivanti da appalti e forniture per la costruzione o l'esercizio di ferrovie metropolitane (n. 174).

OPERE PUBBLICHE

Delegazione amministrativa - Atti compiuti dall'organo delegante inerenti alle attribuzioni delegate - Imputabilità al medesimo - Edilizia scolastica - Affidamento in concessione delle opere - Approvazione dei progetti da parte del provveditorato regionale oo.pp. - Impugnabilità nei confronti di questo dell'atto di approvazione viziato (art. 1, d.l. 24 ottobre 1969, n. 701 - art. 18, l. 28 luglio 1967, n. 641 - art. 25, l. 28 luglio 1967, n. 641).

Se, pur in presenza di un atto amministrativo di delegazione, l'organo delegante possa porre in essere alcuni atti inerenti alle attribuzioni delegate (della cui competenza è rimasto titolare) a lui direttamente imputabili e nei suoi confronti impugnabili in via giurisdizionale (n. 157).

Contratto di fornitura di paletti di ferro - Ritardo imputabile ad inadempienza di imprese siderurgiche (per agitazioni sindacali) nei confronti dell'appaltatore - Eccezionale rilevanza nei confronti della P.A. appaltante ed esclusione della penale per ritardo.

Se (ancorché in via generale non siano rilevanti i rapporti tra l'appaltatore ed il terzo nei confronti dell'amministrazione appaltante) in relazione ad un contratto di fornitura di paletti di ferro la mancata disponibilità del ferro nei luoghi di produzione a causa delle agitazioni sindacali presso le industrie siderurgiche (tenuto conto che il ferro viene prodotto in condizioni sostanziali di monopolio o oligopolio) determini una impossibilità obiettiva che assuma rilevanza anche per l'amministrazione appaltante, idonea ad escludere l'imputabilità all'impresa del ritardo ed il presupposto per l'applicazione della penale (n. 158).

Opere in conglomerato cementizio - Collaudo - Collaudatore generale - Poteri - Estensione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5, 6 e 7).

Se, in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, al collaudatore generale di tutta l'opera spettino poteri, oltre che di semplice ricognizione dei documenti, di controllo intrinseco nei riguardi degli atti del c.d. collaudo statico, quale introdotto dalla l. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 159).

Opere in conglomerato cementizio - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Obbligo di denuncia del collaudatore (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7).

Se in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il collaudatore che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono destinatari, delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della l. 5 novembre 1971, n. 1086, abbia obbligo di farne denuncia all'autorità giudiziaria (n. 160).

Opere in conglomerato cementizio armato - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Riscontro - Collaudabilità dell'opera (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7).

Se, in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il collaudatore che riscontri l'omessa osservanza, da parte di coloro che ne sono destinatari, delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della l. 5 novembre 1971, n. 1086, possa dichiarare egualmente l'opera collaudabile (n. 161).

Opere in conglomerato cementizio armato - Collaudo - Inosservanza di prescrizioni - Riscontro del collaudatore - Approvazione del collaudo (l. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 4, 5 e 7).

Se, in materia di opere pubbliche in conglomerato cementizio armato, il provveditore regionale alle opere pubbliche possa procedere alla approvazione del collaudo, qualora dal verbale di esso riscontri che il collaudatore ha rilevato l'omessa ottemperanza agli obblighi e prescrizioni imposti dagli artt. 4, 5 e 7 della l. 5 novembre 1971, n. 1086 (n. 162).

Revisione prezzi - Mano d'opera - Variazione costi - Elementi computabili - Indennità e rimborso spese per lavoro prestato in luogo diverso da quello di provenienza (c.c.n.l. edilizia 1° gennaio 1970, art. 26 - d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, artt. 1, 4 e 5 - l. 9 maggio 1950, n. 329).

Se, ai fini della determinazione del compenso revisionale per variazione di costi della mano d'opera, si debba tenere conto di particolari indennità di cui vengono a fruire i lavoratori e in particolare di quelle corrisposte quando il lavoro viene prestato presso cantieri lontani dai centri abitati di provenienza dei lavoratori (n. 163).

Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Poteri del Genio civile - Estensione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4).

Se, agli effetti dell'art. 4 della l. 5 novembre 1971, n. 1086, che disciplina la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, l'ufficio del Genio civile, all'atto del deposito della denuncia dei lavori e dei relativi allegati, debba limitarsi ad un controllo meramente formale degli stessi ovvero possa estendere la propria indagine alla completezza degli atti ricevuti (n. 164).

Opere in conglomerato cementizio armato - Denuncia dei lavori - Certificato di deposito - Rifiuto per incompletezza degli atti - Reato del pubblico ufficiale - Esclusione (l. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4 - cod. pen., art. 328).

Se il rifiuto dell'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile di rilasciare l'attestazione del deposito di denuncia dei lavori, di cui all'art. 4 della l. 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio armato, concreti il reato di rifiuto di atti di ufficio, qualora gli atti ricevuti risultino incompleti (n. 165).

Appalto - Revisione prezzi - Esclusione del patto contrario o in deroga sancita dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37 - Rinunzia a maggiori compensi per revisione per la maggior durata dei lavori corrispondente alla proroga del termine di ultimazione concessa della P.A. committente - Non costituisca patto in deroga al regime delle revisioni (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37).

Se la dichiarazione con la quale l'impresa appaltatrice rinunzia a chiedere i maggiori compensi per revisione prezzi dipendenti dalla maggiore durata dei lavori, in relazione alla concessione da parte della P.A. committente di una proroga (pari a tale maggiore durata) del termine ultimo per la ultimazione, integri la ipotesi del « patto contrario o in deroga » al regime della revisione prezzi vietato dall'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37 (n. 166).

Appalto - Legge 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude patti contrari o in deroga al regime della revisione prezzi - Carattere non retroattivo (art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37).

Se la norma di cui all'art. 2, l. 22 febbraio 1973, n. 37, che esclude per gli appalti il « patto contrario o in deroga » al regime della revisione prezzi, abbia

carattere retroattivo e trovi applicazione per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 167).

Appalto di opera pubblica - Mancata consegna dei lavori nei termini contrattuali per fatto dell'amministrazione - Recesso dell'appaltatore - Conseguenze economiche (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345 - d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, art. 10).

Se, nel caso di recesso dell'appaltatore per mancata consegna dei lavori per fatto dell'amministrazione, entro il termine stabilito, spetti al predetto, oltre al diritto alla restituzione della cauzione, delle spese contrattuali e delle altre spese previste dall'art. 10, 8° comma, del capitolato generale di appalto oo.pp. approvato con d.P.R. 16 luglio 1972, n. 1063, anche il diritto al corrispettivo previsto dall'art. 345 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (n. 168).

Contratto di pubblica fornitura - Prezzo - Clausola di revisione - Mancanza - Effetti - Svalutazione monetaria - Eccessiva onerosità sopraggiunta - Applicabilità (cod. civ., art. 1467 - r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 4 - l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326).

Se, a seguito della svalutazione subita dalla lira sul mercato internazionale nei confronti del dollaro nel periodo intercorrente tra la data del contratto e la data di importazione dei macchinari, possa invocarsi la risoluzione per eccessiva onerosità sopraggiunta di cui all'art. 1467 cod. civ. di un contratto di fornitura stipulato dallo Stato che non sia munito della clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, e nel quale sia stata prevista espressamente l'assoluta invariabilità del prezzo (n. 169).

Opere pubbliche - Appalto - Esecuzione in danno dell'appaltatore - Riaggiudicazione a condizioni più onerose - Maggiori spese - Imposta valore aggiunto sul maggior corrispettivo contrattuale.

Se, nel caso di esecuzione in danno dell'appaltatore inadempiente, l'amministrazione appaltante — che abbia riaggiudicato la prosecuzione dell'appalto a condizioni più onerose — possa ricomprendere tra le maggiori spese da addebitare all'originario appaltatore inadempiente quella derivante dal maggior carico di imposta sul valore aggiunto derivante dal maggiorato compenso contrattuale (n. 170).

Imposta valore aggiunto - Anticipazioni concesse dallo Stato ad appaltatori o fornitori di beni o servizi - Assoggettabilità all'imposta (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2 - r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12 - d.m. 25 novembre 1972 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6).

Se le anticipazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici agli appaltatori o fornitori di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che modifica l'art. 12 della legge di contabilità di Stato 18 novembre 1923, n. 2440, costituiscano operazioni imponibili all'imposta sul valore aggiunto (n. 171).

Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 - l. 2 dicembre 1972, n. 734 - l. 1° giugno 1939, n. 1089 - l. 29 giugno 1939, n. 1497).

Se il parere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dall'art. 14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, sostituisca o limiti in

qualche modo i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti alle soprintendenze ai monumenti e alle soprintendenze alle antichità in base alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati ai sensi di dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 172).

ORFANI DI GUERRA

Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero - Discrezionalità dell'Amministrazione - Non sussiste (artt. 10-11, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 - art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se le ipotesi di esonero dal servizio militare previste dall'art. 8 della l. 28 luglio 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra debbano inquadrarsi tra le « dispense » previste dall'art. 91 della legge sulla leva ed il reclutamento obbligatorio d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa ovvero costituiscano dei casi di esenzione disposte direttamente dalla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 6).

Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero (art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se nell'esonero dal servizio militare previsto dall'art. 8, l. 28 luglio 1971, n. 585, in favore dell'unico figlio maschio o del primo figlio maschio della vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non anche del militare caduto in guerra (n. 7).

PARTE CIVILE

Cassetta di sicurezza - Apertura - Dichiarazione di esistenza in vita di cointestatario - Falsità - Illecito amministrativo previsto dalla legge tributaria sulle successioni - Falso in scrittura privata - Concorso (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 49, 4° comma, e 53, 4° comma - r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 49 e 82 - cod. pen., art. 485).

Se la sanzione amministrativa (pena pecuniaria) prevista dall'art. 53, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, ultimo comma, stesso d.P.R. (cointestatario di concessione di cassetta di sicurezza che, previa falsa dichiarazione circa la esistenza in vita di altro cointeressato, proceda all'apertura della cassetta stessa e all'asporto di somme e titoli in essa contenute assorba ed escluda la configurazione di più grave fattispecie penale e in particolare quella di cui all'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) (n. 18).

PATRIMONIO

Soppressione di enti - Gioventù Italiana - Soppressione ex l. 18 novembre 1975, n. 764 - Trasferimento del compendio immobiliare agli enti considerati nella stessa legge - Effetto dalla data di entrata in vigore di questa (l. 18 novembre 1975, n. 764).

Se per effetto della soppressione e messa in liquidazione della Gioventù Italiana, disposta con la l. 18 novembre 1975, n. 764, il compendio immobiliare di questa siasi trasferito *ope legis* alla stessa data di entrata in vigore della

citata legge (17 gennaio 1976) in favore degli enti considerati nell'art. 2 e sempre da tale data questi ultimi siano subentrati, correlativamente, in tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti al compendio immobiliare predetto (n. 12).

PENSIONI

Legge sui combattenti - Applicabilità dei benefici agli invalidi per causa di lavoro - Azione promossa dal lavoratore - Questione sulla legittimazione passiva della cassa pensioni dipendenti enti locali (l. 24 maggio 1970, n. 336 - l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 12 - l. 5 dicembre 1959, n. 1077, art. 15 - l. 26 luglio 1965, n. 965, artt. 1-3).

Se nel giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro dal lavoratore iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e coinvolgente la questione dell'applicabilità dei benefici combattentistici a favore di invalidi per causa di lavoro, si possa ritenere la cassa legittimata passivamente, in quanto titolare di un interesse giuridicamente protetto esposto a lesione in dipendenza della pronuncia giurisdizionale che risolva tale questione a favore del lavoratore (n. 157).

Dipendenti O.N.I.G. - Iscrizione alla C.P.D.E.L. - Iscrizione al fondo di previdenza del personale - Compatibilità (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 - l. 22 dicembre 1973, n. 885 - d. interm. 3 aprile 1968, artt. 5 e 6).

Se i dipendenti dell'O.N.I.G. possano essere contemporaneamente iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali e al fondo di previdenza (sostitutivo per i dipendenti di ruolo della assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S.) e possano godere, per lo stesso periodo di servizio, sia delle prestazioni della cassa che di quelle del fondo (n. 158).

Dipendenti O.N.I.G. - Riscatto servizio preruolo - Prima richiesta al fondo di previdenza del personale - successiva iscrizione e richiesta alla C.P.D.E.L. - Effetti sulla procedibilità delle domande (l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 39 - l. 22 dicembre 1973, n. 885 - d. interm. 3 aprile 1968, art. 6).

Se, nella ipotesi in cui il riscatto del servizio preruolo sia stato chiesto da dipendenti dell'O.N.I.G. dapprima al fondo di previdenza e poi, prima ancora che sulla prima richiesta venisse emanata il formale provvedimento, alla cassa pensioni dipendenti enti locali, alla quale nel frattempo i dipendenti stessi si erano iscritti, possano essere accolte entrambe le domande di riscatto ovvero debba avere ulteriore conferma soltanto la prima di esse (n. 159).

Servizio militare - Figli maschi di vedove di guerra - Esonero discrezionalità dell'amministrazione - Non sussiste (artt. 10-11 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 - art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se le ipotesi di esonero dal servizio militare previste dall'art. 8 della l. 28 luglio 1971, n. 585, concernente nuove provvidenze in materia di pensioni rimesse all'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa ovvero legge sulla leva ed il reclutamento obbligatorio d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, di guerra debbano inquadarsi tra le «dispense» previste dall'art. 91 della costituiscono dei casi di esenzione disposte direttamente dalla legge in favore di chi si trovi nelle condizioni previste (n. 160).

Servizio militare - Figli maschi di vedova di guerra e non anche del militare deceduto - Esonero (art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585).

Se nell'esonero dal servizio militare previsto dall'art. 8 l. 28 luglio 1971, n. 585, in favore dell'unico figlio maschio o del primo figlio maschio della vedova di guerra debbano intendersi compresi i figli della vedova ma non anche del militare caduto in guerra (n. 161).

Mutilati ed invalidi civili - Pensione sociale - Somme anticipate dagli E.C.A. - Rimborso da parte dell'I.N.P.S. - Somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1969, n. 743 (l. 13 ottobre 1969, n. 743 - l. 6 agosto 1966, n. 625, art. 5 - l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26).

Se l'obbligo di rimborso da parte dell'I.N.P.S. delle somme anticipate dagli E.C.A., a titolo di pensione sociale, a mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni, si estenda anche a somme corrisposte prima dell'entrata in vigore della l. 13 ottobre 1969, n. 743, a mutilati ed invalidi civili già titolari dell'assegno assistenziale e già ultrasessantacinquenni (n. 162).

Invalide civile - Controversia circa la concessione di pensione o assegno di invalidità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Insussistenza (l. 30 marzo 1971, n. 118 - d.l. 30 gennaio 1971, n. 5).

Se le controversie concernenti la concessione di pensione o assegno di invalidità di cui alla l. 30 marzo 1971, n. 118 (che converte il d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, e dette nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) siano soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti (n. 163).

PIGNORAMENTO

Stipendio e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma - d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non può gravare che su un quinto degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente statale, provi applicazione, ai sensi dell'art. 33, 8° comma del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto già fissato per il cumulo dei crediti indicati 2 e 3 dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giungere sino all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto per ognuna delle due cause di credito) (n. 26).

Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tributario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2° comma - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma).

Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilità o sequestrabilità degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente statale sia costituito sempre e soltanto dall'aliquota massima del quinto giusta il 2° comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 27).

SEQUESTRO

Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito alimentare - Cumulo con credito tributario dello Stato - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma - d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2).

Se, nella ipotesi di concorso di credito alimentare con credito tributario dello Stato, ciascuno dei quali, separatamente considerato, non può gravare che su un quinto degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente statale, trovi applicazione, ai sensi dell'art. 33, 8° comma, del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il limite complessivo di un quinto già fissato per il cumulo dei crediti indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero si possa giungere sino all'aliquota di un mezzo prevista dallo stesso art. 2 (ferma restando l'aliquota di un quinto per ognuna delle due cause di credito) (n. 32).

Stipendi e altri assegni - Pignoramento o sequestro - Credito tributario statale - Cumulo con credito per tributo locale o derivante dal rapporto di lavoro - Quota complessiva vincolabile (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, 2° comma - d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 33, 8° comma).

Se, nella ipotesi di concorso di credito per tributo dello Stato con credito per tributo di ente locale o derivante dal rapporto di lavoro, il limite di pignorabilità o sequestrabilità degli assegni di attività o di quiescenza del dipendente statale sia costituito sempre e soltanto dall'aliquota massima del quinto giusta il 2° comma dell'art. 2 del t.u. approvato con d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 33).

SERVITÙ

Servitù di elettrodotto - Applicabilità delle disposizioni della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (ex legge sulla casa), per la determinazione delle indennità di asservimento (l. 22 ottobre 1971, n. 865 - l. 27 giugno 1974, n. 247 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

Se per la costituzione di servitù di elettrodotto a base espropriativa e preordinata alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato, la liquidazione e la determinazione delle indennità di asservimento debba effettuarsi in base alle più favorevoli disposizioni contenute nel titolo II delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e 27 giugno 1974, n. 247, anziché in base a quelle meno favorevoli previste dal codice postale d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (n. 58).

TERREMOTO

Comuni delle Marche colpiti dal terremoto - Provvidenze - Interventi nei centri storici - Parere della commissione tecnica speciale - Estensione - Limiti (d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 14 - l. 2 dicembre 1972, n. 734 - l. 1° giugno 1939, n. 1089 - l. 29 giugno 1939, n. 1497).

Se il parere vincolante della commissione tecnica speciale prevista dall'art. 14 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, sostituisca o limiti in

qualche modo i poteri di sorveglianza e di controllo spettanti alle soprintendenze ai monumenti e alle soprintendenze alle antichità in base alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, sui beni che risultino vincolati ai sensi di dette leggi o che rientrino comunque nella loro competenza (n. 29).

TRIBUTI LOCALI

Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Aree private gravate da servitù di uso pubblico - Non assoggettabilità a tributo dell'occupazione spazio soprastante o sottostante (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175).

Se la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia applicabile anche nel caso di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti a suolo di proprietà privata gravato di servitù di pubblico passaggio (n. 14).

Tassa di plateatico - Strada comunale - Concessione di attraversamento - Imposizione di canone ricognitorio - Compatibilità (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 194 e 200, lett. g - l. 14 aprile 1962, n. 208 - l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 39 - r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8).

Se per la concessione di attraversamento di una strada comunale con un binario di raccordo assentita a favore di una Amministrazione statale il comune possa pretendere oltre alla tassa di occupazione suolo pubblico di cui agli artt. 194 e segg. del t.u. sulla finanza locale, come modificato dalla l. 14 aprile 1962, n. 208, anche un canone ricognitorio dei diritti dominicali (n. 15).